INSTITUZIONE
DE I SEMINARJ
VESCOVILI.

INSTITUZIONE
DE I SEMINARJ
VESCOVILI

DECRETATA

DAL SACRO CONCILIO DI TRENTO,

E

DILUCIDATA

DA LEONARDO CECCONI

Già Vescovo di Montalto.

OPERA

Utile a i Vescovi; necessaria a i Direttori, agli Studenti, e ai Causidici de' Seminarj medesimi.

Mapetti.

IN ROMA MDCCLXVI:

NELLA STAMPERIA DI OTTAVIO PUCCINELLI.
in Istrada Papale dirimpetto al Governo vecchio.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

SIGNOR CARDINALE

GIAN FRANCESCO STOPPANI.

LEONARDO CECCONI.

P*Rima che Vostra Eminenza assumesse il governo della Chiesa Prenestina, aveva col consiglio di alcuni Ecclesiastici Letterati miei amici ideato, anzi già incominciato il presente volume, come accennai all' E. V. mede-*

desima, allorchè, portatasi per la prima volta in questa Città, mi espresse li religiosi sentimenti, che nudriva, per la grand' opera dei Seminarj. E poichè l' animo umano è di tal tempera, che sente una forte impressione dagli oggetti sensibili, confesserò ingenuamente, che m' impegnai vie più al proseguimento dell' incominciato lavoro, allor quando vidi posto, dirò così, in esecuzione il zelo pastorale di V. E. a favore di questo Seminario, ed ammirai l' istancabile sua fatica per il buon regolamento del medesimo; onde ben giustamente merita la consolazione di vedere approvati nel concorso della prebenda Teologale tre Soggetti ancora studenti in esso Seminario. Non è per tanto fuor di ragione, che io consagri all' E. V. questa picciola operetta, nata, o almeno cresciu-

sciu-

sciuta sotto i suoi luminosi auspicj; anzi siccome Ella *contiene un oggetto, che è tanto a cuore alla* Episcopale *sollecitudine dell'* E. *V., voglio sperare, che sarà per gradirla colla solita sua natural clemenza, la quale imploro inchinato al bacio della Sacra* Porpora.

IM-

IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendiss. P. Mag. Sac. Pal. Apostolici.
Dominicus Archiep. Nicomed. Vicesg.

APPROVAZIONE.

PEr ordine del Reverendissimo P. M. Agostino Ricchini dell' Ordine dei Predicatori Maestro del Sacro Palazzo, avendo noi riveduto il Libro di Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Leonardo Cecconi già Vescovo di Montalto *sopra i Seminarj Ecclesiastici*, non solo attestiamo di non avervi trovato nulla contro la S. Fede, ed i buoni costumi, ma di avervi anzi ammirato il zelo di questo Prelato, che dopo avere in varj principali impieghi servito al bene di varie Chiese particolari ha voluto coronare la sua grave età in servigio della Chiesa Universale con questa fatica, che potrà sempre più accendere, e dirigere il zelo degli altri Prelati del Cristianesimo: e diffondendosi per il Mondo cattolico potrà di giorno in giorno produrre sempre nuovi frutti per la santificazione del Clero, e per conseguenza anche del Popolo Cristiano. Così affermiamo di mano propria a dì 25. Ottobre 1765. in Palestrina nelle stanze del Palazzo Vescovile.

Io D. Bartolomeo Carrara Chierico Regolare.

Io D. Luigi Stampa Olivetano Prefetto de' Studj nel Collegio Urbano de Propaganda Fide.

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Ord. Præd. Sac. Pal. Apost. Magister.

AL

AL LEGGITORE.

El presentarti ; Leggitor umanissimo, questa Operetta unicamente diretta a Chi con una qualche sua mano i Seminarj regge, ragion vuole, che prima di ogn' altra cosa resti informato non solo de' motivi, che mi indussero a trattare il presente soggetto, ma ancora dell' ordine, con cui mi son prefisso di esporlo qui. Allorchè dalla S. Sede approvate furono le cagioni da me espostele, e da Essa ben esaminate, di dimettere la Chiesa Vescovile di Montalto pensai nello stesso punto, che in lasciando l' esercizio della giurisdizione non restava io altrimenti senza gli obblighi del Sacro carattere, che come indelebile nell' Anima costringe il Caratterizzato, in qualunque stato Egli trovasi, ad impiegarsi sempre tanto per la maggior gloria di Dio, quanto per il bene del Prossimo. Il sublime Teologo di Nazianzo nel dimettere il governo della sua Chiesa di Costantinopoli non pensò già Egli a così dare un onesto rispiro nè alle tante fatiche da Lui fin allora senza riposo sostenute, e nè alla sua non poco avanzata età; ma: *totum se ad contemplationem, & scriptionem divinarum rerum contulit* (1). Con quanta prontezza per altro, con cui mi dichiaro, e mi protesto d' esser io affatto lontano dal seguitare, ancor in questo, l' Eroi-

b

(1) In fest. S. Gregor. Nazianz. ex ejus lect. in Breviar. Rom.

l' Eroico di così gran Santo, con altrettanta ſincerità in diſcolpa del da me aſſunto di Lui raro eſempio di tutto cuore ripeto ciò, che per ſola ſua Umiltà dicea il Santo medeſimo in parlando del Precurſore di Criſto: *propriæ puſillitatis oblitus officium magni Joannis, imò potius famulatum ſubire contendo, ac geſtio* (2).

Nella fiſſata deliberazione mia di eſſere, per quanto potea, di qualche utile alla cattolica Chieſa, anche qual mi trovava ſecondo l' imperſcrutabili diſpoſizioni divine nella privata mia Caſa, ſtetti per qualche tempo aſſai perpleſſo a qual materia mi foſſi dovuto applicare per ſoddisfare i miei deſiderj. Maturate in me ſteſſo più rifleſſioni per queſto, mi trovai finalmente determinato per il preſente ſoggetto della *Iſtituzione de' Seminarj Veſcovili*. Mi perſuadetti, che per aver avuta la tanta ſorte di paſſare la mia gioventù nel Collegio *Ghislieri*, dove ebbi comodo aver notizia del buon regolamento di quaſi tutti i Collegi di Roma; e che per eſſere ſtato da poi ſino al ſettanteſimo di mia età occupato, quando in uno, e quando in altro miniſtero del Seminario, avrei potuto nel ragionare di queſta materia ſervirmi delle molte cognizioni così acquiſtate di Eſſa. Vidi dell' Argomento la molta utilità, che aſſolutamente non può metterſi in dubbio da veruno, poichè ſi è del Pubblico la più intereſſante, trattandoſi della buona educazione della Gioventù, che ſoſtenere non ſol dee ogni buon regolamento Eccleſiaſtico, ma

(2) Orat. ad Sanct. Limina.

ma di più dee ben manutenere un lodabile andamento dell'intero Mondo. Tanto necessario conobbe lo stesso Cicerone per la conservazione della Repubblica Romana il ben istruire i Giovani, che colla sua rara eloquenza unita ad altrettanta sperienza acquistata nel governo di quella, ebbe Egli a dire: *Nullum munus Reipublicæ afferre possumus majus, meliusvè, quam si doceamus, & erudiamus Juventutem* (3); e Quintiliano pure fa vedere, quanta utilità ne provenga alla Gioventù dalla educazione di questa ne i Collegi più tosto, che nella propria Casa, perchè non in questa, ma bensì in quelli Essa aver può alla Virtù la necessaria emulazione, che naturalmente nasce dall'osservare le altrui correzioni, e le lodi condegne de' virtuosi Compagni. Perciò ancora gli antichi Persiani ammaestrarono i Giovani in quel loro Collegio, di cui fa menzione Senofonte (4), per insinuar loro unicamente la Giustizia nella guisa appunto, che la Gioventù veniva da i Greci istruita nella Litteratura, e dagli Ebrei nelle patrie Leggi. Per questi esempj sì nobili, e per queste autorità così gravi, che la Gentilità stessa in ciò ne porge, mi diedi a credere, che non avessi potuto far cosa nè più grata a i Direttori de' Seminarj, nè di vantaggio maggiore all'intere Diocesi, quanto l'esibire loro la presente *Istituzione de' Seminarj Vescovili*, eretti dal Concilio di Trento non già per i soli precetti della Giustizia, o della pura Litteratura, co-

 me

(3) De divin. lib. 2.
(4) Lib. prim. Instituz. di Ciro.

me i Collegi de' Persiani, e de' Greci; ma per bensì formare da i Giovani ivi ben educati, e meglio istruiti nuovi sempre, e Ministri fedeli, e zelanti Operarj, che con santo impegno promovano per tutto il tempo di loro vita nelle Diocesi la maggior gloria di Dio, ed il bene spirituale delle Anime.

Potrà forsi questo mio Assunto dirsi da taluno superfluo, ed inutile, sì per essere noto a chi che sia, sì perchè trattato da un buon numero di gravissimi Scrittori. Se però simile Censura fosse per essere qui di peso giusto può bilanciarsi con quanto in appresso considero. L' ordine mirabilissimo, con cui la somma prudenza de' saggi Padri, che idearono la grand' opera de' Seminarj, propose, e pubblicò dall' Eccumenico Sacro Concilio di Trento il tanto accurato *Decreto* della Erezione, e della manutenzione di questi (5). La celebre Costituzione a questo stesso oggetto emanata dalla S. M. di Benedetto XIII. (6) unita dippiù da Esso medesimo per la sussistenza perpetua de' Seminarj ad una sua lodevolissima Istruzione, che volle per questo spedita a tutti li Vescovi dell' Italia, e dell' Isole adiacenti, sono pure questi Monumenti tutti quanto infallibili, e certi altrettanto di una tale evidente chiarezza, che non mai avrebbero dovuto ammettere nè commenti, nè interpretazioni. Con tutto questo anche su fondamenti sì stabili, e chiari ogni giorno si promuovono nuovi dubbj, e nuove difficoltà non po-

(5) Concil. Trident. cap. 18. sess. 23. de Reform.
(6) Bull. Benedict. Incip. *Creditæ nobis* &c.

poche, ſino a doverſi ſpeſſo ricorrere alla Sacra Congregazione per l' appianamento, e per la deciſione loro. Come dunque ſuperfluo, ed inutile potrà dirſi il ragionare di una materia, di cui benchè a tutti nota non ſe ne può parlare mai a baſtanza per eſimerla da i dubbj, e dalle difficoltà? Simili controverſie non mai hanno avuto fine, ancorchè tante Penne di graviſſimi Autori abbiano di continuo illuſtrato maggiormente il preſente Soggetto. Per il governo e temporale, e ſpirituale de' Seminarj S. Carlo Borromeo laſciò una Miniera ineſauſta d' ottimi documenti capaci a perfezionare non ſolo qualunque Eccleſiaſtico a profitto della Chieſa di Dio, ma ancora i Seminarj medeſimi. Tanti Sinodi e Dioceſani, e Provinciali ſi impegnarono a proporre ſempre nuove, ed utiliſſime pratiche in benefizio de i di loro proprj. Poch' Anni ſono il Signor Canonico D. Giovanni de' Giovanni pubblicò la Storia de' Seminarj Clericali ripiena di belle Erudizioni, e di buoniſſimi iſtradamenti per gli ſteſſi (7). Anche il Signor Canonico D. Giovanni Devita diede alla luce quindici ragionamenti fatti nel Seminario di Benevento (8) molto vantaggioſi alla coltura di queſti Giovani. Contemporaneamente fu pubblicato il Direttore ſpirituale de' Seminarj ſecondo lo Spirito di S. Carlo, con la giunta delle Meditazioni adattate allo ſtato de' Seminariſti (9), oltre alle tante altre

ope-

(7) In Rom. Stamp. di Pallade 1747.
(8) In Napol. preſ. Bened. Geſſari 1757.
(9) In Venez. preſ. Simon. Occhi 1747.

opere consimili, che non ho potuto vedere, come quella del piissimo Monsignore D. Alfonso de Liguori Vescovo di S. Agata de' Goti accennata da Esso medesimo nella eruditissima di Lui Istruzione, e pratica per i Confessori. A questi debbonsi aggiungere li Canonisti, de' quali il Ventriglia ne stende una ben longa serie (10), cui unir si possono Pirro Corrado, il Cardinal de Luca, il Pignatelli, il de Ferraris, ed altri, della autorità de' quali spesso qui mi valerò secondo le occorrenze, nelle quali per altro con singolare considerazione, e stima avrò sopra tutti sotto gli occhj il gran Tesoro delle Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilo, cui privativamente spetta l' interpretare, e il dilucidare quanto avviene su di questa materia; e li cui Decreti tal ora saranno qui riportati senza individuarla, come si pratica per quelli dell'altre Congregazioni de' Vescovi, e Regolari, de i Riti &c.

A dir vero: la multiplicità medesima di tanti Scrittori a me ben noti, e che hanno trattato questo stesso mio Assunto, è stata quella, che appunto mi ha determinato alla presente impresa. De' soprindicati Autori gli accennati nella prima Classe si diffondono nella buona direzione del Seminario, e de i Giovani tanto, che appena di passaggio toccano gl' importantissimi punti della Tassa, e della Unione de i Benefizj, unica sussistenza di quelli. Gli altri si applicano su questi due Capi così, che poco, o nulla parlano del Regolamento. Li Canonisti fissati nel loro Sog-

(10) Ventrigl. §. unic. num. 1.

Soggetto dell'intero Gius-Canonico trattano de'Seminarj con tutta Economìa; e li Repetenti contentansi di ſcioglierne i dubbj propoſti a loro ſenza neceſſità di diſcuterne altro. Il Pignatelli ſi ſingolarizò tra queſti col laſciare un Trattato (11): *de Seminariis, & penè dixerim de omnibus, quæ ad ipſa pertinent ad præſcriptum Sacri Concilii Tridentini cap.* 18. *ſeſſ.* 23. *de refor. ejuſque SS. Congregationum declarationes, ubi de eorum in Rempublicam Criſtianam utilitate*; e veramente in cento ſeſſantatrè numeri laſciò Egli così molte, ed ottime notizie, di modo che quaſi *ad verbum* furono queſte riportate con più altre non meno utili da Lucio de Ferraris (12). Non oſtante però sì eſatte diligenze nel raccogliere l' appartenente a queſta materia pelle difficoltà, che ne occorrono, è d' uopo vedere, e conſultare, e molte volte ſenza ottenerne l' intento, più altri Autori. Diviſandomi perciò di poter eſimere da ſimile impaccio, almeno in buona parte ſe non in tutto, quelli, che portano l' impegno di ben dirigere li Seminarj, ho procurato di reſtringere qui quanto di queſto affare *ordinarono i Sommi Pontefici, decretò la Sacra Congregazione, propoſero diverſi Concilj Provinciali, e ſcriſſero gli Autori più claſſici*.

Per trattare così della *Iſtitutione de' Seminarj* ſe ne fonda qui, e ſe ne ſtabiliſce il metodo, e l'ordine ſullo ſteſſo prelodato *Decreto* del Sacro Concilio di Trento, come che Eſſo ſi è de' Medeſimi la

(11) Pignat. Tom. 9. Conſult. 81.
(12) Ferrar. Biblioth. V. *Seminarium*.

la ſola origine, e la ſuſſiſtenza totale. Conſideraſi perciò detto *Decreto* non in confuſo, nè tutto inſieme, ma diviſamente a parte per parte, e ſin ogni di Lui parola; anzi che non fermato ſulla ſemplice corteccia ſua procurerò, al più a me poſſibile, penetrare lo Spirito, ed il Zelo vero di quei venerandi Padri, che ce lo tramandarono con tanta iſquiſita eſatezza. A queſto fine *ciaſcun Capo* qui avrà per baſe fondamentale, giuſta il ſuo Ordine, una porzione del *Decreto* ſteſſo.

Queſto incomincia col dimoſtrare la neceſſità preciſa di dare una Educazione buona alla Gioventù chiamata allo ſtato Eccleſiaſtico: e qui ſi dà altresì principio col ragionare di queſta *neceſſaria Iſtruzione* per gli Eccleſiaſtici, di cui ne aprì Scuola lo ſteſſo Dio nel Teſtamento antico; e nel Nuovo, continuandone gli ammaeſtramenti il divino Redentore, gli Appoſtoli ſuoi, e li SS. Padri, gran vantaggio ne riportò la Chieſa univerſale, la cui buona Diſciplina in Eſſa florida ſi vide fin tanto, che nel primiero ſuo vigore ſi conſervò così neceſſario ammaeſtramento. Nel riferire l'univerſale applauſo, che giuſtamente fu fatto dalla comune approvazione al Sovrano *Decreto* nella di Lui prima pubblicazione, ſi paſſa ad eſaminare la sì vaſta idea del Concilio, e lo ſcopo vero de' Seminarj, d'onde ſtimolato ne ſia ogni buon Veſcovo a promovere, ed a ſtabilire con tutto l'impegno queſto così gran Bene, che è l'unico, ed il più prezioſo della ſua Dioceſi. Trattandoſi della Fabbrica de' Seminarj ſe ne indi-

vi-

viduano le parti più necessarie per mantenervi la religiosa osservanza, e quella esemplare pulitezza, nella quale debbonsi Essi conservare; esaminandosi inframentre, se sia o no, proficuo agli Alunni il licenziarli dal Seminario per il tempo delle loro vacanze nell' Autunno. Proseguendosi di poi con maggior sempre venerazione l' ordine dal Sacro Concilio proposto nell' ammirabile di Lui *Decreto* esaminansi i Requisiti degli Alunni, e quelli de i Soprannumerarj, e de' Convittori. Così le precise Obbligazioni, che i Medesimi si addossano nel lor ingresso ne' Seminarj; come vi debbono Essi apprendere lo Spirito Ecclesiastico, le Lettere divine, ed umane; e ancora il modo, con cui hanno a regolarvisi nella loro dimora, e con cui vi si hanno a diportare nel servigio della Chiesa per i giorni Festivi. Per il governo temporale de' Seminarj si riferisce il numero, e l' elezione de i Deputati, e de' Ministri, ponderandosi il necessario Consiglio degli uni, e gli Uffizj degl' altri. Finalmente negli ultimi due Capi si chiude l' Opera con li due già noti caritativi Sussidj della Tassa, e dell' Unione de' Benefizj, Sussidj assegnati a' Seminarj; e come che su di questi occorrono spesso non leggieri difficoltà, per prevenirle, ed isfuggirle quanto si può, si suggeriscono le regole più comuni, e le più recenti Risoluzioni emanate dalla Sacra Congregazione, alla cui saggia correzione, e supremo giudizio intendo, e mi protesto di sottoporre ogni apice del presente mio Ragionare, che quantunque da principio mi lusingassi di

poter più a longo, e più diffusamente stendere, con tutto questo ho dovuto così in breve presentarlo, per essermi trovato da varj miei urgenti Affari occupato, li quali per altro non mi hanno tolto il riflettere, che siccome deesi qui allegare una qualche volta alcun Testo del *Decreto* in comprova di qualche altra sua assertiva, sia per essere di comodo maggiore al Leggitore l'avere alla mano, e pronto Esso *Decreto* tutto intero, qual per questo qui si riferisce.

SACROSANCTI CONCILII TRIDENTINI

SESS. XXIII. DE REFORMATIONE.

CAPUT XVIII.

DE SEMINARIIS.

Cum adolescentium ætas, nisi rectè instituatur, prona sit ad mundi voluptates sequendas; & nisi a teneris annis ad pietatem, & religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, numquam perfectè, ac sine maximo, ac singulari propemodum Dei omnipotentis auxilio in disciplina ecclesiastica perseveret: sancta Synodus statuit, ut singulæ Cathedrales, Metropolitanæ, atque his majores Ecclesiæ, pro modo facultatum, & Diœcesis amplitudine certum puerorum ipsius Civitatis, & Diœcesis, vel ejus Provinciæ, si ibi non reperiantur, numerum in Collegio ad hoc propè ipsas Ecclesias, vel alio in loco convenienti, ab Episcopo eligendo, alere, ac religiosè educare, & Ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur. In hoc verò collegio recipiantur, qui ad minimum duodecim annos, & ex legitimo matrimonio nati sint; ac legere, & scribere competenter noverint; & quorum indoles, & voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuò inservituros.

ros: Pauperum autem filios præcipuè eligi vult; nec tamen ditiorum excludit; modo suo sumptu alantur, & studium præseferant Deo, & Ecclesiæ inserviendi. Hos pueros Episcopus in tot Classes, quot ei videbitur, divisos juxtà eorum numerum, ætatèm, ac in disciplina ecclesiastica progressum, partim cum ei opportunum vidèbitur, Ecclesiarum ministerio addicet; partim in collegio erudiendos retinebit; aliosque in locum eductorum sufficiet; ita at hoc Collegium Dei ministrorum perpetuum Seminarium sit. Ut verò in eadem disciplina Ecclesiastica commodius instituantur; tonsura statim, atque habitu Clericali semper utentur; grammatices, cantus, computi Ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent; sacram Scripturam, libros Ecclesiasticos, homilias Sanctorum, atque Sacramentorum tradendorum, maximè quæ ad Confessiones audiendas videbuntur opportuna, & rituum, ac cæremoniarum formas edìscent. Curet Episcopus, ut singulis diebus Missæ Sacrificio intersint; ac saltem singulis mensibus confiteantur peccata; & juxta Confessoris judicium sumant corpus Domini nostri Jesu Christi; Cathedrali, & aliis loci Ecclesiis diebus festis inserviant. Quæ omnia, atque alia ad hanc rem opportuna, & necessaria, Episcopi singuli cum consilio duorum Canonicorum seniorum, & graviorum, quos ipsi elegerint, pro ut Spiritus Sanctus suggesserit, constituent; eaque ut semper observentur, sæpius visitando operam dabunt. Discolos, & incorrigibiles, ac malorum morum seminatores acriter punient, eos etiam, si opus fuerit, expellendo: omniaque impedimenta auferentes, quicumque ad conservandum, & augendum tam pium, & sanctum institutum pertinere videbuntur, diligenter curabunt. Et quia ad collegii fabricam instituendam, & ad mercedem præceptoribus, & ministris solvendam, & ad alendam juventutem, & ad alios sumptus certi redditus erunt necessarii; ultra ea, quæ ad instituendos, vel alendos pueros sunt in aliquibus Ecclesiis, & locis destinata, quæ eo ipso huic Seminario sub eadem Episcopi cura applicata censeantur: iidem Episcopi cum consilio duorum de Capitulo, quorum alter ab

Episcopo, alter ab ipso Capitulo eligatur; itemque duorum de Clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius verò ad Clerum pertineat; ex fructibus integris mensæ Episcopalis, & Capituli, & quarumcumque dignitatum, personatuum, officiorum, præbendarum, portionum, Abbatiarum, & Prioratuum, cujuscumque Ordinis, etiam Regularis, aut qualitatis, vel conditionis fuerint, & hospitalium, quæ dantur in titulum, vel administrationem, juxtà constitutionem Concilii Viennensis, quæ incipit, Quia contingit: & beneficiorum quorumcumque, etiam Regularium, etiam si juris patronatus cujuscumque fuerint, etiamsi exempta, etiamsi si nullius Diœcesis, vel aliis Ecclesiis, monasteriis, & hospitalibus, & aliis quibusvis locis piis, etiam exemptis, annexa, & ex fabricis Ecclesiarum, & aliorum locorum, etiam ex quibuscumque aliis ecclesiasticis redditibus, seu proventibus, etiam aliorum Collegiorum: in quibus tamen Seminaria discentium, vel docentium, ad commune Ecclesiæ bonum promovendum, actu non habentur: hæc enim exempta esse voluit: præterquam ratione redditu um, qui superflui essent ultrà convenientem ipsorum Seminariorum sustentationem: seu corporum, vel confraternitatum, quæ in nonnullis locis scholæ appellantur, & omnium monasteriorum, non tamen mendicantium, etiam ex decimis quacumque ratione ad Laicos, ex quibus subsidia ecclesiastica solvi solent, & milites cujuscumque militiæ, aut Ordinis, pertinentibus, fratribus Sancti Joannis Jerosolymitani dumtaxat exceptis, partem aliquam, vel portionem detrahent: & eam portionem sic detractam, nec non beneficia aliquot simplicia, cujuscumque qualitatis, & dignitatis fuerint, vel etiam præstimonia, vel præstimoniales portiones, nuncupatas, etiam antè vacationem, sinè cultùs divini, & illa obtinentium præjudicio, huic collegio applicabunt, & incorporabunt; quod locum habeat, etiam si beneficia sint reservata, vel affecta; nec per resignationem ipsorum beneficiorum, uniones, & applicationes suspendi, vel ullo modo impediri possint, sed omninò quacumque vacatione, etiamsi in Curia, effectum suum sortiantur;

tur, & quacumque constitutione non obstante. Ad hanc autem portionem solvendam beneficiorum, dignitatum, personatuum, & omnium, & singulorum supra commemoratorum possessores, non modo pro se, sed pro pensionibus, quas aliis forsan ex dictis fructibus solverent, retinendo tamen pro rata quidquid pro dictis pensionibus illis erit solvendum, ab Episcopo loci per censuras Ecclesiasticas, ac alia juris remedia compellantur; etiam vocato ad hoc, si videbitur, auxilio brachii sæcularis: quibusvis, quoad omnia, & singula supradicta, privilegiis, exemptionibus, etiamsi specialem derogationem requirerent, consuetudine, etiam immemorabili, & quavis appellatione, & allegatione, quæ executionem impediat, non obstantibus. Succedente verò casu, quo per uniones effectum suum sortientes, vel aliter Seminarium ipsum in totum, vel in partem dotatum reperiatur; tunc portio ex singulis beneficiis, ut supra, detracta, & incorporata ab Episcopo, pro ut res ipsa exegerit, in totum, vel pro parte remittatur. Quod si Cathedralium, & aliarum majorum Ecclesiarum Prælati in hac Seminarii erectione, ejusque conservatione negligentes fuerint, ac suam portionem solvere detrectaverint; Episcopum Archiepiscopus, Archiepiscopum, & Superiores Synodus provincialis acriter corripere, eosque ad omnia supradicta cogere debeat; & ut quamprimum hoc sanctum, & pium opus, ubicumque fieri poterit, promoveatur, studiosè curabit. Rationes autem redditUum hujus Seminarii Episcopus annis singulis accipiat, præsentibus duobus a Capitulo, & totidem a Clero Civitatis deputatis.

Deindè, ut cum minori impensa hujusmodi scholis instituendis provideatur; statuit Sancta Synodus, ut Episcopi, Archiepiscopi, Primates, & alii locorum Ordinarii, scholasterias obtinentes, & alios, quibus est lectionis, vel doctrinæ munus annexum, ad docendum in ipsis Scholis instituendos, per se ipsos, si idonei fuerint, alioquin per idoneos substitutos, ab eisdem scholasticis eligendos, & ab Ordinariis approbandos, etiam per subtractionem fructuum, cogant, & compellant. Quod si judicio Episcopi digni non fuerint; alium,

alium, qui dignus sit, nominent, omni appellatione remota; quod si neglexerit; Episcopus ipse deputet. Docebunt autem prædicti, quæ videbuntur Episcopo expedire. De cætero verò officia, vel dignitates illæ, quæ scholasteriæ dicuntur, nonnisi Doctoribus, vel Magistris, aut Licentiatis in sacra pagina, aut in jure Canonico, & aliis personis idoneis, & qui per se ipsos id munus explere possint, conferantur: & aliter facta provisio nulla sit, & invalida: non obstantibus quibusvis Privilegiis, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus.

Si verò in aliqua Provincia Ecclesiæ tanta paupertate laborent, ut Collegium in aliquibus erigi non possit; Synodus Provincialis, vel Metropolitanus cum duobus antiquioribus Suffraganeis in Ecclesia Metropolitana, vel alia Provinciæ Ecclesia commodiori unum, aut plura Collegia, prout opportunum judicabit, ex fructibus duarum, aut plurium Ecclesiarum, in quibus singulis Collegium commodè institui non potest, erigenda curabit, ubi pueri illarum Ecclesiarum edocentur.

In Ecclesiis autem, amplas Diœceses habentibus, possit Episcopus unum, vel plura in Diœcesi, pro ut sibi opportunum videbitur, habere Seminaria: quæ tamen ab illo uno, quod in Civitate erectum, & constitutum fuerit, in omnibus dependeant.

Postremò, si vel pro unionibus, seu pro portionum taxatione, vel assignatione, & incorporatione, aut qualibet alia ratione difficultatem aliquam oriri contigerit, ob quam hujus Seminarii institutio, vel conservatio impediretur, aut perturbaretur: Episcopus cum supra deputatis, vel Synodus Provincialis pro regionis more, pro Ecclesiarum, & beneficiorum qualitate, etiam supra scripta, si opus fuerit, moderando, aut augendo, omnia, & singula, quæ ad felicem hujus Seminarii profectum necessaria, & opportuna videbuntur, decernere, ac providere valeat.

IM-

INDICE DE' CAPI.

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

INSTI-

INSTITUZIONE DE I SEMINARJ VESCOVILI

SECONDO IL DECRETO DEL SACRO CONCILIO DI TRENTO.

CAPO I.

Origine dell' ammaestramento de' Chierici, e degli antichi Collegi. Decadenza di questi, e della disciplina Ecclesiastica.

1
LO stabilimento de i Seminarj instituiti per la buona educazione de' Chierici, se ben si considera, vuolsi ascrivere ad una delle più celebri, e vantaggiose determinazioni, che a beneficio della Cattolica nostra Religione riportaronsi dal Sacrosanto Ecumenico Concilio di Trento. Al riferire dell' Eminentissimo Storico (1) la S. M. del Sommo Pontefice Pio IV., intesa questa

A saggia

(1) Card. Pallavic. Stor. del Concil. di Trent. lib. 24. cap. 9. num. 6.

faggia risoluzione, lodolla, come decretata per ispirazione di Dio. Tuttavia anche a' nostri giorni trovansi taluni di così corto intendimento, che suppongono di troppo ristretto l'impegno di quei zelantissimi Prelati, che con particolar cura, e diligenza s' applicano al buon regolamento de i loro Seminarj, quasi che questi stabiliti fossero a vantaggio soltanto di quei pochi giovani, che hanno la bella sorte di esservi ammessi. Saranno per altro sforzati costoro a correggere un così strano di lor sentimento, se con più seria ponderazione riguarderanno alla diritta, e santa intenzione dello stesso Sacro Concilio. I prudentissimi Padri, insieme colà radunati per il solo universal bene della Chiesa, nell' ordinare con tanta esattezza la scelta de i Giovani, che si dovevano introdurre ne' Seminarj; nel prescriver sì minutamente le loro applicazioni alla pietà, ed alle lettere; e nel dare ad essi, ad imitazione dell' antica disciplina, la piena sussistenza in una perfetta vita comune, manifestamente vollero far comprendere, che tutte le loro premure erano dirette: *Ut hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit*: Acciocchè questo Collegio fosse un perpetuo Seminario, e quasiche un fioritissimo giardino, d'onde si potessero trascegliere in ogni tempo fertili virgulti da traspiantarsi nella vigna del Signore a fruttificarvi la maggior gloria di Dio, la esemplar edificazione de i Popoli, ed una coltura premurosa delle anime di quelle Parrocchie, e di quei Luoghi, che alla buona condotta de i Ministri della Chiesa fossero affidati. Se perciò l'Autore del libro: *De cœlesti Hierarchia* (2): lasciò scritto: *Omnium divinorum divinissimum est cooperari Deo in salutem animarum*, deesi conchiudere, che ogni impegno, e tutto lo studio, impiegati per il migliore regolamento de' Seminarj, sono tra le divine un'opera delle più grandi; anzichè sono un' Impresa divinissima, perchè hanno tutta la loro mira al solo fine, non già del bene, nè dell' utile di alcuni pochi, ma bensì di formarne da questi, ottimamente educati, e con sana letteratura istruiti, tanti Mae-

(2) Cap. 3.

Maestri, e tanti Direttori di Spirito, a bene, e per utile d' interi, e di numerosi Popoli.

2. A ben porre in vista materia di tanta importanza fa di mestieri, nel metodo qui intrapreso, di prima osservare quelle massime, sulle quali il Concilio stabilì il suo memorabil decreto. Col farsi Egli a dire: *Cum adolescentium ætas, nisi rectè instituatur, prona sit ad Mundi voluptates sequendas, & nisi a teneris annis ad pietatem, & Religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos homines possideat, nunquam perfectè, ac sine maximo, ac singulari propemodum Dei Omnipotentis auxilio in disciplina Ecclesiastica perseveret.* Dal bel primo si dichiara, di essere stato Egli da due forti motivi impulsato alla Instituzione de i Seminarj: dalla naturale, cioè, inclinazione della gioventù, che insensibilmente va a sdrucciolare, e ad immergersi nel lezzo de' piaceri mondani e dalla precisa necessità, d'essere questa ammaestrata nella pietà, e nella religione, mentre, se per disgrazia un cattivo abito viene a predominare l' Uomo, non sarà mai possibile, che lo stesso giunga più a perfettamente perseverare nella disciplina Ecclesiastica, preciso che con ispecialissimo ajuto dell' Onnipotenza stessa di Dio. Per sì certi, ed indubitabili principj è duopo riconoscere a fondo l' origine della cattiva inclinazione, e la necessità d' una buona direzione de i Chierici, mercecchè in pratica così si riconoscerà, che sin a tanto si mantenne nella Chiesa di Dio tal direzione, vi fiorì ancora la disciplina Ecclesiastica, ed a proporzione, che la medesima andossi diminuendo, venne meno altresì lo spirito Ecclesiastico con gravissimo danno della nostra santa Fede. Quindi li Padri del Concilio, volendo opporre alle nascenti Eresie un argine forte, ed insuperabile, non trovarono mezzo nè più valevole, nè più efficace, quanto che l' ordinare in ciascuna Diocesi l' istituzione de' Seminarj.

3. Creato l' uomo ad immagine, e somiglianza dell' eterno Sommo suo Facitore, che dippiù si compiacque donargli anche gli ornamenti, e le perfezioni, di cui era capace

 l'uma-

l' umana natura, acciocchè con ispeditezza giunger potesse all' ultimo suo fine, da per se stesso precipitossi negli abissi di una Calamità interminabile. L' Ecclesiaste (3) dopo fatte mille ricerche solo questo potè rinvenire: *Solummodo hoc inveni, quod fecerit Deus hominem rectum, & ipse se infinitis miscuerit quæstionibus*. L' uomo fu fatto retto per l' infusione della grazia santificante, e della giustizia originale, in virtù di cui egli teneramente amava il suo Dio, e come suoi doni godeasi le delizie del Paradiso terrestre. Eppure in uno stato sì fortunato, e felice, i miseri Progenitori del genere umano, vaghi per ambizione della Deità, col trasgredire il divino precetto ardirono di mangiare il pomo vietato, e nell' istante medesimo colla perdita della divina grazia invilupparono se stessi, e tutti i di loro Posteri insieme in un laberinto d' infinite questioni. Questioni colla terra, che ricusò di più somministrar loro spontaneamente il necessario alimento. Questioni col Cielo, che tralasciò di communicar loro i più benefici suoi influssi. Questioni colle Bestie, col Mondo, col Demonio, e colla Carne. Quelle, scossa la connaturale ubbidienza ad essi, contra loro si ribellarono; E questi, divenuti implacabili loro nemici, con fierezza gli assaltarono senza intermissione. La massima però conseguenza della loro prevaricazione, oltre gli stenti, le infermità, i travagli, e pericoli di morte in un vivere sempre infelicissimo, fu quell' aspra guerra, che tosto sentirono svegliarsi nell' Ecconomia del lor proprio individuo fra le due parti essenziali, che lo compongono: *Corpo*, *ed Anima*: L' uno, polvere immonda, ed alla corruzzione soggetta: L'altra, puro spirito, ed immortale: In un misto di così opposti contrarj incominciato il duro contrasto i Prevaricatori s' avviddero, di essere già dentro di loro stessi la legge delle lor membra totalmente contraria alla legge del loro spirito, e che perciò penavano molto a fare il bene, che volevano fare, quando che niente pensavano al male, che con prontezza eseguivano. Per l' offuscazione della memoria, per l' accecamento dell' intelletto, e per la contuma-

(3) Cap. VII. vers. 30.

tumacia della volontà, scordati i divini Benefizj, non conosciuto più il vero, ed il buono non più abbracciato, restossi l'umana natura, dalla colpa originale corrotta, tutta propensa al male più che al bene. Questa inclinazione, fatta in tal modo naturale, e sì propria di tutti gli Uomini, che da essa tutti sono spinti, ed urtati alla volta del solo vizio, ebbe la sua origine, ed il principio suo dall' essersi trasfusa per origine la colpa di Adamo in tutti li suoi Posteri, divenuti perciò tutti figliuoli d' ira per la rea concupiscenza, che in luogo della Carità posesi a regnare, e che dall' Appostolo chiamasi *peccato*, perchè al peccato inclina, giusta la spiegazione dello stesso Concilio di Trento. A tanto pericolo, di perdersi affatto l'Uomo per sua disposizione viziosa, conveniva non solo, ma di precisa necessità dovevasi il rimedio; e primariamente per quelli, che per obbligo del loro stato Ecclesiastico debbono coll' esempio, e colla dottrina condurre ancora gli altri per le rette vie della salute eterna.

4. Quell' ammaestramento, e quel buon regolamento de' Chierici, che nel sovracitato suo Decreto dal Trentino Concilio si viddero acconciatamente mezzi necessarj, e valevoli a frenare, ed a trattenere l'età giovanile, del tutto proclive a darsi in preda alli piaceri del Mondo, qual opera veramente divina, da Iddio stesso ebbero per gli Ecclesiastici l'origine, e lo incominciamento loro. Nell' antica legge appena il Signore destinò al suo servigio la Tribù di Levi, che subito si diede egli stesso ad instruirla de' varj Riti per le Oblazioni, e per li Sagrifizj; a regolarla con rigorosi Precetti; e volle esattamente informarla eziandio di ogni più minuta azione del sacro suo Ministero, secondo che appieno rilevasi dal libro del Levitico. Venuta poscia la pienezza de' tempi lo stesso Divin Verbo, fatto Uomo, ne somministrò un continuo, ed incontrastabil esempio. Nel principiar Egli la predicazione Evangelica, appena nominò i dodici Appostoli, che ne stabilì un Collegio, di cui Esso medesimo si degnò esserne il Direttore, ed il Maestro, convivendo, e conversando con esso loro, riconoscendoli come

sue

ſue delizie, ſuoi Fratelli, e Cooperatori dell' umana redenzione. A tal fine ora li diſtaccava da ogni affetto terreno, ed ora gli animava allo Zelo delle anime, ed al diſpregio di queſta vita caduca. Per addeſtrarli nel loro miniſtero commetteva ad eſſi qualche ſacra miſſione, inviandoli a due a due, ovvero là, dove Eſſo penſava ſeguitarli. Dopo tre anni di ſcuola cotanto eccelſa, per ultima lezione ſu la penoſa cattedra della Croce (4) volle ſuggerir loro, ſin a qual termine doveſſero operare in difeſa della gloria di Dio, e per la ſalvezza delle anime. Nè già dopo la ſua morte, e reſurrezione abbandonolli; anzichè nel ſalire al Cielo, in compimento del loro ſpirituale profitto, promiſe ad eſſi lo Spirito Santo, purchè continuaſſero la loro dimora in quel Cenacolo, dove aveano ricevuti infiniti ſalutevoli documenti. Di fatto ivi perſeverando, collegialmente uniti, dal divino amore furono ricolmi di grazie, e di doni tali, che laureati furono del ſupremo magiſtero della Chieſa naſcente.

5. Diviſiſi gli Appoſtoli in diverſe Provincie per iſpargere in ogni angolo del Mondo i primi ſemi della ſanta Fede, ogni ragion voleva, che nello ſtabilimento di ciaſcuna Chieſa, per renderla vie più fondata, la provedeſſero d' ottimi Eccleſiaſtici, inſtruendogli, ed ammaeſtrandogli Eſſi medeſimi con quella ſteſſa ſollecitudine, che appreſa avevano, e che ſeco loro era ſtata praticata dal Divino Maeſtro. A queſt' oggetto, là, dove Eſſi non potevano aſſiſtere, ſupplivano con fervoroſe Epiſtole, come può riconoſcerſi dalle ſcritte dall' Appoſtolo S. Paolo a i ſuoi prediletti diſcepoli, Timoteo, e Tito. Le perſecuzioni però, che principiarono a ſuſcitarſi contro la Criſtiana profeſſione, non ſenza notabile diſcapito ci privarono di altre molte così degne notizie. Ciò non oſtante, eziandio nel maggior bollore di avverſità tanto lagrimevole, pur ſu di eſſe ne reſta qualche barlume. Leggeſi frequentemente, che nell' atto della Sacra Ordinazione l' Ordinato era conſegnato all' erudizione di qualche pio, e zelan-

(4) S. Auguſt. tract. 129. in Jo: *Tanquam lignum illud, ubi fixa erant membra morientis, etiam Cathedra fuerit Magiſtri docentis.*

zelante Sacerdote, col quale abitava, e conviveva, ed insieme lui godeva de i beni della Chiesa, talmente, che dal ricevere Essi di mese in mese gli alimenti in una Sporta, comunemente chiamavansi *Sportolari*. S. Cipriano a sufficienza dimostra una tal erudizione, scrivendo de'Chierici (5): *Sportulis iisdem cum Præsbyteris honorentur*. Ed altrove più chiaramente soggiunge, che con i Beni della Chiesa distribuiva Egli le sportule; e con li suoi proprj soccorreva li poveri (6): *De quantitate mea propria*. L'autore delle costituzioni apostoliche similmente avvisa, che i beni della Chiesa si distribuivano in diverse porzioni secondo l'ordine, il merito, e la fatica di ciascheduno: *Id enim pulchrum, & coram Deo acceptum est, unumquemque secundum suam dignitatem honorari; nam Ecclesia non confusionis, sed ordinis est schola* (7).

6. Rendutasi finalmente la desiderata pace alla Chiesa nell'anno di Cristo 325. fu adunato il primo Concilio generale in Nicea della Bitinia, e nel Canone suo IV. fu ordinato al Corepiscopo, che nelle sue Visite riconoscesse lo stato de' Monasterj, e delle Chiese; E dopo aver osservati li giovani delle medesime (8): *Debeat distribuere eos per Ecclesias, & Monasteria, & providere, ut discant, & reddantur apti, & idonei ad ædificationem Monasteriorum, & Ecclesiarum, & aliorum locorum, quæ horum opera indigebunt*. Nel margine di questo Canone nota il Labbè, che da quì rilevasi un vestigio de i Seminarj eretti secondoche prescrive l'ultimo Ecumenico Concilio. L'aver molti Eruditi (9) rigettato il predetto Canone, come aggiunto, e come spurio, per non essere nel numero de' venti, riconosciuti del detto Concilio, non ha potuto trattenere il riferirlo quì, perchè, a pro-

(5) Lib. 3. ep. 24. & lib. 4. ep. 5.
(6) Apud Thomass. de nov. & vet. discip. Eccl. par. 1. lib. 3. cap. 2. n. 4.
(7) Lib. 8. cap. 31.
(8) Apud Labbè tom. 2. col. 117.
(9) Schelest. part. 2. Antiq illustrat. differt. 2. cap. 4. Natal. Alex. Hist. Eccles. tom. 4. differ. 18. Jo. Crisoit, a S. Josepho differ. de Numer. Canonum Concil. Nicen. edit. Romæ 1742.

a proposito della presente materia, nel secolo susseguente il medesimo ebbe il pieno suo effetto per tutta l'Italia. Quivi ciascuna Chiesa Parrocchiale riteneva un conveniente numero di Chierici in servizio della medesima Chiesa, diretti per la via Ecclesiastica, come attesta il Concilio Vasionense celebrato nel 529., e creduto dal Sirmondo il secondo, e dal Labbè il terzo (10). *Omnes Præsbyteri, qui sunt in Parrochiis constituti secundum consuetudinem, quam per totam Italiam satis salubriter teneri cognovimus, juniores Lectores quantoscumque, sive uxores habuerint, secum in domo, ubi ipsi habitare videntur, recipiant; & eos*, i Chierici, *quomodo boni patres spiritualiter nutrientes, psalmos parare, divinis lectionibus insistere, & in lege Domini erudire contendant*. Perchè li Parrochi non si distraessero dalla gelosa cura delle anime, nè li giovani con esso loro conviventi perdessero il tempo, viene adunque ordinato, che si sostituissero altri Maestri, li quali abitassero nella Casa Parrocchiale coll' obbligo d' ammaestrare i Chierici nel disporre i Salmi, nel far loro apprendere le divine Lezioni, e nell' insegnare ad essi la divina legge. Indi soggiunge il menzionato Concilio, che giunti i Giovani alla legittima età, se non si giudicano atti a perseverare nel Celibato, si dia loro il permesso di lasciare l' Adunanza, e di congiungersi in Matrimonio. Avvedutamente osserva il Tomassini (11), che nel citato Canone non si fà menzione dello studio di Grammatica, perchè in quei tempi la lingua latina era comune, e popolare nel Romano Impero, onde sarebbe stata inutile tale applicazione, che dappoi divenne sì necessaria, per le barbare Nazioni, che inondarono l' Italia, come si accennerà in appresso.

7. La stessa disciplina vedesi praticata nell' anno 813. Dal Concilio Turonense III. fu decretato, che i Chierici, crescendo negli anni, nella pietà, e nelle lettere, da una Parrocchia passassero all'altra più colta, ed in fine nell'Episcopio

(10) Ball. Sum. Concil. tom. 2. pág. 194.
(11) Nov. & vet. Discipl. Eccl. par. 2. lib. 1. cap. 88. num. 10.

copio, dove si perfezionavano nello Spirito, nelle Scienze, e ne' divini Ministerj, fino a rendersi degni del Sacerdozio (12). *Præsbyterum Ordinari non debere ante legitimum tempus, hoc est, trigesimum ætatis annum. Sed priusquam ad consecrationem Præsbyteratus accedat, maneat in Episcopio discendi gratia officium suum tandiu, donec possint & mores, & actus ejus animadverti; & tunc, si dignus fuerit, ad Sacerdotium promoveatur*. Alcuni zelanti Vescovi chiamavano a se di settimana in settimana alternativamente, ora il Parroco, ora qualche Sacerdote della stessa Parrocchia, e questi dovevano condurre seco nell' Episcopio due, o tre Chierici; e siccome quelli rendevano conto della Cura delle Anime, del loro ministero, e letteratura; così questi, li *Chierici*, davano prove della loro educazione, e del profitto, che facevano nella pietà, e nelle scienze (13). Con questa reciproca soggezione gli uni, e gli altri erano sempre stimolati al proprio dovere. Che per più secoli i Chierici abitassero nella Casa Parrocchiale, e convivessero col Parroco, al quale assistevano nelle sacre funzioni, e dal medesimo erano diretti alla pietà, e nella buona erudizione, ne abbiamo certissimi monumenti negli avanzi delle antiche Fabbriche, esistenti presso le Chiese Parrocchiali, e che in più Diocesi dell' Italia ancor ritengono il nome di *Canonica*. Li Benefizj pure ivi eretti, chiamansi ancora comunemente *Clericati*, e quelli, che li possedono, Chierici Beneficiati, ovvero *Prebendati*, perchè le loro Entrate derivavano dalle pie oblazioni, fatte per comun mantenimento del Parroco, e de' suoi Chierici. Quindi chi gode qualche porzione di consimili Prebende è obbligato a servire la Chiesa, di cui furono le offerte, ed in Essa dee intervenire a' Divini Offizj in alcuni giorni determinati, particolarmente Festivi.

8. Le adunanze Vescovili, però suggerirono una più compita, ed una più ampla, e giusta forma alli nostri Seminarj.

(12) Con. 12. apud Lablè tom. 9. col. 350.

(13) Thomas. cit. part. 1. lib. 3. cap. 6. num. 3. & 4. ex Capitol. Rodulphi, & Caroli Magni lib. 6. cap. 164.

rj. Dicesi comunemente, che queste avessero la loro origine dal gran Dottore Sant' Agostino. Egli medesimo, appena tornato da Roma in Ippona, subito si ritirò in una pia adunanza di semplici secolari. Nel 391. fatto Sacerdote, ottenne dal Vescovo Valerio un luogo nell' Orto del Vescovado, ove fabbricò altro ritiro per convivervi con alcuni Sacerdoti. Nel 395. alle calorose premure del Popolo inalzato alla dignità Vescovile aggiunse all' Episcopio un braccio di Fabbrica, in cui ammise i soli Diaconi, e Suddiaconi. Gli ottimi sentimenti, con li quali questo amoroso Padre, e zelante Pastore accoglieva, trattava, ed ammaestrava quei fortunati suoi Alunni, furono appieno dimostrati da i due discorsi, che Egli fece su tal proposito (14). Nè recar dee maraviglia, se in Essi chiami la loro abitazione *Monasterium Clericorum*, imperciocchè i Chierici vi dimoravano, come in luogo solitario, affatto lontano da ogni affare terreno, professando ad esempio degli Appostoli vita comune, ed una perfetta unione fra di loro, soltanto applicati tutti all' acquisto delle scienze, e della evangelica perfezione, per rendersi degni Dispensatori de' Misterj di Dio. Di fatto sotto la direzione di sì eccellente Maestro i medesimi giunsero a tal perfezione, che il Santo ne impiegò molti in servizio delle Chiese alla sua Cura commesse; ed altri dieci a grand' istanza furono richiesti, e promossi al governo d' altrettante Chiese dell' Affrica (15).

9. L' onorevole rinomanza, che per ogni parte erasi sparsa de i tanti vantaggi di sì utile adunanza, può ben dirsi, che fosse a più altri Prelati possente stimolo di seguitarne l' esempio, ma particolarmente a quelli delle Spagne, dove prima del 531. trovavasi già stabilito un sì degno istituto, non solo per gli Ordinati in Sacris, ma anche per li Giovanetti, come si rileva dal Canone primo del Concilio Toletano II. (16): *De iis, quos voluntas parentum a primis infan-*

(14) Serm. 49. & 50. de diversis.
(15) Possid. in vita S. Augustini cap. 11.
(16) Apud Labbè tom. V. col. 877.

fantiæ annis in Clericatus officio mancipavit, statuit observandum, ut mox cum detonsi, vel ministerio Lectorum traditi fuerint, in domo Ecclesiæ sub Episcopali præsentia, à Præposito ibi debeant educari. Una stessa coltura può credersi di lunga durata nella vasta Provincia di Toledo, atteso che nel 633. il Concilio IV., ivi adunato, dopo aver prescritte le regole per la buona direzione de' Vescovi, de i Sacerdoti, e de' Diaconi, per quella de i Chierici così determinò (17): *Omnis ætas ab adolescentia sua prona est ad malum; nihil enim est incertius, quam vita adolescentium. Ob hoc constituere oportuit, ut qui in Choro impuberes, aut adolescentes existunt, omnes in uno Conclavi commorentur, ut lubricæ ætatis annos non in luxuria, sed in disciplinis Ecclesiasticis agant, deputato probato Seniori, quem Magistrum doctrinæ, & testem vitæ habeant. Quod si aliqui ex his pupilli existunt, Sacerdotali tutela foveantur, ut & vita eorum a criminibus intacta sit, & res ab iniuria improborum*. Questi due Decreti, siccome diedero un particolar lume per l' erezione de' nostri Seminarj, così pure è sperabile, che, ben considerati, non solamente saranno per somministrare stimoli efficaci a ben dirigerli, ma che di più produranno ne' medesimi sicuramente, il da loro desiderato fine.

10. A ponderarsi le parole del surriferito Toletano trovasi in primo luogo, di essere non meno imitabile, che commendabile la pietà di quei buoni Padri di famiglia, che desiderosi d' indrizzare i loro figliuoli allo stato Ecclesiastico, deposto il naturale affetto, insieme a quanto di terreno vantaggio, che da essi sperar poteano, ad esempio della pia Anna, quasi innocenti Samueli, teneri gli offerivano al Santuario, acciocchè prima di gustare le lusinghe del Mondo, di proposito s' applicassero al divino servigio. In così fresca età erano ricevuti sotto la protezione della Chiesa. Quelli, che erano in età fanciullesca, venivano consegnati a qualche buon Sacerdote, il quale religiosamente li custodiva, e procurava

 di

(17) Cap. 24. apud Labbè tom. VI. col. 1459. & relat. Can. *Omnis ætas* 21. quæst. 1.

di tenerli lontani da ogni vizio, e difetto. Gl' iniziati colla prima Tonsura, e gli avanzati al Lettorato riteneansi in un *Conclave* appartato. Era il Conclave lo stesso, che lo Episcopio, come rilevasi anche da i Canoni ventesimo secondo, e ventesimo terzo dello stesso Concilio, e che da S. Agostino è chiamato *Monistero*. Ambidue questi termini, *Conclave*, e *Monistero*, chiaramente dimostrano, quanto ristretta, e custodita fosse in quei Secoli la vita degli Ecclesiastici. E cosa altresì degna di riflessione, che dove col Labbè leggiamo: *in uno Conclavi*, altri coll' Arduino (18) leggono: *In uno Conclavi Atrii*: e vale a dire: Tutti dimoravano in un medesimo Episcopio, ma i Fanciulli abitavano in una parte dell'Atrio, e gli Adulti nell' altra: In un luogo il Vescovo, ed in un altro i Sacerdoti: Sicchè dimorando quei fortunati Giovani là, dove erano raccolti gli Ecclesiastici più dotti, ed esemplari della Diocesi, assistiti eziandio dalla presenza del Vescovo, potevano fin dalla loro tenera età far molto di profitto nelle lettere, e nella vita spirituale. E perchè per inutili divagazioni fra di loro non venissero a dilungarsi dalla buona educazione, erano raccomandati, e consegnati: *probato seniori*: a chi per la maturità degli anni, per integrità di coscienza, e per saviezza, e dottrina era approvato per il più adatto ad un impiego cotanto geloso, di esser loro Maestro nelle Scienze, Guida nelle virtù, Testimonio di loro azioni, e vivo finalmente Esemplare di lodevoli portamenti. Li Giovani, tutto che fanciulli, erano obbligati ad intervenire al Coro; E può dirsi, che fossero impiegati ancora al servigio della Chiesa stessa, nella maniera, che permetteva la loro età, e capacità, e giusta l' ordine, a cui erano promossi.

11. Come che i Giovani, introdotti di prima loro età ne i Collegi Vescovili, non erano capaci di determinare il proprio loro stato, così attendevasi, che giunti ad una conveniente età lo sceglie ssero. Se si dichiaravano allora di non po-

(18) Benvenuti, vita comune de i Chierici sect. 9. n. 5. Gio. di Giovanni Storia de' Seminarj cap. 1. n. 14.

poter contenersi nel Celibato, colla scorta del Concilio Vasionense III., osservato quì sopra al num. VI., senza alcuna difficoltà erano licenziati. Ma se poi, aspirando Essi al Sacerdozio, appigliavansi allo stato Clericale, appuntino con loro si eseguiva, quanto soggiungesi dal citato Toletano II: *At ubi octavum decimum ætatis suæ compleverint annum coram totius Cleri, Plebisque conspectu voluntas ejus de capiendo conjugio ab Episcopo perscrutetur. Quod si gratia castitatis, Deo inspirante, placuerit, & professionem castimoniæ suæ absque conjugii necessitate se spoponderint servaturos, hi tanquam appetitores arctissimæ viæ levissimo Domini jugo subdantur, ac primum Subdiaconatus ministerium habitu probationis suæ vigesimo anno suscipiant*. Per un affare di tanto rilievo a quei religiosissimi Padri non bastava l' indirizzo dato a i Giovani per più anni, e neppure lo scrutinio fatto, presente il Clero, e la Plebe, della di loro volontà per la vita Ecclesiastica. Vi aggiunsero Essi dippiù un rigoroso sperimento di altri due anni, perchè in questo tempo gl' interrogati confermassero con i fatti ciò, che aveano prima promesso in voce. Diligenze a' nostri tempi, credute strane, ed impraticabili; eppure talora sarebbero più che necessarie, per evitare certe lugubri cadute, che spesso avvengono con disonore della dignità Ecclesiastica, e con maggiore scandolo della Plebe.

12. Nè quì deesi lasciar da parte il Decreto del Concilio Aquisgranense, fatto nel 789. Da questo si ordinano con esattezza le applicazioni de' Principianti nelle Scuole de i Collegj (19): *Ut Scholæ legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, computum, grammaticam per singula Monasteria, & Episcopia discant*. Non solo negli Episcopj, ma ancora in ogni Monistero erano aperte simili scuole. Conviene perciò notare, che per opera di S. Eusebio Vercellense, tornato dall' Oriente dopo il suo esilio, si principiò ad introdurre la vita Monastica nelle Chiese Cattedrali di modo che S. Gregorio il Magno nel suo Palazzo Apostolico ritene-

(19) Cap. 72. apud Labbè tom. IX. col. 25.

teneva un buon numero di Chierici , Monaci , e Scolari , a i quali egli ſteſſo ſerviva di Guida nel ben vivere , e di Maeſtro nelle ſcienze , donde poſcia uſcirono tanti Uomini ſegnalati in ogni genere di virtù , tra li quali un S. Agoſtino, Appoſtolo dell' Inghilterra (20) , il quale un ſimile lodevol coſtume introduſſe nel ſuo Epiſcopio, oltre averlo inſinuato a tutti li Veſcovi di quell' Iſola (21). Scorſo qualche tempo, ſottraendoſi i Religioſi dalla giuriſdizione Veſcovile, ſi diviſero altresì dal Clero Secolare, e con notabil vantaggio aprirono pur Eſſi le loro Scuole. Erano queſte di due ſpecie (22). L'una interiore per li ſoli Clauſtrali , e per i loro Oblati ; E l'altra eſteriore per li Secolari, che talvolta trovanſi cognominati *Clerici* (23), non già perchè profeſſaſſero il Clericato, ma forſe perchè lo imitavano nella pietà, e nello ſtudio.

13. Memorabile dippiù rendeſi il decreto del predetto Concilio nell' individuare quegli ſtudj medeſimi, che furono dappoi raccomandati dal Trentino: cioè i Salmi, le Note, il Canto, i Conti Eccleſiaſtici, ed anche la Grammatica; e queſta, perchè in quei tempi dovevano eſſere di già penetrate in ogni parte del Romano Imperio le diverſe Nazioni barbare, che riempiron ogni luogo di ſtrage, d'incendj, e di confuſione, ſin a dargli un nuovo aſpetto nel governo, nel tratto, ed anche nel linguaggio medeſimo; tanto che là, dove eccellenti fiorivano le lettere, e la diſciplina, pullulò, e per più ſecoli vegeta vi ſi mantenne la ſola ignoranza, e la corruttela, ed in tal grado, che ſcarſeggiavaſi eziandio di Soggetti capaci a ſoſtenere il grado Veſcovile. In queſte lagrimevoli circoſtanze per unico rimedio ſi pensò far aprire con maggior calore le pubbliche Scuole, come appariſce dal riferito decreto, ſeguitato dal Concilio Cabillonenſe II. dell' 813., ove intervennero i Veſcovi della Provincia Lugdunen-

(20) Petrus Diacon. in Vita S. Gregorii.
(21) Beda lib. 1. cap. 27.
(22) Mabillon. in præf. ad ſæcul. III. in act. SS. Ord. S. Benedicti § 4. n. 40.
(23) S. m. Benedicti XIV. in Synod. Diœceſ. cap. 11.

dunense (24), ed anche dal Tullense dell' 859., fatto coll' assistenza de i Vescovi di dodici Provincie (25). Anzi che Teodulfo, Arcivescovo Aurelianense (26) ordinò a' suoi Preti, che *per villas, & vicos Scholas habeant*, pur anche a titolo di mera carità. Dal Concilio Aquisgranense dell' 816. apparisce, che in quel tempo i Chierici continuavano a vivere in comune; ma, attesa forse qualche rilassatezza, fu loro inculcata più severa la correzzione, perchè la tenera età non dasse luogo al peccato. Alla di loro custodia veniva deputato un *Fratello*, il quale forse era qualche Canonico, o altro Sacerdote di vita esemplare, dalla di cui zelante attenzione potessero i Chierici essere diretti nella via Ecclesiastica, e potessero esser fatti in questa guisa utili Ministri alla Chiesa (27). *Solerter Rectores Ecclesiarum vigilare oportet, ut pueri, & adolescentes, qui in congregatione sibi commissa nutriuntur, ita jugibus Ecclesiasticis disciplinis corrigantur, ut eorum lasciva ætas, & ad peccandum valde proclivis, nullum possit reperire locum, ut in peccati facinus proruat. Quapropter in hujusmodi custodiendis, & spiritualiter erudiendis talis à Prælatis constituendus est vitæ probabilis Frater, qui eorum curam summa gerat industria, eosque ita arctissimè constringat, qualiter Ecclesiasticis disciplinis imbuti, & armis spiritualibus induti, & Ecclesiæ utilitatibus decenter parere, & ad gradus Ecclesiasticos quandoque dignè possint promoveri.*

14. Non minore apparve lo zelo del Concilio Meldense dell' 845. (28) nell' escludere dalla Sacra Ordinazione coloro, che almeno per un anno non avevano dato saggio della lor vita in qualche certo, e religioso luogo della Città, ovvero della Diocesi. *Qui ex nostris Parochiis, aut ad titulum, aut absolutè ordinari petunt, nullatenus ordinentur, nisi in Clero certo, & religioso, vel etiam in Civitate, saltem*

(24) Apud Labbè tom. IX. col. 360.
(25) Ibidem tom. X col. 131.
(26) Ibid. tom. IX. col. 187.
(27) Cap. 135. Ibidem tom. IX. col. 490.
(28) Ibid. tom. IX. col. 977. con. 52.

tem uno anno immorentur, ut de vita, & conversatione, atque doctrina illorum certitudo possit agnosci. Dal che chiaramente si deduce, che sin d' allora erasi incominciato ad ambire il Sacerdozio, senza dar prima probabile indizio di sì sublime vocazione, mediante la probità de' costumi, e lo spirito Ecclesiastico. Di gran lunga più grave era il disordine scopertosi nel Concilio di Parigi III., causato dalla negligenza de' medesimi Prelati, a i quali veniva affidata la coltura de' Giovani. Per il che furono obbligati a condurre seco nelli susseguenti Concilj i loro Scolastici, per rendere in tal occasione a tutti manifesto il loro profitto circa il divin culto (29): *Unde omnibus nobis visum est, ut ab hinc posposita totius corporis negligentia ab omnibus diligentior in educandis, & erudiendis militibus Christi vigilantior adhibeatur diligentia; & quando ad provinciale Episcoporum Concilium ventum fuerit unusquisque Rectorum, sicut jam in præcedentibus memoratum est, scholasticos suos eidem Concilio adesse faciat, ut suum solers studium circa divinum cultum omnibus manifestum fiat*.

15. Da queste prime omissioni si principiò a poco, a poco a dismettersi lo studio delle lettere, e con esso anche quello della pietà sino a tanto, che furono abbandonate non solo le scuole Vescovili, ma le stesse canoniche delle più insigne Chiese Cattedrali. In questo generale sconvolgimento della disciplina Ecclesiastica non v'è da dubitar, che in più luoghi la medesima si mantenesse nel suo primiero fervore. Su di ciò n' abbiamo un incontrastabil esempio dalle Regole de i Chierici di Ravenna, con apostolica autorità approvate da Pasquale II. In queste bene spesso vedesi manifestamente eseguito lo spirito degli antichi Padri, espresso quasi con le parole medesime delli sopra citati Concilj. A nostro proposito fa molto il Capo ventesimo sesto di esse Regole, dove trattasi della direzione de i Giovani, in quella Congregazione educati; e come che alcune costumanze, ivi espresse, possono giovare assai, al buon regolamento de i nostri Seminarj.

(29) Lib. 1. cap. 30. Apud Labbè tom. IX. col. 731.

narj, non farà che bene il quì trafcriverlo interamente (30). *Pueri vero, & adolefcentes, qui in Congregatione Canonica nutriuntur, & erudiuntur fub uno conclavi optimis deputatis Magiftris commorentur, a quibus fic arctiffimè conftringantur, ut nemini eorum in aliqua parte divertere, vel alicubi fine Majoris cuftodia liceat pergere. Qui omnes, non folum difcipuli, verum etiam Magiftri, deputentur Seniori probatiffimo, qui eos otiis, vel confabulationibus vacare nequaquam permittat, fed in bonis moribus inftruat, in fancta converfatione nutriat, in cunctis Ecclefiafticis difciplinis erudiat, ut Ecclefiæ utilitatibus ipfi quandoque parere, & ad Ecclefiafticos gradus dignè valeant promoveri. Hi ergo femper Divinis interfint officiis, & in choro majoribus Fratribus recti affiftant, & ibidem tempore fedendi in fubfelliis fuis fedeant, cunctaque fecundum ufum, & ordinem faciant. In Capitulo quoque cum Fratribus conveniant, fed inde ingredientes ftatim cum Seniore, & Magiftris ad fcholas properent, & quæ neceffaria funt, addifcere ftudeant. In Refectorio quoque, quique in parte, & in loco fuo erecti coram Fratribus manducent ad menfam. In Dormitorio etiam cum Fratribus dormiant, ita ut eorum lecti majorum lectis habeantur intermixti. In fcholis itaque fint femper, cum filentium non tenetur: Fratribus autem fub filentio manentibus in ftatuto loco clauftri fint fub Senioris, & Magiftrorum fuorum cuftodia, omnem ordinem pro poffibilitate fua fervantes, & Divinorum Officiorum difciplinis, ac fanctis lectionibus infiftentes. Attamen ufque ad annos fexdecim jejuniorum Regulæ non fubjacebunt. In fcholis item fint ufque ad annos fexdecim, vel quoufque Hymnos, Pfalmos, Cantum, & fecundum ufum Scripturarum optimè legere didicerint. Exindè autem de fcholis educti, cum Fratribus, fecundum ordinem, quo in Congregatione admiffi funt, maneant. Quod fi Prior in quadam clauftri parte fcholas teneri congruum, vel neceffarium viderit, hoc ipfe, quod magis expedire cernitur, nifi Fratribus contrarium fuerit, faciat.*

15. In

(30) In append. operum S. Petri Damiani pag. 23. edition. Parifien. 1664.

16. In tanto li due Concilj generali, Lateranensi III., e IV. tenutisi nel 1179., e 1215., desiderosi di porgere qualche rimedio alla grave ignoranza, che sempre più propagavasi, determinarono, che in ciascheduna Chiesa Cattedrale si stabilisse un Maestro di grammatica per ammaestrare li Giovani della Chiesa medesima (31); e l' ultimo aggiunse, che nelle Metropolitane si eleggesse anche un Lettore Teologo, *qui Sacerdotes, & alios in sacra pagina doceat, & in his præsertim informet, quæ ad curam animarum spectare noscuntur*. Nella Canonica della Città di Anagni, Patria di PP. Innocenzo III., il quale appunto, come Presidente di esso Lateranense, si trovò a determinarvi questo Decreto di tanta conseguenza, oltre l' erezione della Teologale, dice un suo Canonico storico (32), che vi si viveva „ con tanta applicazione alla virtù, che i Giovanetti no„ bili erano dati in educazione a' nostri Canonici; e tra „ quei, che vi furono educati si numerano, Gregorio IX; „ Alessandro IV; e Bonifacio VIII. Sommi Pontefici, ed il „ Beato Andrea Conti „. Dal medesimo Decreto ebbero la loro origine le Prebende Teologali, e le Scolasterìe, e da queste le Università, tra le quali la prima fu quella cotanto celebre della Sorbona (33): Ma alcune di esse non perseverarono lungamente nel lor primiero istituto, conciossiachè gli Studenti, contendandosi soltanto del fasto delle graduazioni, con una mera apparenza proseguivano i loro studj. Molto più speditamente si perdè il frutto delle sovr' ordinate Scuole, di modo che, o ciò derivasse dalla scarzezza, oppure dalla soverchia negligenza de' Maestri, o dalla poca volontà degli Studenti, distratti in affari di loro maggior piacere, poco, o nulla curavasi più l' Erudizione, e perciò quasi in un subito si vidde mancare il frutto delle incamminate scuole col dippiù, che quanto per una parte andava crescendo l' ignoranza,

(31) Apud Labbè tom. XIII. col.426. & 947. cap.11. & relat. cap. *de Magistris* 1. & cap. *Quia nonnulli*.

(32) Canonico D. Alessandro Magistri Istor. della Città d' Anagni lib. 2. cap. 2. p. 65.

(33) Thomas. de nov. & vet. Eccl. discip. par. 2. lib. 2. cap. 101. num. 10.

za, altrettanto veniva meno dall' altra il divino servigio. Quindi ogni buon discernimento ritroverà la vera sorgente di tanti disordini nell' essersi sciolta la santa unione de i Chierici, per tanti secoli promossa, e sostenuta dagli antichi Padri, sì nelle case Parrocchiali, che negli stessi Episcopj. Perdutasi così nelle Chiese la copiosa vena di tutto il bene, in Esse ne derivarono tutti li mali d' infinito discapito all' ordine Sacerdotale, ed alla integrità della vera disciplina. Se prima le Chiese erano tenute colla decenza dovuta alla Casa di Dio; e se poscia si viddero, come tutto giorno si vedono, neglette, e povere, ciò si è, perchè, stando il Clero unito nella Casa Parrocchiale, o nella Canonica, trovavasi sempre pronto chi dì, e notte pensava con impegno al decoro convenevole de' sacri Tempj, ed a compirvi con esattezza, e con proprietà il divino servigio: Laddove separatasi l' unione de i Chierici, e trasferitosi ciascuno di questi nella propria lor casa, per trovarsi spesso gli Ecclesiastici distratti da varie brighe, del tutto aliene dal lor carattere; e per amministrarsi da loro l' entrate, e le porzioni de i Benefizj, non già qual' obblazioni fatte al Signore, ma come solo proprio appanaggio, le Chiese restarono, e restano derelitte, e sprovvedute del bisognevole, fornite solamente di uno scarso mal acconcio necessario.

17. Nè meno gravoso fu il danno, che da questo scioglimento ne risultò alla disciplina, ed al decoro Ecclesiastico. Ristretti i Chierici nella loro primitiva unione, non aveano altro pensiero, che di attendere alla coltura dell' animo, e dello spirito. In tale stato risplendevano, quasi lucerne ardenti, a benefizio del popolo. Ivi i Chierici aveano tutto il comodo di esaminare l' importantissimo punto della elezione dello stato; ed elettolo, restringeano tutte le loro applicazioni a darne in pubblico evidenti riprove con i loro buoni portamenti. La testimonianza, che de' Chierici doveva fare il Parroco, ed Essi di Lui, all' uno, ed agli altri era di un forte stimolo per adempire il proprio dovere. Tutte queste vantaggiose mire, e giustissimi fini si dileguarono a poco

a poco, ſciogliendoſi le Società clericali, per porſi ciaſcheduno in piena libertà. I Parrochi ſin d' allora incominciarono ad eſercitare la Cura delle anime a lor piacere. I Sacerdoti reſtrinſero tutto il loro dovere alla ſollecita recita dell' Uffizio, e della Meſſa. Dal lor ozio, comodità, e divertimenti, adeſcata una gran turba di giovani, principiarono queſti ad affollarſi alli loro Prelati per conſeguire, comunque potevano, la Sacra Ordinazione. Avanzati coſtoro ſenza la neceſſaria erudizione, e ſenza lo Spirito Eccleſiaſtico al tremendo Miniſtero dell' Altare vennero introducendo una nuova moda di vivere più da Secolari, che da Eccleſiaſtici; ed affatto dimenticate le proprie obbligazioni ſi diedero ad ogni ſorta di affare terreno, ancora d' illecite negoziazioni, ripigliando poi fiato nelle peſſime loro occupazioni con peggio impiegarſi nelle Converſazioni, ne i giuochi, e ne i loro vietati paſſatempi. In tal forma ſdrucciolando di male in peggio giunſero finalmente a tali eceſſi, che i Romani Pontefici furono coſtretti a pubblicare nuove Decretali, fin allora non credute neceſſarie. *De Clericis conjugatis, & de Filiis Præsbyterorum*. (34)

18. Sì tanti diſordini, quantunque graviſſimi, pure divennero ſempre maggiori, allorchè i due empj forieri dell' Anticriſto, Martin Lutero, e Calvino, nello ſpargere gli avvelenati lor dogmi contro la purità della vera Fede, preſero lo ſpecioſo titolo di *Riformatori*, con diabolica aſtuzia dimoſtrando ad ogni ceto di perſone, che gli Eccleſiaſtici della Chieſa Romana vivevano affatto alieni dalle regole della primitiva Chieſa. In queſto modo i Settarj acquiſtarono tal credito, e tanto concetto, che con ſomma felicità tirarono molti al loro partito, non tanto dell' infima plebe, ma ancora della primaria nobiltà, illuſtre per natali, e per li vaſti loro dominj, il che aſſai contribuì a dilatare vie più il peſtifero di loro contagio. Con apoſtolico zelo perciò S. Vincenzo de Paoli (35) nel ſuo memorabil diſcorſo, fatto

(34) Van Eſpen. part. 2. tit. 10. cap. 5. n. 4. &c.
(35) Monſig. Abellis nella vita del Santo lib. 1. cap. 5.

fatto alla generale Assemblea del Clero Gallicano, trattando appunto della utilità, e necessità della fondazione, e buona direzione de' Seminarj, affermò, di provenire tutto il male da i cattivi Ecclesiastici. „ Si dubita (disse il Santo) se „ tutti i disordini, che noi vediamo nel Mondo, debbonsi „ attribuire a' Sacerdoti. Questa proposizione potrebbe „ scandalizare qualcheduno; ma la materia richiede, che „ io dimostri colla grandezza del male, l'importanza del „ rimedio. Si sono fatte da qualche tempo in quà molte „ conferenze sopra questa questione, la quale s'è trattata „ a fondo per iscoprire la sorgente di tanti mali. Ma la „ risoluzione è stata, che la Chiesa non ha nemici maggiori de' cattivi Preti. Da essi sono venute l'Eresie. „ Noi ne abbiamo l'esempio dalle ultime in quei due gran„ di Eresiarchi, Lutero, e Calvino, i quali erano Sacer„ doti. Per mezzo de' Preti hanno pigliato piede, ed au„ mento l'Eresie, ha regnato il vizio, l'ignoranza ha „ inalzato il suo trono fra la povera gente; E questo per „ la scandolosa vita de' medesimi, e per non essersi Essi a „ tutto potere opposti, secondo che dovevano a questi „ tre torrenti, da' quali è inondato il Mondo „. In questi funesti frangenti della Chiesa Cattolica se ne richiamava ogni persona timorata di Dio, tra le quali il celebre Picardo, religiosissimo Sacerdote Parigino, che con gran tuono di voce ne declamò pubblicamente dal Pergamo. Di gran lunga maggiore era la sollecitudine, e lo zelo de i Sommi Pontefici in cercare il modo per darvi gli opportuni provvedimenti. Ma, siccome l'ignoranza degli Ecclesiastici troppo trovavasi avanzata, e radicata; Il di loro vivere troppo rilassato, e scorretto; E l'Eresìe sparse aveano oltre modo le loro pessime Massime in più Provincie, e Regni, non si trovò altro più efficace rimedio, per abbattere in un sol colpo questi tre mostri infernali, quanto quello di convocare un generale Concilio, quale fu l'intimato da Paolo III., e da Pio IV. compito nella Città di Trento, detto perciò il *Trentino*, che poderosamente, e con tanta fermezza rover-

sciò

sciò l' Errore, fugò l' Ignoranza, e ricondusse al buon ordine il rilasciamento degli Ecclesiastici, anche colla Instituzione de i Seminarj.

CAPO II.

Erezione de i Seminarj secondo il Decreto del Concilio. Di questo lo Scopo, e la sollecitudine per Essi di ogni buon Vescovo.

1. INtimatosi, come si è detto, il Sacrosanto universal Concilio nel 1545., adunaronsi nella Città di Trento i più rispettabili Vescovi, e li più dotti, e gravi Teologi, e Canonisti del Mondo Cattolico. Nel capo precedente fu già osservato, che i Novatori di quel Secolo, per dar maggior forza agli esecrandi lor errori, con mendicata astuzia sforzavansi di convincere, che per il mal vivere degli Ecclesiastici la S. Chiesa aveva perduto il primiero suo candore. Impostura sediziosa piùcche manifesta di lor sola mala volontà; Imperciocchè, se il Sole, avvengachè offuscato da dense nuvole, non perde mai il suo naturale chiarore, così la Santa Fede, e la Divina Legge, proposta dalla stessa increata Sapienza, neppur possono esser mai denigrate dalla mala credenza, nè dalla rea inosservanza degl' Uomini; e molto meno gl' Articoli di quelli, e li Precetti di questa debbonsi riformare, e correggere da un Religioso incorrigibile, ed Apostata, e da un ben cognito indegno Sacerdote, quali furono, Lutero, e Calvino, ed altri di consimile ignominioso carattere. Per un conveniente provvedimento alle pestifere novità di questi Empj li prelodati Padri, appena si ritrovarono adunati nell' Ecumenico Concilio, che subito pensarono alla Erezione de' Seminarj. Di queste loro sante premure sembra non piccol lume l' avere Essi sollecitamente nella quinta sessione, tenutasi li

27.

17. Giugno 1546., ordinata l'erezione delle ſcuole, tanto di Sacra Scrittura, che di Teologia; e che, quando queſte non poteſſero ſtabilirſi, ſi ſuppliſſe con quelle della Grammatica, aſſegnando per onorario del Maeſtro, col conſiglio però del Capitolo, i frutti di qualche Beneficio amovibile, ovvero una oneſta contribuzione, da farſi ſu la Menſa del Veſcovo, o del Capitolo, oppure da tutti i beneficj uniti (1). Così ſin da qual tempo ſi penſava alla migliore Erudizione, ed alla più eſatta diſciplina Eccleſiaſtica, mediante la taſſa, e unione de' Beneficj, li quali poi vennero attribuiti alla manutenzione de i Seminarj.

2. Ma come che l'impreſe, quanto più ſono grandi, altrettanto rieſcono più difficili a metterſi in eſecuzione, avvenne, che ſuſcitateſi contro della decretata Erezione de' Seminarj oppoſizioni quaſi inſuperabili, impoſſibile riputata anche ne venne la riuſcita, ſecondo che rilevaſi dalla Raccolta delle lettere del Cardinale Reginaldo Polo, fatta dalla ſempre ch. mem. del dottiſſimo Cardinale Quirini, ed a me favorita con particolar attenzione dall'eruditiſſimo Padre D. Bartolomeo Carrara C. R. Teatino. In un eſtratto di lettera ſcritta in Roma da i Cardinali Legati del Concilio, tra li quali era il ſuddetto Cardinal Polo, in data li 10. Luglio 1546., così leggeſi „ Conſideraſi da' Veſcovi per un „ grande aſſurdo non poter fare il Seminario di buoni Pre- „ ti, allevandoli da piccoli „. (2) Da sì prezioſa memoria debbono reſtar illuminati, e debbono confonderſi tutti quelli, che raggionano de i Seminarj, come di una ſemplice Locanda, e biſognando, anche come di una Caſa di ſola correzione, ſtabilita per mettere al ſuo dovere la gioventù divagata, e ſcorretta. Debbono coſtoro ſeriamente riflettere al numero, ed alla qualità de i Perſonaggi cotanto celebri per il loro carattere, per la loro prudenza, e dottrina, onde propoſero, ed inculcarono l'inſtituzione de i Seminarj. Debbono riflettere, che li Medeſimi da varie, e diſparate provincie della Criſtianità

(1) Seſſ. V. de R. c. 1.
(2) Parte 4. pag. 257. Raccolt. delle Let. ſuddet.

ſtianità con graviſſimo diſpendio, e loro maggior incomodo, convennero in Trento per urgentiſſime cauſe, che erano per conſultare, e ſtabilire a difeſa della purità di noſtra Santa Fede, e della Cattolica Religione. Nell' atto, che trattavano di materie sì delicate, e premuroſe poſero mano con tutto ciò a promovere nel primo loro acceſſo la grand' opera dell' Erezione de i Seminarj con tal impegno, che affacciandoſi ſu di eſſa graviſſime contraddizioni, ſino a doverla laſciare imperfetta, ebbero a ſcrivere i Legati „ Conſide„ rarſi da' Veſcovi per un grande aſſurdo non poter fare „ il Seminario „ quaſi che la fondazione del medeſimo foſſe il maggior antemurale, che giudicaſſero Eſſi neceſſario per abbattere l' orgoglio de i Novatori: Ma però quegl' induſtrioſi Padri ſenza perderſi mai d' animo, anzichè rincoraggiti ſempre più da un nuovo ſpirito per lo ſpazio di più anni, non ſenza di loro graviſſime applicazioni alli per queſto reiterati congreſſi, finalmente giunſero al deſiderato lor fine, pubblicandone l' importantiſſimo Decreto ſotto li 15. Luglio 1563. Credono alcuni, che queſta vaſta idea debbaſi interamente attribuire al ſuddetto Cardinal Polo, perchè trovandoſi Egli Legato Apoſtolico nell' Inghilterra, ben ſette anni prima della pubblicazione di detto ſtabilimento, cioè a dì 10. Febbrajo 1556., tra li Decreti da Lui fatti per la riforma di quelle Chieſe, nell' undecimo ſu tal propoſito ſuggerì un molto commendabile metodo, da oſſervarſi in tutto il Regno (3). Per far giuſtizia a sì degno Cardinale deeſi premettere, che per ſuoi grandi meriti ſin dalla prima apertura dell'Ecumenico General Concilio fu preſcielto per uno de i tre Cardinali Legati Apoſtolici, e ſoſtenne Egli tal Preſidenza ſin al meſe di Giugno del detto anno 1546., circa al qual tempo gli convenne dimetterla per le gravi ſue infermità. L'impegno, già allora contratto, può crederſi, che maggiormente lo ſtimolaſſe a fare, che ſi pubblicaſſe il ſopraccennato Decreto. A viſta delle di lui autorevoli inſinuazioni, e ſollecitudini, più infervorati li Padri del Concilio con più anche

(3) **Apud Labbè tom. 20. col. 1030.**

anche accurata attenzione rinovarono le loro antiche premure per la Instituzione de i Seminarj ; e dopo aver Essi riveduta, ed attentamente ripolita l'ideata risoluzione con universal applauso la pubblicarono , come in appresso riferiremo.

3. Divolgatosi un tanto utile , e sì pregievole Decreto, ogni persona savia , e dabbene volle considerarlo attentamente ; e tutti ad una voce , sopraffatti dallo stupore , l'encomiarono , e lo commendarono, come opera veramente divina , e necessaria sì per lo ristabilimento della decaduta disciplina , e del decoro Ecclesiastico , come per il zelo di far ritornare al suo primiero splendore il Clero , e l'edificazione de i Popoli . Tanto appunto conferma il Cardinale Sforza Pallavicini , Scrittor egregio della Storia del Sacrosanto Concilio (4) ,, Soprattutto fu comprovata l'Instituzione de' Seminarj , arrivando molti a dire , che , ove altro bene ,, non si fosse tratto dal presente Concilio , questo solo compensava tutte le fatiche , e tutti i disturbi , come quell' ,, unico istromento , il quale si conosce più efficace a riparare la scaduta disciplina , essendo regola certa , che in ,, ogni Repubblica tali abbiamo i Cittadini , quali gli alleviamo ,, Queste sì vive spressioni con eguale ilarità furono autorizate dal Sommo Pontefice Pio IV. , il quale con apostolico zelo (5) ,, Lodò , come decretata per ispirazione ,, di Dio , l'Instituzione de' Seminarj , dicendo , che Egli voleva esser il primo a darne spontaneamente l'esempio . Sentimenti tanto espressivi del di lui interno godimento , furono incontanente esternati con fondare , ed erigere Egli in Roma il Seminario chiamato *Romano* (6) ,, con tanto pro ,, non solo della Gioventù Romana , ma di tutta l'Italia , ,, come lo dimostrano gli Uomini egregj , che in somma copia sono usciti da tale palestra ad onore di questa Provincia , e della Chiesa . .

4. Al sovrano esempio del sommo Pastore , ed in seque-

(4) Stor. det. lib. 1. cap. 8. n. 1.
(5) Stor. sudet. lib. 22. cap. 9. n. 6.
(6) Stor. suddet. lib. 22. cap. 5. n. 14.

la delle universali acclamazioni, dall' intero Mondo Cattolico approvate, ed autorizate eziandio con fatti dalla stessa Santa Sede Apostolica, piene Provincie di diverse Nazioni con somma sollecitudine fecero eseguire quanto su di ciò era stato stabilito dal Santo Concilio. Nel 1570. adunatosi in Malines il Concilio Provinciale di buona parte della Fiandra, fu stabilito, che non si differisse l' instituzione de' Seminarj più di sei mesi: che se poi per qualche difficoltà non si fosse potuto ciò effettuare nel prescritto termine, fu decretato, che celebrandosi il primo Sinodo Diocesano, questo non si licenziasse, se prima non erasi ultimato così importante affare (7). Con uno stesso calore fu proposta, e promossa tal opera in più altri Concilj Provinciali, ed in ispecie nella Francia (8). Tra questi il Turonense, dopo alcune poche ordinazioni, come prezioso documento, *ad literam* propose, e trascrisse l' intero Decreto del Santo Concilio, acciocchè sempre fosse a tutti vie più manifesto. Deesi avvertire, che per le guerre civili alcune Provincie del fioritissimo Regno della Francia erano ridotte in istato compassionevole. Tuttavolta premendo a quelli providi Vescovi, che più speditamente in ciascheduna Chiesa si erigesse il Seminario, fu proposto a' respettivi Prelati l' usare tutte le diligenze possibili, sino a farne fare le pubbliche questue, e ad implorarne il soccorso da ogni persona facoltosa, dalla Nobiltà, e dalla pietà dello stesso Rè Cristianissimo (9). Anziche il Rotomagense Concilio per la fabbrica de' medesimi applicò tutti li sopravanzi degli Spedali, e delle Confraternite (10). Così pure tutti gli altri Vescovi zelanti dell' onor di Dio

(7) Cap. 9. apud Labbè tom. 21. col. 601.

(8) Rothomagen. anno 1581. *De scholarum, & Seminariorum fundatione, & regimine.* Turonen. anno 1583. cap. 21. *De Seminariis.* Rhemen. ann. 1583. *De Seminariis.* Burdigalen. 1583. *De institutione, & legibus Seminariorum.* Bituricen. 1584. tit. 29. *De Seminariis majorib., & minorib.* Aquen. 1585. tit. *De Seminario.* Cameracen. 1586. tit. 21. *De Scholis, & Seminar.* Tolosan. 1590. par. 3. cap. 5. Avenionen. 1594. tit. 49. apud Labbè novæ editionis Venetæ 1733. tom. 21. col. 662. 699. 795. 853. 910. 1000. 1255. 1298. 1359.

(9) Rothomagen. num. 4. Bituricen. tit. 29. Tolosan. cap. 5. n. 2.

(10) Num. 7.

Dio, e del profitto delle lor Diocesi ascrissero a preciso debito del loro pastorale ministero, il dare tutta la mano pel medesimo effetto.

5. Più d'ogn'altro però si contraddistinse in opera sì pia, e santa il glorioso S. Carlo Borromeo. Vi si applicò Egli con tutto l'impegno, e zelo; e ne riuscì con tale vantaggio della sua vasta Diocesi, e di tutte l'altre della Cattolica Religione, che giustamente può dirsi, che, se i Padri del Concilio di Trento si meritarono un' immensa lode nel formarne una sì giusta idea, S. Carlo nel metterla in pratica meritò, d'esserne chiamato il Protettore, ed il Padre; Anzi che dovrassi affermare, che a' nostri giorni è difficilissimo il presumere di dirigere, e di perfezionare un Seminario, qualora dipartir uno si voglia da quanto su tal materia operò, e lasciò scritto questo gran Santo. Il novello Beato Gregorio Cardinal Barbarigo, ottimamente intesa questa gran massima, allorchè desideroso di perfezionarsi nella vita Ecclesiastica, e di rendersi proficuo alle sue Chiese, prima di Bergamo, e poi di Padova, si propose per suo modello la mirabile vita di questo Santo Arcivescovo; e col seguitarne costantemente le di lui vestigia, giunse in breve tempo a tal grado di virtù, che meritò, di essere senza indugio venerato su degli Altari, lasciando più illustri memorie a beneficio delle sue Chiese. Quella, di aver Egli posto, e lasciato dopo di se in uno stato florido, e di tutt'ottimo stabilimento i Seminarj, attrasse la comune ammirazione, che durerà per sempre. Rispetto a quello di Bergamo basta il dire, che di Esso con piena verità si potè registrare nel Seminario stesso a caratteri indelebili, affidati a scelto marmo: *Quod Seminarium dotarit moribus, ditarit censibus, munierit pietate*: E di quello di Padova può ben affermarsi, che Egli ne fosse un nuovo Fondatore, attesochè appena trasferito al governo di questa riguardevolissima Chiesa, subito pensò ad abbandonare l'antico Seminario, perchè povero, e troppo ineguale alla vastità del suo zelo, ponendo tutto l'animo suo per fabbricarne un altro di ampiezza assai maggiore di quel-

lo, e' che garegiaſſe con li più celebri del Mondo Cattolico, col premunirlo di copioſi aſſegnamenti, e con introdurvi quantità di Giovani, dal ſuo gran diſcernimento preſcelti, ed aſſiſtiti ſempre da ottimi Miniſtri, e da non men dotti Maeſtri; tantochè in breve ſi vidde, quanto aveſſe il B. Gregorio profittato ſu queſto importantiſſimo affare nelle ſcuole del ſuo gran Direttore, S. Carlo Borromeo. Per così egreggj monumenti non ſarà ſpiacevole al benigno Leggitore il vedere qui ſpeſſo ridetti, e l'eſempio dell'uno, e l'autorità dell'altro, al ſublime Patrocinio de' quali ambi Santiſſimi, e zelantiſſimi Prelati la preſente Operetta è raccomandata, e ſottomeſſa, acciocchè aſſiſtita dal doppio loro Spirito riuſcir poſſa di profitto ſpirituale, e di vantaggio temporale, ad ogni Seminario, che si è l'ornamento, e lo ſplendore della Santiſſima Spoſa di Gesù Criſto, la cui gloria, ſiccome fu il fine dell'antica, e nuova legge, così eſſer debba il fine ſolo dell'Apoſtolico miniſtero, qual appunto è l'unico ſcopo del preſentare qui queſta materia.

6. Per meglio comprendere la profondità del ſopralodato Decreto è neceſſario di ben riflettere, che quanto penſarono, ſcriſſero, ed operarono gli antichi Padri pel buon regolamento della Gioventù, iſtradata allo ſtato Clericale, tutto con indicibile diſcretezza, prudenza, e mirabile conneſſione, addattata a' noſtri tempi, ſi reſtringe nel Decreto medeſimo epilogato. Per la manutenzione de' Seminarj fu richiamata alla ſua primiera conſuetudine l'amminiſtrazione de i Benefizj; e con tal fondamento, avvalorato da i Sacri Canoni, le fu data la ſuſſiſtenza ſu la Taſſa, ed Unione degli ſteſſi Benefizj. Si ordina, che i Seminarj ſiano eretti vicino alle Chieſe Cattedrali, alle quali per lo più ſono uniti gli Epiſcopj; ed in tal ſituazione i Giovani trovanſi ſempre più pronti al ſervigio della Chieſa, e più all'occhio del loro Paſtore ſono anche più facilmente da Lui oſſervati, e proveduti del lor bene sì ſpirituale, che temporale: Ritrovandoſi eſſi Giovani ſegregati dal tumulto del ſecolo, e lungi dalle loro Caſe, con maggior quiete ſi applicano a-

gli

gli ſtudj delle ſcienze, ed all'acquiſto delle virtù, richieſte in ogni buono Eccleſiaſtico; E nel mentre, che frequentano, ed eſercitano, le ſacre funzioni, ne apprendono la pratica, e ne concepiſcono la ſtima, e la dovuta venerazione. Convivendo tutti in un ſol corpo, a tenore dell' antiche adunanze, aſſiſtiti da provide conſtituzioni, e da ottimi Direttori, fin da i primi lor anni trovanſi impegnati ad una vita metodica, che inſenſibilmente forma in loro ſteſſi l' idea di un buon Eccleſiaſtico, capace ad impiegarſi all'altrui bene, il che appunto fu l' unica meta, che ſi prefiſſe il Sacroſanto Concilio: *Ita ut hoc Collegium Dei miniſtrorum perpetuum Seminarium ſit*.

7. La parola *Seminario*, ſe rifletteſi bene, non mai ſi trova uſata in queſto ſenſo da i Concilj, e nè anche dagli antichi Padri, più toſto chiamandoſi da loro ſimili adunanze, ora *Moniſtero*, ora *Conclave*, ed ora *Scuola*. Soltanto il Concilio di Trento volle dar loro una tale denominazione; e ciò non ſenza graviſſima ragione. Scrive il Columella (11), che chiunque vuol piantare una vigna, o un pomario, dee far prima il *ſeminario*, o ſia l' adunamento di novelle piante, poſte in terra appartata, da dove, creſciute a teneri arboſcelli, che diano ſperanza di produrre frutti di buona qualità, ſi traſpiantano in luoghi più adattati. *Qui vineam, vel arbuſtum conſtituere vult, ſeminaria prius facere debet, ſic enim ſciet, cujus generis vitem poſiturus ſit*. Cicerone ſi valſe di queſto termine traslativamente, per dinotare l' origine, e la cagione di qualche coſa, buona, o cattiva foſſe. Nel libro *de officiis* così ebbe a dire: *Principium urbis eſt quaſi ſeminarium Reipublicæ*; E trattando Egli della neceſſaria eſpulſione de' ſeguaci di Catilina, ſoggiunge: *Niſi exeant, ſcitote hoc in Republica Seminarium Catilinarium futurum*. Forſe meglio al noſtro intento di queſto ſteſſo vocabolo ne fece uſo il Padre S. Ambrogio (12), il quale parlando del diluvio univerſale, così ragiona del Santo

(11) Lib. de arbor. cap. I.
(12) De Noe, & Arca cap. 4. circa med.

to Patriarca Noè: *Ad totius generis reservatur Seminarium.* In un consimile significato pare, che se ne valesse il Concilio, quasi voglia dimostrare, che, siccome il Santo Noè nel diluvio universale fu il seminario per la conservazione del genere umano, così pure nella universale decadenza della disciplina Ecclesiastica eretti furono dal Sacro Concilio i Seminarj, ove ristretti li teneri Giovanetti, quasi novelli germogli custoditi, e difesi da ogni cattiva inclinazione, e dal pessimo esempio della comune corruttela, crescono di giorno in giorno nella pietà, e nelle lettere, fin che sieno in istato, di dare una morale speranza, di riuscire capaci a promovere il servigio di Dio, ed all' utile comune del Popolo. Tanto esser in pratica riconobbe la San. Mem. di Benedetto XIII., che dallo stesso soglio Pontificio ne lasciò una accertata testimonianza: *Ubi enim illi a teneris annis, seu plantæ novellæ benigniori cultura educentur, litterarumque scientiam in Seminariis accuratè informentur, cum postea ad laboriosa Ecclesiastica Ministeria in vineam Domini trasplantantur, Ecclesiarum regimini, populorumque saluti maximè fructuosos, ac utiles esse, diuturna plurimorum annorum experientia satis compertum habemus* (13).

8. In questo sol significato la voce *Seminario* fu usata dal Trentino, perchè ne intese, e ne volle gli effetti corrispondenti alla denominazione. Volesse pur Iddio, che in ogni luogo si ottenessero gli aspettati frutti del Seminario, che così della Virtù, e del Sacerdozio vedrebbonsi assai maggiori l' avanzamento, ed il lustro. S. Vincenzo de Paoli, glorioso Ristoratore del decoro, e della disciplina Ecclesiastica, raggirandosi col solito suo zelo per la Francia, osservava in più Città magnifici Seminarj, le cui fabbriche non potevano essere, nè più grandiose, nè più generosamente dotate. Ripieni Essi di gioventù, e di tant' altra gente necessaria apparivano di una fruttosissima utilità, non meno che di un lustro sorprendente. Internandosi però il Santo a meglio vederli, s' accorse il perspicacissimo suo occhio, che non solo gli Stu-

(13) Bulla Creditæ nobis §. I.

Studenti, ma anche i loro Direttori eranfi colà intrufi fenza alcun merito, ma foltanto a forza di raccomandazioni, e d' impegni; donde ne derivava, che il loro governo era interamente diretto dalla umana Politica, fenza punto riguardare alle regole fondamentali, prefcritte dal Concilio di Trento; e perciò fi avvidde, che da quei giovani v' era poco da fperar di buono, e che per quefto li Seminarj medefimi erano in un totale difcredito preffo il Pubblico, quafi che non eretti a comune fpiritual benefizio; ma come, a fol temporale mantenimento di chi viveavi dentro, foffero fabbricati. Da così grave difordine tutto turbato il Santo fi accefe del fuo più ardente zelo; ed affiftito dalla fuprema dignità di grand' Elemofiniere del Rè, ne' fuoi privati, e pubblici difcorfi, fatti nella general adunanza del Clero Gallicano, principiò a trattare fu di così importante affare con tal energia, e tuono di voce, che molti Prelati commoffi dal giufto concetto, che aveano della di lui eminente Santità, altri ftimolati dalla diftinta autorità, che avea nella Corte, e tutti, in fomma, di concerto s' impegnarono nella riforma de' Seminarj già eretti; e quelli, che non aveano adempito a tal debito, fubito pofero mano all' opera. Il che, cosi foggiunge Monfignor Lodovico Abelly, Vefcovo di Rodez, efatto Scrittore della vita del Santo (14) „ ha molto contribuito al „ bene di tutto il Clero della Francia, il quale coll' ajuto „ di Dio incomincia a ripigliare il fuo fplendore, che pare- „ va, foffe reftato ne' paffati fecoli alquanto offufcato „. Di tanto pefo è la buona direzione de' Seminarj, che per riftabilire nel fuo antico luftro il Clero d'un vafto Regno, qual è quello della Francia, non vi volle altro, che la loro riforma.

9. Profeguendo il noftro argomento è notabile certamente l' abbiezione del Clero, allora maffimamente, che deriva da mancanza di letteratura, ovvero di fpirito Ecclefiaftico, perchè così non può Egli avere, nè petto, nè modo per foftenere le parti della verità, nè della giuftizia, ed, occorren-

(14) Lib. 1. cap. 31.

rendo nè anche della Fede medesima, contraddetta da mal fondate opinioni, che si dà a sostenere l' umana sola Politica. Ma grazie al Signore, che nelle Città colte, e ne i grandi Regni giammai non mancano Uomini forniti di ogni sorte di virtù, e capaci di far argine a qualunque contrario torrente; La grande disgrazia si è di certi piccioli Luoghi, abitati soltanto da povera Gente, e da soli Contadini. Se questi, che per mancanza di buona educazione sono sì ottusi di mente, che stentano ad apprendere per fino le cose della nostra S. Fede, siano privi ancora di buon indrizzo di chi li guida, e ne ha la cura; o se siano governati da persone, prive del santo timor di Dio, e soltanto atte a scandalizzare, ed a spargere zizania, e discordia, in tal caso il paese tutto è sossopra, inondato da un continuo torrente di mormorazioni, di odj, e di peccati. L' unico, che potrebbe sopprimere questi, ed altri consimili inconvenienti, doverebbe essere il Parroco, che, come Padre comune, ha l' obbligo d' interporsi per la pubblica quiete: Ma, se questi per sola scarsezza di concorrenti avesse ottenuta la Cura senza il necessario capitale della scienza, e del sodo spirito Ecclesiastico, non sapendo che fare Egli, nè che dire, necessariamente ammutolisce; ed in vece di far le parti di Pastor vigilante diviene un vilissimo Mercenario col dissimulare i disordini; ed occorrendo, con anche tralasciar di parlarne; e parlandone dal Sacro Altare, o dallo stesso Confessionale, Egli farà queste parti del suo dovere con troppa pusillanimità, e con tanta debolezza di spirito, che non ne tirerà alcun construtto, nè utile veruno. Questi, e più altri disordini, cotanto frequenti ne i piccoli luoghi di ogni quasi Diocesi, furono ben noti a i Padri del Concilio, e l' indussero a prendere la risoluzione dell' erezione de' Seminarj, acciocchè la Gioventù ivi ben' ammaestrata nella più esatta disciplina Ecclesiastica, a debito tempo fosse in istato, di poter sostenere la cura delle anime, e di potersi impiegare in ogni tempo, quali Ministri veri di Dio, a pubblico beneficio. *Ita ut hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit.*

10.

10. Non può negarsi, che ogni semplice Sacerdote sia Ministro di Dio per l'amplissima potestà, che riceve nella Sacra Ordinazione sopra il corpo reale, e mistico, di Cristo; ma non pertanto la fondazione de' Seminarj fu diretta all' indrizzo di Essi. Per non errare qui deesi considerare con S. Girolamo (15), che il Signore nell' Ordine Clericale ha due famiglie distinte; l' una presente sempre al suo servigio, come è quella de' Seminarj; l'altra intenta a servirlo di continuo nel mezzo della campagna, tra i divagamenti, cioè del secolo. Per la coltura di queste il Concilio decretò, che non si ordinasse alcuno, se non se per la sola utilità, e necessità della Chiesa (16); che usasse ognuno l' abito, e la tonsura Clericale; che d' ordine del Vescovo servisse a qualche Chiesa, e frequentasse le scuole (17). Tutte ottime disposizioni per rinnovare per mezzo di questi, al meglio, che fosse possibile, l' antica disciplina. Laddove, trattando il Concilio del vantaggio de' Giovani nel Seminario, adoperò tutta l' industria per far rifiorire il più nobile, e perfetto modo, che praticavasi fin dalla primitiva Chiesa, come sopra fu accennato nel numero quarto, il che vie più resta confermato da ciò, che brevemente qui osservasi. Per provedere adunque alla maggiore utilità, ed alle più gravi necessità delle Diocesi determinò il Trentino Concilio, che in Seminario s' ammettessero Giovanetti, non imbarazzati negl' intrighi del Mondo, ma che dotati piuttosto di buon' indole, e di migliore volontà si applicassero perpetuamente al divino servigio. Sterpati questi, diciam così, dalla Casa paterna, e da ogni affare terreno, li volle Esso Concilio traspiantati nel Seminario, affinchè ivi, quasi in un Orto ben tenuto, ed industriosamente coltivato, perciò anche a doppie chiavi racchiuso, si abilitassero a rendere degni frutti per la vigna del Signore, coll' attendere unicamente a conseguire le virtù, degne del vero buon' Ecclesiastico, me-

 dian-

(15) Psalm. 135, ver. 1.
(16) Sess. 23. de Ref. cap. 16.
(17) Ibidem cap. 6.

diante l' osservanza delle regole, l' ubbidienza a' Superiori, la frequenza de' Sacramenti , l' assistenza alla Chiesa Cattedrale , l' orazione , la lezione , e tanti altri simili esercizj spirituali, che ne i Seminarj ben diretti, e regolati sono immancabili . Perchè poi non abbiano i Giovani mai a divagarsi da così profittevoli loro impieghi, vengono nella stessa abitazione applicati alle occupazioni più adattate alla loro vocazione , quali sono quelle della Sacra Scrittura , della notizia de i Libri Ecclesiastici , delle Omilie de' Santi Padri, del modo di amministrare i Sacramenti, ed in particolare quello della penitenza , e della forma de i Riti sacri, e delle sacre Cerimonie . Notizie tutte non tanto necessarie ad un semplice Sacerdote, ma molto più a formare un buon Parroco, un dotto Confessore , ed un prudente Direttore di anime. Questa grand' idea de' Seminarj fu da i medesimi providi Padri di Trento regolata con Tassa, e con l' unione de' Benefizj , necessarj assegnamenti stabiliti per mantenimento, e sussistenza del Seminario istesso. Per legittimamente metter in ordine l' uno, e l' altro delli determinati necessarj sussidj dovevasi riguardare, non al privato, ma bensì al preciso pubblico bene (18), come di fatto era il provedere l' intera Diocesi di buoni, e dotti Operarj, li quali, come che dalla loro più tenera età venivano alimentati, sostenuti, ed ammaestrati a spese della Diocesi , così pure in progresso di loro vita avessero Essi il debito di servirla in tutto ciò , che a vantaggio del Popolo fosse loro commesso, e comandato dal proprio Vescovo, Padre , e direttore della Diocesi stessa.

11. In questo medesimo sentimento concorse S. Carlo, così accreditato per la Santità di sua vita , per lo zelo dell' erezione, e conservazione de' Seminarj; e che , come Nipote del gran Pontefice Pio IV., ebbe piena cognizione delle più recondite intenzioni del Concilio Trentino. Nelle Regole, che questo S. Arcivescovo propose per i Seminarj, trattando di coloro, che nell' età di diciannove anni non si riconoscono atti agli studj maggiori, ordina Egli, che tantosto siano

(18) Vedi il cap. 12. num. 2. & Reinffestuel. lib. 3. Decretal. tit. 39. n. 42.

no licenziati, e ne adduce il motivo: *Cum non ea de causa sit institutum, ut in eo simplices Sacerdotes sibi tantum utiles futuri educentur* : (19) Ed altrove, discorrendo dello scopo de' Chierici, vivamente gli ammonisce, che per singolar benefizio di Dio sono stati ivi chiamati (20): *Ut illud, divina ope suffragante, ad animarum salutem, ad Ecclesiæ utilitatem, & Pastorum solatium consequantur*; E nel capo medesimo sullo stesso proposito soggiunge: *Sunt igitur ea potissimum de causa Seminaria erecta, ut in iis boni, strenuique Operarii ad curam animarum, quas suo sanguine pretiosissimo Christus redemit, instruantur, & ii quidem adolescentes (qui ob ætatem, cum tenera sit, & proclivior, ad voluptates, & flexibilis etiam ad bonarum rerum impressiones admittendas, in operibus virtutum erudiri debeant) ut eam vitæ perfectionem adipiscantur, quæ in iis, qui Doctores populorum futuri sunt elucere debet, & severioribus disciplinæ legibus coercendi*. Laonde da questo gran Padre, e Promotore de' Seminarj viene assicurato, che i medesimi non furono instituiti, per abilitare i giovani al semplice Sacerdozio, o, come pensano altri, per solo coltivare, e ripolir essi stessi; ma per farne di loro medesimi tanti Direttori d' anime ad utilità della Chiesa, ed a sollievo de' Vescovi, Dottori, e Maestri del Popolo. Per la qual cosa debbono esservi ammaestrati i giovani colla più esatta disciplina, in tutto ciò, che ad un fine sì Santo conduce.

12. A tal effetto il Sacro Concilio suggerì tutti li mezzi più efficaci, e conducenti alla pietà, ed alle scienze, lasciando poscia alla pastorale sollecitudine dei respettivi Prelati, con amplissime facoltà di aggiungere tutto ciò, che avessero giudicato vantaggioso ai loro Seminarj: *Quæ omnia, atque alia ad hanc rem opportuna, & necessaria Episcopi singuli cum consilio &c., ut semper observentur, sæpius visitando, operam dabunt*; E poco dopo parimente soggiunge: *Quæcumque ad conservandum, & augendum tam pium, &*

E 2 *San-*

(19) Instit. Semin. p. 1;
(20) Ibidem par. 3. cap. 1.

Sanctum institutum pertinere videbuntur, diligenter curabunt. E' qui Notabile, che i Padri del Concilio in questa grand' opera ebbero sempre la mira di rinnovare con somma prudenza l' antica disciplina. Quindi è, che, laddove nel Concilio Toletano II. leggevasi: *In præsentia Episcopi*; il Trentino, seriamente riflettendo alle altre molte occupazioni de i Vescovi, supplì col soggiungere: *Sæpius visitando*. Per altro la commendabile pratica del Signor Cardinale Don Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze per l' educazione de' Chierici vigorose ancora mantiene in oggi le leggi dell' antica Chiesa. Pospoſti questo gran Pastore, e gli agi, e le grandezze, che per più titoli competongli, con piena edificazione d' ogni persona dabbene vedesi da più anni ritirato nel suo Seminario Abbaziale di *S. Benigno*, dove convive con quei fortunati Alunni in una stessa mensa, e dove tutte le sue premure risguardano alla loro buona educazione, ed al loro profitto; talmente che con verità può egli ripetere a' medesimi, ciocchè a' suoi Alunni diceva il gran Padre Agostino: *Vobiscum hic vivimus, & propter vos vivimus*. (21)

13. Dopo una sì giusta digressione, non sarà inutile il riconoscere, e l' esaminare il metodo, che tenne S. Carlo nelle Visite, che faceva al Seminario, il che volle venisse praticato ancora dalli suoi Suffraganei (22). *Episcopus ipse tertio quoque mense saltem, nisi justa causa impeditus sit, Seminarium visitet, in eoque visitationis munere, adhibitis etiam, si modò ei videbitur, aliis doctis, & piis viris, tum de magistrorum diligentia, tum de progressibus, quos & in vitæ disciplina, & litterarum studiis Seminarii Clerus habuerit, accuratè inquirat*. Prescrive primieramente, che tal Visita si faccia dallo stesso Vescovo, e che senza giusta causa non la commetta ad altri. Ordina, che ciò si eseguisca almeno ogni tre mesi, come pure a di lui esempio fu stabilito in altri Concilj provinciali, ed in ispecie nell' Aquense del

(21) De diversis ser. 49.
(22) Conc. provin. I. tit. 2. decr. 25.

del 1585., e nel Tolosano del 1590. (23). Acciocchè la visita riuscisse più profittevole, consiglia condurre seco altri dotti, e pii soggetti, perchè con maggiore accuratezza si osservasse la diligenza dei Maestri nell' insegnare, ed il profitto dei giovani nella vita ecclesiastica, e nello studio delle lettere. Nè di ciò contento il suo gran fervore annualmente faceva altre due visite generali: Nell' Ottava di Pasqua di Resurrezzione, e circa la Natività della Madonna. In esse esaminava esattamente quanto occorreva su lo stato economico, e spirituale del Seminario (24). Sopra tutto voleva sentire ad uno ad uno i giovani, e dalle loro risposte, e dalla esatta informazione, suggerita dal Rettore intorno i costumi, l' indole, ed i portamenti, prendeva Egli lume dell' ingegno, e della speranza, che dar potesse ciascheduno, di ben riuscire, e fin d' allora pensava destinarlo in sollievo della Diocesi, e faceva per questo registrare in un libro, a ciò destinato, queste, ed altre notizie, che di ogn' uno aveansi. I negligenti, i tardi d' ingegno, ed i discoli, col solito consiglio de i Deputati, li licenziava secondo che ordina espressamente il S. Concilio. *Discolos, & incorrigibiles, ac malorum morum seminatores acriter punient, eos etiam, si opus fuerit, expellendo.* Su la qual materia è memorabile quello, che a ciaschedun Vescovo suggerisce il piissimo Monsignor de Liguori: (25) „ Indi dee usare tutto „ il rigore senza remissione cogl' incorreggibili, e con taluno, che avesse dato scandalo positivo, per esempio contro l' onestà, o di sollevamento, di furto, e simili. Un „ tal Seminarista appena potrebbe soffrirsi la prima volta dopo un castigo esemplare, e lungo; ma il più sicuro consiglio è di cacciarlo subito, perchè una pecora infetta di „ questa sorta può essere la rovina di tutto il Seminario. In „ tal punto l' usar carità, non è carità, ma tirannia, ed „ ingiustizia, poichè il Vescovo per giustizia è tenuto ad „ evi-

(23) Labbè tom. 21. col. 1001. & 1298.
(24) Instit. Sem. par. 1. cap. 8.
(25) Istruzione, e pratica per li Confessori tom. 1. cap. 7. punt. 4. 5. 2. n. 53

„ evitare il danno comune „. E qui avvertasi, che li mancamenti debbono essere proprj degli stessi Figliuoli, e non de i lor Genitori, seppure gli errori di questi non fossero tali, che a quegli apportassero positiva, e grave infamia. Al contrario non potrebbero esser licenziati, se gli stessi Genitori diminuissero la stima, o discreditassero il Seminario col pubblicare, che gli Alunni siano malamente trattati nel vitto. (26) Torniamo ora alle visite di S. Carlo, il quale nel mentre licenziava gli uni pensava a surrogare altri in loro vece. Anche più avanti passavano l' industrie del Santo Arcivescovo. Di quando in quando sotto diversi pretesti inviava Egli in Seminario qualche Letterato a sentire le Lezioni de' Maestri, ad assistere a i Circoli degli Studenti, e così meglio accertavasi sì degli uni, che degli altri.

14. Erano altresì una specie di visite le frequenti udienze, che dava al Rettore, per aver giornalmente notizia dello stato del Seminario, e per provedervi le occorrenze. Oltre le Congregazioni ordinarie, che indispensabilmente si faceano in ogni Martedì mattina dopo compiti i divini Uffizj nella Chiesa Metropolitana, spesso adunavansi le straordinarie secondo le necessità, che occorreano, sempre però coll' intervento dei Deputati, e dell' Arcivescovo medesimo. Che se Egli per urgentissimi affari non poteva intervenirvi, subito terminata la Congregazione era dal Rettore avvisato di ciascheduna proposizione fattavi, e del parere dei Deputati; e quindi il Santo risolveva ciò, che dovevasi eseguire. Alla rimembranza di tante, e sì diverse diligenze ogni persona di senno è obbligata a confessare, che quantunque S. Carlo, a tenore dell' antica disciplina non fosse sempre presente personalmente ai suoi Chierici, tuttavia assisteva loro del continuo con lo spirito di vero, ed amorosissimo Padre. Non è maraviglia perciò, che molti de' suoi Alunni, per pietà, e dottrina insigni, fossero promossi alle prime dignità della Chiesa, e che altri, inviati nelle provincie de' Grigioni, e dell' Elvezia, trattenessero diversi popoli dall'

(26) S. Rota Rom. recent. part. II. decis. 84. num. 9.

dall' apoſtaſia, e riduceſſero felicemente all' unità della Santa Fede li caduti nell' errore. Quelli molti, che de' medeſimi vennero applicati alla cura delle anime, in breve riportarono in quella vaſta Dioceſi copioſi frutti di benedizioni, di modo che, dopo il corſo di due ſecoli, ſempre più glorioſa perſevera ancora la memoria de' Seminarj inſtituiti, governati, e diretti dalla paſtorale ſollecitudine dell' immortale S. Carlo Borromeo.

15. Dopo queſto fatto di tant' impulſo a operare lo ſteſſo, dovrebbero certamente ammutolire quelli, che non ſapendo, o non volendo a fondo comprendere quanto importante ſia la coltura de' Seminarj, credono, che ſia perduto quel tempo, che il provido Veſcovo impiega in prò di opera sì pia, e ſanta. L' eſempio pure del grande S. Agoſtino può baſtare a confondergli, ed inſieme a convincerli. Queſti, non oſtante le continue applicazioni in confutare gli Eretici, e per illuſtrare con i profondiſſimi ſuoi ſcritti la noſtra Santa Fede, con tutto ciò aſcriveva a ſue delizie il convivere, dirigere, ed ammaeſtrare i ſuoi Chierici, con i quali poſcia ebbe Egli la gran conſolazione di vedere così ben provviſta la ſua, ed altre dieci Dioceſi Affricane (27). Che più? Lo ſteſſo S. Gregorio il Magno, benchè le infinite occupazioni del ſommo Pontificato, e le moltiplicate dotte ſue Opere molto tempo gli toglieſſero, tuttavolta ſeppe ritrovare tempo adattato per aſſiſtere alli molti, e Chierici, e Monaci, che riteneva nel ſuo palazzo Apoſtolico, inſtruendogli Eſſo medeſimo con tale, e tanta riuſcita, che dal buon numero di queſti ne uſcì dipoi anche un buon numero di Santi, e Uomini dottiſſimi (28). Nè può dirſi, che l' eſempio di queſti due ſovrani Dottori della Chieſa ſia più ammirabile, che imitabile. Il contrario fanno vedere li tant' altri zelantiſſimi Prelati, che ſi diedero vanto di ſeguire in ciò, e di imitare a perfezione l' orme impreſſe da coteſti incomparabili Luminari della Chieſa. Ma qui per brevità ſi vedrà queſto

(27) Vedi il Cap. I. n. 8.
(28) Vedi il cap. cit. num. 12.

ſto nel ſolo Beato Cardinal Gregorio Barbarigo, il quale con un medeſimo ſpirito fiorì nello ſcorſo ſecolo, e ne diede Egli una dimoſtrativa prova per tutti gli altri. Aveva queſti governata la Chieſa di Bergamo non più che ſette anni; e pure, frequentando Egli quel ſuo Seminario, e dimorandovi ſpeſſo le giornate intere per ſupplirvi le veci ora di Rettore, ora di Maeſtro, e ſempre per dare ai Giovani ottimi ſtradamenti, l'aveva condotta a tale felicità, che nella proviſta di qualche Parrocchia ſeco ſteſſo ſi querelava d'averne una ſola vacante, perchè ne' ſuo Seminario eranvi ſempre ſette, ed otto Allievi, capaci di ſoſtenere qualunque più geloſo impiego, quando che all'aſſumer Egli quel Veſcovado, ritrovato pieno d'ignoranza, non ſapeva a chi confidare le prime Parrocchie, che vacarono. Fatteſi però da Lui iſquiſite, quantunque laborioſe, diligenze per una buona direzione del Seminario, trovò di preſto avere numero di Alunni capaci, e degni d'eſſere impiegati, ſenza aver poſti da provederli: laddove agli altri nelli poſti, che hanno da riempire, mancano per lo più Soggetti da collocarvi, per fino anche da aſſicurare la buona condotta di una Parrocchia. La gran ragione di queſta differenza è patente. Il Beato Gregorio, come Paſtor fedele, e perfetto imitator in queſto de SS. DD. Agoſtino, e Gregorio avea tutto il penſiero, e tutta la ſollecitudine pel ſuo Seminario; perciò raccoglievane in ogni ſtagione prezioſi maturi frutti a favore della Dioceſi propria. Ed al contrario, ſe per diſgrazia qualche altro abbandonaſſe un'opera di tanta importanza alla diſcrezione de' Deputati, e ciò, che ſarebbe di gran lunga peggiore, alla ſemplice direzione de' Mercenarj Miniſtri, certamente non averebbe motivo di querelarſi, ſe in vece d'ottimi frutti, Egli ne raccoglieſſe di acerbi, ed immaturi, perchè non ad altri, ma al ſolo Veſcovo fu addoſſato il graviſſimo incarico di governare il Seminario con piena autorità di fare, e mutare tutto ciò, che alla ſua prudenza pareſſe, e che vedeſſe Egli giovevole, e neceſſario all'eſatta coltura, ed all'accurato avanzamento de i Giovani.

CAP. III.

CAPO III.

Fabbrica, sito, e commodi de' Seminarj. Loro sussistenza, e manutenzione: e delle vacanze autunnali per gli Alunni.

FArà maraviglia a primo aspetto, che il Sacro Concilio su di un punto così rilevante, qual è quello della Erezione, e della Fabbrica de' Seminari, siasi tanto ristretto nel comandarne la esecuzione. Qualora però attentamente riflettasi di quanto peso siano quelle poche sue parole a ciò appartenenti, non potrà negarsi di essersi Egli al bisogno chiaramente spiegato; ed eccone il come, che, considerato parte per parte il contenuto del Decreto, fuor di dubbio apparisce sufficientissimo all' intento. *Sancta Synodus statuit, ut singulæ Cathedrales, Metropolitanæ, atque majores Ecclesiæ, pro modo facultatum, & Diœcesis amplitudine, certum puerorum Civitatis, & Diœcesis, vel ejus Provinciæ, si ibi non reperiantur, numerum in Collegio ad hoc prope ipsas Ecclesias, vel alio loco convenienti, ab Episcopo eligendo alere, ac religiosè educare, & Ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur*. Con seria riflessione per tanto, e con altrettanta fermezza di animo si stabilisce, e si determina dal Concilio, che colla maggior prontezza possibile ciascheduna Chiesa, Cattedrale, e Metropolitana abbia il suo Seminario. Su tal proposito è memorabile l' Oscense, in cui la Sacra Congregazione, interpetre della mente dello stesso Concilio, dichiarò, che in tempo di Sede vacante spettasse l' Erezione al Capitolo della Cattedrale (1), quasiche tanta sia la premura di venire presto all' Erezione del Seminario, che neppure siavi necessità d' attendere l' arrivo del nuovo Vescovo. Da questo debito, imposto universalmente

(1) Mense Octob. 1585. rel. in Tricaricen. 14. Martii 1736.

alle Cattedrali, ed alle Metropolitane, non sono punto esenti le Chiese maggiori, quali sono le *Abbaziali*, ed ogn' altra, che goda piena giurisdizione sopra qualche Territorio, separato con Parrocchie esenti dalla giurisdizione Vescovile, e che chiamansi comunemente *Nullius*. Queste ancora sono nel Decreto comprese, e così incluse, che essendosi riconosciuto, di essersi da una simil Chiesa mancato in ciò notabilmente, la Sacra Congregazione subito le ordinò, che ne venisse alla pronta esecuzione (2); E dippiù ancora, che fintanto non fosse nelle medesime Chiese eretto il Seminario; ovvero se per le anguftie del Territorio non vi si potesse erigere, in simili casi l' Abbate, o Rettore, insieme con li Beneficiati soggetti, fossero tenuti pagar sempre la loro Tassa, come meglio altrove si osserverà (3).

2. Prima però di por mano al Opera di tal conseguenza, ogni umana prudenza vuole, che con serietà si esamini il saggio sentimento, dal Sacro Concilio suggerito: *Prò modo facultatum, & Diœcesis amplitudine*: Ordinasi, che si stabilisca il Seminario, ma a tenore delle facoltà, e della estensione della Diocesi. Queste condizioni sono non meno necessarie, che inseparabili, poichè, se le facoltà debbono somministrare il modo per la Fabbrica, per manutenzione, de' necessarj Ministri, e per gli alimenti delli Giovani studenti, la grandezza della Diocesi dee dar regola al numero degli Alunni, che a debito tempo suppliscano alle sue indigenze. Se in un povero Vescovado s' ideasse una magnifica Fabbrica per un eccessivo numero di Giovani, senz' altro di Essa sarebbe proprio il detto Vangelico, che la Fabbrica incominciata non si potè mai compire. Al contrario: di ammirazione ben grande riuscirebbe in un ricco Vescovado un ristretto Seminario, abitato da pochi Studenti, che rappresentassero l' ombra più tosto, che il sincero zelo del Sacro Concilio. Atteso però il diverso stato, delle Diocesi, non

(2) Ferrar. in Bibliot. V. *Seminarium* n. 1. ex Ventriglia §. unic. num. 22. aliique passim.
(3) Cap. XI. n. 16.

non volle esso Concilio determinare gli studenti, nè i Seminarj; ma colla solita discretezza disse: *certum puerorum numerum*, lasciandone la precisa quantità alla prudenza del Vescovo, a cui si suppongono ben note le sostanze, e la necessità della sua Chiesa, d'onde debbonsi eleggere i Giovani; e quando non ve ne sieno, come spesso avviene ne' Luoghi infetti dall' Eresie, ovvero occupati dagl' Infedeli, in tal caso Essi Giovani scielgonsi dalla Provincia.

3. Il sito per i Seminarj si stabilisce, che sia: *propè ipsas Ecclesias*, vicino le stesse Chiese Cattedrali. Pratica lodevolmente osservata sin da' primi secoli, come fu rilevato da i Decreti del Concilio Toletano II., e IV., e da più altri, riferiti nel Capitolo primo. Lo stesso trovasi pur costumato da' più venerabili Vescovi, e così fu fatto da i medesimi SS. Agostino, e Gregorio il Magno, entrambi Dottori egregi di Chiesa Santa, li quali insieme col loro Clero in tal sito vollero abitare, per esser più lontani da' disturbi del Secolo, e più prossimi, ed uniti al servigio di Dio, e della Chiesa. Ciò molto più deesi fare coi Giovani, assai facili a divagarsi, e tanto bisognosi di applicare, e di apprendere la disciplina Ecclesiastica, e le scienze. In questo perciò stesso sentimento sempre è concorsa la Sacra Congregazione, che costantemente in ogni tempo ha decretato lo stesso. Propostole, se il Seminario di Lisbona dovesse situarsi vicino al Collegio de' Padri della Compagnia di Gesù per il buon comodo delle molte scuole, ivi aperte a pubblico benefizio, senza ritardo rispose, e decretò, che si prendesse a pigione un *Palazzo vicino alla Chiesa primaria*; ancorche per questo notabil fosse il dispendio di una nuova Fabbrica, e della manutenzione de i Maestri (4). Similmente essendo stato proposto alla medesima, se il Seminario delle Badìe unite, Farfa, e San Salvatore, coll' ajuto di una Eredità eretto in Toffia, potessesi trasferire nelle stanze Abbaziali di S. Salvatore, secondo era stato divisato nel principio di sua fondazione, senza minima difficoltà rispose affer-

(4) Pignat. tom. 9. con. 81. n. 8.

mativamente (5) , perchè piantavasi così il Seminario vicino a qnella Chiesa Abbaziale , dal che ne derivò tanto notabile vantaggio a quella Gioventù stante l' operativa sollicitudine del Sig. Cardinal Abbate Commendatario , Don Federico Marcello Lante, che ha saputo trovar modo di stabilire ivi un fioritissimo Seminario di circa cento Giovani, instruiti , ed ammaestrati da ottimi Direttori . Tanto pur ha fatto con egual zelo la ch. m. del Cardinal Giuseppe Spinelli, che ideò in più magnifica forma il Seminario di Palestrina, trasferendolo nell' antico Episcopio, esistente vicino la Chiesa Cattedrale ; e nell' antico sito del Seminario con ispesa di gran lunga maggiore stabilì un conveniente Episcopio a beneficio de' Vescovi successori .

4. Ma siccome per una simile situazione tal volta possono occorrere insuperabili difficoltà , così pure il Sacro Concilio opportunamente soggiunge : *vel alio in loco convenienti*, *ab Episcopo eligendo* . Di fatto la stessa Sacra Congregazione, essendo stata informata, che il Seminario di Malta, esistente vicino alla Chiesa Cattedrale nella Città vecchia, per la sua diminuzione, ed abbandonamento non era convenientemente assistito, li 5. Giugno 1728. ordinò, che fosse trasferito nella Valletta, luogo più cospicuo, e popolato : e con tutte le contraddizioni de i Canonici della Chiesa Cattedrale , li 9. Giugno 1725. confermò la stessa deliberazione. A proposito deesi qui avvertire , che non è permesso stabilire Seminarj nelle stanze Canonicali , le quali comunemente esistono presso la Chiesa Cattedrale, senza l' espresso consenso del Capitolo , e senza la precisa condizione , che i Giovani mai non abbiano alcuna comunicazione con i Preti, o Chierici Serventi alla Chiesa stessa (6) . E dicendosi : *vel alio in loco convenienti* , *ab Episcopo eligendo* , è costante opinione , che nel destinarsi altrove il Seminario lungi dalla Chiesa Cattedrale , l' elezione del sito spetti privati-

va-

(5) Tes. Res. 25. Jan. & 6. Decemb. 1749.

(6) S. Cong. Episc. in Mutinen. 3. Feb. 1604. Nicol. in Flosc. V. *Seminarium* num. 1. Pignat. tom. 9. cons. 81. n. 103. De Ferar. V. *Seminarium* n. 5.

vamente al Vescovo, attese le facoltà, che qui gli si concedono (7).

5. Tutto il fin ad ora considerato non si è, che una semplice disposizione per venire alla canonica formal Erezione del Seminario. La formola propria del Decreto che può servire in tali occasioni, fu proposta dal Monacelli; Ed acciocchè si conosca con quanta fermezza debbasi far un Atto cotanto rilevante, non sarà punto inutile trascrivere qui interamente la Formola stessa (8): *N. Episcopus. N. = Cum in hac Civitate, & Diœcesi N. nullum Seminarium, sive Collegium Ecclesiasticum Puerorum juxta Concilii Tridentini dispositionem erectum, & institutum existat, adolescentiumque ætas, nisi rectè instruatur, bonisque moribus, & disciplinis imbueatur ad Mundi voluptates amplectendas prona existat, & nisi a teneris annis ad pietatem, religionemque informetur antequam vitiorum habitus totos eos possideat, nunquam perfectè sine singulari propemodum Dei Omnipotentis auxilio in disciplina Ecclesiastica perseverat: & pro Decreti conciliaris complemento, si in hac Civitate præfatum Seminarium pro uno illius Rectore, & competenti adolescentium numero, qui Grammatices, Cantus, computus Ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam, sacramque Scripturam, Libros Ecclesiasticos, Homilias Sanctorum, atque Sacramentorum tradendorum, ac Rituum, & Ceremoniarum formas ediscere debeant, & teneantur, perpetuò erigatur; ex hoc profecto ipsi adolescentes, ad Sacros Ritus, & Cæremonias exercendas, promptiores redderentur, Divinique cultus augumento, dictæque Civitati decori cum illius Civium, & Incolarum utilitati plurimum in Domino consulatur. Hinc est, quod in nomine ejus, qui nos confortat, in præmissis opportunè providendo cum* consilio N., & N. nostræ Cathedralis graviorum Canonicorum, (*quos pro regimine, & gubernio Seminarii erigendi Deputatos eligimus*) *in hac Civitate in Domibus N. in*

(7) Acta Conc. Provin. Mediolan. V. part. 3. Aquilejen. anni 1596. §. 12. apud Labbè tom. 21. col. 1402.

(8) Form. 1. tit. 12. n. 1.

in via N. unum Seminarium puerorum Ecclesiasticum pro uno illius Rectore, & competenti numero adolescentium nostræ Diœcesis, requisita à Sac. Concil. Trid. præscripta habentium perpetuis usu & habitatione, qui Grammatices, Cantus, computus Ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam, sacram Scripturam, nec non Libros Ecclesiasticos, atque Homilias Sanctorum, atque, ut prafertur, Sacramentorum tradendorum, quæ videbuntur opportuna, ac Rituum, & Cæremoniarum formas ediscant perpetuò erigimus, & instituimus, illique sic erecto, & instituto, pro ejus dote, illiusque Rectoris, & Alumnorum sustentatione bona N.... assignamus & appropriamus, ita quod liceat Rectori, & Scholaribus pro tempore existentibus per se, vel alium, sive alios etiam dicti Seminarii nomine propria auctoritate corporalem, realem, & actualem possessionem dictorum bonorum, illorumque fructuum, redditum, & proventuum liberè apprehendere, & apprehensam perpetuò retinere, eosdem fructus, & redditus percipere, levare, ac in suos, & dicti Seminarii usus, & utilitatem convertere, cujusvis licentia desuper minimè requisita: Et ità in esecutionem Decreti Concilii Trid. sess.23. cap.18. de Reform. erigimus, instituimus, & bona respectivè assignamus omni &c.

6. Fra le tante cautele, e circoſtanze, così diſtintamente eſpoſte dal ſovraccitato Monacelli per una Canonica Erezione del Seminario, giuſta il Decreto del Concilio, una delle primarie condizioni per queſto ſi vede eſſere, che richiedeſi l' Elezione delli due Canonici deputati. Del conſiglio di queſti, che in eſſa Formola vengono chiamati *Graviori*, e nel decreto del Concilio ſono nominati *Seniori*, dee valerſi il Veſcovo nel governo del Seminario, e principalmente nel tempo preciſo di erigerlo, come appariſce dalle parole *cum consilio N. & N.* Lo ſteſſo Autore dopo la ſovra traſcritta ſua Formola ſoggiunge, che ſe per la manutenzione del Seminario non ſono ſufficienti l' Entrate al medeſimo aſſegnate, in caſo che per queſto debba farſi la detrazione de i Benefizj, il Veſcovo dovrà venire alla Elezione degli altri quat-

tro

tro Deputati, secondo che meglio si dirà a suo luogo (9); E perciò dopo le parole: *Cujusvis licentia desuper minimè requisita*, vuol allora lo stesso Monacelli, che di più si aggiunga: *Et quia pro manutentione Magistrorum Grammaticæ, Cantus, aliarumve bonarum artium, & substentatione Puerorum, ac mercede inservientium, bona & redditus, ut suprà assignata non sufficiunt = Ideo ut portio aliqua ex fructibus nostræ Mensæ, & aliorum quorumcumque Beneficiorum, etiam Regularium Civitatis, & Diœcesis, probè ad supplendum dictis expensis ad formam Sac. Concilii detrahatur, & eidem Collegio applicetur, pro conficienda Taxa Rev. D. Canonicum N. de Capitulo & Rev. N. de Clero ex parte nostra in Consultores eligimus, & deputamus, mandamusque, quod alii duo, alter per Capitulum, & alter per Clerum infrà terminum .... eligantur.*

7. Dalla riferita formola apparisce essere stato già destinato il Rettore, acciocchè a nome del Seminario riceva l'attual possesso de i beni al Seminario assegnati; e perchè amministri Egli li proventi, per erogarli in di lui utilità. Prevenzione anche questa necessaria, perchè altrimenti il Seminario sarebbe un corpo senza Capo, e senza Amministratore. Dicendosi nel decreto, che il possesso de i Beni si dà al Rettore, & *Scholaribus*: ben si vede, che questi Beni dovrebbero esser già destinati per dar maggiore stabilità alle ragioni del luogo Pio, mercecchè dalla scelta, e dalla unione degli Scolari, che convivono in una stessa abitazione, e che si applicano agli studj rendesi adempiuta la mente del Concilio: In Collegio = *alere, & religiosè educare, & Ecclesiasticis disciplinis instruere, teneantur*; Essendo indubitato, che non può darsi Collegio senza l'unione di più persone legitimamente adunate, e vale a dire coll'autorità del Superiore, di modo che senza questa adunanza a nulla gioverebbe la provista degli Utensili, delle Vettovaglie, nella compra eziandio della Casa (10). Per la qual cosa punto non osta, che i me-

(9) Cap. IX. n. 1.

(10) Pigoat. tom. 9. consult. 81. n. 100. Rot. in recent. dec. 373. part. 4. tom. 2. ibiq. Paul. Rub. in annotat. & in Mediolanen. Canonicatus Theologalis 20. Junii 1757. §. 8. cor. Borull.

medesimi dimorino in una Casa solamente presa a pigione, come s' accenna nel riferito decreto (11), e come la comun opinione de' Canonisti afferma di potersi fare, perchè ciò si fa per dar tempo in tal modo alla Fabbrica d' una sua più conveniente abitazione (12).

8. La Formula suddetta totalmente si compisce, e si termina colla legalizazione del Cancelliere Vescovile, fatta con l' assistenza de i Testimonj, ad effetto, che sempre ne resti un certo, ed incontrastabile Documento dello stabilito Seminario. Punto anche questo importantissimo, poichè molto dee premere in ogni ben regolato Seminario l' avere in forma autentica, non solo il Decreto della Erezione sua, ma anche l' elezione de i Deputati, la Detrazione, e la Unione de i Benefizj, vedendosi in pratica, che senza tali irrefragabili Documenti più Seminarj a perder vanno i migliori Capitali, dal Concilio loro assegnati (13). Nè punto deesi confidare ne i Testimonj posteriormente esaminati, li quali per lo più patiscono gravi eccezioni; e molto meno deesi assicurare su la semplice parola del Vescovo, come il seguente caso lo dimostra. Erano stati uniti al Seminario di Benevento diversi Benefizj. Dopo più anni di pacifico possesso, ebbe di ciò sentore il Nunzio Apostolico di Napoli. Venne subito citato quel Seminario, e come che non avevano li Deputati prove sufficienti, per contestare la validità dell' unione, il Seminario fu privato de i Benefizj, e fu obbligato inoltre a pagare una considerabile somma de' frutti ingiustamente fin allora percetti (14).

9. Se poi per accidente si fosse smarrito qualche importante Documento: ovvero se qualche Atto non fosse stato fatto colle necessarie cautele, e che nè a tutto questo colle facoltà ordinarie potesse supplirsi, in tal caso converrà ricorrere al sommo Pontefice, il quale, colla suprema sua autorità, può sanare qualunque omissione, ed erigere an-

(11) Sop. al num. 3.
(12) Apud Monacel. loc. cit.
(13) Mascard. de prob. conc. 587.
(14) Corrad. in prax. benefic. l. 4. c. 8. n. 42.

anche di nuovo il Seminario ſteſſo, applicandogli in un medeſimo atto uno, o più benefizj. Così appunto fu praticato da Siſto V., il quale con Breve, ſpedito li 10. Gennajo 1585., ereſſe il Seminario di Sorrento, ed inſieme gli unì la Badìa di S. Pietro (15). Anzichè vien aſſicurato da più deciſioni Rotali (16), che il Papa può unirgl' i Beneficj anche prima, che ſi venga alla formale di Lui Erezione. Il Corrado ſuggerì la Formola della ſupplica da avanzarſi ne i caſi alla S. Sede, sì per l' unione de i Beneficj, che per l' Erezione del Seminario; e con molta facilità può anche adoperarſi la medeſima Formola per qualunque altra Sanatoria. Datoſi pertanto principio alla vera, e real eſiſtenza del Seminario, mediante il Decreto Apoſtolico, ovvero le facoltà Ordinarie, e mediante l' introduzione de i Giovani, ſi può dubitare, ſe lo ſtabilimento dello ſteſſo poſſa roverſciarſi dalla eſorbitanza de i debiti, da Liti gravoſe, oppure per qualche diſpendioſa Fabbrica, o per altro, per cui foſſe neceſſario di tenerlo qualche tempo chiuſo, e ſenza li Giovani. L' opinione più comune ſi è, che ciò non oſtante reſti ſempre il Seminario nel primo ſuo vigore ſtabilito, ed eretto (17), come di fatto a ſuo luogo ſi vedrà, baſtando per ora aver accennato tal dubio per dimoſtar quì la di lui ſuſſiſtenza.

10. Suppoſta adunque la legitima Erezione de' Seminarj, immediatamente ne ſiegue, che i medeſimi partecipano li diritti tutti, e tutti i privilegj, a' luoghi pii ſpettanti. Queſti Gius, e queſte Eſenzioni ridur principalmente poſſonſi alli ſeguenti Capi. Il primo ſarà, l' immunità Eccleſiaſtica, tanto che da Eſſi non poſſono eſtraerſi li fuggitivi (18). Secondo, l' eſſer immune da i tributi, e da altri ſecolari peſi ſtra-

(15) Idem l. 1. n. 6.
(16) Apud cit. Corrad.
(17) Abb. in cap. gratum n. 12. de poſtul. Prælat. Garz. de benef. p. 12. c. 2. n. 199. Card. de Luc. ad Conc. hic n. 27.
(18) Ventrig. cit. ex Genuenſ. in prax. c. 22. aliiſq. & de Ferrar. V. *Immunitas* art. 2. n. 25. ex communi.

ordinarj (19), ed in ispecie dalla molitura della farina (20). Terzo, l'elezione del Foro (21). Quarto, se per le loro Fabbriche fosse necessario l'acquisto di qualche Sito, o Casa, potranno obbligare il possessore a venderla (22), benchè si tratti della sola loro ampliazione (23). Ed a proposito vedasi una *Neapolitan.*, dove per la Fabbrica di un Collegio, lasciato dal Marchese Villa per li Nobili poveri, e che dovea esser diretto dalli PP. della Compagnia di Gesù, contro di esso si sollevarono li Monisterj, esistenti dentro il recinto di cento passi, il Parroco per difesa de' suoi Diritti, e per altri motivi il Promotore della Curia Arcivescovile. Ciò ben esaminatosi, la Sacra Rota li 21. Maggio 1656. giudicò a favore del nuovo Collegio (24). Che se ciò ebbe luogo per un privato Collegio, molto più dovrà valere per le Fabbriche de' Seminarj, ordinate dal generale Concilio a beneficio dell'intere Diocesi. Quinto, a i medesimi compete ancora la restituzione *in integrum* (25). Essendo così perciò il Seminario un vero, e real Luogo pio, fondatamente dee dirsi, che li di lui Ministri non possano affittare più che per tre anni li di Lui Beni, nè permutargli, o venderli senza le necessarie facoltà, e le richieste condizioni; e benchè sterili, ed incolti, non possono esser conceduti *in Enfiteusi* a terza generazione, come de' Luoghi pii generalmente scrivono gli Autori.

11. Tornando adesso alle savie Disposizioni del Concilio, ebbe questi anche presente la povertà di qualche Provincia, o Diocesi, che non trovasi in istato di fondare il suo Seminario. In tal caso ordina Egli, che s'aduni il Concilio Provinciale, ed ivi il Metropolitano insieme colli due Vescovi più antichi consulti lo stabilimento di uno, o di più Collegi nella

Chie-

(19) Idem ex Novar. q.43. n.3. Sect.1. & Ricc. res.412.
(20) Riccius in synopsi V. *Franchitia* n.52. & 54.
(21) Cit. Ventrig. ex cit. Novar. & Ricc. resp.413.
(22) Sup. cit, & Ferrar. V. *Seminarium* num.74.
(23) Marant. 3. p. contro resp.28. n.7. apud cit. Ventrig.
(24) Card. de Luca de Regular. disc.33.
(25) Ventrig. & ex Sforz. Odd. tract. de restit. in integrum q.3. art.6. n.47. & Ricc. cit. resol.416.

Chiesa Arcivescovile, o altra più comoda, ove mantener si possano a spese di quelle Diocesi, d'onde si scielgano gli Alunni. Ciò fù praticato dal Concilio provinciale d'Aquileja, in cui fu decretato, che di più Vescovati poveri, e ristretti, anzichè in tutta quanta la penisola d' Istria si facesse un sol Seminario (26). Che se poi mancasse anche tal provedimento, in una *Melfitan.* fu suggerito, che a tale mancanza si supplisse mediante un Maestro di Grammatica, ed un altro di Musica, cioè di Canto Gregoriano, che propriamente dicesi canto Ecclesiastico; e che ambedue questi Maestri fossero stipendiati colla Tassa del Clero (27). Sotto li 18. Novembre 1587. in una *Marsican.* fu dichiarato, che per la scuola debba pagarsi la metà della Tassa (28). In altra *Adrianen.*: si conferma lo stesso assegnamento al Maestro di Canto (29): ed in un' altra: *Recanaten.* li 25. Giugno 1597. fu deciso, che la Pensione possa eziandio accrescersi per preparare la Casa, ed altre cose alli sudetti Maestri necessarie (30). Ciò supposto; li Maestri istessi dovranno insegnare *gratis* a i Giovani della Città, e della Diocesi, che pur contribuisce al loro mantenimento. il Ventriglia ottimamente riflettè, che in luogo delle Scuole, ordinate in ciascheduna Chiesa Cattedrale dal Concilio Lateranense riferito nel capo 1: *De Magistris*, il Trentino sostituì l' Erezione de' Seminarj. Assertiva confermata anche dalla S. Rota Romana (31). Al contrario osserva il Cardinal De Luca, che non potendosi stabilire frequentemente i Seminarj, vengono surrogate le Scuole della Grammatica, e del Canto Gregoriano (32): ma la Sacra Congregazione, sempre impegnata nella più esatta esecuzione de i Decreti del Concilio, addi 16. Gennaro 1598., mediante il Card. Mattei, consultò il Papa, in qual occasione si potesse permettere una

 tal

(26) Anno 1596. apud Labbè tom.21. col.1406.
(27) Nicol. in flosc. V. *Seminarium*. Pignat. tom.9. cons.81. n.75.
(28) Nicol. cit. ex Torcel.
(29) Ibid. n.128. & 129.
(30) Idem num. 3.
(31) In recent. tom.1. par.19. dec. 295. n.1. 2. e 3.
(32) Ad Conc. Trident. disc.2. n.21. & 22. & disc.25. n.19. & 20.

tal commuta. Sua Santità dichiarò, che approvava le Scuole di già erette, e che per l' avvenire Esse non si concedessero se non nel preciso caso dal Concilio permesso (33), cioè per quelle sole Chiese, *quarum annui proventus tenues fuerint, & ubi exigua est Cleri, & populi multitudo* (34). Quindi è, che siccome le Scuole erette, in vece della lezione della Sacra Scrittura, e della Teologia, debbono mantenersi con i frutti di qualche Benefizio ammovibile, e della Tassa de i Beneficj, dalla quale neppur va esente la Mensa Vescovile, così pure debbono erigersi, e dirigersi le Scuole sostituite al Seminario, tanto che il Vescovo medesimo non può dispensarsi dal pagamento della pensione. (35).

12. Dalle Chiese povere passando alle opulenti, e di notabil giurisdizione, si soggiunge dal Concilio: *In Ecclesiis autem amplas Diœceses habentibus, possit Episcopus unum, vel plura in Diœcesi, prout sibi opportunum videbitur, habere Seminaria*. La pluralità de' Seminarj in una stessa Diocesi vedesi applaudita in una *Volterran*. 10. Giugno 1724., in cui fu confermata l' Istituzione del Seminario nella Chiesa Cattedrale, e l' Erezione fatta dell' altro nella Terra di S. Geminiano con alcune condizioni proprie alle circostanze di tal causa. In non poche altre Diocesi dal zelo de' vigilanti lor Pastori si multiplicarono i Seminarj. Nella sua di Milano il glorioso Arcivescovo S. Carlo, oltre il Collegio de' Nobili, altri due ne fondò per gli Alunni; l' uno dentro, e l' altro fuori della Città. Il Beato Gregorio Barbarigo, ancorchè avesse accresciuto il suo Seminario di Bergamo fin a potervisi mantenere cento Alunni, pure attesa la vastità della Diocesi, pensò all' Erezione di un altro Seminario, e n' ottenne la Bolla dalla Santa Sede li 22. Settembre 1660.; ma credesi, che non potesse effettuarlo, per essere stato trasferito Egli al governo della Chiesa di Padova. Quivi poi, oltre il magnifico da' fondamenti edificato in Città, ed il Collegio per li Giovani

(33) Nicol. cit. n. 10.
(34) Sess. V. de R. c. 1.
(35) Sess. sup. cit.

vani Nobili, fondò Esso un altro Seminario a S. Maria di Tresto. La ch. mem. del Cardinal Giuseppe Spinelli, degnissimo Arcivescovo di Napoli, in vedendo, che quel Seminario appena era capace a provedere de' necessarj Ministri per quella vasta Città, s' accinse a fondarne un altro per la Diocesi. E qual Pastor zelante non multiplicherà li Seminarj in quelli Vescovadi, che hanno unite *Æquè principaliter* più Chiese Cattedrali? A Lui singolarmente per la molta utilità de' Seminarj multiplicati parla il Concilio nel Decreto: *ut singulæ Cathedrales instituere teneantur*. Monsignor Bernardino de Cupis, appena da Trento tornato alle sue Chiese di Osimo, e di Cingoli, avendone colà ben inteso il comando di questo, tantosto in ambedue le Cattedrali instituì i Seminarj, quantunque poi avvanzandosi nel numero de i Giovani, e degli Studj quello d' Osimo, restasse abbandonato quello di Cingoli. Dopo però il corso di quasi due secoli il pastorale zelo di Monsignor Pompeo Compagnoni li 22. Settembre 1765. ve ne fece nuova Erezione per dodici Alunni, assegnandole la Tassa da Cingoli prima pagata al Seminario d' Osimo, a cui levò i Beni d' un Benefizio spettante alla Diocesi di Cingoli, con unirle anche l' entrate delle Scuole pubbliche; e per li necessarj utensili Esso stesso Prelato contribuì scudi duecento, in tal forma eseguendo ciò, che su tal punto dottamente avea scritto il celebre di lui antecessore il Cardinal Lanfredini in una sua ben fondata risposta Ecclesiastica (36). La Sacra Congregazione in una *Brundusin.* dichiarò, che non potendosi in qualcuna delle Chiese unite erigere il Seminario, si supplisse colle pubbliche scuole (37). Così pure in una *Valven.*, li 29. Novembre 1653., fu ordinato, che questa Diocesi non pagasse la Tassa al Seminario di Sulmona, a cui la medesima era unita (38). Supporre per altro si può, che ciò non si voglia, allorchè il Seminario sia eretto per ambedue le Diocesi unite, e che ambedue siano egualmente povere. Se nelle Diocesi vi sa-

(36) Resp. Ecclef. 46.
(37) Pignat. tom. 9. conf 81. n. 74.
(38) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* n. 7. Pignat. tom. 8. conf. 13. n. 4.

ſaranno più Seminarj, gli altri ſono ſubordinati a quello della Città, Sede Veſcovile, ſecondo il citato teſto: *Quæ tamen ab illo uno, quod in Civitate eſt erectum, & conſtitutum fuerit, in omnibus dependeat*. E ciò ragionevolmente, perchè ritrovandoſi il Seminario alla preſenza del Veſcovo, ſi preſume ſempre meglio diretto, e più ben regolato.

13. Il Sacro Concilio comanda dippiù, che ſe mai i Prelati delle Cattedrali, e di altre Chieſe maggiori negligentaſſero l'Erezione, e Conſervazione del Seminario; ovvero di pagare il lor contingente di Taſſa, queſti ſieno acremente ammoniti dall' Arciveſcovo, ſtantechè oltre all' ubbidienza, dovutaſi all' Ecumenico Concilio, giuſta anche la S. Rota, a tal Atto il Veſcovo è tenuto *ex neceſſitate Eccleſiæ* (39). Mancando l' Arciveſcovo, o altro Superiore di così eſeguire, ſi preſcrive al Sinodo Provinciale, che obblighi il traſcurato Veſcovo ad adempire più preſto, che ſia poſſibile, un' Opera, cotanto pia, Santa, e neceſſaria. Per queſto S. Carlo voleva, che ciaſcun Suffraganeo lo cerzioraſſe dello ſtato del ſuo Seminario (40). E queſta medeſima sì è una delle maggiori iſpezioni nelle proviſte delle Chieſe, e nella relazione ſolita farſi nella Viſita de' Sacri Limiti (41). La ſa. me. di Benedetto XIII. in una Conſtituzione (42), diretta agli Ordinarj dell' Italia, ed Iſole adiacenti, rinnovò le ordinazioni, date dal Concilio di Trento, dicendo, che, dove non foſſero ſtati eretti i Seminarj, ſollecitamente vi ſi ſondaſſero; e preſcrivendone pel loro mantenimento il metodo ſu la formazione della Taſſa, e ſu l' unione de' Beneficj; ed affinchè in ogni tempo il tutto più facilmente ſi eſeguiſſe, ne inſtituì una ſpecial Congregazione, compoſta dei primarj ſoggetti della Romana Curia, i quali non aveſſero altra incombenza, che d' inſiſtere alla Fondazione, al Governo, ed alla eſatta Amminiſtrazione de' Seminarj.

14. Pri-

(39) Recent. par. 11. Deciſ. 84. n. 3.
(40) Conc. Prov. V. part. 3.
(41) Juxta for. trad. a Fagnan. in Conc. Rom. ann. 1727. in Append. Inſtruc. 12.
(42) Incipit: *Creditæ nobis*.

14. Prima d'avanzare il discorso ad altro si osserva quì, qual debba essere la Fabbrica del Seminario; il mantenimento dello stesso; e finalmente l'adempimento della mente del Concilio, che ordina: *in Collegio alere, ac religiosè educare, & Ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur*, i Giovani, a i quali nell'Autunno si permette poi di ritornare alle proprie Case per le vacanze. In proposito della Fabbrica il celebre Michel Tommassio, che dal Papa fu inviato al Concilio, nella sua egregia Opera su l' Erezione de' Seminarj propone con un'aria molto nobile questo Edifizio da perfezionarsi in una Metropoli più tosto, che in una povera Città. Al contrario, come fu osservato nel numero secondo, li Padri del Concilio non determinarono su di ciò cosa alcuna, e soltanto si contentarono di ordinare, che si eleggesse un certo numero di Giovani *pro modo facultatum, & Diœcesis amplitudine*, quasi così dicendo, che alla quantità degli Alunni dovrà essere la Fabbrica corrispondente. Ordinarono bensì, che la medesima fosse vicino alla Chiesa Cattedrale, o in altro luogo conveniente, ed in sito di aria salubre, fuori dal tumulto del popolo, e con altri riflessi, li quali interamente si rimettono alla prudenza del Vescovo: *ab Episcopo eligendo*, secondo che poco anzi fu detto. Se mai l'Opera si principia da fondamenti, o da una Casa privata da ridursi a tal uso, sarà sempre conveniente procurare, che la fronte, ed i lati dell'Edifizio coll' esterno candore, e simetria dimostri la Religiosità del Luogo, concilj la venerazione, e il rispetto di chi lo mira, e che tutto questo vie più si accresca colla pulizia, ed aggiustatezza del primo Ingresso. Ne quì deesi tralasciar di dire, che alcuni Concilj Provinciali inculcarono le Fabbriche de' Seminarj in sito Spazioso, in modo che, dandosi l'apertura, potessero sempre più dilatarsi (43).

15. Le parti più essenziali d'un conveniente Seminario, tralasciate a parte le Officine necessarie eziandio ad ogni Casa privata, considerasi essere le Stanze del Rettore, e de' Mi-

(43) Rothomagen. n. 10. & Burdi glen. 1583. in Institut. & legib. Sem. cap. 1. Apud Labbè tom. 21. col. 662. & 795.

Miniſtri, che del continuo vi dimorano per vigilare, ed attendere a quanto poſſa occorrere nel Seminario. Simili ſtanze debbono corriſpondere alla qualità del Luogo pio, e delle perſone per le quali vengono fatte, mercecchè ſarebbe troppo diſdicevole, che in un grandioſo Seminario, in cui il Rettore vi fa la prima figura, foſſe Egli riſtretto in un ſemplice, ed anguſto Ricetto. Si ſa già, che il primo luogo di queſte Fabbriche competeſi alla Sacra Cappella, o ſia Oratorio, dove li Giovani ſono ammaeſtrati nella ſcienza de' Santi, nell' oſſervanza dei divini Precetti; e nel cui primo loro ingreſſo Eſſi ſono invitati ad alzar la mente al Cielo, per meditare li divini Miſterj, e, ad imitazione degli Angeli, applicarſi unitamente alle divine Lodi. In una *Sutrin.* promoſſa dalli PP. della Dottrina Chriſtiana di Ronciglione, li quali ritenevano nèl loro Collegio certa quantità di Convittori, fu propoſto il dubbio; „ Se a' medeſimi poteſſeſi concedere l' „ Oratorio privato ſu l'eſempio di quaſi tutti li Collegj di „ Roma „. Eſaminatoſi il dubbio, alli 11. Giugno 1718. riſpoſe la Sacra Congregazione del Concilio. *Pro gratia Oratorii privati ad formam ſententiæ*, cioè dall' *A. C.*, dove da principio era ſtata introdotta, e deciſa la ſteſſa Cauſa: *& ulterius licere Presbyteris plures Miſſas quolibet die, & etiam feſtis Solemnioribus in dicto Oratorio celebrare, & Sacramenta in eo Convictoribus diſcipulis, & domeſticis, hoc eſt illis, qui arte degunt in Collegio, & illi inſerviunt, adminiſtrare, excepta Communione Paſchali*. Che ſe ad un Oratorio privato poſſono competere tutte le accennate funzioni a' ſolo rifleſſo de i volontarj Convittori, che ivi dimorano; con molto più di ragione debbonſi permettere le Funzioni ſteſſe alla Cappella di ciaſchedun Seminario canonicamente eretto in vigore del Decreto del Sacro Concilio, il quale eſpreſſamente ordina, che i Giovani ivi riſtretti debbono ſentire giornalmente la S. Meſſa, e ſpeſſo eſercitarſi nelli Riti Eccleſiaſtici, e nelle Sacre Cerimonie. Ciò è tanto vero, che al riferir del Pignattelli (44), talora la Sacra Congre-

(44) Tom.6. conſ.13. num.16.

gregazione dichiarò, che gli Oratorj esistenti ne i Seminarj, ne' Monasterj, e negli Spedali eretti colle facoltà Ordinarie, ovvero con Apostolica autorità, non sono compresi nella proibizione fatta dal Concilio stesso in proposito de i privati Oratorj (45). Intese ottimamente questa gran massima il Concilio Burdigalense ordinando, che in ciaschedun Seminario della Provincia vi fosse l' Oratorio, e l' Infermeria (46). L' uno perchè li giovani potessero più comodamente, e con frequenza esercitarsi nell' amor verso Dio; e l' altra per assistere con carità al prossimo. Per ambedue questi motivi l' industriosa pietà del Signor Cardinale Stoppani congiunse questi due necessarj Comodi nel suo Seminario di Palestrina, erigendovi l' Infermeria vicino all' Oratorio, come in appresso si dirà (47), e volle, che in questo ne' giorni festivi si celebrassero li divini Officj da i Giovani, che sopravanzano al servizio della Chiesa Cattedrale. Generosamente perciò l' Eminentissima di Lui pastoral Cura providde la Cappella stessa di tutti li necessarj utensili per le Messe solenni; e per ogni parte l' adornò di convenienti Pitture, e di decenti Sedili, aggiungendovi il Pulpito, d' onde per turno i Giovani più capaci possano esercitarsi a spargere la divina parola. In queste simili Cappelle, ancorchè li suddetti privilegj sieno per Esse conceduti, non è permesso però il Gius della sepoltura, nè di alzarvi la Campana, nè di farvi pubbliche Questue, o altr' Atto, che appartenga soltanto alle Chiese pubbliche. Bensì possonsi in Esse adempiere gli obblighi di Messe, e segnatamente quelle al Seminario unite, o lasciate.

16 L' Archivio si è di queste Fabbriche una parte piucchè necessaria. Senza la conservazione in Esso de' giuridici lor Documenti, ogni Seminario anche ben fondato, potrebbe essere pregiudicato nelle sue ragioni spesso incontrate, e controverse su la validità della Tassa, e per l' unione dei benefizj, come manifestamente apparirà nel decorso di

H quest'

(45) De servand. & vitand. in celebr. Missæ sess. 22.
(46) Cap.1. in instit, & legib. Seminarii.
(47) Capo X. num.25.

quest' opera. Su tal fondamento sotto gravi pene fu ordinata l' Erezione degli Archivj in ogni luogo pio dal Pontefice Benedetto XIII. (48.), il quale, segnatamente al nostro proposito, così disse. *In Seminariis autem Episcopalibus Archivium, ut supra erigatur, & Inventarium scripturarum per publicum Notarium, ab Episcopo eligendum, conficiatur coram Vicario Generali, aut alia persona Ecclesiastica &c., & coram uno ex deputatis Seminarii ad horum beneplacitum.* E riflettasi, che il prelodato Pontefice, oltre l' Erezione dell' Archivio, espressamente ordina anche, che si faccia un esatto Inventario delle scritture, che in esso si conservano; e ciò non con privata scrittura, ma con Istromento rogato da pubblico Notajo destinato dal Vescovo medesimo; e per renderlo più autentico vi aggiunge la presenza dello stesso Vicario Generale, o d'altra persona Ecclesiastica delegata dal Vescovo medesimo, ed uno dei Deputati da eleggersi da tutti gli altri, perchè tutti concorrano ad un atto di tanta importanza. Le scritture, che in esso Archivio conservar si debbono, principalmente si riducono alle seguenti. L' Erezione autentica del Seminario. La fissazione della Tassa sopra ogni Benefizio soggetto. L' Unione di ciaschedun Benefizio. L' applicazione dei pii Legati. La memoria di tutti i diritti, e ragioni, che gode, o che in qualche tempo gli possono competere. L' obbligo dei Giovani, che hanno ottenuto il luogo in Seminario in qualità d' Alunno, o di Soprannumerario. Il giorno, mese, ed anno del loro Ingresso. La cagione per la quale ciascheduno paga più, o meno. Il loro Nome, e Cognome, la Patria, ed Età; ed essendo Estraneo, le Dimissorie del suo Ordinario. L' Ordine, e Benefizio, che possiedono; il lor talento, e profitto, sì ne' costumi, che nelle Lettere. La memoria autentica della Elezione di ciaschedun Deputato. Il libro delle Congregazioni, le proposizioni, e le risoluzioni in Esse fatte. Il Libro Mastro dei debitori, sì riguardo alla dozina de' Giovani, che alla Tassa, Enfiteusi, ed altro; e loro Esazione sì circa lo spiritua-

(48) *Maxima vigilantia*. dat. 24. Jan. 1727. §. 5.

rituale, che lo stato economico. Il Libro dell' Introito, ed Esito in grascie, ed altro in denari. Il Libro degli Stromenti, in qualunque modo al Seminario spettanti. Fascetto delle Polize temporanee. Altro delle Ricevute, e delle Lettere concernenti gli affari del Luogo pio. Soprattutto l' Inventario si de' Mobili, che degli Stabili, sotto gravi Anatemi ordinato dalla S. Mem. di Sisto V. (49), e poi da Benedetto XIII. che ne assegnarono la formola precisa (50) per commettergli ad altri, con obbligo di rinovarla dentro l' anno ognuno, che ne prenda il possesso, e quando ancora all' Ordinario stesso piacerà. In un Seminario numeroso talvolta non basterà per Archivio una sola stanza; ed in altri più piccoli sopravanzerà per questo un semplice Armario da collocarsi in luogo più sicuro, qual sarebbe la stanza del Rettore; ed ivi appunto voleva S. Carlo (51), che fosse la Cassa de i Depositi insieme col Libro delle Provenienze, e dell' Esito loro. Tanto questa Cassa, che l' Archivio medesimo, debbono essere muniti con due serrature, e con due Chiavi diverse, da ritenersi l' una dal Rettore e l' altra dall' Archivista, come espressamente si ordina nella riferita Bolla Benedettina: *Duabus clavibus, & serris claudatur, quarum unam Rector, alteram Archivista custodiat* (52). Per non multiplicar Ministri in un povero Seminario, l' impiego di Archivista potrà appoggiarsi ad uno de i Deputati ad arbitrio del Vescovo, a cui spetta la nomina (53). *Archivista eligatur* &c. *& ab Ordinario deputetur*. Dall'Archivio non può estraersi alcuna scrittura senza l' espressa licenza del Vescovo, come apparisce dalla riferita Bolla (54.) *Ex Archivio scripturæ non extrahantur sine Prelati, vel Superioris licentia*. Anzichè può Egli vietarlo sotto pena delle Censure. In caso poi, che dal medesimo Archivio debbasi estrarre qualchè do-

(49) 29. April. 1587.
(50) In Concilio Romano 1725. tit, 12, c.6.
(51) Inst. par. 1. cap.4.
(52) Sup. n.48. al §. 11.
(53) Ibid. §. 16.
(54) Ibid. §. 22.

Documento, ottima providenza sarà l' esigerne la ricevuta coll' obbligo di riportarlo in certo tempo determinato; ovvero farne ricordo in un Libretto a ciò destinato. E come chè è molto pericoloso il permettere a' Giovani il ritener danaro presso di loro, voleva S. Carlo, che questo si consegnasse presso lo Spenditore, per impiegarlo ne i loro bisogni, al che altrove potrà supplire il Rettore.

17. Il luogo da fabbricarvi le Scuole del Seminario con tutta riflessione si procuri in un Sito di aria aperta, e che sia capace a ricevere comodamente una conveniente quantità di Giovani. Le medesime doverebbero essere diverse, e distinte a corrispondenza delli distinti, e diversi studj dal Concilio ordinati; ma se la strettezza del luogo ciò non permette, esse Scuole potranno ridursi in due almeno distinti siti: l' uno per gli studj minori; e l' altro per li maggiori: nemmai deesi permettere, che li Giovani frequentino le scuole pubbliche; ovvero che queste sieno nel Seminario coll' obbligo di ricevervi Secolari, perchè ciò sarebbe direttamente contrario alla primiera Instituzione de' Seminarj, alla Mente del Concilio, ed allo Scopo primario degli studj medesimi. Altrove fu osservato (55), che nei primi secoli gli antichi Seminarj Vescovili erano chiamati *Monasterj*, ovvero *Conclavi*, perchè li Chierici, ivi dimoranti, stavano sempre racchiusi in Casa, nè d'onde uscivano, se non che di rado, e per urgentissime cause, secondo che ne abbiamo un chiaro testimonio dal primo Concilio di Aquisgrana (56): *Clerici caveant, ne extra claustra moras faciant, nisi ut sibi a Priore constitutum fuerit, & opportunitas temporis dictaverit. Intra Claustra positi non otio vacent, sed aut divinis officiis, aut propriis utilitatibus, aut certe Magistrorum jussionibus pareant*. Perchè nel Claustro stesso avessero le loro Scuole, in esecuzione del Concilio Lateranense III., e IV., furono instituite le Dignità, e le Prebende, chiamate *Scolasterie*, o siano Maestri di Scuo-

la,

(55) Cap. I. num. 10.
(56) Cap. 145.

la nelle più celebri Chiese Cattedrali. Che se a titolo di pietà, o per altri motivi, in Esse si ammettevano Secolari ad esempio de i Monaci, aprivansi due Scuole: l'una per li Secolari, e l'altra per li Chierici; tanto che fu attribuito ad una grazia segnalata, che in questa avessero luogo li due figliuoli di Lodovico Crasso Rè di Francia, e li due Nipoti di Papa Alessandro IV. (57). Questa disciplina medesima religiosamente fu inculcata bene spesso dal Sacro Concilio nel suo Decreto, in cui discorrendo della divisione de i Giovani, prescrive al Vescovo: *Partim in Collegio erudiendos retinebit*: poscia pensando alla Dote del Seminario soggiunge: *Et quia ad mercedem Præceptoribus, & Ministris solvendam certi reditus erunt necessarii*. Altrove dichiara, che li Maestri siano tenuti: *ad docendum in ipsis Scholis*: e poco dopo: *Docebunt autem Præceptores, quæ videbuntur Episcopo expedire*; imponendo in oltre, che il Vescovo obblighi i Possessori delle *Scolasterìe*, e di altre Prebende, alle quali va unita la Carica d'insegnare a dar le Lezioni in Seminario. Sicchè deesi conchiudere col Van-Espen (58), che il Concilio: *sat patenter declarat, se desiderare, ac quasi supponere in Seminario futuros Professores, non tantum qui sacram Scripturam, & Theologiam perlegant; sed & qui grammatices, aliarumque bonarum artium fundamenta tradant, ut rectè notavit Zypeus consf. 3. de Magistris num.* 8. Su tal riflesso appunto il glorioso S. Carlo, appieno informato della precisa intenzione de i Padri del Concilio, nel fondare i suoi Seminari ebbe sempre il primo riguardo allo stabilimento delle Scuole nel loro stesso recinto. Un sì costante principio è assistito da due fortissimi riflessi, e sono questi, del *Costume*, e della *Dottrina*, che ne' Chierici imprimer si debbono. Rispetto alli costumi, l'esperienza tuttodì pur troppo fa conoscere, che un sol gesto, un solo sguardo, una parola sola poco modestamente portati, talora cotanto s'imprimono nell'animo della Gioventù, principalmente quando questa trovasi ristretta, che glie ne resta

per

(57) Thomasin. de Eccl. discip. par. 2. lib. 1. c. 101.
(58) Par. 1. tit. 11. cap. 2. n. 14.

per sempre viva la memoria. Quindi è, che se per precisa, ed urgente necessità gli Alunni sono costretti a convenire con i Secolari, fa d'uopo, che non solo il Rettore, ma molto più li Maestri siano oculati per non perdere il frutto della buona educazione. Per ragione altresì della Dottrina tanto diversa, per gli uni, e per gli altri, non conviene nelle stesse Scuole l'unione degli Alunni, e de' Secolari. Quelli debbono essere ammaestrati negli studj dal Concilio determinati, perchè diventino capaci Ministri di Dio, e Condottieri spirituali de i popoli. E li Secolari al contrario, perchè sieno dotti, e capaci per il buon governo, e regolamento delle proprie Case, e del Pubblico; d'onde anche ne deriva, che nella spiegazione degli stessi Autori profani diverso esser dee il sentimento con cui s'espongono a' Chierici da quello, con cui si spiegano a i Secolari, secondo che altrove si osserverà coll'autorità di S. Carlo.

18. Egli è ben giusto, che dopo aver ragionato delle Scuole, qualche cosa si dica ancora di ciò, che appartiene al Luogo, in cui privatamente dovranno li Giovani studiare ciò, che dai Maestri sarà loro prefisso. Sarebbe veramente desiderabile a tal oggetto una, o più stanze; ma quando, o per l'angustia del luogo, o per altro giusto motivo, non si possa ciò avere, in tal caso potrà servire il Dormitorio medesimo, ove sono le Scanzie, o un Banco appostatamente collocato nel mezzo. Riuscirà ciò di economia per li lumi, e di vantaggio alli Giovani, i quali facendo ivi corona al Prefetto, non così facilmente possono divagarsi. In proposito dei Dormitorj Michel Tommasino nel suo Trattato su l'Erezione de' Seminarj ottimamente suggerisce, che gli stessi siano situati in buon'aria, e ventilati; lo che notabilmente contribuisce alla Sanità dei Giovani. Non si può facilmente però approvare la di lui assertiva, che ciascheduno de' Dormitorj sia capace di venti Letti, mercecchè dovendosi questi collocare in una proporzionata distanza di sei, o almeno di cinque palmi, per dar luogo alle respettive Scanzie, e per rimovere qualunque inconveniente, che dalla loro angustia

ne

ne potrebbe nascere, ne siegue, che oltre le porte, le fenestre, e la stanza, ovvero il semplice Letto, e la Scanzia del Prefetto, il Dormitorio sarebbe di eccessiva lunghezza, e larghezza. Ad effetto adunque che li Giovani vi possano riposare con maggior decenza, sarà sempre meglio, che li Dormitorj siano capaci soltanto di undeci, o al più dodici Letti, ognuno circondato, e premunito con le Tendine, per il qual motivo forse il Concilio Rotomagense ordinò, che ciaschedun Prefetto sopraintendesse a dieci soli Giovani. Nelli Seminarj più cospicui ognuno de' più avanzati negli studj, e negli anni riposa da per se nella propria stanza; anziche nel Collegio Nazareno di Roma li Dormitorj per li Giovanetti sono distinti in diverse Arcove, lo che riesce a' medesimi di maggior comodo, e di molto decoro del Collegio stesso. Nel Corridore, o Dormitorio sempre vi dee ardere in tempo di notte il lume; e dee esservi la Specola, ed il libero accesso al Rettore, per vedere se tutti conservano la debita decenza. Finalmente nelle Fabbriche del Seminario deesi pensare al Luogo proprio pel necessario alimento, e per una onesta ricreazione. Il Refettorio dee essere convenientemente luminoso, e sarebbe lodevole, che al primo aspetto vi si rappresentasse la Cena del Signore, acciocchè dalla medesima apprendano li Giovani la modestia, e sobrietà, che qui principalmente debbono praticare. Oltre le tavole, che per ogni parte saranno disposte in luogo adattato, avrà il Pulpito, d' onde nel principio della Mensa comunemente suol leggersi un testo della Sacra Scrittura, ed in progresso qualche libro istruttivo nella pietà, e nella erudizione Ecclesiastica, terminandosi la Mensa colla lettura del Martirologio Romano. Nell' uscire dal Refettorio generalmente suol concedersi un' ora di Ricreazione in qualche conveniente stanza, o cortile, e sopra tutto sarebbe commendabile, che ogni Seminario avesse un Giardino, o Terrazzo, dove li Giovani alla presenza del Prefetto, o altro Superiore con piena libertà si ricreassero in onesti divertimenti secondo che meglio in appresso si rifletterà.

19. Compiuta che sia la Fabbrica del Seminario insieme con tutte le sue parti nella simetria più adattata, e più propria, non per questo resta appieno adempita la Mente del Concilio, se mediante un onesto trattamento li Giovani non sono religiosamente alimentati, ed educati: *Alere, & religiose educare teneantur*. Questa è la gran massima, che si suppone sia sempre a cuore ad ogni buon Vescovo, a cui come Padre, e Pastore sono consegnati gli Alunni del Seminario quasi teneri Germogli della sua Chiesa; e perciò con maggior sollecitudine dee Egli invigilare ad un punto cotanto importante. Il Rè Nabucco nello scieglière al suo servigio quattro nobili schiavi Ebrei volle, che avessero alloggio nella sua Reggia, e che fossero nutriti col cibo, e vino della sua stessa mensa (59). Quelli finalmente erano destinati al servigio d' un Rè terreno, e mortale: Questi al contrario sono chiamati Chierici, perchè *sono nella sorte del Signore, e perchè il Signore è la loro sorte, sin a protestarsi, che esso medesimo è la loro eredità* (60). Con questo paragone non si pretende, che ogni Seminario sia una Reggia; ma se tale non può, nè dee essere relativamente agli appartamenti, ed agli addobbi, spiri almeno da pertutto polizia, e nettezza, e non vi s' incontri cosa, che offender possa la delicatezza massime de' Secolari, i quali tanto meno si affezzionano a i Preti, ed a i Religiosi, quanto più indecenti appajono i Luoghi, che abitano, e gli Arnesi, che usano. Gli alimenti siano pur bilanciati con lo stato del Luogo pio, e soltanto convenevoli siano al loro essere, ed alla loro età; ma possono ben emulare la reggia splendidezza, mediante l' Imbandimento netto, e polito; ed in tal maniera saranno graditi egualmente, che le Cene di Lucullo. S. Bernardo si protesta, che amava sommamente la Povertà, ma che mai non aveva potuto assuefarsi alla sordidezza. Similmente S. Agostino, benchè Vescovo, godea convivere co i suoi Chierici, e voleva avere con Esso loro un medesimo vitto, e vestito, ma

(59) Daniel. 1.
(60) Hier. ad Nepotian. & Conc. Aquisgran. ann. 816. can. 99.

ma come scrive Possidio : *Vestis ejus , & calceamenta , & vectualia ex moderato , & competenti habitu , nec nitida nimium nec abiecta plurimum* (61) . Non voleva abiti troppo sordidi , perchè li credeva capaci ad insinuare più tosto viltà d' animo , che decoro Ecclesiastico ; sfuggiva altresì i troppo aggiustati , per non incorrere nel concetto d' uomo vano , e mondano.

20. Si protesta lo stesso Dio , che vuole attraerci al suo amore mediante i due vincoli della Carità ; e lo stesso fa di mestieri praticare nell' alimentare , e religiosamente educare la Gioventù . Nulla dubito , che meno frequenti , che efficaci siano le buone insinuazioni dei Direttori , e de i Maestri . Ma poichè l' età giovanile , facendo pochissimo uso del giudizio , si appaga di quello , che seconda il senso , più di quello , che si è secondo la ragione , di maggior forza perciò perEssa saranno sempre la Pratica , e l' Esempio , che la Teorica , ed i Precetti : onde se si vedranno i Giovani trattati , e diretti con buon ordine , polizia , e Carità cristiana , non potranno a meno di concepir pensieri nobili , puri , e ben regolati . Nè quivi soltanto fermavansi gli effetti da una tal' Educazione provenienti ; mercecchè , passando con somma facilità da' pensieri all' Opere , insensibilmente troveransi impegnati in un modesto , e civil tratto , dimodoche rimireranno con più piacere il decoroso mantenimento delle Chiese , degli Altari , e de' sacri Arredi : assisteranno col dovuto rispetto alle Sacre Funzioni , e dovendole Essi medesimi esercitare , le faranno con altrettanta venerazione . Ossequiosi sempre saranno verso li superiori , nè lascieranno altresì d' amare gli Eguali , come degni Ecclesiastici . Di tanti , e di sì grandi effetti la particolar cagione , se ben si riflette , sarà la Carità , l' Esempio , e la vigilanza di coloro , che lodevolmente loro assistono . Il merito maggiore però esser dee del Vescovo , che con ottimo discernimento li prescielse , e con paterna attenzione spesso li visita , e gode nell' osservare adempiuto il loro dovere , il suo pastoral desiderio , e profitto , e la comun soddisfazione de' Giovani.

 21. Con

(61) In ejus vita c.25.

21. Con una ſteſſa idea preſe, e ſoſtiene il governo di queſta Chieſa di Paleſtrina il ſempre degniſſimo Veſcovo, Signor Cardinale Gio. Franceſco Stoppani. Nel portarſi l' Eminenza Sua in queſta Reſidenza, la prima Viſita ſempre è quella del Seminario ſuo, al quale frequentemente ritorna, e ſempre col penſiero di conferirgli qualche nuovo Benefizio, come ſpeſſo s' è riferito, ed in appreſſo dovremo ripetere. Sopra tutto è commendabile la ſua paſtoral ſollecitudine nel perfeziornarne decentemente la Fabbrica, incominciata già dalla ch. mem. del Cardinale Spinelli, e proſeguita in parte dal Sig. Cardinal Federico Lante. Per renderla adunque più riſpettabile principiò l' Emo Stoppani ad adornarla ſin dalla prima Porta, d' onde rimoſſa l' antica quaſi cadente, v' aggiunſe la nuova con elegante ſimmetrìa; e con egual attenzione fece ſtabilire, ed abbellire il primo Acceſſo inſieme colle Scale ſin all' ultimo Appartamento, dove per maggior decoro collocò la Cappella, come altrove fu detto. Per mantenere la dovuta uniformità ne i quattro Dormitorj a proprie ſpeſe ha fatto fare quaranta Letti, ed altrettanti Scrittorj, o ſiano Scanzìe, tutte inverniciate, colle Sedie uniformi per li quaranta Giovani, che continuamente penſa mantenere in Seminario. Per abbellimento della Sala a comodo delle Accademie, e delle pubbliche Concluſioni, che ivi ſogliono farſi, l' adornò colle Immagini proporzionate de i quattro Dottori principali della Chieſa Latina; e vi fece trasferire quantità di Sedie, eſiſtenti prima nell' Epiſcopio, alle quali ne ſurrogò altrettante più convenienti all' abitazione del Cardinal Veſcovo. E che più? Il buon guſto del prelodato Sig. Cardinale è giunto anche a premunire colle ſue tendine le feneſtre delle Stanze più frequentate; ed in oggi è riſoluto di fare ſtabilir la facciata del medeſimo ſuo Seminario, ſenza punto offuſcare la veneranda antichità delle Muraglie, che ivi ſopravanzano. Opera, che renderà ſempre più riſpettabile la religioſità del Luogo Pìo, e farà un nuovo ornamento alla Piazza maggiore della Città. Queſta tanta generoſità altro non riguarda, ſe non che gli

Alun-

Alunni stessi, li quali più facili, come giovani, ad apprendere le cose colla fantasia piucchè coll' intendimento, in un Seminario di maggiori comodi, e ben accomodato possono viverci più contenti, e sempre più esservi stimolati ad approfittarsi nelle Lettere umane, e nello Spirito Ecclesiastico, con apprendere così dippiù l' obbligo di mantener sempre il decoro dovuto al loro Carattere.

22. Resta ora da esaminarsi sul proposto Testo del S. Concilio: *Religiosè educare, & Ecclesiasticis disciplinis instruere teneantur*: se la mente qui espressa del Concilio resti adempita coll' uso di concedere a i Giovani de' Seminarj la piena libertà, di tornar annualmente alle proprie Case nelle Vacanze, fin a chiuderne il Seminario, almeno per l' intero Mese di Ottobre (62). Iddio nel destinare Abramo ad esser Padre de' Credenti non si contentò, di farlo uscire dalla propria Casa, e dal Parentado; ma volle in primo luogo, che abbandonasse la Patria medesima: *Egredere de terra tua, e de cognatione tua, & de domo patris tui* (63). Così pure l' Ecclesiastico, nel formar l' idea d' un Personaggio capace a trattare affari di grand' importanza, pensò, che il suo primo merito fosse la gita in Paesi forestieri: *In terra alienigenarum pertransiet: bona, & mala in hominibus tentabit* (64). E buon per Esso, perchè ammaestrato dalla lunga sofferenza del bene, e del male, ivi occorsogli, subito conobbe la grandezza, e beneficenza di Dio, cui offerì sollecitamente il suo Cuore, ed implorò il di lui ajuto, da cui sperava ogni bene: *Cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad Dominum, qui fecit illum, & in conspectu illius deprecabitur* (65). Tant' è vero, che non può darsi alla Gioventù migliore scuola, che la lontananza dalla Patria, dove ha sempre tre grandi Ladri, che le rubano il tempo le offuscano l' intelletto, e la privano delle necessarie cognizioni; e tali sono, l' Affetto de' Genitori, la Condiscen-

I 2 den-

(62) Sop. al num. 14.
(63) Genes. 6.12 a.1.
(64) Eccles. cap.39. n. 5.
(65) Ibidem n. 6.

denza de i famigliari, e l'Allettamento degli amici. Quindi è, che al riferire di Cesare (66), alcuni Popoli delle Gallie, avvengachè Gentili, ascrivevano a grand' infamia d' un Padre, che permetteva al suo Figliuolo, di comparire in età puerile nel Pubblico alla sua presenza: *Filiumque puerili ætate in publico conspectu Patris assistere turpe ducunt*. A vista di così pratiche verità gli antichi SS. Padri istituirono i Collegj per istradare li Giovani allo stato Ecclesiastico; ma come che questi potevano lasciar soltanto le proprie Case, e non già la Patria, acciocchè le Diocesi prive non fossero di così teneri germogli, i medesimi Padri li ricevevano ne' di loro Monisterj, e ne i loro Conclavi, dove alienati dal Secolo con maggior libertà, e quiete attendevano all' acquisto della Disciplina Ecclesiastica. Sopra tutto la loro gran premura era il procurare, che il naturale affetto verso la Patria, e li Congiunti purificato fosse in quei Giovani col sovrano precetto della Carità, la qual obbliga ad amar Dio sopra tutti, e ad amar tutti per solo amor di Dio; donde poscia avveniva, che quanto più Essi s' approfittavano di sì nobili sentimenti, altrettanto s' accendevano d' un santo Zelo ad abilitarsi, ed a rendersi proficui alla Patria, ed anche giusta l' ordine della Carità alli Congiunti medesimi.

23. Nulla dubito, che con le stesse Massime siano diretti gli Alunni di ogni Seminario, e che perciò a' Medesimi, senza licenza del Rettore, non si permetta scrivere, o ricever Lettere, trattare con ogni sorte di Persone, ed altre consimili pratiche (tutte dirette a sradicar loro dal cuore ogni umano attacco) prima che Essi non siansi impossessati appieno delle Massime della più perfetta Carità, la quale non può conseguirsi se non col solo esercizio di piu anni. S. Basilio fin da giovanetto avea abbandonata la Patria, e più anni avea atteso agli studj in Atene, da dove tantosto si trasferì nel Deserto, per perfezionarsi nello Spirito. Ciò non ostante si protestava con li suoi Monaci, che mal volontieri ricevea la visita de' Suoi, e che molto meno pensava a ritornare nella pro-

(66) Lib.6. De bello Gallico.

propria Casa, perchè sapeva, che oltre il non apportar Egli alcun utile a' Parenti, sarebbe ripieno d' inquietitudini con pericolo di sdrucciolare in qualche difetto (67). *Non supra hoc, quod illis nullam utilitatem exhibimus, insuper & nostram ipsorum vitam tumultibus & turbatione replemus, & peccatorum occasiones attrahimus*. Or, se ciò tanto temeasi da un Basilio così dotto, e sì Santo, quanto più dovrà temersi ne' Giovanetti, che appena hanno incominciato a sentire i primi ammaestramenti della Cristiana Pietà? Primieramente la speranza di tornare all' antica libertà è per loro un continuo impulso di trattenersi in Seminario semplicemente col corpo, perche l' animo è sempre fisso al loro Nido; e quanto più s' avvicinano alle vacanze, altrettanto s' alienano dal fine, per cui sono ivi ristretti. Giunto il giorno cotanto desiderato, ecco che quelli, i quali con tanta gelosia erano custoditi dal Rettore, da i Prefetti, e che colla più esatta osservanza delle Regole, e che con grand' impegno erano diretti nello studio delle Lettere, e della Pietà, alla fine si lasciano in abbandono a tutto il loro piacere. Si creda pure, che alcuni mantengano lo Spirito appreso in Seminario; ma chiunque ha qualche sperienza in somigliante materia, senza fallo dovrá confessare, che il più di Essi, appena usciti dal Seminario, dimenticatisi delle buone Pratiche, e delle Risoluzioni sante, ivi fatte, nell' entrare in Casa, nel rivedere i Parenti, e gli Amici, riassumono le antiche pratiche, e li divertimenti di prima in maniera, che in pochi giorni perdono ciò, che aveano nel corso dell' anno acquistato con molti stenti, e fadighe; tanto che, ritornando in Seminario, convien, che riprincipino un nuovo Noviziato con tanta maggior difficoltà, quanto maggiore fu la libertà goduta nel tempo della Vacanza.

24. I Difensori di queste uscite dal Seminario degli Alunni in tempo delle lor Vacanze pretendono sostenerne l' uso coll' esempio di S. Carlo. Certo si è, che il S. Arcivescovo dava tal permesso ai suoi Alunni non solo nel mese di Ottobre, an-

(67) In ejus Vit.

anzi che l'anticipava circa la Natività della Beatissima Vergine; e voleva, che ne differissero il ritorno sino al giorno di S. Lucia, ciò loro concedendo: *ut ingenii, corporisque vires, assiduis studiorum laboribus defatigatas per dies aliquot reficiant, instaurentur*: [*sed ità tamen, ut relaxatio ecclesiasticam disciplinam redoleat*] *quò vegetiores ad intermissa literarum studia revertantur* (68): In tal loro assenza però colla solita sua premura inculcava seriamente alli respettivi loro Parrochi, che con tutta esattezza osservassero i loro portamenti, e specialmente su i seguenti Capi.

An quotidie mane, & vesperè Orationi vacet?

An singulis quindecim diebus peccata sua probato Sacerdoti confiteatur, sanctissimamque Eucharistiam sumat?

An diebus festis Missæ conventuali, reliquisque officiis in Ecclesia tua superpelliceo indutus religiosè intersit, inserviatque?

An Ordinum, quibus est initiatus, functiones frequenter exerceat?

An doctrinam Christianam in Ecclesia tua horis statutis doceat singulis diebus festis?

An clericali vestitu talari decenter utatur, & cum jugiter deferat, tonsuramque gestet?

An aliquod armorum genus deferat, vel quippiam aliud, in conciliis nostris Clericis prohibitum, committat?

An cum Laicis, & præsertim mulieribus, versetur?

Hæc, & si quæ sunt alia, a Te quam diligentissimè animadverti volumus. Aggiungendo inoltre, che nel loro ritorno lo soddisfacessero pienamente d'ogni Capo con Lettere munite anche di sigillo, e di sottoscrizione tanto sua, che del Vicario Foraneo, a cui pure scriveva con egual premura per una stessa di Lui vigilanza. Con tutte queste diligenze e sì pie, e sì al bisogno opportune, ancora il medesimo S. Arcivescovo sperimentò, che alli suoi Alunni erano simili uscite dal Seminario manifestamente pregiudiziali, e di un grave discapito alla buona lor coltura. Pensando Egli perciò a subito prov-

(68) Instit. p. 1. c. 7.

provedervi fisò fuor di Porta nuova, o sia l'Orientale, lontano un sol miglio dalla Città un sito di aria amena, e salubre, per fabbricarvi soggiorno conveniente alla dimora degli Alunni nel mese di Ottobre, del che ne fece anche un Piano esatto; ma prevenuto dalla Morte non potè dar mano all'Opera, eseguita dappoi pienamente dal Ven. Cardinal Federico Borromeo di Lui successore nella Sede Arcivescovile, e tanto fedele imitatore delle di Lui eroiche Virtù. Così pur avvenne al Cardinale di ch. me. Lanfredini (69), che per provedere alli molti pregiudizj provenienti a i Giovani dall'uscire dal lor Seminario di Osimo, principiò un comodo Casino, che poscia fu sol ultimato dal degno suo Successore Monsignor Pompeo Compagnoni (70) Ciò, che fece Monsignor Capece Galeotta Teatino in oggi Arcivescovo di Capua, sia pur di questo memorabil Esempio. Essendo Egli Arcivescovo di Cosenza, per evitar il disordine del dovere li Seminaristi per alcun tempo di aria cattiva andar alle loro Case, intraprese l' arduo assunto di fabbricare da fondamenti un nuovo Seminario in sito di aria sempre buona. In somma: questa in oggi è la Pratica di quasi tutti li Collegi di Roma: non permettere a i Giovani nelle Vacanze il ritorno alle proprie Case a cagione de' molti, quasi inevitabili scapiti, che per lo più in ogni sorta de' loro buoni ammaestramenti così gliene derivano.

25. Semmai qui un qualcuno oppor volesse alla predetta, sempre lodabil Costumanza del non darsi licenza agli Alunni di uscire dal Seminario nel tempo delle Vacanze, col dire, che tutti li Seminarj non possono seguire tal Esempio di alcuni di loro, o de' Collegi grandiosi, ripieni di Nobiltà primaria, non essendo l' Opulenza di questi da compararsi con la misurata sufficienza, se non anche colla scarzezza di quelli Seminarj, che a più certo lor annuo sostentamento ricavano vantaggio dalle Spese di vitto, e di altro, risparmiate col permettere l' uscita de i lor Alunni per tutto il Mese

(69) Nella sua Vita par. 1. capo 16.
(70) Sop. al num. 12.

se di Ottobre, si risponderebbe, che neppur essendo il grand' utile degli Alunni, che restano per le vacanze nel Seminario, da compararsi con qualunque vantaggio, che ogni Seminario possa ritrarre dalle Spese risparmiate per la loro uscita, tutti li Seminarj possono, e debbono seguire l' esempio lodabile, e tanto giovevole di quelli Seminarj, o Collegj, che non danno licenza a' loro Alunni, di andarsene a fare le vacanze in Casa propria. L' Utilità de' Giovani col far Essi queste vacanze nello stesso Seminario, perchè questo così conservar li può ne' buoni costumi, e nel profitto dello studio, in tutto l' Anno con istento, e fatica impressi, ed incamminati in Loro, e de' quali con tanta facilità resta spogliata la Gioventù fra i divertimenti, in faccia particolarmente alla corrutela del Mondo, si è di tale, e tanta grandezza, che in questa sola restringesi tutto l' intento de i comandi, e di tutte le ordinazioni del Sacro Concilio per i Seminarj. Laddove il supposto vantaggio di un misero risparmio di spesa per un Mese non si è, che una mera Economia, da non usarsi certamente a confronto, e del molto discapito per Essa a i Giovani, e de' pressanti Ordini del Concilo per la buona lor Educazione, da qual si sia più zelante Economo, il quale è obbligato piuttosto di bene scandagliare, prima che si introducano gli Alunni nel Seminario, se l' Entrate sieno sufficienti per ivi alimentarli, anche nel tempo delle Vacanze. A nulla serve l' intraprendere un' Opera avvengach' egregia, e santa, se prima non si prevedono li mezzi necessarj per ridurla all' ultima sua perfezione. Che si direbbe di quell' Agricoltore, che facesse un eccessivo Seminato senza pensare, se possa a debito tempo custodirlo? Tanto appunto avviene, allorchè con troppo facilità s' introducono in Seminario li Giovani, senza disaminare se lo stesso sia in grado di potergli educare religiosamente: *religiosè educare*, come ordina il Sacro Concilio (71). Quelli savjssimj Padri con tutta prudenza lasciarono in piena libertà del Vescovo la quantità de i Giovani: *certum Puerorum = numero*-

(71) Trid. Ses. 23. de Reform.

merum (72). Sicchè resta ad Esso il bilanciare le facoltà della Diocesi, e quindi risolvere quanti Alunni possano alimentarsi nel suo Seminario, in modo che li medesimi siano istruiti nella disciplina Ecclesiastica, e secondo lo spirito del Sacro Concilio siano in istato di riuscire degni Ministri di Dio. Convien per tanto conchiudere, che pel pubblico bene sarà sempre meglio l' avere ne' Seminarj uno, o due Alunni di meno, che tre, o quattro di più, perchè se questi accrescono ivi il numero, non sono però, che di solo discapito agli altri, ed alla stessa Diocesi, e di un continuo disturbo, e di pensier fastidioso al zelante Prelato, il quale perciò mai aver non può la consolazione di raccogliere buon frutto dalla sua pastorale sollecitudine, e vigilanza sopra il suo Seminario.

CAPO IV.

Requisiti degli Alunni, e loro stretto obbligo di servire perpetuamente alla Diocesi.

1. Palesatasi dal Sacro Concilio la saggia di Lui mente intorno al Sito, ed alla Fabbrica materiale de' Seminarj con quant' altro, che fin qui si è esaminato, e veduto di loro Erezione, prosiegue Egli, e sempre con il mirabile di Lui ordine, a far palese la medesima sua volontà intorno all' Edifizio Spirituale de i medesimi Seminarj. Consiste tal Edifizio nella scelta de i Giovani, che debbono esserne le Pietre fondamentali: *In hoc verò Collegio recipiantur*. Certamente è questo un affare di tanta importanza, che da Esso unicamente dipende tutto il bene, che può sperarsi da un' Opera si pia, e così Santa, la cui riuscita buona, a sentimento del Glorioso S. Carlo cotanto sperimentato in somigliante materia, sola si è, che: *Quales enim ii*

fue-

(72) Trident. ibid.

fuerint, qui admittantur, tales prorsus è Seminario fructus existent (1). Diasi un' ottima scelta di Giovani tutti dotati de i necessarj Requisiti; ed ecco, che in breve se ne sperimenterà l' effetto dal Concilio bramato: *Ita ut hoc Collegium Dei Ministrorum perpetuum Seminarium sit*. Laddove, se i Giovani sono ammessi alla rinfusa, e senz' altra considerazione, che della Condiscendenza, e Aderenza, delle Raccommandazioni, e degl' Impegni, non può che subito dileguarsi e perdersi ogni vantaggio sperato dal Seminario, con discapito della Diocesi, e de' Giovani stessi. In fatti altrove fu riferito (2), che S. Vincenzo de Paoli quanto più godeva nell' ammirare le grandiose Fabbriche de' Seminarj della Francia, altrettanto eppiù restava ammareggiato, e dolente nel sentire il pessimo Regolamento, e il totale loro Discredito per tutto il Regno; tutto derivandovi principalmente dalla disattenzione usata nella Elezione degli Alunni. Anche a tempo del Concilio eravi soprabbondanza di Sacerdoti, utili soltanto a se stessi, e perciò fu inculcato a' Vescovi, che fossero più cauti nella Imposizione delle mani. Ma per provedere alla notabile scarzezza degli Operarj nella Cura delle Anime, dopo maturo consiglio s' indussero quei Padri alla Erezione de' Seminarj: così pure il prudente Vescovo, ad esempio del Sacro Concilio, dopo le più serie riflessioni venir dee alla scelta de' suoi Alunni, e di quelli, che siano sol atti a riuscire di sua consolazione, ed utilità alla Diocesi.

2. Il primo loro Requisito dee essere, che i Giovani abbiano almeno dodici anni, *ad minimum duodecim annos*: e lo stesso confermò la S. Rota (3). Non di men' anni, perchè altrimenti sarebbe stato necessario impiegare un Sacerdote, che ne avesse avuto la tutela, come fu osservato dal Toletano IV. (4). Quindi nasce la difficoltà intorno all' Età maggiore, se questa vieti l' ingresso nel Seminario. Punto di tal pe-

(1) Instit. Semin. par. 1.
(2) Cap. 2. n. 8.
(3) Recent. part. 11. decis. 81. num. 3.
(4) Vedi il cap. 1. num. 9.

peſo, che meritò di eſſere non ſolamente propoſto, ma con ſerietà ſomma eſaminato ancora nella general Aſſemblea della Francia, tenutaſi nel 1641. Alcuni Veſcovi inclinarono ad eleggerli Giovanetti, come più facili a ricevere le prime impreſſioni, e a riuſcire a ſuo tempo buoni Sacerdoti. Altri concorſero a vantaggio de i Giovani fatti, la coltura de' quali non era sì lunga, e con minor incomodo ſe ne poteva ſperare il frutto. In queſto ſentimento inclinò molto prima il concilio Burdigalenſe II., in cui fu determinato, che ſi ammetteſſero i Giovani ne' Seminarj all' età di venti anni, purchè aveſſero profittato prima nella Grammatica (5). Così pure fù diſpoſto nel Sinodo di Palermo del 1633., il che poi nel 1652. fu riſtretto alli ſedici anni. Intorno a ciò molto bene par, che la diſcorra il Canonico Giovanni di Giovanni (6). „ Non v' ha dubbio, (dice egli) che quelle „ (*Opinioni*) certamente ſono le più lodevoli, che cercano la più tenera Età della Gioventù; e ciò per due ragioni, delle quali una riguarda lo Studio delle lettere „ e l' altra la Probità della vita, che ſono come le due „ Colonne, le quali ſoſtentano l' Edificio della buona Educazione. Si cerca adunque neceſſariamente l' Età della „ fanciullezza, affinchè il Seminariſta abbia il tempo baſtante per compiere tutto il corſo degli ſtudj, e particolarmente della Filoſofia, e della Teologia: il che non ſi può „ mai ſperare da uno, che vi entra avanzato negli anni; e „ però S. Carlo nelle ſue Iſtituzioni del Seminario laſciò „ ſcritto „: *Cum quis in examem venerit, ejus Ætas potiſſimum ſpectetur, cum nullus in Seminarium major recipi debeat, qui Philoſophiæ, & Theologiæ Studia perficere commodè non poſſit* (7). Le Coſtituzioni pure Sinodali di Fraſcati, pubblicate ultimamente dalla incomparabil ſollecitudine Paſtorale di S. A. R. E. il Card. Veſcovo Duca di York, poſſono dar un conveniente lume circa l' Età de i Giovani,

K 2 che

(5) Cap. 24. apud Labbè tom. 25. col. 795.
(6) Storia de Seminarj cap. 8. n. 5. e 6.
(7) Par. 1. cap. 9.

che ammetterſi vogliono in Seminario ad effetto, che ivi compiſcano li loro Studii. Di queſti vi ſi dice, che il Corſo loro generalmente può effettuarſi nello ſpazio di otto Anni, val a dire; il primo Biennio pel compimento della Grammatica; il ſecondo per l' Umanità, e Rettorica; il terzo per la Filoſofia; ed il quarto per la Teologia Scolaſtica, o Morale (8).

3. Nella predetta ambiguità ottimo fu il provedimento preſo dal Cardinale Giacomo Lanfredini, la di cui pietà, e dottrina ſarà ſempre a' Poſteri memorabile. Ricevea Egli nel ſuo Seminario d'Oſimo li Giovanetti, e voleva che fuſſero ammaeſtrati, come teneri parti del ſuo gran zelo. Per aver poi ſollecitamente Frutti bene ſtagionati, e pronti a tutte le occorrenze della Dioceſi, non rigettava gli Adulti; ma perchè queſti meglio ſi confermaſſero nella notizia della Diſciplina Eccleſiaſtica, e più comodamente s' applicaſſero agli Studj al loro ſtato adattati, ordinò nell' ultimo ſuo Sinodo, che dopo eſſere ſtati avanzati al Sacerdozio, ſe non erano aſtretti per ragione di qualche beneſizio già avuto, per un biennio ſeguitaſſero a dimorar in Seminario nelle Stanze da Eſſo lui di nuovo a tal effetto fabbricate; ed a i medeſimi preſcriſſe un particolar Regolamento, che in vantaggio del pubblico bene non ſarà inutile qui riferirlo.

Regole, che dovranno oſſervarſi da' Sacerdoti Convittori del Seminario, per il Biennio ſuſſeguente alla loro Promozione al Presbiterato.

I. *Dovranno intervenire all' Orazione mentale, e a tutte le altre Orazioni, ed Eſercizj divoti in comune, che ſogliono farſi nella Cappella del Seminario.*

II. *Dovranno recitare ogni giorno l' Uffizio divino tutti inſieme, ed unitamente con gli altri del Seminario obbligati alla recitazione dell' Ore canoniche, in una Camera del Seminario, e nel tempo medeſimo, nel quale ſuole recitarſi in Cappella l' Uffizio della Madonna.*

III.

(8) Conſtit. Tuſcul. Sinod.

III. *Interverranno mattina, e giorno in Iscuola alla lezione di Teologia.*

IV. *Interverranno alla mensa nel comune Refettorio, e nella Tavola destinata ai medesimi; e fuori della Mensa comune non entreranno in Refettorio senza licenza del Rettore.*

V. *Andranno a camminare insieme.*

VI. *Nel tempo assegnato ai Seminaristi per lo studio, si dovrà trattenere ognuno de' Sacerdoti Convittori nella Camera propria, senza andar vagando. Niuno entri nella Camera dell' altro, nè ammetta alcuno in Camera propria nè Estraneo, nè Domestico, e nè meno entreranno ne' Dormitorj.*

VII. *Quanto al Vitto, avranno il medesimo, che si dà agli Alunni del Seminario.*

VIII. *Dovranno pagare al Seminario Scudi venticinque in tre rate; ed in oltre nell' ingresso del Convitto biennale dovranno pagare due Scudi per le biancherie.*

IX. *Dovranno sempre portare la Veste lunga talare nera; e quando escono fuori del Seminario anche il mantello lungo.*

X. *In tutte le Feste interveranno al Servizio della Chiesa Cattedrale, in conformità dei Chierici Alunni del Seminario, e dovranno cantare al Leggìo.*

XI. *Per Celebrare la Messa si permette, che possano andare anche in altre Chiese della Città, purchè non sia in tempo della Scuola, e degli Atti comuni del Seminario; ma per quanto sia possibile vadano in due, e non si trattengano nelle Sagrestìe a discorrere, ma per il tempo necessario vi stiano con Raccoglimento, ed Esemplarità. Debbano poi subito ritornare in Seminario, e nel ritorno farsi vedere dal Rettore.*

XII. *Non dovranno uscire per qualsivoglia cagione dal Seminario, senza prender licenza dal Rettore; ma per uscire da Osimo, ed andare per qualche occorrenza in altri luoghi si chiederà licenza dal Vescovo.*

XIII. *Farà ciascuno per turno ogni mese un Discorso spiri-*

tua-

tuale, al quale s' inviterà anche il Vescovo.

XIV. *Ciascuno farà tanto nel primo, quanto nel secondo anno la Disputa pubblica di Teologia.*

XV. *Dovranno star soggetti al Rettore del Seminario, ed ubbidire a quanto Egli ordina.*

XVI. *In caso d' inosservanza di queste regole se ne darà conto al Vescovo, il quale proveder, e punirà i Trasgressori, come stimerà opportuno.*

In questo genere è memorabil anche la pietà di Monsignor Michel Casati C. R. Teatino. Questo degnissimo Prelato accrebbe notabilmente il suo Seminario di Mondovì, ed il Collegio Ecclesiastico, che da' fondamenti avea eretto in Cuneo: perciò nel suo Sinodo celebrato nel 1763. ordinò, che li Giovani studenti, che si portavano in detti luoghi per avanzarsi allo Stato Ecclesiastico, fin che avessero compiti gli Studj non potessero altrove prender Alloggio, fuor che in detti Convitti sotto l' ubbidienza del Rettore, e l' esatta Osservanza delle Regole prescritte, e da prescriversi. I Cittadini poi delli suddetti riguardevoli luoghi volle, che non aspirassero agli Ordini sacri, se prima per tre anni in detti Collegi non avessero dato un pieno saggio della loro vocazione. (9)

4. Il secondo Requisito, dal Sacro Concilio per gli Alunni proposto, dovrà essere che Essi siano nati da legittimo Matrimonio: *ex legitimo Matrimonio nati*; e ciò con tutta ragione, potendosi qui adattare quanto per un fine poco diverso stabilì il Trentino medesimo: *Ut paternæ incontinentiæ memoria a locis Deo consecratis, quæ maxima puritas, sanctitasque decet, longissimè arceatur* (10). Ognun ben sa, che il Seminario è un luogo specialmente a Dio consagrato, e destinato a formarne degni di lui Ministri. Acciocchè riescano tali, debbono essere stabiliti su le due basi fondamentali, che sono la Purità de' Costumi, e la Santità della Vita; nè perciò basta, che in Seminario non siavi sentore contrario alle suddette due virtù; ma trattandosi di Gioventù, fa di mestieri, *ut longis-*

(9) Concil. Sinod. suddet. 1763. cap. 21.
(10) Sess. 25. cap. 15. de Ref.

gissimè arceatur ogni fumo d' Incontinenza, e di Offesa di Dio. Per questo escludono i Sacri Canoni tal sorta di gente dalle Ecclesiastiche Dignità, e dee mostrarsi assai più ritenuto il prudente Vescovo nell' ammetterlo in Seminario contro l' espresso divieto del Concilio. Tutto ciò dee aver luogo ancorchè i tali Giovani fossero stati abilitati a conseguir qualunque Canonicato, e Dignità (11) colla legitimazione de i Natali, alla quale va altresì unito il Requisito della Cittadinanza, similmente richiesta dal Concilio: *Certum puerorum numerum ipsius Civitatis, & Diœcesis, alere, & religiosè educare teneantur*. Deesi dippiù avvertire, se la loro nascita sia eventuale; e se abbiano i così nati animo vero, e reale di fissare il proprio Domicilio nella Città, o in luogo della Diocesi, nel qual caso possono avere Posto nel Seminario, come avviene nelli Sussidj dotali, nelle pubbliche Elemosine, e nelli Benefizj (12); e perciò senza riserva, nè anche di questi, il Concilio Rotomagense decretò, che nella Vacanza di qualche luogo in Seminario si chiamassero a concorso quelli de i Decanati, che non vi aveano il loro Alunno (13), essendo ragionevole, che siccome ciascheduna Parrocchia concorre al mantenimento del Seminario, così pure ciascheduna per quanto è possibile vi abbia il suo Alunno.

5. Il terzo Requisito dovrà essere, che sappiano leggere, e scrivere convenientemente: cosa, che non supera le forze di un Giovinetto di dodici anni, nè che per sola sua povertà possa mancargli. Per questa unica abilità per altro non debbonsi ricevere i Giovani nel Seminario, se Essi o abbiano Età in qualche modo avanzata, o non abbiano i Requisiti in loro ricercati dal Concilio: conciosiachè i Concorrenti debbano dare una probabile speranza di riuscire, ed una morale certezza di applicarsi a perpetuamente servire la Diocesi ne' di-

(11) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* n. 2.

(12) Rota in Thuanen *Canonicatus* coram SS. D. N. Clem. XIII. inter ejus ingressus dec. 328. num. 5., & 6. S. C. C. in Adrien. *Aggregationis* & in Juvenacen. 7. Sept. 1737. Caput aquen. 22. Aug. 1739. & DD. passim apud de Ferraris V. *Legatum* n. 77.

(13) De Seminariis n. 11. apud Labbè tom. 21. col. 700.

divini Ministerj, mediante una buona lor Indole, ed una buona loro volontà, che sono le due parti essenziali di un' Anima veramente capace, e disposta al ben fare, come dicesi nella Sapienza: *Puer eram ingeniosus* ecco l' indole, *&* *sortitus sum animam bonam* (14), cioè la buona volontà, secondo la comune opinione de' Sacri Spositori (15). E' per altro più che vero, che, se quella va separata da questa, l'uomo può assomigliarsi ad un Albero ricco di foglie, abbondante di fiori, ma sempre privo di Frutta, che dalla sola buona volontà possono ricevere la sostanza, ed il sapore. Per lo contrario suppongasi, che taluno abbia buona volontà, ma che gli manchi l' ingegno, sarà Egli buono a se stesso, ma non pel Seminario, il quale, come diceva S. Carlo, dee nutrire ingegnosi Operarj per la Vigna del Signore. Ciò supposto ne siegue, che il prudente Vescovo dee con molta accuratezza esaminare, e riconoscere, se chi si ammette in Seminario abbia le suddette due Doti, per concepirne ben fondata speranza dell' ottima sua riuscita.

6. S. Agostino, al suo solito, fondatamente suggerisce il modo per conoscere l' indole, o sia l' ingegno de i Fanciulli (16). *In his tribus memoria, intelligentia, voluntate inspici solet etiam ingenia parvulorum, cujusmodi proferant indolem. Quanto quippè tenacius, & facilius Puer meminit, quantoque citius intelligit, & studet ardentius, tanto est laudabilis Ingenii*. Su tal regola il provido Vescovo potrà indagare per mezzo del Parroco, del Maestro di Scuola, e di altri conoscenti del Giovane, se con prontezza Esso impari a memoria; se con facilità risolva le difficoltà, che gli occorrono; e se di buona voglia si applichi allo studio. Quando le Relazioni sieno favorevoli, per meglio accertarsene, il Vescovo medesimo ne potrà fare la sperienza. Alcuni Vescovi più accurati sogliono intimare il formale Concorso in quelle Parrocchie, che hanno il Gius per il loro

Alun-

(14) Cap. 8. n. 19. & 20.
(15) Cornel. a Lapide ibidem.
(16) Lib. 10. de Trinitate cap. 11.

Alunno, giusta i decreti de' Concilj, Rotomagense e Cameracense (17). Pratica non men commendabile, che vantaggiosa, perchè in tal modo il Prelato procede come Giudice indifferente, e come Padre comune; onde assicurando in sì fatta guisa la sua Coscienza, si esime da qualunque impegno; e mediante la Scelta de' megliori talenti stabilisce in florido stato il suo Seminario, accresce le giuste speranze della Diocesi, ed impegna la Gioventù alla Pietà, ed allo Studio. S. Carlo anche Esso esaminava i suoi concorrenti; e dopo aver considerata la loro Età, e gli studj proponeva loro la lettura, e la spiegazione di qualche libro: quindi passava a qualche difficoltà su la Grammatica, e su la dottrina Cristiana; e riconosciuta in tal forma la loro intelligenza gli sperimentava nella memoria, col far loro imparare a mente qualche lezione (18).

7. Li due citati Concilj provinciali come pure il Remense (19), e Burdigalense (20) volevano inoltre, che i Concorrenti fossero di conveniente Statura, e di Aspetto, di buona Pronuncia, e di altre consimili Doti corporali, così che escludessero ogni deformità, disapprovata da' Sacri Canoni; e dalla loro Modestia nel tratto, e negli occhi; dall' Affabilità nel discorrere, e dalla Compostezza nello sciogliere le difficoltà ad Essi proposte, e da ogn' altro Atto naturale, quei Venerandi Padri venivano in cognizione del loro ingegno, e se erano per riuscire, quali li desideravano. Quindi è, che Teodoreto nello spiegare le parole di S. Paolo a Timoteo: *oportet esse ornatum* (21) adattatamente soggiunse: *Ornatum, & locutione, & habitu, & aspectu, & incessu, ut etiam per corpus appareat animæ moderatio*. Perciò si è del tutto coerente il Concilio di Trento: *Sic decet.... vi-*

L *tam*

(17) Apud Ladbè tom. 21. col. 663. De Seminariis n. 14. & col. 1256. n. 10. Constitut. Synod. Tusculan. Card. S. R. E. Ducis Eboracensis cap. 25. art. 5. num. 2.

(18) Instit. Sem. p. 1. cap. 9.

(19) Num. 9.

(20) In Institution. & Legib. Seminar. cap. 11.

(21) 1. Tim. c. 4.

tam componere, ut habitu gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum, ac religione plenum præseferant (22). In fatti non può negarsi, che dagli esterni portamenti spesso vengono suggeriti forti indizj dell' Uomo interiore. Un Esterno ben composto, e ben regolato ne' detti, e ne' fatti, proprio sol si è di un Indole buona, e di un animo assai registrato. Anzi si è di sì efficace Virtù, che al solo di lui apparire resta in un atomo rintuzzata qualsisia più petulante scostumatezza; e così approvasi dalla S. Chiesa avvenuto in S. Bernardino da Siena de' Minori di S. Francesco: *Castitatem, egregia forma repugnante, sanctissime custodivit, adeo ut eo præsente nemo unquam, ne impudentissimus quidem, verbum minus honestum proferre auderet* (23). Il pregiudizio innocente d' un avvenente aspetto, compensato con la modestia degli occhi, della lingua, e del tratto, era di tal efficacia nel Santo, che Persone, avvengachè sfacciate, ed ardite non si avanzavano alla di Lui presenza a proferir parola, menche onesta. Al contrario: un Esteriore di portamento sconcio, e disordinato non può indicare, che un Indole cattiva, ed un Animo depravato, e infetto: come il Nazianzeno, in solo rimirare Giuliano, *l' Apostata*, scomposto nel ridere, nel camminare altero, e nel guardare furbo, e malizioso, ancorchè non mai solito Egli di parlare di alcuno, ebbe di Lui a prognosticare, e dire: *Oh quanto gran male si nutre in seno l' Impero Romano* (24] ! Tanto giova l'esaminare con occhio sagace l'esteriore degli Uomini, per avere cognizione, senza giudizj temerarj, del loro interno: e massimamente de i Giovanetti, li quali non avvezzi a dissimulare, ne' ad infingere, alla prima comparsa innocentemente manifestano qual sia la loro indole. Oltre a questa, da altri ancora si ricerca (25), che li Giovani medesimi debbano essere di buona complessione, la quale da' Filosofi chiamasi: *Indole naturale*;

(22) Sess. 22. de Ref. c. 1.
(23) Lection. Breviar. Rom. die 20. Maii.
(24) Idem orat. 2. in Julianum. Aug.
(25) Ventriglia §. Unic. num. 6.

le: perchè diano ſperanza di poter portare il peſo, a cui nelle Dioceſi ſaranno per eſſer deſtinati.

8. Ma quanto più facile rieſce il rintracciare l' altrui indole, altrettanto è difficile il poter accertarſi della buona, o cattiva volontà d'un Giovanetto. La medeſima certamente è l'arbitra, che diſpone d'ogni umana potenza; ma per la tanta di Lei incoſtanza, e volubilità neſſuno fidar ſe ne dee. Il Rè Salomone non dubitò affermare di ſe medeſimo: *ſortitus ſum animam bonam*. Lo ſteſſo Dio lo ammaeſtrava, e ſempre con nuove Cognizioni lo iſtruiva; e di fatto laſciò Egli a' Poſteri eterni Monumenti della ſua ſovrana, ed incomparabil Sapienza: eppure nel decorſo degli anni cadde in tali, e sì vili Delitti, e Colpe, che dopo Lui reſtò in dubbio l'eterna ſua Salute. Per aver dunque qualche barlume della volontà de' Giovani, non evvi altro modo più ſicuro, che l' oſſervare attentamente i Mezzi interni, ed eſterni, praticati per ben reggerla, e dirigerla. Sopra tutto ſarà neceſſario l' indagare, qual ſia ſtata la loro Educazione, eſſendo queſta quaſi una nuova Creazione, poichè i primi Semi infuſi nella fanciullezza, reſtano cotanto fiſſi, e radicati nell' Animo, che poſcia ſervono di regola in tutto il corſo della Vita. Della diverſità di Educazione ſono ben noti e gli Effetti, e l' Eſempio nelli due Principi Reali, in S. Venceſlao Duca di Boemia, e in Boleſlao di Lui Fratello minore. Vinceslao, allevato da una Santiſſima Donna, Ludmilla di Lui Nonna, che lo educò in ogni genere di virtù, da Lui ſempre eſercitate ancora colla Corona in Capo, governando il Regno colla Pietà piucchè colla Sovranità, viſſe da gran Santo, e morì da Martire invitto di Criſto. Boleslao, al contrario, allevato, ed educato ſotto la peſſima Diſciplina di Draomira, comun loro Madre, giunſe fin all' ecceſſo di vivere diſoneſtamente con eſſo Lei, la quale lo induſſe ad uccidere Vinceslao proprio Fratello, e di Lei Figliuolo con tale, e tanta orridezza della terra ſteſſa, che non potendo più ſofferire fatti così eſecrandi, prodigioſamente ingojò l' inumana Draomira, e con Boleslao dal giuſto Vendicatore

 del-

della Colpa severamente punito restò ancora Chiunque si tinse del Sangue innocente l' empie mani (26). Quindi è, che la prima, e massima, diligenza del saggio Vescovo esser dee nell' investigare i Costumi de i Genitori di quelli, che concorrono, per entrare in Seminario, e nell' informarsi bene, qual Educazione abbiano Essi data ai loro Figliuoli, i Costumi de' quali non possono non essere che secondo le massime esibitegli nell' allievo. S. Carlo voleva, che si riguardasse bensì al talento Loro; *sed multo magis morum, ac disciplinæ ratio habeatur* (27). In fatti tali erano le sue Diligenze nell' accettare un Alunno, che pareva avesse a provedere una delle più importanti Parrocchie della sua Diocesi. Esso medesimo, o al più mediante il Rettore, segretamente informavasi d' ogni di Lui azione; se con diligenza frequentava la Scuola, il profitto, che riportavane, le di lui Amicizie, ed i passatempi, ne' quali si occupava; e fin se amava la Caccia, e quali Armi Egli usava in Essa. Molto più oculato era il Santo Pastore su la frequenza de' Sacramenti, su la Dottrina Cristiana, su i Divini Ufficj; e segnatamente, se essendo ordinato, o se per ragione di qualche Benefizio, avesse l' obbligo di frequentar il Coro, come lo frequentava. In sequela di queste, ed altre simili notizie consultava poi Egli il parere de i Deputati, e di altri gravi soggetti; ed allorchè tutti fossero favorevoli, lo ammetteva alla fine in Seminario, dove mai non tralasciava di confermarlo nella sua buona Volontà.

9. Finalmente il Sacro Concilio manifesta il forte, ed unico motivo, per cui con tanto impegno, ed industria deliberò l' Erezione de i Seminarj, e questo si è, acciocchè gli Alunni fossero obbligati a servire perpetuamente la Chiesa: *in Ecclesiasticis ministeriis perpetuò inservituri*: poco dopo confermando lo stesso: *Ita ut hoc Collegium Dei ministrorum perpetuum Seminarium sit*. La S. M. di Pio IV., appieno informato di questi sentimenti del Concilio, colla pienez-

za

(26) Breviar. Rom. 28. Septemb.
(27) Instit. Sem. p. 1. cap. 9.

za della sua autorità, nell' erigere il Seminario Romano, ebbe a dire in pubblico Concistoro, che i Seminarj erano stati instituiti per ammaestramento de i Giovani, *ex quibus postea Sacerdotes Parochi, atque, si opus est, Episcopi eligerentur* (28). Ciò non ostante, dopo il corso d' un secolo e più, un Alunno del medesimo Seminario, assistito dalla disattenzione del Notajo nello stendere il solito obbligo, e molto più portato il Giovane dalla sua poca buona inclinazione, differiva ad avanzarsi al Sacerdozio. Citato perciò esso dal Tribunale del Cardinal Vicario a reintegrare il Seminario degli alimenti, ivi ricevuti, se ne appellò Egli in Sacra Rota. Qui con la più isquisita attenzione fu esaminato il Testo del Concilio, e la dichiarazione del Papa, e acconciamente si conchiuse: *Quæ omnia implentur, & satisfit intentioni Concilii per solam habilitationem contractam in studiis, & permanentia in statu, & habitu Clericali, sine uxore, ad hoc ut valeant, quoties eorum opera Ecclesia indigeat ad sacros ordines promoveri* (29). Si suppone, che i Ministri del Seminario prevedessero questa Decisione, e perciò operarono in maniera, che il Cardinal Vicario trattasse un tal affare col Papa Clemente X., e mediante il di lui vivo Oracolo nel 1674. publicò un' Editto, in cui ordinavasi: *Omnes Alumnos quocumque tempore ingressos, & ingressuros Seminarium, perpetuò debere incedere in habitu, & post egressum ab eo, ætate legitime suffragante, infra triennium ad omnes sacros, etiam Præsbyteratus, ordines promoveri debere; alias teneri, & obligatos esse voluit ad restitutionem omnium alimentorum &c.* (30). Decreto in vero santissimo, che sempre dovrebbe esser presente ad ogni buon Vescovo, per valersene nell' accettazione di ciaschedun Alunno. Quasi in ogni Sinodo o Diocesano, o Provinciale s' inculca la Sacra Ordinazione degli Alunni del Seminario, e spesso ancora nelle Cancellarìe se ne stipola l' obbligo per Essi di reintegrarne in caso contrario,

gli

(28) Ex actib. Concist. sub die 18. Aug. 1562. E Rota mox citand.
(29) Recentior. par. 19. dec. 408. n. 11.
(30) Rota par. 19. dec. 295. n. 20. & dec. 408. n. 12.

gli Alimenti. Ma perchè a Loro non se ne prescrive un tempo determinato per tale Ordinazione, quindi avviene, che molti, e molti di loro, usciti dal Seminario, liberamente esercitano, chi la Curia, chi il Notariato, e chi altro impiego ad Essi di più vantaggio; e così tutti costoro all' ombra di un Celibato mentito con somma ingratitudine deludono i Decreti del Concilio, le vigilanze del Vescovo, i sudori del Seminario, e le speranze di tutta quanta la Diocesi, cui per gli Alimenti, da Lei ad Essi somministrati in più Anni, dovevano di giustizia e servigio, e giovamento. Per rimediare a sì frequente disordine sarebbe pur ottima providenza del buon Prelato, che ad esempio di Roma esigesse Egli da ciaschedun Alunno l' obbligo di avanzarsi al Sacerdozio in un determinato tempo; e per evitare l' altro sutterfugio della difficultà del Patrimonio, come spesso avviene, fare che questo gli venisse costituito prima del suo ingresso nel Seminario, come si pratica in più Diocesi, e in ispecie in Palermo, in esecuzione delle Regie Visite del 1604., e 1642., in cui si ordina: *Archiepiscopus, aut adolescentes patrimonio carentes in Seminarium non admittat; aut admissos, literario Cursu peracto, propriæ mensæ fructibus alet, donec eos de beneficio providerit; aut demum si clericalem habitum ob inopiam dimiserint Seminario ex redditibus Archiepiscopalibus expensas restituat alimentorum* (31).

10. Altrove colla direzione di ben fondate Autorità fu osservato, che il primario fine de' Seminarj non è diretto all' Ammaestramento de' Giovani per il semplice Sacerdozio: ma bensì perchè Essi diventino dotti, e savj Direttori spirituali del Popolo. Ciò non ostante taluni di Loro neppure si curano di abilitarsi al Ministero del Sacro Altare; e molti più altri appena ascesi al Sacerdozio, credono aver adempito pienamente al Decreto del Concilio: *Ecclesiasticis ministeriis perpetuò inservituros*. Abbaglio quanto frequente, altrettanto pregiudiziale più dell' altro di quelli, che trascurano l' eccelsa Dignità del Sacerdozio; benchè e per gli uni, e per gli

(31) Gio. di Gio. Storia de' Seminarj cap. 10. n. 12.

gli altri di costoro la Diocesi possa con verità ripetere le querele stesse del Profeta: *Filios enutrivi, & exaltavi, ipsi autem spreverunt me* (32). Un povero Seminario a grandi stenti alimenta i suoi Alunni. Ma che? Alcuni, e quelli forse di maggiore abilità, e dottrina, appena ne sono usciti, che dimenticatisi de' beneficj ivi ricevuti, ed insuperbitisi delle Scienze ivi acquistate, quasi dispregiando la povertà delle loro Case, l' abbiezione della Patria, e la strettezza della stessa Diocesi insigne lor Benefattrice, come rapaci Avoltoj, che rubata la preda subito se ne fuggono. Essi dal Seminario volano subito a qualche riguardevole Città sotto pretesto di meglio impossessarsi nelle scienze, ma in realtà per ivi tentare miglior fortuna, e per così abbandonare la Diocesi. Quasi tutti i Concilj della Francia providdero a sì grave inconveniente: perciò non meno meritano Essi di essere quì attentamente considerati di quello, che degne sieno le lor Risoluzioni di essere dal zelo di ogni buon Vescovo providamente eseguite. Trattavasi in questi Concilj di provedere, non già al Regolamento d' una povera Diocesi, ma al buon ordine bensì di cinque intere, e vaste Provincie, le quali insieme numerano trentotto grandi, ed insigni Vescovadi. Per il che a i suddetti Concilj concorsero, oltre i respettivi Arcivescovi, e Vescovi suffraganei, tutti gli Abbati di insigni Badìe, ed i più qualificati, e dotti Soggetti delle stesse Provincie. L'oggetto primario di tali Adunanze fu per dar pronta esecuzione a i Decreti del Concilio di Trento, ove molti degli stessi Padri eransi trovati, ed aveano ivi consultato, e dato Voto con loro indicibile gloria. I medesimi Padri non contenti di avere stabiliti vigorosi Decreti nelle loro Assemblee Provinciali, con tutta saviezza vollero dar loro peso maggiore col sottoporgli al giudizio della Santa Sede, la quale, dopo avergli esaminati in ogni parte, gli encomiò, e gli autorizò come totalmente uniformi alle Disposizioni del Concilio Ecumenico (33).

11. L' importanza d' una tal materia, forse da molti poco

(32) Isaiæ cap. 1.
(33) Vide Labbè in calce cujusq. Concilii.

co considerata, giustamente esige, che si trascriva il tenore di ciaschedun Decreto su tale affare emanato. Il Rotomagense del 1581. (la di cui autorità, tanto rispettabile per la saviezza de' suoi Derreti, spesso sarà quì ripetuta al proposito) per rimedio di un sì grave disordine giunse fino a intimarne la Pena di Sospensione *a divinis* alli disubbidienti: *Si sine licentia Episcopi alicui Loco personæ se mancipaverint; aut extra Diœcesim, in qua servire debeant, trasfugerint, teneantur ad restitutionem Alimentorum, & aliorum Sumptuum, quos fecerint in Seminario, ac ipso facto Suspensi sint a divinis, donec redierint, nisi aliter cum illis dispensaverit Episcopus* (34). Nel Remense del 1583. pur vedesi simil Proibizione: *Nec a limitibus, & terminis Diœcesis discedant sine licentia Episcopi, & Virorum (secundum præscriptum Concilii Tridentini selectorum judicio), quoniam æquum est, & rationi maxime consentaneum, ut ei operam nostram præstemus, cujus beneficio ad dignitatis alicujus fastigium conscendimus* (35). Il Burdigalense del 1583. nelle sue Istituzioni, o siano Leggi de' Seminarj, con maggiori cautele, anche rigorose ordinò: *Jurejurando spondeat, voveat, & sanctè promittat, se nunquam ad aliæ vitæ rationem discessurum, sed perpetuo Ecclesiæ Christi fideliter inserviturum eo gradu, & ordine, qui a Rmo Domino Episcopo videbitur = Duos ex propinquis ejus Episcopo sistere, qui pro eo caveant, ac fide jubeant, se pensionem illius persoluturus pro tempore, quo in Seminario vixerint, si in ordine, & statu Ecclesiastico perseverare nolint, nisi aliud Episcopo juxta de causa visum fuerit*: E poco dopo: *Qui in Seminario educati fuerint, & sine licentia Episcopi alicui loco, vel personæ se mancipaverint; aut extra Diœcesim, in qua servire debent Ecclesiæ, trasfugerint, teneantur ad restitutionem alimentorum* (36). Il Cameracense del 1586. non differentemente ciò stabilisce: *Singuli autem studiosorum*

in

(34) Num. 27. de Seminariis adud Labbè tom. 21. col. 663.
(35) De Seminariis tit. 2. n. 14. Labbè citat. col. 699.
(36) Cap. 2. & 9. apud Labbè cit. col. 796. & 801.

in sua ad dictum Seminarium assumptione jurent, se, cum idonei inveniantur, id muneris in Ecclesia Dei subituros, quod suus Episcopus illis injungendum existimaverit: Alioquin refundent sumptus, quos fecerint in Seminario, pro quo dabunt fidejussores: promittantque, cum ad pinguiorem fortunam devenerint, se memores futuros accepti beneficii, & in communem ejusdem Seminarii utilitatem aliquid liberaliter elargituros (37). Coerenti a queste furono le determinazioni del Tolosano nel 1590.: *Nulli Alumnorum sine confecto studiorum tempore in alienam Diœcesim, non obtenta ab Episcopo venia, transire permittatur* (38).

12. Questi cinque Concilj Provinciali di comun consenso non ebbero difficoltà di obbligare gli Alunni a non partire dalla Diocesi, e ad abbracciare quell'Impiego, che, secondo i bisogni della medesima, dal Vescovo a loro fosse destinato. Per accertarsi però della di Loro corrispondenza, ordinarono, che ciaschedun Alunno promettesse con Solenne giuramento di eseguire le dette condizioni; ed in caso di mancanza Due a Loro attinenti, fossero tenuti compensare al Seminario. le Spese, fatte per il Loro mantenimento nel Seminario. Quindi con chiarezza maggiore di questa rilevar non si può, che la vera precisa mira del Concilio di Trento nella Erezione de' Seminarj, fu il rinnovare, al meglio, che si poteva, l'antica Disciplina; in vigor della quale gli Ecclesiastici unicamente attendevano alla Pietà, ed agli Studj, e immancabili servivano alla Diocesi, ovunque il Vescovo gli applicava, per l'esattezza di una Loro Ubbidienza al Superiore del tutto simile a quella de i Monaci al loro Abate; e tanto in fatti deesi da ciaschedun Sacerdote, poichè nella Sacra Ordinazione da Lui si promette solennemente Rispetto, ed Ubbidienza al proprio Prelato, e a' di Lui Successori. Che se un tal metodo di Vita Clericale in altri Secoli era comune ad ogni Ecclesiastico, il Sacro Concilio desiderò, e volle, che Disciplina così doverosa, ma decaduta, si ravvivasse al-

M me-

(37) Tit. 21. n. 17. Labbè cit. col. 1257.
(38) Cap. 5. n. 12. Labbè cit. col. 1297.

meno negli Alunni del Seminario; e ciò non per una mera consuetudine, ma per un vero atto di giustizia.

13. Fu costume quasi per dodici secoli osservato religiosamente, a riserva di qualche raro esempio, come ottenne a grandi istanze il Dottor Massimo S. Girolamo, che niuno si avanzasse alla Sacra Ordinazione senza il Titolo; e val a dire, senza Obbligo di servire ad una determinata Chiesa; e come che questa somministrava il pieno sostegno all' Ordinato, così questi doveva continuamente servirla; nè giammai eragli permesso abbandonarla senza il consenso del suo Vescovo, tanto che trasferendosi Egli dall' una all' altra Chiesa, avvegnachè d' una stessa Diocesi, tantosto era deposto dall' Ordine. Eccone su di ciò la chiara testimonianza del Concilio Arelatense, celebrato nel 314. (39): *Presbyteri, & Diacones, si relictis Locis suis, in quibus ordinati sunt, ad alium se locum transferre voluerint, deponantur*. S. Leone il Magno, (40) si protesta più a lungo, di aver Egli ciò ordinato con ispessi suoi Decreti, coerenti alla Tradizione degli antichi SS. Padri. *Illam quoque partem Ecclesiasticæ disciplinæ, qua olim a Sanctis Patribus, & a nobis sæpè decretum est, ut nec in Præsbyteratus gradu, nec in Diaconatus ordine, nec in subsequenti ordine Clericorum ab Ecclesia ad Ecclesiam cuipiam transire sit liberum, ut in integrum revocet, admonemus; & unusquisque, non ambitione illectus, non cupiditate seductus, non persuasione hominum depravatus, ibi, ubi ordinatus est, perseveret; ita ut siquis, sua quærens, non quæ Jesu Christi, ad Plebem, & Ecclesiam suam redire neglexerit, & ab honoris privilegio, & a communionis vinculo habeatur extraneus*. E per dimostrare ulteriormente la tanta premura dell' antica Chiesa in vegeta mantenere questa disciplina a Lei sì utile, e vantaggiosa, potrebbonsi addur pure le autorità del Concilio Calcedonense (41); di S. Gregorio magno (42); delle Leg-

(39) Can. 21.
(40) Ep. 86.
(41) Concil. Calced. an. 451. Can. 6.
(42) Lib. 3. Epe. 42.

Leggi ſteſſe Civili (43); e non poche altre di non minor peſo: ma perchè la ſteſſa Diſciplina ſi vidde poſcia decaduta per il totale ſnervamento dello Spirito Eccleſiaſtico, ſarà meglio oſſervare ora, come intendeſſe il Sacro Concilio di Trento riſtaurarla, e rinovarla con le di Lui determinazioni. Diſtruttaſi adunque la Vita comune degli Eccleſiaſtici per la Diſtribuzione, che delle Porzioni, donate a mantenimento e delle Chieſe, e de' loro Chierici, ſi fece in altrettanti Benefizj con quelle peſſime conſeguenze, che nel capo I. ſi accenarono (44), ancora il rigore della Diſciplina, che coartava li Chierici a dover ſervir ſempre la Chieſa, e Dioceſi propria, venne mancando fino a totalmente perderſi con ſenſibiliſſimo diſcapito delle Chieſe ſteſſe. Il Sacro Concilio perciò, ſaggiamente prevedendo l' impoſſibilità di rimovere li tanti diſcapiti, che a ciaſcuna Chieſa in particolare da ciò eran derivati, atteſta l' impoſſibilità di ridurre più il Clero alla primiera Vita comune. Deſideroſo contuttciò di provedere in qualche modo alle biſogna delle Dioceſi, deliberò l' Erezione de i Seminarj ad effetto, che gli Alunni, ivi ſin da Fanciulli educati, ed ammaeſtrati, aveſſero il debito di ſervire perpetuamente alla Dioceſi ſteſſa, che nutriti ivi gli avea, nell' Impiego dall' Veſcovo ad Eſſi deſtinato. Che queſta foſſe la vera, e genuina Intenzione del Sacro Ecumenico Concilio nell' eriger i Seminarj, appieno lo autoriza S. Carlo, e li Concilj Provinciali di ſopra già riferiti; ed in iſpecie il Rotomagenſe, il quale, ad imitazione de' riferiti Canoni, rilaſsò la pena della Soſpenſione contra gli Alunni, che ſenza il debito Permeſſo abbandonavano la Dioceſi, e che da altre Riſoluzioni per queſto ſteſſo erano coſtretti alla Reintegrazione degli Alimenti. Così provide Deliberazioni veggonſi in oggi rinovate pure nelle ſempre commendabili Conſtituzioni Sinodali di Fraſcati, emanate dalla ſomma Vigilanza, e dall' incomparabile Zelo del Cardinal Veſcovo, il Duca di York, ordinando, che li ſuoi Alunni, giunti all' età di diciaſ-

M 2 ſet-

(43) Novel. 3. cap. 2.
(44) Cap. 1. num. 17.

ſette anni, in cui veriſimilmente poſſono aver determinata l' elezione dello ſtato, giuſta il Concilio Toletano II. oſſervato qui ſopra (45), debbano ſolennemente conſermare l' obbligo, ſtipolato da i loro Maggiori al primo lor ingreſſo in Seminario, d' avanzarſi al Sacerdozio, e di ſervire, nè di mai abbandonare la Dioceſi ſenza l' eſpreſſo conſenſo dell' Veſcovo (46). Legge non meno giuſta, che praticabile, atteſe le forti ragioni, che l' aſſiſtono.

14. Allorchè un Giovane entra in Seminario fa un vero, e legittimo Contratto col medeſimo, convalidato colla reciproca obbligazione d' ambedue, a tenore della nota Regola: *Do, ut des*; *Do, ut facias*; *Facio, ut des* (47). L'Alunno ſi eſibiſce applicarſi alle umane, e divine Cognizioni, per ſervire perpetuamente alla Dioceſi. Il Seminario per lo contrario ſi obbliga a ſomminiſtrargli gratuitamente il Vitto, e il Comodo d' approfittarſi. Ciò ſuppoſto, diaſi il caſo, che il Seminario non adempia a' pattegiati ſuoi doveri, avrà l' Alunno tutto il Gius di ricorrere al Giudice competente, qual è il Veſcovo; così ancora, ſe la Dioceſi, colle cui rendite è mantenuto il Seminario, ha biſogno della Opera de' di Lui Alunni, è giuſtizia che Eſſa ricorra al Prelato, perchè obblighi gli Alunni ad avanzarſi al Sacerdozio, a non partire dalla Dioceſi, e ad abbracciare di buona voglia l' Impiego, e l' Uffizio, di cui la ſteſſa Dioceſi è neceſſitoſa. Tanto è ciò vero, che vale non ſolo nel caſo, che l' Alunno, o alcun altro per Eſſo eſplicitamente ſiaſene ripromeſſo con pubblico Iſtromento, ma anche nel caſo, che ſia ſtata ommeſſa tale formalitá, perchè nel ſuo Ingreſſo tacitamente acconſentì al Peſo di dover adempire il fine, per cui fu eretto il Seminario, e per cui ne riceve Egli di giorno, in giorno gli alimenti. Così la intendea S. Carlo, il quale non dubitò di condannare gli Alunni in queſto mancanti come Rei di colpa grave, quali Uſurpatori delle altrui Facoltà: *Si Epiſcopo ſuo parere nolint in iis re-*

(45) Cap. 1. num. 11.
(46) Conſtit. Semin. Tuſcul. Cap. 23. art. 5. num. 5.
(47) L. Naturalis ff. de præſcriptis verbis.

rebus, quæ ad ejus Ecclesiæ utilitatem spectant, cujus sumptibus alantur, & educantur, graviter peccabunt, atque a Deo tanquam alienæ facultatis usurpatores, acerrime punientur (48). E per essere quest' Obbligo di servire alla Diocesi propria tanto di giustizia per ciaschun Alunno, il Santo medesimo non dubitò di promovere, e di risolvere insieme il seguente Caso: *Si quis decursu temporis de statu mutando consilium caperet, etiamsi de Religione ingredienda cogitaret, de eo Reverendissimum Archiepiscopum, vel Rectorem statim certiorem faciat. Peccaret enim, si in Seminario hoc animo viveret, in alium finem consumens, quod ad operarios solum pro hujus Ecclesiæ auxilio sustentandos est constitutum* (49). Che se Colui, il quale delibera prendere lo Stato Religioso, il quale stato certamente tende a maggior perfezione, pure perseverando in Seminario con quest' animo, si costituisce in istato di peccato mortale; che sarà di coloro, che in niuna maniera pensano a servire Iddio, neppure a vantaggio di quella Chiesa, dalla quale per di Lei sol utile giornalmente ricevono l' Educazione, e gli Alimenti? Per quelli Giovani, che o per minorità, o per Povertà non compiono la lor Obbligazione, i prelodati Concilj Provinciali come in appresso si vedrà, per provedere alla indennità del Luogo pio, oltre l' Obbligo confermato dagli Alunni con giuramento, providamente ordinarono, che Due de' Loro Attinenti facessero la Sigurtà di reintegrare pienamente tutte le Spese fatte nella Loro dimora in Seminario nel caso di qualunque mancanza. Anche più avanti si stese la Pietà delli sopracitati Concilj Provinciali, li venerandi Padri de' quali esponendo agli Alunni le grandi Obbligazioni, che sempre professar doveano al Luogo pio, se Poveri, in divenendo a Fortuna migliore, gli instruivano di essere obbligati, e sempre in debito di rifare al Seminario quello poteano, se non in loro vita, in morte almeno con un qualche pio Legato.

15. Da i prudentissimi Padri, adunati in Trento, fu per al-

(48) Instit. Sem. par. 3. cap. 1.
(49) Ibidem.

altro moderato il rigore delle predette determinazioni con alcune ragionevolissime Limitazioni . Alla Equità perciò de' Vescovi, i quali tengono facoltà amplissima per la sussistenza de' Seminarj, appoggiati unicamente alla di loro vigilanza, Essi Padri lasciarono l' arbitrio per la reintegrazione a i Seminarj degli Alimenti secondo li Casi, che dar si potessero per gli Alunni, a soddisfargli obbligati. In fatti può ben succedere, che un Alunno da Giovanetto abbia tutta la volontà di avanzarsi al Sacerdozio; ma che di poi crescendo negli anni, in considerare la santità per Esso richiesta, sperimenti Egli in se stesso gravissime difficoltà. Però non tralascia di raccomandarsi per questo al Signore. Rinuova ferventi, e frequenti le Suppliche per esserne illuminato: ne ricerca parere, e consiglio da i Padri Spirituali; e ritrovandosi con tutto questo sempre in una stessa agitazione, alla fine con filial Fiducia ricorre a' piedi del suo Prelato, e ingenuamente gli espone il suo interno, abbandonandosi con sincerità di animo nelle di lui mani, come a suo Padre, e Pastore. In questa, & altre consimili circostanze ognun ben vede, quanto mai ragionevol sia l'usarsi dal Vescovo con simili suoi Alunni più Compassione, che Giustizia. Equità praticata eziandio dagli antichi Padri con quelli, che non poteano contenersi nel Celibato, come altrove si è riferito (50). S. Carlo, benchè rigorosissimo nel procurare i vantaggi de' suoi Seminarj, pur riservava sempre il suo arbitrio per quelli, che senza il suo permesso ne partivano: ed in simili Circostanze ogni provido Vescovo può, e dee essere Indulgente con li suoi Alunni, che soprаffatti dalla umana fragilità non compiono la primiera loro Vocazione, risparmiando Egli la severità per quelli, contro cui la dee usar tutta, per darsi Essi, appena usciti dal Seminario, in abbandono ad ogni sorta di Vizio, e, senza usar alcun Atto di rispetto al proprio Prelato, e senza un menomo passo con li Ministri del Seminario, incivilmente passano ad altro Stato, dimentichi affatto delle strette obbligazioni, da loro contratte coll' intiera Diocesi.

16.

(50) Cap. 1, num. 11.

16. L'impegno de' prelodati Concilj Provinciali era tutto a favore di coloro, che ne' Seminarj lodevolmente compivano i loro Studj. Volevano Essi, che questi subito si applicassero alla Coadiutorìa di qualche Parrocchia, purchè questa fosse dentro i Limiti del loro Decanato; e ordinavano dippiù, che i medesimi, in vacando un qualche Benefizio, fossero sopra tutti gli altri considerati ne' Concorsi; anzi che dal Vescovo stesso venissero raccomandati à i Padroni de i Benefizj, affinchè da questi ne ottenessero la Nomina (51). A tali, e tante premure il Concilio Burdigalense aggiunse dippiù anche il permesso di avanzarsi lo Seminarista agli Ordini Sacri col titolo solo di Alunno: ma ciò non è più praticabile, giusta i Decreti de' Concilj Provinciali, IV. (52), e V. (53), e stante la Proibizione espressa di Gregorio XIII. (54), sempre eccettuatone il Caso, in cui o il Seminario stesso volesse destinare il suo Alunno al servigio di qualche Benefizio ad Esso Seminario unito, e che all' Alunno Seminarista fosse di congruo decente mantenimento; o in cui il medesimo Vescovo volesse obbligarsi a provedere l' Alunno di Patrimonio sufficiente. Il gran S. Carlo, se non ordinava Egli li suoi Alunni, non aspettava però, che gli uscissero dal Seminario; ma conosciuto, che aveva, essersi ciaschun di loro sufficientemente approfittato nella Pietà, e negli Studj, subito pensava a provederlo in un qualche modo, o con una Parrocchia, o con un Confessionale, o con altro più addattato al di Lui talento, mantenendo così fornite di buoni Operarj le Diocesi, che ne abbisognavano, e nel tempo stesso col premiare gli Uni, animava gli altri a meritarsi la stessa grazia dal loro buon Prelato (55). Ma se un Alunno, che lodevolmente si portò nel Seminario, uscitone da questo, si vedrà abbandonato in vacando o Chiese, o Benefizj, o altro Posto ad Esso corrispondente: e maggior mente, se ne' Concor-

(51) Concil. Burdigalen. Instit. Semin. cap. 9. Tolosan. par. 3. cap. 5. n. 10.
(52) Part. 2. cap. 7. §. *Nemo titulo &c.*
(53) Part. 3. cap. 3. §. *Quod alio &c.*
(54) Apud Gallemart in Concil. Trid. hic.
(55) Instit. Sem. in par. 1. cap. 8.

corsi si vedrà, senza veruna riflessione al di Lui requisito di essere stato di decoro al Seminario, posposto a chi o non vi è stato, o vi ha dimorato non tanto lodevolmente; maraviglia certo recar non dovrà nè al Vescovo, nè ad alcun altro, se, lasciando Egli la Diocesi, va a procurarsi altrove esito migliore ne' di Lui Interessi; e se ancora i di Lui Condiscepoli a vista di tal Esempio si avviliscono, e disanimati abbandonano l' attenzione agli studj, ed al profitto de' tanti buoni Documenti del Seminario, con pericolo di così trasformarsi Esso in una Adunanza di soli Giovani scioperati, ed incapaci ad apportare Bene alcuno, benchè menomo, alla loro propria Diocesi, alla quale, essendo gli Alunni obbligati di perpetuamente servire, ad Esse tengono ancora sempre rivolte tutte le lor mire per esservi impiegati; ed il Vescovo tener dee tutto il suo occhio, acciochè vi siino sempre proveduti i capaci Alunni del Seminario.

CAPO V.

Altre qualità degli Alunni. Quelle de i Soprannumerarj, e de' Convittori; e delle Nomine de i Giuspadronati.

1. DA ciò, che si è proposto, e che si è esaminato nel precedente Capo, resta in chiaro, quanto grande mai sia la savia prudenza de' Padri del Concilio, nel applicarsi non solo allo stabilimento durevole de i Seminarj, ma a somministrare altresì alle Diocesi un ben fondato giovamento, utile, e soccorso, che de' Seminarj sono l' unico scopo, da Essi Padri avuto precisamente in vista. Non meno della Prudenza spiccò in questo la Loro carità, poichè per zelo di sovvenire anche ai bisogni delle Diocesi stesse vollero, che dippiù ne' Seminarj fosse di Esse ammessa la Gioventù massimamente Povera: *Pauperum autem filios præcipue Eligi vult*:

vult: e se dissero: *pauperum*, e no *miserabilium*, fu, perchè vollero mantenere nel Seminario quel decoro, che di troppo gli si conviene, e che religiosamente tanto si custodì da S. Carlo medesimo, il quale prima, che alcuno vi fosse ammesso, voleva, che avesse tutti gli Utensili in una nota prescrittigli (1), e che in Milano stesso dasse idonea sigurtà, obbligata al suo Mantenimento (2). Era Egli per altro molto amante degli stessi Mendichi, di modo che, allo scrivere del Giossano (3) „ Non mancava di vestire an„ cora quelli, che erano molto Poveri, e comprava loro i „ Libri, acciocchè potessero attendere allo Studio. Accetta„ va volontieri in Seminario i Poverelli delle Montagne, e „ delle Valli lontane, affine di poter provedere in quel„ le parti di buoni Curati delle Anime: conciossiachè diffi„ cilmente si accomoda ad abitarvi per l'asprezza del Pae„ se, chi non v'è nativo. Ed essendo che in alcune Mon„ tagne non erano gli Uomini molto inclinati alla Vita Ec„ clesiastica, Egli medesimo pigliava de' Fanciulli di quelle „ parti, che servivano in Milano per Facchinetti, quando mo„ stravano capacità di Lettere, e gli ammaestrava ne' Semi„ narj „ Si vedano nel citato Testo le parole: *præcipuè eligi*, che propriamente denotano la scelta tra più altri (4), come appunto suol dirsi: *præcipuus in Eloquentia*, *in Bello*, singolare tra gli Eloquenti, e tra i Guerrieri. Che se il divin Redentore disse nel Vangelo, che seco noi sempre avremo li Poverelli: *Semper pauperes habetis vobiscum* (5): i Vescovi segnatamente hanno a credere, che a Loro medesimi abbia il divin Maestro tali parole dirette, poichè ad Essi li Poveri singolarmente da per tutto ricorrono, quasi Pecorelle a i loro Pastori, e quasi Figliuoli a i loro Padri. Ed acciocchè non mai abbiasi ad offendere l'ordine della Carità, il Concilio, come poc' anzi si è notato, per la scelta de' Giovani usa l'Avver-

N bio:

(1) Inst. Seminarii part. 1. cap. 9.
(2) Ibid. cap. 10.
(3) Vita di S. Carlo lib. 1. cap. 5.
(4) Barbosa dictione 274.
(5) Matth. cap. 26. n. 11. & Johan. cap. 12. n. 8.

bio : *præcipuè* unito a i di Lui Voleri : *eligi vult* , per volere l' Ecumenico Sinodo , che tra i Poveri il Vescovo ne faccia una religiosa scelta , quasi che in quest' atto Egli non abbia altro arbitrio , che quello , che l' Esecutor testamentario ha su i Beni del Testatore , val a dire di semplice adempimento della di lui volontà (6) .

2. Per procedere , come si conviene , in questa materia non poco delicata , deesi maturamente riflettere , che il Trentino , accertatosi della necessità di venire alla Erezione de' Seminarj , si ridusse a quelli due gran Passi , di mettere in Contribuzione li Benefizj delle Diocesi , e di dare anche a i Vescovi la Facoltà di potergli unire a i Seminarj medesimi . Considerò bensì Esso Concilio , che questi Assegnamenti erano veri , ed incontrastabili Patrimonj de' Poveri , come a suo luogo sarà notato . Per assicurarsi perciò Egli nelle sue Deliberazioni , con tutto fondamento riservò a se la nomina degli Alunni , lasciandone a i Vescovi la semplice Esecuzione . Questi per non operare contro la volontà del Concilio , e per non offendere l'ordine della Carità cotanto ad Esso loro inculcata , sono tenuti ad esaminare prima bene , quali sieno veramente i Poveri dal Concilio prescielti . Già fu osservato , che da un tal numero sono esclusi quelli , che non possono mantenersi colla conveniente Decenza . In questo medesimo Ordine por si debbono quelli , che non hanno Pensione , nè Benefizio , e privi sono della certa ancora Speranza di un qualche giusto titolo da ordinarsi , mediante o un qualche Gius padronato , o un qualche Capitale , su cui assicurarvi il proprio lor Patrimonio . In fatti , se il Concilio fosse stato di diverso Sentimento , siccome providde alla Fabbrica , alla Mercede de i Maestri , e de' Ministri , agli Alimenti degli Alunni , ed a più altre Spese , avrebbe ancora trovata la maniera di somministrare a' Giovani tanto poveri un Sovvenimento proprio , non solo perchè vivessero decentemente nel Seminario con far loro da questo porgere gli Abiti , il Letto , i Libri e tutto altro occorrente ; ma dippiù per assicurarli

(6) Menoch. de arbitriis casu 496. n. 12. Barbosa dictione 436. n. 9.

rarsi nella Vocazione loro all' Ecclesiastico stato con assegnar ad Essi in caso di bisogno anche il Patrimonio, acciocchè per tal mancanza non avesse a perdersi in consimili Giovani il frutto della buona Educazione sì fervèntemente bramata in tutti i Giovani dal Sacro Concilio.

3. Ciò premesso, resta a considerarsi l' altro punto egualmente gravoso, qual è quello di non offendere l' Ordine della Carità, la quale mai non trovasi in maggior pericolo di naufragare, che quando vedesi in confronto dell' Interesse. Sono ben noti ad ogni prudente Prelato gl' industriosi Maneggi de i Padri di famiglia, allorchè sperano poter senza molta Spesa avvantaggiare qualche loro Figliuolo. In tal contingenza dee Egli valersi della direzione del noto Canone: *Gloria Episcopi est pauperum inopiæ providere* (7); e tanto più dee in questo fondarsi, perchè rubare ad un Amico è semplice Furto; alla Chiesa è Sacrilegio; ad un Povero *aliquid subtrahere omnium Prædonum crudelitatem superat*, coll' obbligo anche di reintegrare il Giovane, per soli umani rispetti non considerato; ed il Seminario, e la Diocesi defraudati di un Operario più degno, e di maggiore capacità. Il Concilio per togliere il zelante Vescovo da questi intrighi, ottimamente proposegl' il Consiglio de i Deputati; ma semmai per disgrazia anche questi fossero preoccupati dalla prevenzione, dovrà valersi Egli di altre Persone prudenti, disimpegnate, e timorate di Dio, che possano farlo uscire felicemente dalle angustie de' tanti impegni, con cui trovasi circondato, e con cui stà stretto da quelli, che a forza lo vogliono in ciò piegare alla di loro sola parte. Ed all' ultimo, se non altro, prevalgasi Esso del tanto a proposito bel Sentimento, dall' Ecclesiastico suggerito: *Boni Consilii statue tecum; non est enim tibi aliud pluris illo* (8). Dentro se stesso può esaminare il buon Vescovo quelle Notizie, e quei Consigli, che ne ha riportati dalle di Lui premure; e ponderato ben tutto seriamente, e con Animo Superiore, avanti a Iddio pensi,

N 2

(7) 12. quæst. 2. cap. 71. ex S. Hieronym. ad Nepotian.
(8) Cap. 37. n. 17.

si, se da altri praticato in di Lui persona approvasse Egli quanto vuole risolvere: ma sopratutto, come risolverebbe in tal caso, se si trovasse nel punto di morte, e vicino a dar conto di se al divin Tribunale; mentre così fissato in questo il suo pensiero Esso con libertà di Spirito senza secondare la propria volontà, e senza riguardo nè alle altrui raccomandazioni, nè agli umani rispetti, risolvere potrà il giusto, e l' equo con adempire unicamente i Decreti del Sacrosanto Concilio.

4. Dal Vescovo passando ai Giovani stessi, che entrar tentano in Seminario con sole false rappresentanze, le quali mentiscono il vero stato di loro Casa, ritrovasi, che a Menzogne di tale gravezza fu proveduto dal Concilio Remense (9) *Si fraude aliqui divites fuerint in Seminario introducti, & post prof-ssionem egestatis tales fuerint reperti, expellantur, tanquam mentiti Spiritui Sancto, & egenorum hæreditatem invadere non veriti, sumptus jam factos pro ratione temporis Seminario refundere cogantur*. Inutile così non fu perciò l' attenzione grande di quei Padri nell' ordinare, che niun Giovane povero si ammettesse in Seminario, se prima con Giuramento non veniva attestata vera la di lui Povertà, perchè di fatto non sono immuni da Colpa grave e li Giovani, e molto più i loro Genitori, li quali avidi di avanzare i loro Figliuoli col patrimonio de' Poveri, simulano per questo fine un' affettata Povertà. Costoro si rendono debitori presso Dio, *cujus præsentiam contemnunt*; presso il Vescovo, *quem mentiendo fallunt*. *Postremò Innocenti, quem falso testimonio lædunt* (10). Vale a dire con false Rappresentanze, con ciechi Memoriali, e con Maneggi impropriissimi. Questi sono colpevoli sin dai primi loro tentativi di introdursi così Bugiardi ne' Seminarj; e sempre più s' aggravano di Reità, quanto più lasciano correre, e perseverare l' inganno del Superiore, l' oppression del Concorrente, e la Dozzina, che di giorno in giorno ingiustamente defraudano. Per il che il citato Concilio ordinò, che appena scopertasi la falsità, costoro fossero su-

(9) Tit. de Sem. n. 10. apud Labbè tom. 21. col. 669.
(10) Cap. *Falsidicus* 1. de crimine falsi.

ſubito eſcluſi dal Seminario, come Spergiuri, ed Uſurpatori de i beni de' Poveri; e di più che foſſero ancora aſtretti a reintegrare pienamente il Luogo pio. Errore in vero di tanto peſo, che neppure può ſaldarſi mediante il legittimo Poſſeſſo. Se diaſi poi, che un Giovane povero ammeſſo ſia nel Seminario, e che dopo qualche Anno diventi Ricco mediante una Eredità, o altro Provento capace a ſomminiſtrargl' i neceſſarj Alimenti, Eſſo ſenza difficoltà alcuna nel punto medeſimo, che ſi impoſſeſſa del cadutogli Provedimento, o dovrà partire dal Seminario, ovvero dovrà pagare la Dozzina a tenore della ſua poſſibilità (11), poichè, ſe al ceſſar della Cauſa ceſſa l' effetto, tolta altresì la di Lui Povertà, toglier gli ſi dee ancora il caritatevol Suſſidio del Seminario.

5. Per altro ſi è coſa degna di ponderazione, che il Trentino aveſſe tutto il penſiero per li Poveri, provedeſſe all' avanzamento de i Ricchi, e tralaſciaſſe di far parola di quelli, che hanno un ſol mediocre Capitale, per cui non poſſono queſti eſſere ammeſſi in Seminario nè come Ricchi, nè come Poveri. Ma ciò non dee recar maraviglia, mentre può crederſi, che il Concilio in queſto affare ſi rimetteſſe alla prudenza del Veſcovo. In alcuni Seminarj non proviſti di Fondi ſufficienti, in vece de i Poveri ſi mantiene un certo numero di Giovani collo sborſo, che Eſſi fanno di una determinata Dozzina; e per conſeguenza ne reſtano ſempre eſcluſi i Poveri eſpreſſamente nominati dal Trentino. Con maggior equità ſi contennero ſu di ciò i Concilj Provinciali della Francia. Il Rotomagenſe ordina, che nel primo, o ſecondo anno della Erezione, ſi ſcandaglino l' Entrate, e ſi dividano in tre Porzioni. L' una, che s' impieghi pel mantenimento de' Miniſtri, ed in tutt' altro, che occorre per li Riſarcimenti, Fabbriche, ed altro. La ſeconda, che ſervir dovea per gli Alimenti degli Alunni poveri, e pel Veſtiario de i Miſerabili, al qual effetto con ſingolar generoſità s' aſſegna per cadauno *centum libellas argenti*. La terza Porzione, che ſi rilaſcia per gli Alimenti de' Me-

(11) Monacell. tit. 13. Formular. 3. n. 16. tom. 2.

Mediocri, che chiamansi *Soprannumerarj* (12). Il Tolosano del 1590. prescrive pure, che si dividano per metà l' Entrate del Seminario, ed una si applichi per gli Alunni, e l' altra per li Soprannumerarj, riflettendo l' Aquense del 1585. (13), che con tal regolamento si accresce il Seminario di un terzo, e forse anche del doppio, e resta altresì adempita la mente del Trentino. Nè qui tralasciar deesi di considerare la magnanima Pietà del Card. Duca di York, l' eminenza delle cui mirabili Virtù sarà da me con maggiore sempre venerazione fatta a tutti palese per un puro mio riconoscimento di quelle tante grazie, che in più occasioni dalla sua Regal Beneficenza mi furono compartite. Desideroso l' incomparabile Pastorale Zelo della R. A. S. E. di provedere alle Strettezze del suo Seminario, come altresì alli bisogni della sua Diocesi di Frascati, ed insieme alla Povertà ancora de i Giovani dotati di Talento, e di buona Volontà, stabilisce nelle sue Constituzioni Sinodali di mantenere a proprie spese due de' medesimi Giovani per Alunni nel Seminario; ed ordina, che gli altri di simile Carattere nel primo Anno paghino scudi venti; nel secondo scudi quindici; e nel terzo, e sino a tanto, che dimoreranno in Seminario solo scudi dieci l' anno; sperando Egli, e giustamente, che con tal di Lui caritativa providenza non sarà per mancare mai la riuscita di ottimi Allievi nel fortunato di Lui Seminario, e che da ivi usciranno sempre Ministri buoni, ed impegnati al servizio del Signore, ed alla buona Coltura delle Anime (14).

6. Egli è certo, che ben poche sono quelle Chiese, che non abbiano piccoli Luoghi affidati alla Cura d' un semplice Parroco, e forse anche sfornito questi del necessario sapere, perchè nella vacanza della di lui Chiesa non trovossi altro meglior Soggetto, che volesse applicarvi. Ora se ivi trovasi qualche Giovane di buon' indole, e meglior volontà, che per iscarzezza di sue sostanze resta impedito ad avanzarsi negli Stu-

(12) De Seminariis num. 1. 11. 12. 13. & 14.
(13) Apud Labbè cit col. 1001.
(14) Costit. Sem. Tuscul. cap. 23. art. 5. num. 4.

Studj, non sarà un atto di positiva giustizia, non che di sola Carità lo usar seco lui tutti gli arbitrj possibili, per introdurlo in Seminario? Colla di lui Persona potrà provedersi al Bene di tutto quel Popolo, che necessita sin all' estremo l' adempimento, anche per esso, della piissima mente dell' Ecumenico Concilio, il quale volle colla Erezione de' Seminarj pur provedere a i bisogni di quell' Anime. Non sarebbe meno grave il disordine, se tutti i Giovani fossero indifferentemente ricevuti in Seminario con una stessa Pensione. Uno, che non può pagare annualmente scudi quindici, qual è la tassa degli altri, sarà affatto escluso con quanta abilità abbia Egli. Un altro, che ne potrebbe pagare più di venti, è accettato per soli quindici, qualunque siasi l'abilità sua. Chi non vede, che il primo resta gravato per più versi: e che dal secondo resta gravato per più altri il Seminario? L' equità esigerebbe pure, che ogn' uno pagasse quel tanto, che gli permettono le proprie Sostanze. E' vero, che alla prudenza del Prelato è riservata la cognizione del maggiore, o minor avere de i Giovani, che vogliono collocarsi in Seminario. Ma non pertanto non è dispensato Egli dall' esaminare esattamente l' Età, la Nascita, l' Indole, e la Vocazione allo stato Ecclesiastico di ciascuno di Essi, anche di quelli, che sopra al numero, tassato per gli Alunni, e che perciò diconsi *Soprannumerarj*, si accettano dentro al Seminario. Anzi che questi debbono essere muniti di Requisiti più retti di quelli de i Convittori, li quali alla perfine restano strettamente obbligati, come gli stessi Alunni, ad avanzarsi al Sacerdozio, e a servire la Diocesi in ciò, che potranno, e che sarà ordinato loro dal Vescovo; ed in Caso contrario si sottopongano anch' Essi a soddisfare quella Porzione, che come a' Poveri fu loro dal Seminario rilasciata. Merita pure di esser considerato l' altro Inconveniente di un Soprannumerario, che nel medesimo Seminario passa ad esservi Alunno. Certamente Egli vi ottenne Posto di Soprannumerario attesa la strettezza delle di lui Sostanze; e siccome, perseverando queste in un medesimo Stato, non può astringersi a pagare gli Alimenti come Convittore, così giammai non può Egli passare nel luogo degli Alunni.

7. Al-

7. Alcuni dubbj proposti in Congregazione del Concilio, e daEssa ancora risoluti intorno alle Nomine degli Alunni per i Seminarj, daranno lume su tal materia. Tali Nomine trovansi accordate a private Famiglie non solo, ma anche a pubbliche Rappresentanze. In una Spoletana (15) fu approvato simile *Jus nominandi* alla Comunità d' Arrone, e sue Ville per avere somministrato al Seminario il Mantenimento di un Alunno; ed in questa maniera possonsi vedere altre più Risoluzioni, emanate dalla stessa suddetta Sacra Congregazione a favore del Pubblico, non mancandone ancora molte simili a queste in favore di private Famiglie; e la sempre commendabile disposizione del Cardinal Ulderico Carpegna n' eccitò di queste ultime una assai famosa. Nel lasciar Egli al Seminario di Montefeltro un Capitale sufficiente per alimentarvi quattro Giovani, ciascheduno da eleggersi da uno de' quattro suoi Feudi, e che dovea dimorarvi per sette Anni, con tutta la di Lui avvedutezza stabilì per ognuno di costoro le condizioni purchè taluno di Essi ,, non si rendesse immeritevole, ,, e per tale non venisse giudicato dal Vescovo = e volle in- ,, oltre, che tutti siano di buoni Costumi, idonei per atten- ,, dere allo Studio, e far profitto nelle Cristiane, ed Umane ,, Virtù ,,. Di così pii Riquisiti non trovando il di lui Erede in un Feudo verun Giovane capace per godere la beneficenza della sì caritativa disposizione, nominò Egli uno, dagli altri tre Luoghi chiamato. Derivò da questo non piccola differenza di quelli, che si opponeano alla esecuzione di Essa nomina; ma la Sacra Congregazione (16) tolse di mezzo tal Controversia, con approvare il Gius dell' Erede predetto nella nomina da Lui fatta di uno per mancanza del chiamato, dovendo simile mancanza ridondare in vantaggio degli Altri pure Essi chiamati. Siccome poi non si può assolutamente introdurre veruno in Seminario senza l' espresso Consenso del Vescovo (17), così il detto Eminentissimo, insigne Benefattore de' suoi

Feu-

(15) Resol. 28. Settembre 1737.
(16) Resol. 10. Giugno 1741
(17) Nicol. in flosc. V. Seminarium n.2. Pignat. tom. 9. consult.81. n.104.

Feudi, pur assai avvedutamente dispose, che tutti li da Lui chiamati al Seminario, fossero giudicati dal Vescovo meritevoli di avervi Posto, non essendo nè conveniente, nè lecito l' ammettervi o Convittore, o Alunno, siano anche di nomina, senza la positiva approvazione del Vescovo; giusta la Risoluzione di una *Viglevanen.* li 8. Luglio 1713. Ogni nominato perciò da chi che sia, benchè Rettore del Collegio stesso, come agitavasi nella surriferita ventilata decisa Causa, dee presentarsi al Vescovo, il quale tiene tutto il diritto di esaminare la di lui Indole, e Volontà al modo medesimo, con cui ogn' altro Alunno si è da lui esaminato, potendo Esso Vescovo anche astringere il Nominato a reintegrare similmente la di Lui dozina, quando non ascenda Egli al Sacerdozio, oppure sen parta dal Seminario senza il Permesso del Prelato, non ostante gli Alimenti già dal di Lui Nominante assegnati al Seminario, secondo che meglio si dirà in appresso.

8. Le riferite Controversie, per la difinitiva delle quali vi bisognò la mano suprema della Congregazione, possono dar motivo a dubitarsi; se tali Nomine siano, o no proficue a i Seminarj, e alle Diocesi, essendo più che certa l' utilità così dei Nominati. Al primo aspetto ciò comparisce di buon utile al Seminario, stante l' emolumento, che così Esso ritrae dippiù; ed ancora della stessa Diocesi pajono maggiori li vantaggi, stante di poter Essa così fondar meglio le sue speranze in più Operarj. Merita con tutto questo considerazione più seria il Punto. Il Consiglio, lasciato per questo dal Celebre Tilmanno a i Dottori della di Lui Università, fu l' inculcare a loro, che, per mantenere in Essa Università il buon Ordine, e la Pace, stassero ben oculati e cauti a non permettervi mai certe Prerogative a' Consanguinei de i Fondatori (18). In fatti su di ciò servir possono di esempio i gravi Discapiti, che spesso ridondano alla Disciplina Ecclesiastica da i Giuspadronati Laicali. Non di rado avviene, che un Giovane, chiamato al possesso di un Benefizio, a tutt' altro pensa

(18) Van-Espen. par. 2. tit. 11. cap. 4. n. 18.

Egli, che ad abilitarsi per conseguirlo. Nel vacare Esso Benefizio il Prelato hà giuste difficoltà di conferirglielo; e molto più di ordinarlo a tal titolo, perchè asceso che Egli è al Sacerdozio, siccome riconosce tutto il suo essere dal Diritto tramandatogli da i suoi Maggiori, e non dalla Pietà, nè dallo Studio, così pure sen vive, bel e Sacerdote, a capriccio, e senza regolamento alcuno, non avendo Egli mai saputo nè il suo Dovere con Iddio, nè il Rispetto, che si dee al Superiore, e nè la Grandezza del Carattere di Sacerdote. Piacesse pur a Dio, che inconvenienti anche maggiori di questi non insorgessero mai ne' Seminarj per gli Giuspatronati. Vaca appena un Luogo spettante ad una privata Famiglia, che subito comparisce la Nomina a favore dell' Oriondo dalla medesima. Se il Vescovo, per adempire a' suoi Doveri, pretende esaminare l' Indole, la volontà, ed il tratto di Costui, il Secolo incapace delle prudenti Disposizioni del Trentino, incontanente lo prende per sospetto, e lo censura, quasi che Contrario all' intera Famiglia, la quale mediante un tal posto s' immagina di avanzare la sua Condizione. Che se poi il Giuspatronato spetta ad una Comunità, basta, che un Capo del Popolo s' impegni per un Giovane Adulto, Scostumato, Ignorante, e Discolo, che in un istante tutto il Pubblico si trova pronto a sostenere la Lite, senza nulla riguardare alle false Rappresentanze, nè ai tanti dispendj degli ostinati Litigj, che più altri inconvenienti sempre partoriscono. Che se per un Atto prudenziale il Presentato è ammesso, ecco che dal Seminario è sbandita la regolar disciplina, perchè la dissipazione del nuovo Alunno, il di lui parlare, i cattivi esempi avranno tanta forza, ed efficacia, che i Compagni apprenderanno assai più da Esso, che dagli stessi Maestri, e Direttori, benché si vagliano di tutto il rigore delle Costituzioni. Convien pertanto conchiudere, che il Prudente Vescovo per non cimentare se stesso, ed il Seminario nell' accennate, e più altre tergiversazioni sarà sempre meglio, che abbia men Alunni, che dar luogo ad Un solo, il quale metta in iscompiglio tutti gli altri, e dissipi in breve

ve

ve tratto quanto Egli in più Anni ha operato di Bene.

9. A prevenire i predetti, ed altri più gravi disordini possibili per l' ingresso ne' Seminarj de i Giovani con Nomina, pare, che in qualche modo giovassero tre Cautele in ogni tal nomina; e senz' altro, per togliere li Vescovi, ed i Seminarj dall' affanno, e dal cimento, in cui più volte possonsi trovare per queste Nomine singolarmente del Pubblico, ottima Providenza sarebbe, che fossero presentate ai Vescovi in persona di più Giovani almeno di tre, ciascheduno de' quali avesse i debiti Requisiti, e le qualità necessarie per essere ammesso nel Seminario, posciachè in questo modo Essi Vescovi avrebbero piena libertá di prescegliere fra i Nominati il più adattato, e più capace a riuscire negli Studj, nella Pietà, e nelle Lettere; e questa sarà la prima di quelle tre Condizioni, e Cautele, che pajono doversi avere, allorchè per necessità della Diocesi ammettasi nel Seminario qualche Giovane per consimili Nomine. L' altre due di dette condizioni possono facilmente dedursi dalle irrevocabili Decisioni della Sacra Congregazione, ambedue da Essa emanate per la Città di Tivoli. Sin dal anno 1635. stavano applicate al Seminario di cotesta Città l' Entrate di due Conventini soppressi con espressa Condizione, che = *vi si stabilissero tanti luoghi fissi per gli Alunni di Vicovaro* = (Terra, che avea dato il Consenso per l' applicazione suddetta) = *quanti ne capivano l' Entrate delli detti Conventini, detratti li Pesi* = L' Entrate così unite ascendeano allora a circa Scudi 1703; e non ostante sì ragguardevole Introito per un intero Secolo non venivano alimentati in Esso Seminario che due soli Giovani. La Comunità perciò di Vicovaro fece Ricorso alla S. C. del Concilio, affine di avere la Nomina nel medesimo Seminario per altri Alunni. Propostasi più volte sì importante Causa nella medesima Sacra Congregazione (19), ed agitatasi ancora avanti l' *A. C.*, finalmente coll' approvazione della stessa Congregazione del Concilio e coll' assentirvi il Buon Governo le Parti vennero ad una composizione pacifica

(19) Tiburtina 29. Martii 1738, 26. Septemb. 1739. & 25. Februarii 1741.

fica, concordando fra di loro di accrescersi il terzo Alunno di Vicovaro nel Seminario di Tivoli. Convenzione questa, che convalidata dall' autorità di supremi Tribunali fa chiaramente conoscere di non esservi dubbio, che si possa senza aggravio di alcuno esigere in tali Nomine dippiù della Tassa stabilita ne' Seminari per gli stessi Convittori, li quali in Tivoli pagano annualmente solo scudi quarantasei. Anzichè al Seminario Romano l'Abate di Subbiaco per gli alimenti di Uno da Lui nominatovi Alunno contribuisce scudi Cento; e l' Abate di Grottaferrata ne paga al medesimo per lo stesso effetto scudi Centoventi, potendo credersi ciò essere pel riflesso della Perpetuità del peso, e per li gravi Incomodi, a' quali bene spesso dee soccombere il Luogo pio; il che deduttivamente serve per seconda Condizione da potersi regolare ne' Casi delle predette Nomine; e per la Terza delle medesime nella stessa occasione di Nomina servirà la Decisione, emanata similmente per la Città di Tivoli. Tra li tre dubbj che proposti furono alla Sacra Congregazione del Concilio li 26. Febbrajo 1752., uno fu: *An liceat Reverendissimo Episcopo Tyburtino arctare eosdem Alumnos ad emittendam obligationem reficiendi alimenta Seminario in casu, quo vel non ascendant ad sacros Ordines, vel antè completa studia discedant è dicto Seminario sinè licentia Reverendissimi Episcopi? & quatenus affirmativè*: seguitò l' altro: *An, & in quam causam sit eroganda summa per eosdem Alumnos vigore hujus obligationis, reficienda?* Alla prima di queste due Istanze saggiamente rispose la S. Congregazione: *Affirmativè* (20), atteso che avendo ciascun Alunno il preciso debito di avanzarsi al Sacerdozio, e per meglio ad Esso abilitarsi di non partire dal Seminario, se non che dopo compiti gli studj, o col permesso del Vescovo, questi può ragionevolmente assicurarsi di tanto dall' Alunno, con esigere da lui uno stretto preciso Obbligo di reintegrare al Seminario in caso diverso tutti gli Alimenti malamente da Esso ricevuti. L' intera Somma però, ricavata da consimili Reintegrazioni, tutta deesi ero-

(20) Tiburtin. 11. Martii 1752.

erogare a Beneficio solo del Seminario, stantechè l' Assegnamento, fatto dal Padrone Nominante, non è diretto altrimenti a vantaggio del Nominato, ma bensì ad utile del pubblico Bene della Diocesi, la quale da i Proventi reintegrati al Seminario può sperare ajuto, ed assistenza a' suoi Bisogni. Sicchè si è ben giustizia, che Chi per Nomina sta in Seminario, nè vi compie al suo dovere, rifaccia Egli al Seminario quel tanto, che malamente gli ha consumato, rifondendogl' in supplemento della di lui mancanza il Compenso in vantaggio degli altri Alunni, ad arbitrio del Vescovo col consiglio de' Deputati, giusta la Decisione, che in risposta al secondo de' predetti propostole due Dubbj, emanò la stessa S. Congregazione (21). *Ad commodum Seminarii arbitrio Episcopi cum consilio Deputatorum*; *& amplius*, acciocchè in questo non vi avesse più luogo alcun' altra Tergiversazione.

10. Di questa materia la Cosa principalmente intesa dal Sacro Concilio si vede patentemente essere, che gli Alimentati ne' Seminarj debbono tutti indrizzarsi allo stato Ecclesiastico, al servizio della Chiesa, e al vantaggio delle Diocesi, per il che tutto furono da Lui solamente istituiti i Seminarj. Se disse esso Concilio: *nec tamen Ditiorum excludit*; *modo suo sumptu alantur*, *& studium præseferant Deo*, *& Ecclesiæ serviendi*: vero verissimo è, che non esclude i Figliuoli de i Ricchi, quando questi si mantengano nel Seminario a proprie Spese col pagare una conveniente Pensione, e questa, allo scrivere del Signor Canonico D. Giovanni de Giovanni (22) dovrebbe essere nella somma medesima, che è la tassa de i Patrimonj in ciascuna Diocesi. Ma però non contento così lo zelo di quei Padri, vollero Essi dippiù, che i medesimi Ricchi dimostrassero pure una totale Inclinazione a servire a Iddio, e alla Chiesa con divenire Essi nel Seminario non solo buoni Cristiani, ma anche ottimi Ecclesiastici; altrimenti Essi dovrebbero ricorrere più tosto alli Collegj destinati alla buona sola Educazione de i Giovani Secolari,

aven-

(21) Ead. Tiburt. sup. relat.
(22) Stor. de i Sem. Cler. cap. 6. n. 28.

avendo già la Sacra Rota Romana espressamente dichiarato, che in Seminario non possano riceversi se non che i Chierici soli (23). La diversità tra il *Convittore*, e l' *Alunno*, dedotta dalla diversità del Fine, per cui l' uno, e l' altro di loro viene educato, manifesta la ragionevolezza della citata decisione Rotale. I Seminarj allevano i suoi Alunni, come: *Eos Ecclesiasticis Ministeriis perpetuò inservituros*: quali Soldati *Gregarj*, che vivendo al soldo del Principe, debbono perpetuamente servirlo. Li Convittori, quali solo *Venturieri*, vivendo a proprie spese, possono allevarsi bene in quelle Communità, che di primaria mira non riguardano allo stato Ecclesiastico per la loro Educazione: e se questa si voglia per Essi nel Seminario, debbono così i medesimi avere Inclinazione di servire a Dio, ed alla Chiesa, disponendo costantemente il Concilio, che nel Seminario non si ricevano se nòn quelli, che aspirano allo stato Ecclesiastico; ed atteso il diverso Fine sì degli uni, che degli altri ottimamente provvidero i Concilj Provinciali, Bituricense (24), e Tolosano (25), che li Convittori formassero Camerate distinte da quelle degli Alunni, come appunto suol praticarsi ne' Seminarj più numerosi, e più colti. Da questa Massima del Concilio sì certa, ed indubitata, si vede quanto mai grave sia l' Abbaglio di certi Padri di famiglia, che nel osservare i suoi figliuoli imbarazzati fra cattivi Compagni, e forse anche caduti in notabili Mancamenti, senza trovarsi punto di animo da valersi dell' autorità data loro da Dio per farli camminare le vie rette, risolvono racchiudergl' in un Seminario, comeche questo fosse una Casa di Correzione, quando che realmente Egli è un' Adunanza di sola Gioventù scelta, e destinata unicamente all' eccelso Grado di Ministra del Signore. In verità è del tutto mal fondato tal loro pensamento: ma peggiore ne riuscirebbe la sua Esecuzione. Troppo pericoloso si è per gli altri il cattivo Esempio di Uno solo. Troppo dis-

(23) Recens. tom. 1. par. 9. decis. 283. n. 5.
(24) Num. 10.
(25) Par. 3. cap. 5. num. 4.

disdicevole si è per un Seminario l'accettarvi chi per mal suo costume si è reso Famoso; e troppo finalmente è contrario alla precisa volontà del Sacro Concilio, il quale senza alcuna benchè minima ambiguità volle, che in Seminario non vi fosse se non Chi dasse probabile speranza di riuscirvi un buon Ecclesiastico da servire e a Dio, e alla Santa Chiesa: *Modo ... studium præseferant Deo, & Ecclesiæ inserviendi*.

CAPO VI.

Necessità, e mezzi proposti per apprendere la disciplina Ecclesiastica in Seminario.

1. DOpo avere il Sacro Concilio esposte le qualità di quei Giovani, che ammetter si possono in Seminario, passa Esso a stabilire, e a prescrivere il buon Ordine, che osservar deesi nella distribuzione delle Camerate, e nelle applicazioni degli Esercizj, a cui debbono dar opera i Seminaristi. *Hos pueros Episcopus in tot classes, pro ut ei videbitur, juxtà eorum numerum, ætatem, ac in Ecclesiastica disciplina progressum*. Per togliere qualunque confusione, e disordine, che in ciò potesse nascere, prima di tutto sarà pensiero del Vescovo dividere li Seminaristi in diverse Classi, che diconsi *Camerate*, secondo la loro età, il lor numero, e quel profitto, che nella disciplina Ecclesiastica Essi faranno. In fatti sarebbe troppo gravoso ad un Giovane avanzato negli Studj convivere con un Fanciullo, applicato alle prime regole della Grammatica: *Partim cum ei opportunum videbitur, Ecclesiarum ministerio adiiciet*. Secondo il savio suo parere, Esso Vescovo parte ne impiegherà nel servizio della Chiesa, uniformandosi alle circostanze, alla necessità, ed alla consuetudine del Luogo, potendo avvenire, che anco nei giorni feriali rendansi necessari li Semi-

minariſti al medeſimo ſervigio per qualche particolar Funzione, ad eſempio dell' antica diſciplina (1); e parte ne riterrà in Seminario, acciocchè ſieno ammaeſtrati; ed altri in fine ne ſurrogherà nel luogo de i primi, che dopo compiti gli Studj ſono licenziati: *Partim in Collegio erudiendos retinebit, alioſque in locum eductorum ſufficiet, itaut hoc Collegium Dei Miniſtrorum perpetuum Seminarium ſit.*

2. *Ut verò*, ſeguita il Sacro Concilio, *in eadem diſciplina Eccleſiaſtica commodiùs inſtruantur, tonſura ſtatim, atque habitu Clericali ſemper utentur*. La prima Facoltà propoſta nelle Scuole del Seminario è la diſciplina Eccleſiaſtica, la quale dovrà apprenderſi non di paſſaggio, ma *commodiùs*, cioè più agiatamente, e attentamente, che ſia poſſibile, e di propoſito per ritrarne notabile Profitto, eſſendo Eſſa il primo, ed eſſenziale requiſito d' ogni Eccleſiaſtico. S. Agoſtino nell' ammaeſtrare li ſuoi Alunni reſtrinſe queſta gran Lezione a due capi: *Clericus duas res profeſſus eſt, & ſanctitatem, & Clericatum propter populum ſuum Deus impoſuit cervicibus ipſius, cui magis onus eſt, quam honor* (2): e voleva dire il Santo, il Chierico nella ſua Ordinazione profeſſa la Santità, mediante la Grazia, che opera in Lui internamente, perchè ſe prima non è purificato, e ſantificato il di Lui cuore, Egli è indegno di portare il peſo, che ſi è addoſſato di edificare il Popolo di Dio per l' eccelſo Onore compartitogli di eſſere ſopra di Lui ſollevato, e poſto nella Sorte del Sgnore. Ognuno in teorica è perſuaſo, che l' Eccleſiaſtico dee eſſere Santo per renderſi degno Miniſtro di Dio, il quale eſpreſſamente dichiara: *Sancti eritis quoniam Ego Sanctus ſum* (3); e che debba eſſere dotto per eſſer utile alla Chieſa: *Tam doctrina, quam vita clarere debet Eccleſiaſticus Doctor: Nam doctrina ſine vita arrogantem reddit, vita ſine doctrina inutilem facit*: così il Concilio Aquiſgranenſe (4). Ben pochi degli Eccleſiaſtici appieno comprendo-

(1) Vedi Cap. VIII. n. 11.
(2) Serm. 49. De diverſis.
(3) Levit. cap. 11. v. 44. Ep. 1. Petri cap. 1. ver. 16.
(4) Cap. 20. apud Labbè tom. IX. col. 430.

dono così importanti Massime; e molto meno le mettono in pratica, nè adoprano i necessari Mezzi per conseguire l' uno, e l' altro capitale a loro tanto essenziale. Per provedere alle pessime conseguenze di sì grave inconveniente il Trentino con tutta premura, ed impegno ordinò l' Erezione de' Seminarj, acciocchè quivi i Giovani da i primi lor Anni apprendessero la Probità de' Costumi pel proprio regolamento, e le Scienze umane per buon regolamento del Popolo. A simile sentimento, al suo solito, si uniforma S. Carlo: *Cum igitur duo precipuè in Sacerdote, & animarum Pastore requirantur, Probitas videlicet, & Doctrina, eorum utraque in Seminariis est comparanda* (5).

3. In fatti troppo importa al Servigio di Dio, ed alla utilità della Chiesa, che sin dalla più tenera Età la Gioventù si applichi all' acquisto della disciplina Ecclesiastica, da cui sola Essa può avere e la probità de' costumi, e la Scienza delle Lettere. Sin da principio fu osservato, che i Vescovi ascrissero a gloria loro l' impiegarsi in un'Opera sì Santa, e tanto necessaria, che senza un buon Ecclesiastico ammaestramento non può darsi buon Ministro per la Chiesa; ed allorchè i buoni Padri di Famiglia ebbero premura di consegnare senza difficoltà alla Cura de i Vescovi i loro più teneri Figliuoli, in sì felici tempi si videro, ed erano frequenti i Sacerdoti, e li Chierici accetti a Dio, ed utili al Popolo, come è facile riconoscere dagli eccellenti Allievi, che uscirono dalle Scuole di S. Agostino, e di S. Gregorio Magno (6). Il grand' Agostino perciò senza esitare dichiarossi di esser più che risoluto di non ordinare alcuno, che non perseverasse nel suo Episcopio: *Certe ego sum, qui statueram, sicut nostis, nullum ordinare Clericum, nisi mecum vellet manere, ut si vellet discedere a proposito, rectè illi tollerem Clericatum, quia desereret sanctæ Societatis promissum, cæptumque propositum.* Confermò Egli tal sua risoluzione a fronte de i più rispettabili Personaggi, che interponeansi a favore di qualche Tra-

(5) Inst. Seminarii part. 3. c. 1.
(6) Ved. Cap. 1. num. 8. 10. 12. 16. e altrove.

fgreffore con ifcufarlo, di non aver quefti fatto altro male, fuorchè partire dall' Epifcopio, perchè non poteva accomodarfi a quel rigore di vita, alla quale fcufa non aderendo il Santo colla fua Sacerdotale Coftanza ripeteva: *Ego fcio quantum mali fit profiteri Sanctum aliquid, nec implere* (7).

4. Coerente a S. Agoftino fu il Concilio Turonenfe III. foprarriferito (8) nell' ordinare, che al Sacerdozio non debbafi promovere alcuno, fe quefti prima non fi ritira nell' Epifcopio, e ciò: *difcendi gratia Officium fuum*. Providenza in vero commendabile, giacchè fpeffo avviene, che fe a taluni in mezzo al Mondo, ed in piena libertà tra divertimenti, e tra paffatempi, e folo Iddio fa di qual forte, fi dia apertura, e la fperanza di ottenere qualche Beneficio, fubito Effi fi prefentano, ed infiftono preffo l' Ordinario, acciocchè con ogni follecitudine li porti, e gl' innalzi al Sacerdozio fenza avere apprefa la grandezza, e fenza aver conofciuto il pefo della Dignità, che ambifcono, e del grave Incarico, che ciecamente vogliono addoffarfi. Anche per il più Morigerato richiedefi tempo per una buona confiderazione di un tanto paffo, che afficurar pure Egli dee nel Seminario medefimo: ma il ritirarfi in quefto prima della fua promozione al Sacerdozio Chi di fola vita fecolarefca fa profeffione è una precifa neceffità di doverfi Egli indifpenfabilmente prima raccogliere in fe fteffo, non folo con pochi giorni; ma col trattenerfi ivi, *tamdiu donec poffint & mores, & actus ejus animadverti*: fin tanto che poffano riconofcerfi fondatamente i di Lui Coftumi, ed Azioni. Tutto ciò riconofceafi in altri tempi e dal Vefcovo, e dal Popolo, il cui parere anche oggidì Effo Vefcovo richiede nell' atto della Sacra Ordinazione. Prefentemente quefto pefo refta tutto a carico del folo Vefcovo, come unico Superiore, e Miniftro: *Et tunc fi dignus fuerit ad Sacerdotium promoveatur*. Allorchè gli Ordinandi dimorano in Seminario, il provvido Prelato facilmente può accertarfi della loro indole, e volontà; e dalle lor azioni, ed

(7) Serm. 49. de diverfis.
(8) Cap. 1. num. 7.

ed applicazioni conoſcer può la Pietà, e lo Studio de' medeſimi; quindi potrà moralmente comprendere ſe ſiano, o no, per riuſcire utili, e vantaggioſi alla ſua Chieſa. Per lo contrario, ſe Chi vuol'eſſere Ordinato ritrovaſi in qualche piccol Luogo della Dioceſi privo d' ogni Indirizzo; ovvero ſe col pretesto d' attendere agli Studj dimora Egli in qualche Città lontana, il di lui Veſcovo dovrà ſtare a quelle ſole Informazioni, che di Eſſo gli conviene ricercare dagli altri, e che riuſcendo bene ſpeſſo dubbioſe, e fallaci non poſſono fargliene formare un prudente giudizio. Su tal propoſito è molto vantaggioſo il Decreto del Concilio di Trento, dove trattando di quelli, che goder poſſono il Privilegio del Foro: *Clericalem habitum, & Tonſuram deferens alicui Eccleſiæ ex mandato Epiſcopi inſerviat, vel in Seminario Clericorum, aut in aliqua Schola, vel Univerſitate de licentia Epiſcopi, quaſi in via ad majores Ordines ſuſcipiendos verſetur*. (9). E' qui da notarſi, che col preciſo Ordine del Veſcovo dee l'Ordinando applicarſi al Servigio d' una determinata Chieſa, e che col di lui permeſſo dee abilitarſi a ricevere gli Ordini maggiori in qualche Univerſità, ovvero in qualche Scuola. Ma avvertaſi bene, che in primo luogo gli ſi propone, e gli ſi dice: *in Seminario Clericorum*; perchè il Seminario propriamente è iſtituito, ed eretto per l' ammaeſtramento de' Chierici.

5. Sono piucchè note le difficoltà, che ſu di ciò ſpeſſo s' incontrano, e per parte de i Giovani, e per parte de i loro Congiunti. Di grande ammirazione ſempre ſarà, che un Padre di famiglia per avanzare un ſuo Figliuolo nella Curia, nella Medicina, o in altro Impiego non guarda talora a qualunque intereſſe; laddove tutta l' Economia ſi pratica da lui per iſtradarlo allo Stato Eccleſiaſtico. Ciò per lo più deriva dalla craſſa Ignoranza della Eccellenza del Sacerdozio; e forſe forſe anche per la facilità della Sacra Ordinazione. Qualunque ſiane la cagione, è certo, che niuna coſa è più facile quanto che collocare un Giovane nel Seminario: imperciocP 2

(9) Seſſ. 23. de Ref. cap. 6.

ciocchè, se Egli sarà Ricco, potrà entrarvi come Convittore; se di mediocre Condizione, potrà esservi ammesso per Soprannumerario; e se Povero, procurandosi Egli modo di mantenervisi con decenza mediante il Patrimonio, che, come si disse, dee prima constituirsi, potrà concorrervi come Alunno; che se poi gli manca ancor questo, allora siccome non v'è per lui modo d'entrare in Seminario, così neppure potrà Esso aspirare al Sacerdozio. Tanta facilità per collocarsi ciascuno in Seminario viene dall' altro canto imbarazzata dalla Gioventù stessa naturalmente inclinata alla propria Libertà, e molto più se ha principiato Essa a gustarne gli effetti. Si atteriscono, restano quasi annientati i Giovani al solo nome di *Seminario*. Che ciò succeda ne' Giovanetti non è d'alcuna maraviglia, essendone scusati dalla loro tenera Età; ma che vedasi questo ne' Giovani fatti, e ne' quali si suppone discernimento sufficiente del Bene loro, reca tutto lo stupore, e necessita una attenzione più premurosa per questi, che per quelli ne i Genitori, i quali dovendo per debito di natura avere a cuore i Vantaggi, prima spirituali, e poi temporali de i propri Figliuoli, debbono ancora ben supplire Essi e al vano Timore degli uni, e allo svogliato pensiero degli altri, per esser ciò ad ambi loro di troppo pregiudizio. Per questo affare così importante più forti motivi fin qui si sono addotti con dimostrarne la grande sua necessità, la quale può confermarsi colla Autorità di più gravissimi Soggetti concordi tutti nello stabilire di essere l' Ingresso ne' Seminarj mezzo necessario per ben disporsi, a conseguire l' alto grado del Sacerdozio. S. Francesco di Sales nelle sue Costituzioni Sinodali poste in ordine, ed accresciute da Monsiguor d'Alex di lui Successore, accordava a' suoi Diocesani la dimora in Seminario di un sol anno per meglio esaminare la loro Vocazione allo stato Ecclesiastico „ Poichè noi siamo chiaramente
„ persuasi, che il difetto della vocazione de' Chierici è la
„ sorgente infelice, onde procede il rilassamento generale
„ della disciplina Ecclesiastica; noi ordiniamo conformemen-
„ te alla disposizione del Sacro Concilio di Trento, e secon-

„ do

„ do le pie intenzioni di S. Francesco di Sales nostro predecessore, che tutti quelli della nostra Diocesi, i quali „ aspirano agli Ordini Sacri, entrino in Seminario; affinchè „ vivendo in perfetto raccoglimento possano per mezzo dell' „ Orazione e dell' attenzione di un zelante e prudente Direttore, esaminare più perfettamente se sono chiamati al „ Sacerdozio, temendo, che usurpandosi un onore, al quale non sono da Dio chiamati, non siano del numero di „ quei Reprobi, de' quali dice il Profeta: Io non mandava i Profeti, ed Essi correvano: Io non parlava, ed Essi „ profetavano „ (10). Simili altri motivi si apportano nelle Leggi promulgate da' Vescovi di Francia ad insinuazione di S. Vincenzo de Paoli „ E ciò per attendere in tal tempo a „ spogliarsi di tutti gli Abiti cattivi, che nel Mondo potessero aver contratti, ed a votare il loro Cuore di ogni affetto sregolato alle creature, per poi far progresso nella „ Cognizione, e nell' Amor di Dio, al cui Servigio vogliono dedicarsi: per ben penetrare le Cristiane verità, e le „ Massime del Vangelo, rivelateci dal suo Divin Figliuolo, e „ della Perfezione, medianti sode Risoluzioni di farsi imitatori della Vita, e della Virtù di Cristo Signor nostro (11).

6. Il Concilio Romano del 1725. dopo aver riferite le parole stesse del Concilio Turonense III. riduce la permanenza di un anno ne' Seminarj per i motivi medesimi a sei mesi almeno, da potersi dispensare soltanto dal prudente arbitrio del Vescovo: *Omnes igitur ad sacros ordines promovendos per sex saltem menses continuos, antè Ordinationem, in Seminariis respectivè, vel Episcopiis apud Episcopos omnino, sacro etiam approbante Concilio, commorari debere decernimus; aliàs nunc pro tunc ab Ordinibus suscipiendis rejectos esse sciant; nec cum eis nisi prudenti Episcoporum arbitrio dispensandum* (12); e di qual premura sia la Esecuzione di questo Santissimo Decreto, chiaro lo fa vedere la Risoluzione emanata dalla

(10) Constit. Sinod. di S. Franc. di Sales suddet.
(11) Abellii nella vita di S. Vincenzo lib. 2. cap. 5.
(12) Tit. 30. cap. 2.

la Sacra Congregazione ſul fatto del Veſcovo di Sezze. Volle queſti, che dovendoſi un ſuo Canonico Diacono ordinare Sacerdote, ſi portaſſe Eſſo prima a dimorare per ſei meſi in un Collegio, o Seminario, eziandio fuori di Dioceſi, a fine di renderſi Egli meglio ammaeſtrato nella Diſciplina Eccleſiaſtica, nelli Sacri Riti, e nelle materie morali. Aſſentatoſi perciò il Canonico dal Coro, e dal ſervire la Chieſa propria nacque ſubito dubbio, ſe competeſſero a Lui così le cotidiane Diſtribuzioni. Per la Parte negativa di queſto parea, che aſſiſteſſe la Preſunzione di non eſſere altrimenti neceſſario il fine della di Lui aſſenza, poichè capace anche ſufficientemente per il Sacerdozio credere ſi dovea Chi era avanzato all'Ordine Diaconale; e dippiù parea aſſiſteſſe ancora la Formola medeſima, con cui la Sacra Congregazione per ſolito concede l'Indulto di conſimili Aſſenze alli Coriſti: *dimiſſa tertia parte*: conſiſtente nelle Diſtribuzioni cotidiane, le quali unicamente ſi debbono agli Aſſiſtenti attualmente nel ſervigio di Dio. Ciò non oſtante propoſtoſi alla Congregazione queſto Dubbio, ſenza alcuna perpleſſità Eſſa riſpoſe, che al ſuddetto Canonico ſi doveano le diſtribuzioni benchè aſſente dalla Chieſa, e Dioceſi. Con più chiarezza di queſta non poteaſi dimoſtrare dalla Sacra Congregazione l'importanza della Eſecuzione del predetto Decreto, che doveſſe, cioè, ogni Eccleſiaſtico dimorare in Seminario almeno per ſei meſi, prima di avanzarſi al tremendo Miniſtero del Sacro Altare (13). Per far queſto, come ſi dee, convien anche toglierne quel poco concetto, che alcuni ſperimentano delle proprie forze diffidando di ſe ſteſſi per ſoggiornare, e per viverſene nel Seminario. A queſti sì vili d'Animo, e tanto puſillanimi il ſempre affabiliſſimo S. Franceſco di Sales indrizza i dolci ſuoi Inviti „ Noi eſortiamo tutti quelli, che vi aſpirano, di con-
„ ſiderar queſta Caſa non come una Prigione, ma come un
„ luogo di grazie, e benedizioni, ove Eſſi debbono vivere con
„ allegrezza, ſenza verun riſpetto umano, e ſenza diſegno
„ di ottenere Benefizj, non avendo altra intenzione, ſe non
„ di

(13) Theſau. Reſol. ſub die 1. Dec. 1731.

„ di acquiſtarvi diligentemente i lumi, e le virtù eſſenziali „ al terribil Miniſtero, al quale vogliono diſporſi „ (14). Vedaſi ciò, che ſu queſta importante materia fu eſpoſto altrove con la direzione del Cardinal Lanfredini, e Monſignor Caſati degniſſimo Veſcovo del Mondovi (15).

7. Vedutesi le molte Utilità, che riportare ſi poſſono dal Seminario, reſta a vederne la maniera di conſeguirle, e di ricavare quel tanto frutto, per cui ſolo eretti furono i Seminarj. Scriveva pur bene a queſto propoſito il gran S. Girolamo, quando diſſe (16). *Non Hieroſolymis fuiſſe, ſed Hieroſolymis bene vixiſſe laudandum eſt*. In una terreſtre Geruſalemme, qual può dirſi il Seminario, fortunati i Giovani, che vi ſoggiornano ad imitazione degli Abitatori nella Celeſte, e unicamente attendono a riempierſi dello Spirito di Dio coll' approfittarviſi nelle Scienze e più ſode, e più utili ancora per l' altrui Bene. L' aver poſto nel Seminario è in realtà una gran ſorte; ma la lode tutta per tanta felicità non ſi acquiſta, che mediante ſolo una continua applicazione alla Virtù, e coll' eſercizio non interrotto di virtuoſe azioni, per cui valevoli ſopra tutto, ed efficaci ſono i due Mezzi, che propone il Savio per conſeguire la vera Sapienza: *Optavi, & datus eſt mihi ſenſus; invocavi, & venit in me Spiritus Sapientiæ* (17). Deſiderò Egli con ardente brama la Scienza del Signore, e ſubito gli furono ſomminiſtrati interni Lumi, ed Impulſi corriſpondenti alli ſuoi ſoſpiri. Nel riconoſcere la ſua inſufficienza per l' acquiſto delle Scienze invocò Eſſo il divino ajuto, e con egual felicità fu incoraggito a poter conſeguire colla Scienza anche il dono più nobile, ed eccellente della vera Sapienza, che preſſo di tutti lo reſe tanto commendabile, ed encomiato. I Giovani ancora dalla loro Educazione del Seminario riporteranno degna lode, ſe ad Eſſa ivi ſi ſottoporranno con deſiderio vivo, ſimile a quello del Savio, derivante da ferma, e riſoluta Volontà di approfittarviſi con egual premura di poſſe-

de-

(14) Conſt. Synod. par. 1. tit. 1. cap. 1.
(15) Cap. 4. num. 3.
(16) Ad Paulin. de Inſt. Monachor. Ep. 13.
(17) Sapien. cap. 7. num. 7.

dere e la Pietà, e la buona Letteratura. Nella Pietà tanto avanzeranno Essi i passi, quanto che con efficace brama la ricercheranno da Dio, sperando di ottenerla unicamente da Lui, da cui la riconobbe il Savio medesimo: *optavi, & datus est mihi sensus*. Quei chiari Lumi, e quelle Ispirazioni incitanti, che dispensansi dalla sola Bontà del Sommo Datore di ogni Bene al cuore de' Giovani, tutti sovra loro stessi riconcentrati nella solitudine del Seminario: quelle tante Istruzioni buone, e que' Santi ammaestramenti, che in voce, e con fatti di virtuoso Esempio vi ricevono Essi Giovani giornalmente da' pii Direttori, da' Maestri Savj, e dalle Lezioni Spirituali, e che quali vivi Oracoli del Signore ben intesi, e fedelmente custoditi, producono senza più il buon desiderato effetto: sono pure questi Mezzi tutti, che soprabbondanti ne' Seminarj desiderandosi vi si ottengono, e dove più, che nelle Case private, e che negli svagamenti de' Paesi, si sperimentano efficacissimi ad introdurre ne' Giovani la vera Pietà, il Timore Santo di Dio, il buon Costume, ed in somma la Disciplina Ecclesiastica sì necessaria per la S. Chiesa nello stato Clericale. Da due gravi tentazioni dee solamente la Gioventù riguardare, e diffendere la sua prima buona Intenzione di starsene nel Seminario, perchè da queste non solo possano mettersi in iscompiglio tutti i Santi suoi Propositi; ma possono altresì distruggersi tutti i buoni mezzi, che al Bene suo applica il Seminario stesso. Tentazione si è l' ansietà di ottenere Benefizj; e questa cotanto si detesta da S. Carlo nelle sue Istruzioni (18), e dal citato S. Francesco di Sales. L' altra si è l' importunità, con cui vogliono i Giovani essere sollecitamente ordinati. Ambedue queste male suggestioni con animo superiore debbono, subito che se ne accorge, rigettarsi da ogni Chierico, che sinceramente pensa avanzarsi nello Spirito Ecclesiastico, riflettendo seco stesso, che li Benefizj si conferiscono, non come gratificazione personale, ma soltanto per provedere all' esatto adempimento degli Obblighi ai Medesimi annessi; e che il Sacerdozio quanto più risplen-

de

(18) Par. 1. cap. 1. Par. 2. cap. 4., & alibi passim.

de in quelli chiamati, come Aronne, altrettanto perde, e smonta di pregio, allorchè con importune richieste riesca conseguirlo. Deposta pertanto ogni umana sollecitudine, sempre meglio sarà gettarsi in Seno alla divina Providenza, la quale giusta la probità, e secondo la scienza di ciascuno, darà gli opportuni impulsi al Prelato di a tempo suo ordinarlo, e di provederlo in vantaggio solo della Diocesi.

8. Non meno che la Pietà debbono i Giovani desiderare, e volere la Scienza, somministrando loro il Seminario Mezzi efficaci non meno per quella, che per questa, poichè vuole, che Essi sieno non solo buoni per se stessi, ma capaci, e idonei ancora a ben reggere il Bene comune del Popolo. Tutti i comodi per altro di Scuola, di Esercizj scolastici, di Maestri ottimi, e di tant' altro dal Seminario proveduto giornalmente a' suoi Alunni per rendergl' instruiti di una Litteratura sufficiente al di lui fine, saranno del tutto vani, ed inutili, se Essi Giovani per impossessarsi della Scienza non saranno Imitatori ancora fedeli del Savio medesimo, quanto lo debbono essere per la Pietà: *Invocavi, & venit in me Spiritus sapientiæ*. Il Savio con invocare cioè, con chiedere Egli supplichevole ajuto, e soccorso da Dio tutto umile di cuore, e tutto diffidato di se medesimo ottenne lo spirito vero della Sapienza; ed in questo stesso lo dee imitare il Giovane, che desidera avanzarsi nelle scienze giusta l' avviso dell' Appostolo S. Giacomo: *Si quis vestrum indiget Sapientia, postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter, & non improperat, & dabitur ei. Postulet autem in fide nihil hæsitans* (19): imperciocchè se crede aver Egli un gran talento, è maggiormente tenuto a ringraziare il Signore, e per valersene a suo, e ad altrui Bene dee supplicarne sempre l' assistenza divina. Se poi lo ha mediocre, ringrazi pur Egli Dio che non gliene ha dato di meno; ed in tanto lo supplichi di quello, che di più gli occorre per adempire al suo dovere a di Lui maggior gloria, ed a benefizio della Diocesi. S. Tommaso Dottore Angelico, si protestava col suo Amico Regi-

Q nal-

(19) Epist. D. Jacob. Apost. cap. 1. vers. 5. 6.

naldo: *quidquid sciret non tam studio, aut labore suo peperisse, quam divinitus traditum accepisse* (20). E' necessaria l' applicazione eziandio congiunta con qualche conveniente fatica: ma se non vi concorre la Benedizione di Dio, il tutto riesce inutile, e vano. Quindi è, che il prelodato Santo non si accingeva mai a leggere, o a scrivere cosa alcuna, se prima non premetteva qualche divota Orazione. Occorrendogli maggiori difficoltà su qualche Passo della Sacra Scrittura, all' Orazione aggiungeva il Digiuno. Questo è il vero, e sicuro metodo per diventare scienziato Ecclesiastico capace ad esser impiegato negli Spirituali bisogni delle Diocesi. Dal suo canto nel tempo assegnato allo studio non ammettere alcuna distrazione volontaria, ma interamente applicarsi in quella materia, che il Maestro gli prescrive, con sempre però aver la mente elevata in Cielo, donde si spera, e si attende il Lume, e l' unico Indrizzo per bene incominciare, e meglio proseguire la sua carriera. Se con questi sentimenti si frequenteranno le Scuole sì del Santo Costume, come della buona Litteratura dal Seminario somministrate, non può dubitarsi, che a' Giovani non ne abbia a derivare gran bene, conciosiachè ammaestrati così Essi nella Pietà, e nelle Lettere si renderanno buoni Ministri di Dio, e migliori Operarj nella Vigna del Signore.

9. Premesso quanto può inclinare ogni Giovane a volontieri portarsi nel Seminario, e quello, che stimolar dee sopra tutto i loro Genitori a farvegli entrare, resta da osservarsi quei documenti, che prescrive il Sacro Concilio pel primo loro ricevimento, acciocchè più agiatamente ivi possano a dirittura istradarsi alla Disciplina Ecclesiastica: *Tonsura statim, atque habitu Clericali semper utentur*. Il conferire subito a i Giovani, che entravano nel Seminario e la Tonsura, e l' uso dell' Abito Clericale afferma il Rotomagense, che era l' unica Ceremonia, con cui doveansi ricever gli Alunni (21). Pratica lodabilissima de' più colti Semina-

rj

(20) Ex ejus Lection. in Breviar. Rom. die 7. Martii.
(21) De Semin. n. 16.

rj si è pure, che almeno per una settimana al primo loro accesso stiano ritirati i Giovani negli spirituali Esercizj nel modo appunto, che sogliono costumare tutti i Seminarj nel principiare gli Studj, ovvero prima di mandare gli Alunni alle Ordinazioni (22). In tal congiuntura il buon Direttore avrà tutto il modo di far ad Essi comprendere l'alta stima, con cui debbono ritenere la Tonsura, e custodir fedelmente l' Abito Clericale. Di fatto su tal riflesso gli antichi Padri prescrissero la Tonsura *patente*, eziandio colla pena di rigorosi Anatemi (23). Il Trentino, avvengachè più mite, ordinò, che li Disubbidienti fossero privati del Privilegio del Foro, e de' Benefizj allorchè gli abbiano (24). Lo stesso con maggior vigore fu inculcato da Sisto V. (25); e poscia dalla S. M. di Benedetto XIII. (26). Tutto ciò fu ordinato con ragionevol fondamento, merceechè la Tonsura fu un mirabilissimo ritrovamento di Dio medesimo allorchè alcuni fervorosi Ebrei, sopraffatti da i stupendi Prodigj operati per Esso loro nel Deserto, voleano, ed in gratitudine anelavano offerirsi interamente al loro Supremo Benefattore; ma non sapendo Essi come mai ciò potessero effettuare, nè con qual segno potessero accertarlo della stabilita loro volontà di essere tutti a Lui solo dedicati, il Signore, che degnevolmente accettò le Offerte de' loro Cuori, accorse altresì al pio loro desiderio col suggerire a Mosè, che appagavasi del Sacrificio de i loro Capelli: *Tunc redetur Nazaræus antè ostium tabernaculi fœderis cæsarie consecrationis suæ, tolletque Capillos ejus, & ponet super ignem, qui est suppositus sacrificio pacificorum* (27). Osserva S. Isidoro, che sin dal principio della nuova Legge gli Appostoli introdussero lo stesso Rito in Persona di quelli, che volevano consagrarsi al Signore: *Hujus exempli usus ab Apostolis introductus est, ut qui divinis cultibus mancipati Do-*

Q 2 *mi-*

(22) S. Carolus Instit. par. 1. cap. 4.
(23) Cap. *Si quis ex Clericis* 23. dist. 23. & cap. 4. de vit., & honest. Cleric.
(24) Sess. 14 cap. 6. de Ref.
(25) Const. *Cum Sacrosanctam* dat. Id. Jan. 1588.
(26) Catholicæ Ecclesiæ dat. sexto Non. Maii 1725.
(27) Numer. cap. 6. ver. 18.

mino consecrantur, quasi Nazaræi, idest Sancti Dei, crine præciso innoventur, ut hoc signo, & religione vitia resecentur, & criminibus carnis nostræ, quasi crinibus, exuamur, expoliantes nos veterem hominem cum actibus suis, quam renovationem in mente oportet fieri, sed in capite demonstrari ubi ipsa Mens noscitur habitare (28). Il Chierico adunque mediante il taglio de' Capelli divenuto volontario Schiavo del Signore, come i Nazarei, cioè Santi di Dio, interamente si consacra al suo Servigio. Con questo segno esterno di Religione si ricorda a Lui di dovere risecare i suoi vizj, e rinovare una Vita migliore. Deponendo Egli la superfluità de' Capelli, e spogliandosi dell' Uomo vecchio colle sue azioni, viene a liberarsi da ogni delitto della Carne; e questa rinovazione è d' uopo farla nella Mente, e dimostrarla nella Testa, dove i Pensieri hanno la loro sede. Soggiunge l' Autore dell' Ecclesiastica Gerarchia, che la Rasura è segno di Mestizia (29). S. Paolino vuole, che sia Ornamento di Castità, e Pudicizia (30); e S. Gregorio Magno un Taglio totale d' ogni Pensiero terreno per attendere più liberamente alla celeste Contemplazione (31).

10. Egualmente misteriosa è la Chierica nella sommità della Testa. In altri tempi costumavasi in forma di corona, fatta dal taglio de i Capelli, come si ritiene dal Sommo Pontefice, e quasi da tutti i Regolari. Gli Ecclesiastici secondo che si distaccarono dall' antica disciplina, così pure restrinsero la Chierica di modo, che convenne al Concilio Palentino prescriverla nella grandezza d' un Ostia (32); e per maggior autentica fu approvato, e confermato da Urbano VI. (33). Gli antichi Padri assegnano alla medesima diversi principj. Evvi chi crede, che fosse originata dalla ignomio-

(28) De Divin. Offic.
(29) Part. 2. cap. 3.
(30) Ep. 7. c. 3.
(31) Moral. lib. 2. c. 6.
(32) Habito 1386. rub. 3. Apud Labbè tom. 15. col. 976.
(33) Apud Gavant. in rub. Missal. par. 2. tit. 1. num. 2. §. *Vestis* Gastald. lib. 2. Sec. 1. c. 8.

niosa Rasura sofferta da S. Pietro, allorchè liberamente predicava Cristo Crocifisso (34). Altri la riferiscono alla continua Memoria della Corona di spine del divin Redentore, così Beda. *Nequè ob id tantum in coronam attendimus, quia attonsus est Petrus; sed quia Petrus in memoriam Dominicæ Passionis ità attonsus est, idcircò & nos, qui per eandem Passionem salvari desideramus, ipsius Passionis signum cum illo in vertice gestamus* (35). La Glossa su lo stesso proposito somministra altri riflessibili Significati: *Circà hoc sciendum est, quod Clerici deputati ad divina Mysteria rasura, & tonsura in modum coronæ ratione figuræ; quia corona est signum Regni, & Perfectionis, cum sit circularis, carens angulo, in signum carentiæ sordium, quia ubi angulus, ibi sordes. Sic ergo & alios virtutibus regere, & sordibus mundare debent, & sic in Deo regnabunt* (36). Altrove, a maggior confusione di coloro, che quasi hanno rossore di portare sì nobile distintivo, si attribuisce come ad una caparra del futuro Regno promesso al Regale loro Sacerdozio. *Hi namque è sunt Reges, id est se, & alios regentes, & ità in Deo regnum habent, & hoc designat Corona in capite* (37). A tenore di così misteriosi Significati ognun vede con quale stima debbasi assumere la Tonsura, e la Chierica; e con qual maggior pregio debbasi ritenere sì l'una, che l'altra nell'Interno colla coerenza de i Pensieri, e nell'esterno mediante i Discorsi, e le Azioni ad entrambi Sacri Sentimenti corrispondenti.

11. Per quello, che riguarda l'Abito Ecclesiastico, quantunque dello stesso non trovisi mai stabilita la qualità, e la forma, pure ne' Concilj, e nelle Apostoliche Costituzioni frequentemente s'inculca un Contegno dovuto allo stato Sacerdotale, e al Ministro della Chiesa Santa, sin a fulminarsi la pena della Scomunica contro quelli, che usano Abiti secola-

(34) S. German. in Theoric. rerum Eccles.; & S. Petrus Antiochen. Epist. ad Cerularium.

(35) Lib. 5. de gest. Anglor. cap. 22.

(36) In Clemen. *Quoniam* 2. de vit. & honest. Cleri, V. *& Tonsura*.

(37) Cap. *Duo sunt genera* 7. caus. 12. q. 1. ex Tolet. IV. Placent. & ex Urban. VI.

colarefchi (38). Altrove fi ordinà, che la Vefte Clericale fia Talare, ad imitazione di quella d'Aronne (39), fpecialmente nelle Città colte (40); ed in ogni Funzione Ecclefiaftica, non oftante la picciolezza, e povertà del Luogo (41), perchè al riferire del Trentino: *Ut per decentiam habitus extrinfeci, Morum honeftatem intrinfecam oftendant* (42). Fu fentimento del Cardinal Baronio (43), che ne' primi Secoli gli Ecclefiaftici veftiffero di color Caftagno, o Pavonazzo; e quefto in oggi fi ritiene dalla Famiglia Pontificia, da i Vefcovi, e da' Seminarifti almeno di quafi tutta l'Italia, come riferifce il Sarnelli (44). Li primi, perchè effendo obbligati al Servizio del Supremo Paftore, fi fuppongono li più efatti Imitatori dell' antica Difciplina. Li Vefcovi lo coftumano, come fedeli Cuftodi de' Sacri Canoni; ed alli Giovani del Seminario fi concede, affinchè a tal vifta abbiano una continua Lezione de i Portamenti, e del Fervore degli antichi Chierici per imitarli nella dimora, che fanno in Seminario. Alla Vefte fi aggiunge la Sopravvefte, coftume ufato eziandio dagli antichi Romani (45); e per ultimo Ornamento nelle Svolte delle Maniche e nelle Cuciture fi adopera la feta, e li bottoni roffi per una modefta pompa adattata alla qualità de i Giovani indrizzati al Regal Sacerdozio. In un Editto del Cardinal Vicario di Roma, emanato per Ordine di Clemente X., ed in una Decifione di Rota (46) fi dichiara, che gli Alunni del Seminario *Romano*, anche dopo compiti i loro ftudj, debbono fempre ritenere l'abito Ecclefiaftico, attefa l'efpreffa volontà del Concilio: *atque habitu Clericali*

(38) Conc.Rom. fub Zacharia cap.5., & cap. *Epifcopi* 3. cauf.21. q.4.
(39) Cap. *Non liceat* 32. diftin.23. Cap. *Epifcopi* cit. & cap. *Sine ornatu* l.c. Clem.I. de vit. & honeft. Cleric. Sixtus V. & Bened. XIII. in Conc. Rom.
(40) S. C. C. in Horthan. 8. Julii 1690.
(41) Eadem in Comen. 4. Aug. 1693. Cong. Partic. in Vigilen. Synodi 20 Maji 1699. S. C. Epif. in Faent. 22. Maji 1699.
(42) Sef. 14. de Ref. cap.6.
(43) Anno 293.
(44) Letter. Ecclef. tom.1. letter.16.
(45) Nieupoort. Rituum Rom. fect.6. c.1. §.1.
(46) Vedi il cap.4. n.9.

li ſemper utentur. E quì conchiudiamo colla rifleſſione del Ventriglia, che la Veſte de i Seminariſti dee eſſer ſempre di Lana, nè mai ſi permette, che alcuno la porti di Seta (47).

CAPO VII.

Applicazioni Scolaſtiche de' Giovani nel Seminario.

1. TUtto ciò, che di bene può ſperare la Dioceſi dal Seminario, dipende unicamente dal maggiore, ò minore profitto de i Giovani quivi educati; e tal appunto è l'Oggetto del preſente Capitolo. Ci aſſicura il Concilio Vaſionenſe dell'Anno 529., che le prime Applicazioni de' Chierici erano: *Pſalmos parare, divinis lectionibus inſiſtere, & in lege Domini erudire* (1). Dopo il totale ſconvolgimento dell'Impero Romano, giuſta il Concilio d'Aquiſgrana del 789. (2), ſi accrebbero Eſſe Applicazioni come ſiegue: *pſalmos, notas, cantus, computum, grammaticam*. Così pure nelle Regole de i Chierici di Ravenna, approvate da Paſquale II. ſi legge. *In Scholis item ſint = quouſque Hymnos, Pſalmos, Cantum, & ſecundum uſum Scripturarum optime legere didicerint*; e di poi per Capo ſeparato, ſeguita lo ſtudio della *Grammatica* (3). Finalmente i Padri del Concilio di Trento ſaggiamente riflettendo, che la notizia delle Scienze ſempre più andava perfezionandoſi, e che gli Eretici colla fallacia de' loro Sofiſmi ingegnavanſi di cattivarſi i meno Colti; però deſideroſi Eſſi di provedere in un tempo ſteſſo al decoroſo Contegno dell'Ordine Eccleſiaſtico, alla Erudizione de i Popoli, ed alla Confutazione dell'Ereſie, accrebbero notabilmente ne' Seminarj gli Studj, e diedero ample facoltà ai reſpettivi Prelati d'aggiungerne anche altri,

ſe-

(47) §. Unic. n.8.
(1) Vedi il cap.1. n.6.
(2) Cap.1. n.12. & 13.
(3) Vedi il cap.1. n.15.

secondo le circostanze de i Luoghi, del Tempo, e la possibilità de' Seminarj medesimi. E perchè il Corso degli Studj è come una Scala, che non si sale se non di grado in grado, così nel loro Decreto disposero Essi studj con tal ordine, che dagl' inferiori passassero gli Alunni a i superiori. Sicchè in primo luogo leggesi: *Grammatices*: *Cantus*. La prima Applicazione adunque è la Grammatica pella lingua Latina, che con tutta ragione può chiamarsi la lingua Ecclesiastica. Gli antichi, e moderni Romani Pontefici hanno sempre usato, e tutto giorno si vagliono di questo Idioma. Nello stesso tutti i Padri della Chiesa Occidentale fecero le loro Omelie, e ci tramandarono i preziosi loro Scritti. La medesima Chiesa Occidentale in tal linguaggio recita i divini Uffizj, nè offerisce al Signore alcuna supplica se non se in Latino. Perciò il Trentino, seguendo l' Orme di tanti Concilj celebrati dopo la decadenza di tal lingua (4), prima d' ogn' altro Studio propone questo, senza del quale niuno può avanzarsi agli Ordini Sacri, n' è capace d' introdursi negli Studj maggiori, nè a recitare divotamente li divini Offici; che perciò il Concilio Rotomagense ordinò, che due volte la Settimana nel dopo pranzo si spieghi il Salterio, li Cantici, l' Epistola, il Vangelo, le Collette, ed altre Orazioni correnti (5), acciocchè li Giovani capissero quello, che si recitava nella Messa, ed in altre Funzioni.

2. Il Canto s' inculca in secondo luogo; ma da molti è negletto, quantunque necessarissimo ad ogni Ecclesiastico. Talora accade, che in Chiese assistite anche da numeroso Clero per l' ignoranza di questo le Funzioni più Sacrosante s' ammirano profanate con una totale confusione, e discordanza di voce, che in vece di edificare, sono di scandalo allo stesso Popolo più idiota. Nell' antica Legge cantavano nel Tempio soltanto quei prescelti della Tribù di Levi (6), de' quali fin a quattro mila continumente per Turno si esercitavano in celebrare le

(4) Vedi il cap.1. num.12. & 13. & cap. *de quibusdam* dist.37. c.2. de Magistris.
(5) De Seminariis num.19.
(6) Paralipom.cap.25. vers.7. &c.

le divine Lodi (7). Esempio immitato dall' Antica Chiesa colla instituzione delle dignità del *Cantorato*, tantoche quasi in tutti i Concilj s' inculca a' Chierici l' apprenderlo, come Ministero Angelico, secondo che suggerisce S. Girolamo: *Ad similitudinem cœlestis tonitrui Amen roboat* (8). Su tal riflesso l' Appostolo S. Paolo spesso l' insinuava a' Fedeli; e suggerisce anche il modo per ben esercitarlo: *Implemini Spiritu Sancto loquentes vobismetipsis in psalmis, & hymnis, & canticis spiritualibus, canentes, & psallentes in cordibus vestris Deo* (9): ed altrove: *Docentes, & commonentes vosmetipsos psalmis, hymnis & canticis spiritualibus in gratia canentes in cordibus vestris Deo* (10). Dice primieramente, che tra loro stessi parlassero, e vicendevolmente s' ammaestrassero, e si sollevassero non con Canzoni profane, ma con Salmi, Inni, e Cantici spirituali, il che si praticava dagli stessi Contadini cantando dolc emente per le Campagne *Alleluja* (11). Soggiunge l' Appostolo, che questo Canto non dee aver l' impulso da certa natural Inclinazione, o profana Tenerezza, ma dalla Pienezza dello Spirito Santo, e dall' Amore di Dio, che internatosi nel cuore de' Fedeli, si sfoga nell' esterno a Gloria della Maestà divina, Edificazione del prossimo, ed a di Lui spirituale Consolazione. Acciocchè poi questo Godimento sia pieno, e compito divinamente, si conchiude dall' Appostolo: *canentes in cordibus vestris Deo*, a Gloria, ed Onore di Dio, ultimo nostro Fine, e non a proprio piacere, nè colla sola Lingua, ma con questa congiunta colla Corda del Cuore, come dice S. Agostino.

Non vox, sed votum, non cordula musica, sed cor.
Non cantans, sed amans, cantat in aure Dei.

Di fatto cantando Esso, o sentendo cantare con queste pie Disposizioni, riferisce di Se medesimo: *Voces illæ influebant auri-*

R

(7) Vedasi il Calmet nella dissertazione sopra la Musica degli antichi, ed in particolar degli Ebrei.
(8) Præfat. in Epist. ad Galatas lib. 2.
(9) Ad Ephes. cap. 5. vers. 18. & 19.
(10) Ad Coloss. cap. 3. ver. 16.
(11) Basil. de Spiritu Sancto cap. 27. & 29. S. Hierony. Ep. 7. & 17.

auribus meis, *&* *eliquebatur Veritas tua in Cor meum*, *&* *ex ea influebat Affectus pietatis*, *&* *currebant lacrymæ*, *&* *benè mihi erat cum eis* (12). Concluder pertanto deesi con S. Girolamo, e servirà anche di forte stimolo ad ogni Ecclesiastico per adempire con Merito un sì geloso Impiego: *Audiant illi*, *quibus psallendi in Ecclesia officium est* : *Deo non voce*, *sed corde canendum*, *nec tragædorum modum*, *guttur*, *&* *fauces dulci medicamine delineandas*, *ut in Ecclesia theatrales moduli audiantur*, *&* *cantica*, *sed in timore*, *in opere*, *in scientia scripturarum* (13). Finalmente sù tal materia merita tutta l' attenzione la Pistola 298. di S. Bernardo, e le Note fattevi dall' Horstio.

3. Ciò premesso resta a vedere, se il Concilio qui inculchi la Lezione del Canto fermo, ovvero del Figurato. Che non parli Egli di questo ultimo, è facile rilevarlo, perchè, essendo il Figurato alquanto molle, e dilettevole, inclina più alla Delicatezza, che alla Cristiana Pietà; anzi che quei Padri erano di già propensi a bandirlo da' Sacri Tempj, se non fossero stati rimossi dal Canto d' una Messa appostatamente composta dal celebre Giovanni Pierluigi *Prenestino*, per cui venne poi acclamato, e riconosciuto qual Padre, e Ristauratore della Musica (14). Atteso questo tacito permesso del Concilio, S. Carlo non proibiva, che i suoi Alunni l' apprendessero, purchè ne fossero riconosciuti capaci dal Maestro di Canto, e vi concorresse l' approvazione del Rettore (15); e lo stesso vedesi praticato da altri diligentissimi Prelati (16). Qui dunque si ordina il Canto fermo, o sia Gregoriano, perchè da S. Gregorio Magno ridotto in miglior Sistema; e più comunemente dicesi Ecclesiastico, perchè a tutti gli Ecclesiastici è oltremodo necessario. S. Carlo l' esigeva non solo in quei, che desideravano ottener qualche Benefizio Corale, ma

(12) Confess. lib. 9. Cap. 9.

(13) Can. *Cantantes* dist. 92.

(14) Storia di Palestrina lib. 4. cap. 7. n. 23.

(15) Inst. Semin. par. 1. cap. 4. & part. 3.

(16) Synodus Fulginat. Battistelli cap. 10.

ma anche dagli Ordinandi (17); ed obbligava tutti i Giovani del Seminario ad impiegar in Esso un' ora ogni giorno dopo il pranzo (18). La Sagra Congregazione del Concilio egualmente si dimostra impegnata pel Canto; e perciò replicatamente decretò, che là, dove non possa erigersi il Seminario, s' imponga la Tassa Sinodale per mantenere un Maestro di Grammatica, ed un altro di Canto (19); ed i Canonici stessi della Chiesa Cattedrale, che compongono quasi il Senato della Diocesi, su del Canto possono essere esaminati prima di ottenere il Possesso del Canonicato; e dopo ottenutolo possono essere obbligati ad apprenderlo, quantunque avanzati in Età, potendosi tutta volta per questo assegnare qualche maggior dilazione (20); ed è altresì Regola generale, che nella Collazione de' Canonicati, in parità d' altri Requisiti, che si preferiscano quelli versati nel Canto Gregoriano; ed in prova di ciò in una *Cassanen.* addì 15. Decembre 1736. propostosi il dubbio: ***An Presbyteri Ecclesiæ Mormanni admittendi ad participationem debeant examinari in cantu Gregoriano?*** Senza altra ambiguità fu risposto affermativamente.

4. Il terzo studio è quello del *Conto*, o sia *Calcolo Ecclesiastico* pur necessario per proprio, ed altrui Regolamento. Di fatto sarebbe troppo disdicevole ad un Sacerdote l' ignorare quando principj l' Anno Ecclesiastico, in che differisca dal Civile, il Mese Solare dal lunare; come si contino le Settimane per mezzo delle Ferie, li Giorni per mezzo delle Calende, delle None, e degl' Idi; come si conosca l' Indizione, si trovi il Numero Aureo, si faccia il Rivolgimento degli Anni per conoscere l' Epatta; come si regoli la Lettera Domenicale, sapere i giorni determinati al digiuno della Quadragesima, delle Quattro tempora, e delle Vigilie, e quando possano, o no celebrarsi le Nozze, quali siano i giorni delle Feste mobili, ed altre Cognizioni registrate nel principio d' ogni Messale, Breviario, e Diurno,

R 2

(17) Conc. Prov. IV. par. 2. de Ordinand. pag. 218. & 456.
(18) Inst. cit., & par. 3. cap. 4. e 6.
(19) Pignat. tom. 9. conf. 81. n. 75., & 129. ex Melphitan., & Andrien.
(20) Idem tom. 8. conf. 21. n. 9.

no, acciocchè ciascheduno le legga, e se ne impratichisca nel primo istante, che assume l' Obbligo di recitare il divino Ufficio, e di celebrare la S. Messa.

5. Le buone Arti qui in confuso accennate, alcune appartengono alle Scuole Minori, altre alle Maggiori, qualche altra ad Ambedue. Alle Scuole minori principalmente può appartenere la forma d' un buon Carattere, congiunto colla più esatta Ortografia, inculcata a i Maestri da S. Carlo per due ore in ciascun giorno di vacanza (21). Così pure sarebbe vantaggioso, che in qualche ora determinata s' ammaestrassero i Giovani nell' Arimetica per provedere all' urgenze de i piccoli Castelli, ne' quali in Sacra Visita si trovano le Amministrazioni de' Luoghi pii al sommo disordinate, e scomposte. Tralasciati più altri studj proprii de' soli Principianti, altri ve ne sono, che convengono a tutti i Giovanetti, e sopra tutti gli altri dee aver il primo luogo la Dottrina Cristiana. Sarebbe in vero troppo disdicevole, che coloro con isquisita diligenza prescelti per esser Direttori delle Anime, nella loro prima Età restassero privi di così necessario Alimento. S. Carlo ad Essi proponeva la Dottrina di Pietro Canisio; ma nell' ultimo Concilio Romano con molta efficacia fu proposta quella del Card. Bellarmino con Apostolica Autorità approvata da Clemente VIII. Il Concilio Provinciale Rotomagense inculcò, che s' insegnasse ne i giorni Festivi la mattina, ed il giorno un'ora prima d' andare al servizio della Chiesa (22). In Italia più comunemente si recita nel Sabbato al giorno; ed in qualche Seminario nelle Domeniche s'inviano alla Chiesa Cattedrale, dove gli Adulti divisi in più Classi s' esercitano in ammaestrare li Secolari; li Giovanetti poi si fermano a sentirla, ed in far pubbliche conferenze con loro notabil Profitto, e grande Edificazione de i Concorrenti. Per gli avanzati nella lingua Latina, ed anche in Teologia evvi il Catechismo Romano non imposto dal Concilio di Trento, perchè fu pubblicato dopo il di lui compimento. Supplirono per altro ad Esso

(21) Instit. par. 1. cap. 2. & alibi.
(22) De Seminar. num. 19.

Esso con somma premura li Romani Pontefici, e li Concilj Provinciali posteriormente celebrati (23), tanto che l' Aquense ordina, che *spessissimo si legga*; ed il Tolosano vuol, che se ne faccia ***un perpetuo uso*** : (24); e ciò con ottima ragione, essendo Esso Catechismo Romano la somma della Dottrina Cristiana, frequentemente arricchito di sode Autorità prese dalla Sacra Scrittura, da' Santi Padri, e da i Concilj, ed approvato dalla Santa Sede a Beneficio de' Parrochi, e di ogn' altro Ecclesiastico, che di proposito ama impiegarsi in suo, ed altrui Bene. Ne i Seminarj più ben regolati suole spiegarsi ai Grammatici giornalmente in luogo di qualche profano Autore. S. Carlo poi, Autore appunto di sì utilissima Opera, volea, che nel corso di due Anni intieramente si spiegasse a' Teologi Scolastici *Scolasticamente*, ed a' Moralisti *Positivamente*.

6. Lo stesso Santo esigeva ancora da i suoi una conveniente Elocuzione; e per questo volea, che sin da Giovanetti Essi s' affezionassero alla purità della Lingua *Italiana*, e si guardassero da ogni Termine improprio di voce; e perciò li tratteneva con facilità nella Rettorica, perchè maggiormente se ne impossessasero. Quelli, che attualmente vi attendevano, ne' giorni di Vacanza dovevano leggere in pubblico una Composizione fatta nella Settimana. I Filosofi, ed i Teologi ogni Mese doveano farne una in Prosa, o in Versi per recitarla in Refettorio in giorno Festivo, o nel ricever in Seminario qualche Personaggio, e spesso anche nella Mensa Arcivescovile. Li Concilj Provinciali di Francia ordinavano, che li Suddetti facessero due Discorsi il Mese. Li più Deboli li recitavano in Seminario, gli Altri poi erano da Lui inviati ne' giorni più Solenni, or in una, or in altra Parrocchia (25), acciocchè sin d' allora s' affezzionassero a così Santo Esercizio. In Milano li Moralisti supplivano con Istruzioni Parroc-

(23) Mediolan. 1. decr. 30. Rothomag. num. 19. Burdig. Instit., & leg. Semin. cap. 7.

(24) Part. 3. cap. 5. num. 2.

(25) Rothomag. num. 2. Burdigalen. cap. 7. Cameracen. tit. 2. num. 10. Tolosan. cap. 5. num. 7.

rocchiali, quaſi che predicaſſero dall' Altare. A tale effetto erano ammaeſtrati nella Rettorica Eccleſiaſtica, che in ſoſtanza era il Modo di predicar ſenza ornamenti Oratorii, ma con iſtile facile, e chiaro, aſſiſtito con buone ragioni, con ordine, e proprietà di ſentimenti, e di parole, acciocchè moveſſero gli Aſcoltanti a ſentir con piacere la parola di Dio, ed a metterla in pratica. Per maggior facilità li Medeſimi ſtendevano in carta un riſtretto Proemio, dove ſi prefigevano la diviſione del diſcorſo; e per Capi diſtinti notavano li Punti della materia propoſta, e poſcia in ciaſcun Punto brevemente accennavano le ragioni, le autorità, e gli eſempi, che penſavano addurre in conformità del loro Dire. Sopra tutto Ciaſcheduno era ſeriamente ammonito a guardarſi da ſoverchi Ornamenti Rettorici, ma doveano interamente diffonderſi in declamare ſu la Corruttela de i Vizi, e ſu la bellezza, ed il pregio delle Virtù Criſtiane.

7. Il Zelantiſſimo S. Carlo era altresì deſideroſo, che li ſuoi Alunni apprendeſſero la Lingua *Greca*, e glie la facea inſegnare due volte la Settimana; ed ogni giorno era loro propoſto qualche Argomento ſu la Medeſima. Ma come che il B. Gregorio Barbarigo era più preſſo l' Oriente, ed aveavi frequenti Corriſpondenze, perciò introduſſe nel ſuo Seminario di Padova non ſolo la *Greca*, ma anche l' *Ebraica*, la *Siriaca*, la *Caldaica*; nè di ciò contento, aggiunſe anche la Lingua *Arabica*, *Perſiana*, e *Turca*; e perchè li ſuoi Allievi maggiormente ſi abilitaſſero a ſpargere il lume delle Vangeliche Verità per ogni parte dell' Oriente fece ſtampare il Teſto dell' *Alcorano* in Caratteri Arabici colla verſione Latina, e con le Note, e Confutazioni poſte ſotto ciaſcuna da Lodovico Maracci. E qui non deeſi tralaſciare il Decreto di Clemente V. fatto nel pieno Concilio Generale di Vienna, in cui ſi ordina, che negli ſtudj de i Regolari, e nelle Univerſità s' inſegnino le lingue *Ebraica*, *Greca*, e *Latina*, e ne i più Celebri anche l' *Arabica* (26). Lo ſteſſo fu rinovato nel Concilio di Baſilea, e con maggior efficacia fu inculcato da Pa-

(26) Clem. 1. *de Magiſtris*.

Paolo V., che, riconosciutane la necessità, comandò espressamente alli Superiori Regolari, ed agli stessi loro Cardinali Protettori ad invigilare su la pronta essecuzione, soggiungendo innoltre, che nelle Graduazioni del Magistero, Dottorato, e Baccellierato fossero anteposti quelli, che maggiormente si fossero approfittati nelle suddette Lingue (27). Queste stesse Ordinazioni debbono eseguirsi in quei Seminarj di maggior pregio, come fu osservato farsi in quello di Osimo con gran Profitto di quei Giovani, che applicavansi alla Lingua *Greca*. E ciò maggiormente milita se si riconoscesse, che la Diocesi abbia bisogno di Soggetti forniti delle suddette tre Lingue, le quali possono in certo modo chiamarsi li tre forti Vincoli difficili a rompersi, perchè le Medesime unite in un Letterato di sana Mente, lo rendono non men dotto, che Sapiente, come in ispecie apparisce dagli scritti di S. Girolamo, e di S. Isidoro Ispalense entrambi in Esse versati. Quindi è, che non senza Mistero il Divin Redentore permise, che il suo Augustissimo Nome nelle suddette tre Lingue fosse su la Croce scolpito. Egli è certo, che alcuni Eruditi con molta accuratezza traducessero dal Latino in Italiano diverse Opere de' SS. Padri; ma non ostante la somma loro diligenza, pure trovasi una gran differenza nel leggere, per esempio, le Confessioni di S. Agostino in Italiano, ed in Latino; così ancora le Opere del Grisostomo non hanno in altro linguaggio l'Efficacia, la Fortezza, e quella Unione, che si esperimentano avere nella Nativa lor Lingua, atteso che evvi gran differenza tra la Sorgente, ed il Rivolo; tra il Prototipo, e la semplice Immagine.

8. Ciò, che si disse delle suddette due Lingue, maggiormente averasi della *Ebraica*, che come Lingua madre ha più Dizioni, più Proverbj, e più Frasi, che non possono in altro Idioma a sufficienza spiegarsi. Tra l'altre molte serva d'esempio la parola *Alleluja* così frequentemente usata ne i divini Ufficj. Essa è composta di due Voci: *Hallelujah* = *Hallelu* è imperativo, e presso di Noi denota *Lodare* = *Jah* significa

(27) Constit. 65. dat. 31. Jul. 1610.

fica *universale*, ed è altresì uno de i dieci Nomi soliti darsi a Dio. Sicchè nel dire *Alleluja*, è lo stesso, che invitar tutti a lodar Dio. Ma per non diminuir punto la forza, e la dolcezza, che in se contiene nel suo nativo Idioma, osserva l' Erudito Calmet (28), che con ottimo riflesso gl' Interpetri tutti tralasciarono tradurla in altro Linguaggio. E' certo, e fuor d' ogni dubbio, che nella Versione Vulgata Latina niente manca al vero senso delle Sacre Scritture (29). Ivi è tutto lo Spirito di Dio, e di quel tanto, che si degnò dettare, ed operare mediante gli antichi Padri. Ciò non ostante il piissimo S. Carlo nel consigliare a' Predicatori lo Studio del *Greco*, ed *Ebraico* ebbe a soggiungere (30): *Nam harum linguarum peritia cum ad alia multa utilis est, tum maximè, & ad eliciendos ex eadem Scriptura plures catholicos sensus, & ad explicandas illas sacrarum litterarum, ac dictionum voces, quæ magnam vim, magnamque Emphasim habent*. Da queste medesime applicazioni più altre utilità rilevane il Celebre Melchior Cano (31), tra le quali la prima è il confutare, illuminare, e trarr' alla S. Fede gl' Infedeli, e gli Eretici, che allo scrivere dell' Appostolo S. Pietro, depravano li Sacri Libri *ad suam ipsorum perditionem* (32). Su tal proposito ottimamente riflette il Padre Lami (33), che non sarebbe stata così afflitta la Chiesa ne i Tempi passati, se gli Ecclesiastici avessero avuta maggior Cognizione delle Lingue *Greca*, ed *Ebraica*.

9. A Compimento delle buone Arti senza distinzione accennate dal S. Concilio: *Aliarumque bonarum artium disciplinam discent*, è uopo considerare il Metodo praticato sì da S. Carlo, che dal B. Gregorio ne i Loro Seminarj. Il primo divideva la Grammatica in due Classi, ed in due altre l' Umanità, e Rettorica. Quelli, che in questa facoltà dimostra-

(28) In suo Diction V. Alleluja
(29) Trident. sess. IV.
(30) Act. Eccl. Mediol. p. IV.
(31) De Locis Theolog. lib. 2. cap. 15.
(32) Epis. 2. cap. 3. num. 16.
(33) Nel primo trattenimento intorno alle Scisma.

ſtravano poco talento, dopo un anno di Logica gl' impiegava giuſta il Decreto del Concilio ne i caſi di coſcienza, nel Catechiſmo, e nella Sacra Scrittura eſpoſta in modo di Teologia Poſitiva. Gli altri di maggior talento erano ammeſſi alla Filoſofia con la ſperanza di continuare il Corſo della Teologia. Così pure il B. Gregorio, emolo ſempre delle glorioſe veſtigia di S. Carlo, nel ſuo Seminario di Padova non dubitò introdurvi le Cattedre delle Mattematiche, e delle Leggi Civile, e Canonica, e più altre; coſicchè in Eſſo ſi ammirarono riſtrette tutte le Facoltà ſolite dettarſi in quella celebre, ed antica Univerſità . Una conſimile generalità di Studj molti anni prima eſſendoſi introdotta nel Seminario di Milano diede impulſo a S. Carlo di impetrargli dalla S. Sede i Privilegj di poter conferire la Laurea dottorale in Sacra Teologia alli ſuoi Seminariſti (34). Privilegio conceduto anche al Seminario di Palermo dalla ſa. me. di Benedetto XIII. (35). Ma è ormai tempo di ſeguitare ad oſſervare il mirabil Ordine del Sacroſanto Decreto, che dagli Studj inferiori, o non tanto neceſſarj paſſa a proporre le maggiori applicazioni, che preciſamente vuole il Concilio ſiano in ogni Seminario aſſegnate per ogni Seminariſta , e tra eſſe la prima, anziche dee dirſi la Maſſima, è quella della Sacra Scrittura.

10. *Sacram Scripturam*. Aſſicura l' Appoſtolo, che la medeſima è quel Teſoro ineſtimabile, ed ineſauſto a comun beneficio tramandato dallo ſteſſo Dio (36): *Omnis Scriptura divinitus inſpirata utilis eſt ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, & erudiendum*. Ella a tutti è utile, perchè illumina l' intelletto a conoſcere, e diſtinguere il Vero dal Falſo; e ſtimola ancora la volontà alla fuga del Male, ed alla pratica del Bene. Che ſe la Sacra Scrittura è neceſſaria ad ogni Perſona timorata di Dio, molto più dee eſſer cara, ed amabile a ciaſcun' Eccleſiaſtico per attendere con

S ſicu-

(34) Gioſſan. nelle vita del Santo lib. 2. cap. 5. & lib. 5. cap. 15.
(35) Gio. di Gio. ſtoria de' Sem. cap. 14. num. 24.
(36) 2. Timot. cap. 3. ver. 16.

ficurezza alla propria, ed altrui Salute. Quindi è, che da S. Ambrogio (37) ottimamente fu chiamata: *Liber Sacerdotalis*; e dall'Autore della Ecclefiaftica Gerarchia: *Subftantia Sacerdotii* (38), di modo che S. Girolamo nell' iftruire allo Státo Ecclefiaftico *Nepoziano* ebbe a fuggerirgli: *Divinas Scripturas fæpius lege*; *imò nunquam de manibus tuis facra lectio deponatur*, *difce quod doceas*, *obtine eum*, *qui fecundum doctrinam eft fidelis fermo*, *ut poffis exhortari in doctrina fana*. Coerentemente a S. Girolamo voleva S. Carlo, che il primo condimento della Menfa de' fuoi Alunni foffe la lezione d'un' Tefto della Sacra Scrittura; e perchè apprendeffero li fublimi di Lei fentimenti, ordinava, che fi fpiegaffe pofitivamente ai Moralifti, e fcolafticamente ai Profeffori di Sacra Teologia. A quefto medefimo oggetto fi foggiunge dal Sacro Concilio: *Libros Ecclefiafticos*, *Homilias Sanctorum*. I SS. Padri nel congiungere alla profondità del fapere la perfezione della loro Vita, meritarono da Dio grandi Cognizioni delle Sacre Scritture; e perciò occorrendo in Effe qualche ofcurità fa d' uopo ricorrere a i loro Scritti, e particolarmente alle Omelie, fatte per lo ammaeftramento del Popolo. E ficcome in tal occafione erano più ripieni di fanto zelo per la falvezza delle Anime, così pure furono più illuminati dal Signore nelle Verità più ardue, che fi racchiudono nella Lettera delle Divine Scritture. La pratica poi delle loro fegnalate azioni riferite nelle Storie particolari, ovvero negli Annali Ecclefiaftici, è una nuova Miniera di Erudizione, e di Pietà, tutte uniformi al vivere Ecclefiaftico. In Effe fi rileva il Principio, ed il Progreffo della noftra Santa Religione, la Cronologia de' tempi, i Martirj fofferti nelle Perfecuzioni, e la Coftanza de' Martiri nel difendere la fantità della Fede contro la pertinacia dell' Erefie, che offufcar la voleano; e la Fortezza, e Dottrina de' SS. Padri per convincerle, ed abbatterle; la Sollecitudine de i Sommi Pontefici, di tanti degniffimi Prelati, e de i Concilj

(37) Lib. 3. de Fide cap. 3.
(38) Cap. 1.

cili in promovere, e sostentare la Disciplina, e la Libertà Ecclesiastica; e mille altre cognizioni tutte efficaci a formare un degno Ecclesiastico. Il Beato Gregorio era cotantò amante di questo Studio, che dopo la Teologia volea, che in esso si approfittassero li suoi Alunni; ne riputò sconvenevole alla sua dignità di leggerla Egli in casa, e di spiegarla ad alquanti Chierici con suggerirne anche il Metodo a Professori del suo Seminario di Padova per farne lo stesso.

11. *Sacramentorum maximè, quæ ad Confessiones audiendas videbuntùr opportuna*. Per non impegnarsi in Materie, che esigano più anni d' applicazione, basterà qui riferire, che nel ristamparsi in Roma nel 1757. la celebere Teologia Morale del P. Paolo Gabriele Antoinè della Compagnia di Gesù per ordine della S. M. di Benedetto XIV. di nuovo fu esaminata da alcuni gravissimi Teologi, i quali specialmente l' approvarono per uso ne' Seminarj de' Chierici. Alla Ristampa di quest' Opera diede impulso la particolar Congregazione tenutasi nel detto anno nell' Episcopio di Palestrina pel miglior Ordine degli Studj del Collegio di Propaganda Fide, coll' assistenza della Ch. mem. del Cardinale Vescovo Giuseppe Spinelli Prefetto del detto Collegio, del Cardinal D. Fortunato Tamburini, del P. Abbate Stampa Prefetto degli Studj, e de i primarj Lettori. In sì dotta Adunanza fu risoluto di valersi della prelodata Teologia Morale per uso del suddetto Collegio colle aggiunte adattate alla maggior intelligenza di quei Giovani impiegati per le Missioni. Cresce via più il pregio della suddetta Opera nella nuova stampa fatta in Roma nel 1764. per il *Salomoni*, stante che da un commendabil Minorita Conventuale vi furono aggiunte frequenti Annotazioni confermate da più SS. Padri, e specialmente dalli due insigni SS. Dottori, S. Tommaso, e S. Bonaventura, ed ancora dalla S. mem. di Benedetto XIV. Lo stesso religiosissimo Minorita premette all' Antoinè una non men dotta, che fondata Dissertazione Proemiale, la quale è ripiena di tante, e tali notizie, che merita di esser sempre presente ad ogni Ecclesiastico, che di proposito sia risoluto

luto adiempiere gli obblighi della sua Vocazione.

12. *Et rituum, & cæremoniarum formas edifcant.* Ognun' ben sa, che la forma de' Riti sono le parole, e le suppliche essenziali, ovvero accidentali richieste nell' amministrazione de i Sacramenti, ed instituite da Cristo, e parte dalla Chiesa. Per qualunque Capo si considerino le Forme sì de i Riti, che delle Ceremonie, esiggono sempre una particolare stima, e venerazione. S. Carlo in vigore di questo Decreto nell' eleggere qualche suo Alunno voleva, che avesse la natural abilità alle sacre Funzioni (39); quindi tra gli speciali ricordi, che ad Essi suggeriva, l' uno era: *Rituum & cæremoniarum Ecclesiasticarum usum, omnes exactè teneant, easque decore, quantum fieri possit, præstare studeant* (40). Perchè con esattezza, e decoro le praticassero, due volte il mese ne' giorni di vacanza a disposizione del Rettore in Esse tutti dovevano esercitarsi; e quei che più riuscivano, alternativamente erano destinati a praticarle ne' giorni festivi nella Chiesa del Seminario, ovvero nella Metropolitana. Considerando inoltre il S. Arcivescovo, quanto rileva alla Maestà di questo Sacrosanto Ministero il saperne fondatamente l' Origine, le Cause, e i suoi particolari significati, determinò d'eleggere uno sperimentato Ecclesiastico, acciocchè Loro le spiegasse con la direzione del Razionale del Durando, e d' altri, ch' aveano trattato su tal materia. Diligenze quanto più commendabili, altrettanto meritevoli d' esser immitate da ciaschedun Prelato desideroso, che nella sua Diocesi fiorisca sempre più il decoro del Servigio di Dio.

13. E qui rendesi sempre più mirabile la savia prudenza de' Padri di Trento. Desideravano Essi, che ciascuna Chiesa Cattedrale avesse il suo Seminario; ma come che tutte non avevano uno stesso popolo, la stessa possibilità, nè una stessa necessità, così pure per non moltiplicar Decreti, e non mancare al puro bisogno si contennero sempre in una tal mediocrità, che fosse da tutti praticabile. Nell' ordinarne la Erez-

(39) Instit. par. 1. cap. 9.
(40) Ibidem cap. 1.

Erezione proposero per Regola fondamentale : *pro modo facultatum* ; *& Diœcesis amplitudine* ; e con uno stesso contegno restrinsero gli Studj a quei soli , che giudicarono più adattati ad istruire un Parroco , e Confessore capace ad assistere ad una piccola Diocesi ; al contrario per le più colte , e numerose lasciarono piena facoltà ai Vescovi d' introdurvi quelle Scienze , che credeano opportune alla edificazione de i Popoli alla loro cura commessi . Uno stesso metodo dee esattamente osservare ogni buon Prelato adattandosi sempre allo stato del Seminario , e della Diocesi . Se in una piccola Città si pensasse di far un buon numero d' Allievi , posto che sia lodevole il desiderio , altrettanto ineseguibile ne riuscirebbe la pratica ; che però sarà sempre meglio sceglierne trà Essi li più abili , e capaci a riuscire nello Spirito , e nelle Lettere . Ciò , che dicesi de i Giovani molto più sarà vero nella moltiplicità , e nella eminente Dottrina de i Maestri . Il buon Prelato stenterà molto per aver Soggetti di tale Sfera ; e quando gli riesca di averli dee ben avvertire , se alla scienza congiungono le altre qualità necessarie ad un Ministero cotanto geloso , attesochè Uomini dotti , e dabbene , difficilmente si restringono in un piccol Luogo . Ma diasi l' Ipotesi, che a seconda del santo suo desiderio uno , o più Alunni diventino eccellenti Teologi, o Canonisti , può dubitarsi fortemente , che Essi prima d' uscire dal Seminario di già pensarono abbandonar la Diocesi per avvantaggiarsi altrove . Che se poi taluno vi è trattenuto mediante una pingue provista , ritrovandosi Egli in un piccolo Castello senza libri , e senza comunicativa , in breve perde ciò , che aveva acquistato ; e languendo in se stesso si rende mutolo a se , ed agli altri . Il glorioso S. Carlo godea sommamente , che li suoi s' avanzassero nelle scienze più alte per impiegarli nella vasta Città di Milano , ed in altri luoghi conspicui della sua vasta Giurisdizione ; nel tempo stesso amava , e coltivava li semplici Moralisti per inviargli a suo tempo alle sue predilette Montagne, che più penuriavano di Parrochi, e di Sacerdoti. Ad esempio di sì gran Prelato il provido Vescovo , che non ha Dio-

cesi

cesi consimile a quella di Milano, adempirà appieno al suo dovere, se soltanto s' applicherà ad allevare fondati Moralisti istruendoli negli Studj medesimi proposti, ed ordinati dal S. Concilio.

14. Con tutto fondamento può dirsi, che li Padri del Concilio prima di decretare ciascuna delle suddette applicazioni le maturassero, e digerissero in più Congregazioni preliminari; e proposte Esse nel loro Decreto, debbono considerarsi come Legge precettiva, che obbliga alla piena osservanza. Obbliga per la venerazione, ed ubbidienza dovuta all' Ecumenico, e general Concilio; obbliga ancora per il diritto, ed insieme il debito, che ha ciaschedun Giovane d'apprenderle per rendersi degno del divin Ministero; obbliga finalmente, perchè la Diocesi non resti defraudata delle concipite sue speranze. In fatti chi non vede, che se si tralascia la Scuola del Canto, subito le Sacre Funzioni più solenni decaderebbero dal loro lustro per la scompostezza, e dissonanza delle voci, le quali in vece d' edificare, moverebbero a riso la Plebe più ignorante? Per esperienza può dirsi, che talvolta un intero Popolo tralasciò osservar una Vigilia comandata, ed a' molti giunse affatto nuova la Festa seguente, perchè il Parroco affatto inscio del calcolo Ecclesiastico non avea pubblicata nè l' una, nè l' altra. La maggior difficoltà, che ritarda alcuni Parrochi di spargere la parola divina nasce dalla grave ignoranza, che hanno della Sacra Scrittura, e dal non saper il modo di maneggiarla, sicchè materialmente la leggono nella Messa, e ne' divini Ufficj senza riportarne giammai alcun frutto nè per se, nè per altri. Lo stesso avviene nel leggere l' Omelie, e Lezioni de' Santi, e dello stesso Catechismo Romano, (seppure lo hanno); e tuttociò avviene, perchè nel corso de i loro Studj non fu loro suggerito, come debbano valersi di così autorevoli Opere, mediante qualche conveniente principio della Rettorica Ecclesiastica. Finalmente per ovviare alli tanti inconvenienti, che si commettono, eziandio nel tremendo Ministero del Sacro Altare, altro non vi occorre, che siccome in Seminario impara-

parano ad esercitar le Cerimonie ne i giorni Festivi, così anche lor siano spiegati gli alti Misterj, che si contengono ne i Riti, e nelle Ceremonie Ecclesiastiche; ed in tal forma imbevendosi dello Spirito di Chiesa Santa, ne concepiranno la dovuta stima; e venerazione per ben esercitarle.

15. Egli è certo, che in molti Seminarj così preziosi ammaestramenti, o affatto si tralasciano; ovvero se dannosi alcune Lezioni, queste sono cotanto superficiali, che nell' animo de i Giovani fanno poca, o niuna impressione. A tal proposito non deesi tralasciare ciò, che suggerisce su di questa importantissima Materia il dotto, e religiosissimo D. Alfonso de Liguori, Vescovo di S. Agata de' Goti „ In quanto „ alle Scienze = dice Egli, = prima di tutto è necessario, che „ il Vescovo faccia ben istruire i suoi Giovani nella lingua la- „ tina, altrimenti poco sapranno delle altre Scienze; e po- „ co intendendo il latino, poca voglia poi avranno di stu- „ diare. Gli faccia ancora studiar la Filosofia (e specialmen- „ te una buona Logica), e la Teologia Scolastica, e Dogma- „ tica. Ma sopra tutto, specialmente nelle Diocesi piccole, „ è necessario fare studiar a' Seminaristi appieno la Mora- „ le, acciocchè siano atti a confessare, e il Vescovo poi se ne „ possa servire quando bisogna. Altrimenti usciti che sa- „ ranno dal Seminario, non più la studieranno, e resteran- „ no inutili alla Chiesa „ (41). Giudiziosamente il citato degnissimo Prelato suggerisce, che li Giovani si ammaestrino nella lingua Latina, e nella Morale, perchè se non possiedono a fondo queste due Facoltà, non mai possono concepir la necessità, che aver dee allo studio ogni Ecclesiastico; e senza una tal prevenzione non mai s' affezionano alle lettere, tanto che applicandosi nella lor dimora in Seminario agli studj, ciò eseguiscono per la necessità, e per l' obbligazione, che glie ne corre, e non per il piacere, nè per la compiacenza di sapere ciò, chè riguarda al suo, ed altrui Profitto. Punto invero molto essenziale inculcato dallo stesso S. Concilio, il quale non si contentò ordinare, che si eleggessero Alunni dotati di buona

(41) Istruzione, e pratica per li Confessori tom. I, cap. 7. punt. 4. §. 2. n. 53.

na *indole*, cioè ingegnosi, e capaci ad approfittarsi nelle Scienze, ma soggiunse, che dimostrassero anche *volontà* ferma, e costante di servire perpetuamente a Dio, ed alla Chiesa. Tutto giorno in pratica si vede, che Giovani forniti di buon talento, e coartati dalle regole del Seminario appariscono come quegli alberi, che nella Primavera fanno una gran comparsa di fiori, ma poi nell' Autunno non portano alcun frutto; così questi tali disbrigati dalla soggezione, che prima avevano, poscia marciscono nell' ozio, ed applicandosi a' divertimenti, ed a' negozj secolareschi perdono lo spirito poc' anzi acquistato, perchè non avevano appieno gustato il piacere, nè il diletto, che naturalmente dallo Studio vero derivano. Convien dire, che questa è opera più divina, che umana; ma non per questo il zelante Vescovo dee perdersi d' animo. Primieramente dee spesso inculcar a' Direttori spirituali, ed alli Maestri, che non mai tralascino di suggerire a i Giovani lo stretto obbligo di studiare, e di affezionarsi allo studio, come unico mezzo per diventar buoni Ecclesiastici. Dee ancor Egli stesso, come buon Padre, insinuarglielo, ed in voce, ed in pratica. In pratica mediante qualche lecita indulgenza, qualche divoto regalo; ed in voce col dimostrar loro l'avanzamento di coloro, che non mai hanno abbandonato lo studio, e l' abbiezione degli altri, che si diedero ad una vita oziosa, e secolaresca. Il S. Concilio sempre mirabile in ogni suo apice, a questo fine ordinò, che il Vescovo stesso dividesse in diverse Classi li suoi Alunni a tenore del loro profitto. *Hos pueros Episcopus in tot Classes, quot ei videbitur divisos*. A tal fine S. Carlo sempre esecutore esatto della mente del Concilio, volea essere giornalmente informato delle applicazioni de i suoi Alunni, spesso inviando a tal fine gravi Letterati in Seminario, e spesso andandovi Esso medesimo; e ben due volte l' anno faceva un general esame, donde poi prendea lume di farli passare dall' una, all' altra Classe, ovvero arrestarli nella prima, perchè di fatto è assai meglio il far pochi, e buoni Allievi, che molti, ed inutili.

16.

16. Contro queste Massime fondamentali subito sogliono rappresentarsi le due solite Difficoltà di ritrovar Maestri esperti, e della povertà del Luogo pio. Per ambedue queste opposizioni ottimamente soggiunge il sopra citato Monsignor de Liguori „ Se il Vescovo per mancanza di rendite, „ o per altro difetto non potesse avere al suo Seminario buo- „ ni Maestri, è obbligato a dismetterlo se non vol dar conto „ a Dio d' innumerabili peccati, e scandali „ E ciò perchè „ la Diocesi resterebbe priva di tanti Operarj, e perchè li „ Giovani in vece d' avanzarsi nello spirito, e nelle let- „ tere, di Angeli quali dovrebbero essere, diventerebbero „ quasi altrettanti Demonj; si riempirebbero di vizj, e „ ritornando a i loro Paesi in vece d' essere d' edificazione, „ sarebbero di ruina, e di scandalo a tutto il Popolo „ Sono questi li sentimenti del citato de Liguori trattando degli obblighi del Vescovo. Tralasciata qui la difficoltà di trovar buoni Maestri per discorrerne più acconciamente in appresso, venendo alla scarzezza delle rendite (42), a ciò fu proveduto ottimamente dal Trentino, ordinandosi da Lui al Metropolitano, che non potendo qualche Diocesi erigere il Seminario: *Ex fructibus duarum, aut plurium Ecclesiarum, in quibus singulis Collegium commodè institui non potest, unum, aut plura Collegia erigenda curabit, ubi Pueri illarum Ecclesiarum educentur*. Atteso un sì chiaro, e manifesto Decreto ne siegue, che ritrovandosi di già eretto il Seminario, è forza dire, che sia stato stabilito con le sufficienti Entrate; che se poi il Seminario eretto, per qualche disgrazia fosse caduto in bassa fortuna, il Vescovo sempre ha il modo di sollevarlo con accrescere per Esso la Tassa, e con unirgli nuovi Beneficj, ovvero altre opere di pietà. E qui sono riflessibili li termini, con li quali il Concilio concede le suddette facoltà: *Et quia ad Collegii fabricam instruendam, & ad mercedem Præceptoribus, & Ministris solvendam, & ad alendam Juventutem, & ad alios sumptus certi redditus erunt necessarii.* Donde ben si vede, che dopo compita la Fabbrica li suddet-

T ti

(42) Ved. Cap. III. n. 11.

ti due assegnamenti della Tassa, e della unione de' Benefizj si debbono al Seminario primieramente per l'onorario de i Maestri, poi de i Ministri, e finalmente per gli alimenti della Gioventù. Ciò supposto, se nel Seminario non vi fossero quei precisi Studj, che dal Concilio esplicitamente si prescrivono, non potrebbe esso Seminario esigere con giustizia i due caritativi sussidj di Tassa, e dell' unione de' Benefizj, essendo questi al Seminario dal Trentino conceduti principalmente per mantenervi i Maestri di tutte esse facoltà da insegnarvisi; al qual oggetto, erigendosi qualche Seminario secondo la riferita (43) Formola del Monacelli, in questa si aggiunge pure l' Entrata de' medesimi detti due Sussidj. Ancorchè però sembri di essere necessarj più, e distinti Maestri per insegnare ne' Seminarj le diverse, e distinte facoltà prescrittevi dal Concilio, con tutto questo riflettendosi seriamente, si può appieno eseguire la di Lui espressa mente con due soli Maestri, allorchè in un qualche piccolo Seminario non vi si possano mantenere tutti gli altri. Uno, che sia buon Grammatico, oltre la sua scuola, può facilmente spiegar due, o tre volte la settimana le Regole del Calcolo Ecclesiastico, e dar anche li principj della Rettorica in ispecie l' Ecclesiastica, giusta il metodo da S. Carlo prescritto. Un altro, oltre l' insegnar la Morale, in qualche ora determinata può ben dar le Regole più proprie per l' intelligenza della Sacra Scrittura: e la sperienza talora ha dimostrato, che in piccolo Seminario il Rettore medesimo con giusta sua lode, e con profitto de i Giovani, oltre la Teologia dettava anche la Filosofia. Finalmente il Canto suol insegnarsi dal Maestro di Cappella della Chiesa Cattedrale mediante un conveniente Assegnamento. L' esercizio poi delle Ceremonie, e de' sacri Riti insieme con la loro spiegazione spesso s' addossa al Maestro di Cerimonie, ovvero a qualche sperimentato Ecclesiastico, tanto che non ostante la povertà del Luogo pio, e della Diocesi pur possono insegnarsi gli Studj espressamente ordinati dal S. Concilio ne i Seminarj.

CA-

(43) Vedi Cap. III. num. 5. e 6.

CAPO VIII.

Direzione spirituale de i Giovani; e come debbano Questi assistere a i divini Uffizj.

1. GRande in vero è l'utilità, che può apportar alla Diocesi un dotto Ecclesiastico; ma senza paragone maggiore glie ne recherà Esso, se alla Dottrina unirà la Probità de' Costumi. Su tal proposito veridicamente scriveva S. Paolo: *Scientia inflat, & Charitas ædificat* (1); ed il Concilio d'Aquisgrana primo: *Doctrina sine vita arrogantem reddit; vita sine doctrina inutilem facit* (2). La scienza siccome pare a taluni, che s'acquisti più colla propria industria, e talento, che colla grazia di Dio, facilmente degenera in Presunzione di se medesimo. La Carità all'opposto derivando puramente da Dio, inalza lo spiritual Edificio nell' Anima, che la possiede, e si diffonde, e si dilata Essa in ossequio di Dio stesso, ed in vantaggio del Prossimo, creato ad immagine, e somiglianza di Lui. Ciò supposto, poco, o nulla guadagnerebbe quel Vescovo, e la sua Diocesi, se nel suo Seminario oltre le Lettere non si suggerissero con efficacia quei Mezzi, co i quali i Giovani possano approfittarsi, e stabilirsi sul fondamento di una sincera, e soda Carità. Il Concilio colla sua ammirabil prudenza, ed equità restringe un' Opera di tanto peso alle seguenti Ordinazioni, brevi sì, ma ricolme di ottimi Ammaestramenti.

2. *Singulis diebus Missæ sacrificio intersint.* S. Francesco di Sales nell'animare a questa eccelsa opera di cristiana Pietà la sua Filotea, ebbe a chiamare il Sacrosanto Sacrificio della Messa „ Il Sole degli esercizj spirituali. Centro della Religion Cristiana. Cuore della Divozione. Anima della Pietà.

(1) Corinth. cap. 1. ver. 1.
(2) Cap. 10. apud Labbè tom. IX. col. 430.

„ tà. Mistero ineffabile, che comprende l'abisso della Ca-
„ rità divina; e per mezzo del quale Dio, applicandosi a
„ Noi realmente, ci comunica magnificamente le sue Gra-
„ zie, e Favori „ (3). Quindi passa a dimostrare, che
le Orazioni fatte in tal congiuntura della Messa sono di maggior merito; e consiglia la sua Discepola a far ogni sforzo per intervenirvi giornalmente; e non potendo colla presenza, supplisca almeno assistendovi spiritualmente. Se ciò suggeriva questo sì grande Maestro di Spirito a qualunque Anima cristiana amante di Dio, molto maggior ragione ha il Concilio di raccommandare ai Seminaristi la medesima cosa, giacchè si trattengono Essi in Seminario soltanto per rendersi degni Ministri del Sacro Altare. Sarebbe pertanto a' medesimi molto vantaggioso, che nel tempo della Messa in vece di esercitarsi in Orazioni vocali, accompagnassero il Sacerdote colla pia Meditazione di sì inneffabile Mistero, che rappresentasi dal Sacerdote sul Sacro Altare; e mediante tal pratica con facilità apprenderebbero i Giovani la Santità di questa divina, ed incomprensibil Azione della venuta, e della morte del divin Redentore ivi incruentemente all' Eterno Padre sacrificato; ed in tal forma istruiti Essi di giorno in giorno concepirebbero sempre maggiore stima della Santa Messa, tantochè promossi al Sacerdozio avrebbero un conveniente lume del tremendo loro Ministero, nè mai s' avanzerebbero ad esercitarlo senza le condegne Disposizioni.

3. *Saltem singulis mensibus confiteantur*. A' poveri Contadini, del continuo applicati alla coltura della Campagna, pure suol consigliarsi ogni Mese la Sacramentale Confessione; ma a' Giovani indirizzati allo stato Ecclesiastico s' aggiunge l' avverbio *saltem*; per lo meno una volta il Mese. In alcune Chiese Cattedrali, nelle quali son erette le Confraternite del Rosario, e del Sacramento suol farsi la Confessione, e la Comunione ogni prima, e terza Domenica, purchè non v' intervenga qualche Solennità; e ciò per l' Indulgenze alle suddette Confraternite concedute, e perchè i Gio-

vani

(3) Introduzione alla vita divota par. 2. cap. 14.

vani ſin da' primi lor anni s'affezzionino alla venerazione del Sacramento, e alla divozione della Vergine Santiſſima, e del ſuo Roſario. Commendabil ſi è la diſpoſizione del Concilio Rotomagenſe nell' ordinare, che li Seminariſti ſi comunicaſſero nella Meſſa cantata (4). Pratica oſſervata anche altrove con notabil edificazione del Popolo. S. Carlo ordinava, che nel termine di quindici giorni ciaſcheduno ſi foſſe confeſſato; e per averne un accertato riſcontro, il Confeſſore ordinario avea la Tabella col nome di ciaſcheduno. Soprattutto ad Eſſo inculcava Egli, che ſpeſſo ammoniſſe i Giovani a ſtar ſempre lontani da qualunque Colpa volontaria: che ſe mai per qualche umana fragilità ſi avvedeſſero di averne contratta la Macchia, ſubito ricorreſſero al ſalutevole Lavacro della Confeſſione; e ciò ſpecialmente prima d' andare a prendere il neceſſario ripoſo (5). Laonde tutte l' induſtrie del S. Arciveſcovo ſi aggiravano intorno a i ſuoi Alunni, acciocchè foſſero Santi nel corpo, e nello ſpirito, ſecondo che Eſſo medeſimo davane loro il vivo Eſempio col riconcigliarſi ogni mattina prima d' accoſtarſi a celebrare la Santa Meſſa.

4. *Juxtà Confeſſoris iudicium ſumant Corpus Domini noſtri Jeſu Criſti*. Ognun ſa, e confeſſa, che il diviniſſimo Corpo di Gesù Criſto Sagramentato è un Fonte perenne di benedizioni, di favori, e di grazie; e quindi ogni bene ſi può da Lui abbondantemente ſperare in queſta, e nell' altra vita. Pure è altresì vero, che ſe queſto Pane degli Angioli è Vita per li Buoni, è ancora Morte per li Cattivi, per chi cioè indegnamente lo riceve; perciò ſcriveva S. Paolo *Probet autem ſe ipſum homo, & ſic de pane illo edat* (6). Tal prova primieramente dee farſi in Noi ſteſſi collo ſtar lontani dal Peccato mortale, coll' eſſer alieni dall' affetto al veniale, mediante la mortificazione delle inclinazioni predominanti, e tutti acceſi da un ſanto deſiderio di ricevere real-

(4) De Seminariis num.25.
(5) Inſtit. p.2. cap.4.
(6) Ad Corinth. cap.11. ver.28.

realmente il Pane degli Angioli con frutto; ma essendo tale l' umana miseria, che nessuno puo fidarsi di se stesso, quindi avviene, che talora con trascendente timore dal medesimo Cibo Celestiale ci allontaniamo; e qua'che volta anche ci avanziamo a riceverlo con riprensibile animosità. Per non errare in un affare, da cui può dipendere l' eterna nostra Salute, sarà ottimo consiglio rimettersi alla direzione del Confessore, che con maggior indifferenza vede, e conosce tutto il nostro interno. Ecco qui il motivo, per cui il Concilio determinò la Confessione almeno una volta il Mese; ma la Comunione *Iuxta Confessoris judicium*. Una tale insinuazione è profittevole ad ogn' Anima divota, ma molto più dee essere tale per i Giovani, i quali debbono professare maggiore delicatezza di Coscienza; imperciocchè con questa subordinazione al loro Confessore concepiscono sentimenti di umiltà, e di diffidenza di se stessi, maggior riverenza alla Maestà, e Grandezza di Dio Sacramentato; e per non esserne esclusi, si guardano da molti difetti, e da quei cattivi Abiti, per li quali furono altre volte ripresi. In tal guisa si dispongono a ricevere degnamente il Pane celeste sin dalla Gioventù, di modo chè nell' andare degli anni vanno così crescendo in Età, in Sapienza, e in Grazia dinanzi a Dio, ed agli Uomini; e quanto più s' accostano al Sacerdozio, tanto maggiore accendesi negli animi loro il santo desiderio di pascersi delle Carni eucaristiche dell' Agnello immacolato con quella venerazione, ed umiltà, e con quell' affetto di adorazione, di gratitudine, e di amore, che al ricevimento dell' Augustissimo Mistero richiedesi.

5. E qui vuolsi notare, che per rendere i Seminaristi più disposti a nutrirsi del Cibo divino, in virtù del quale acquistasi la fortezza per non venir meno nel gran viaggio del Monte Santo di Dio, voleva S. Carlo, che nel loro primo ingresso facessero gli Esercizj spirituali per una Settimana, ne' quali con agio potessero meglio esaminare, se il Signore li chiamava alla vita ecclesiastica, e se Eglino sentivansi talento abile, e inclinazioni proporzionate all' altissima Vocazione. In tal oc-

ca-

casione gl' invitava a fare la Confessione Generale, perchè così maggiormente si rinovassero nello Spirito; e lo stesso voleva si praticasse ogn' Anno nell' incominciamento degli Studj, perchè intrattenendogl' in così santa Occupazione, a buona equità si lusingava di renderli meno indegni dell' uso della Santissima Eucarestia. Oltre a ciò, tal era la giornaliera distribuzione delle ore nel suo Seminario, che dirittamente può dirsi, che viveano in una continua preparazione di accostarsi all' Altare, poichè non solamente con non interrotto ordine s' applicavano all' Orazione mentale, alla vocale, alle Lezioni spirituali, alle Conferenze, ed in fine allo Studio con una pietà maravigliosa; ma di più nelle ore necessarie al sollievo, ed alla ricreazione spiravano tal Modestia, che erano di somma edificazione. Ora sì fatto esempio non può egli servire di norma a qualunque Prelato?

6. Per render più proficua la spirituale Direzione de' Giovani forse non sarà inutile proporre a medesimi le tre seguenti Massime; vale a dire, come ciascheduno debba portarsi verso se stesso; come col Prossimo; e come con Dio. Per la propria Direzione ottimo sarà il documento, che frequentemente ripeteva a se stesso S. Bernardo. *Bernarde, ad quid venisti* (7)? Bernardo, pensa bene per qual fine hai abbandonata la Casa paterna, e quanto potevi sperar nel Mondo, e ti sei sequestrato in questo Chiostro. L' unico fine, ch' a ciò t' indusse, è stato per diventare vero, e buon Religioso. Con questa Massima costantemente impressa nella sua mente, tra le maggiori difficoltà, che gli occorrevano, illuminava l' intelletto, ed eccitava la volontà a vincerle con superiorità, facilità, ed allegrezza, di modo che gli riuscì diventar non solo ottimo Religioso, ma un gran Santo. Tanto è vero, che il desiderio del fine è l' Anima d' ogni grande impresa; e perciò S. Carlo prima d' ogn' altra cosa inculcava a' suoi: *Adolescentes, qui singulari Dei beneficio sunt delecti, ut in Seminario instruantur, id potissimè intelligere debent, cujus gratia Concilii Tridentini decreto Seminaria instituta sunt, & in-*

(7) Ex Operib. D. Bernard.

& intelligentes, sæpius animo repetere, omnesque nervos intendere, ut illud, divina ope suffragante, ad animarum salutem, ad Ecclesiæ utilitatem, & Pastorum solatium consequantur (8). Parole ben degne d' esser seriamente considerate. Premette il S. Cardinale, che i suoi Giovani per singolar benefizio di Dio tra tanti altri sono stati prescelti per essere istruiti in Seminario, ed insinua a' Medesimi, che sopra tutto debbano comprendere il motivo, per cui il Concilio di Trento instituì questo Luogo pio. Nè di ciò contento l' amoroso Prelato di più insiste, che con senno, e maturità conoscano, e che spesso nel più interno del loro animo ripetano, come, mercè il divin ajuto, possano conseguire ciò, che ad Essi loro è necessario per divenire Conquistatori, ed Istrumenti utili della Diocesi, in sollievo del proprio Pastore. Tanto premeva al Santo, che i suoi Alunni, come il meglio loro riusciva, avessero sempre dinanzi lo Scopo della loro Vocazione, perchè conosceva ben Egli, che senza questo ogni attenzione, e diligenza a loro vantaggio praticata, sarebbe riuscita affatto inutile, e di niun profitto.

7. Tra tanti egregi Documenti dall' Ecclesiastico suggeriti, merita in questo luogo una ben degna rimembranza quello inculcato a' Giovani, che pensano darsi al divin Servigio (9). *Fili, accedens ad servitutem Dei, sta in justitia, & timore, & præpara animam tuam ad tentationem*. Figliuolo dilettissimo, se vuoi applicarti al divin Servigio, è d' uopo, che con gran fortezza, e costanza di animo ti fissi su queste tre Basi fondamentali. L' una sarà la Giustizia: *In Justitia*; cioè una gran Rettitudine di mente, e di cuore, di modo che o più tu non commetta Peccato, o dove tu ti accorgi d' averlo commesso subitamente procuri di scuoterlo, tergendoti l' Anima dalla macchia contratta mediante il salutevole Lavacro della Sacramental Confessione. Per la qual cosa voleva S. Carlo, che il Confessore dimorasse sempre in Seminario, acciocchè i suoi Giovani, se mai per disgrazia sdruc-

(8) Instit. par. 3. cap. 1.
(9) Ecclesiast. cap. 2. vers. 1.

ſdrucciolavano in qualche colpa, ſubito aveſſero modo di ſgravarſene, e rimetterſi nell' incominciata carriera (10). Il ſecondo mezzo ſi è quello del Santo timor di Dio: *in Timore*, che però non derivi dall' orrore ſolo della pena meritata, perchè queſto ſpeſſo degenera in viltà d' animo ſomigliante ad un viliſſimo Servo; ma che provenga da puro Amor figliale, pienamente diretto a non diſguſtar mai, ma a ſervire ſempre, e ad amare Dio noſtro comun, e benefico Padre. A tal fine ſarà molto proficuo aver ſempre viva la maſſima ſuggerita dall' Eccleſiaſtico (11): *Quam magnus, qui invenit Sapientiam, & Scientiam! ſed non eſt ſuper timentem Dominum: timor Dei ſuper omnia ſe ſuperpoſuit.* Grande in vero è la felicità di colui, che s' approfitta nella Sapienza dell' eterne Verità in Sacra Teologia ſuggerite, e nella Scienza delle cognizioni umane appreſe dallo ſtudio della Filoſofia, della Matematica, e d' altre Scuole dirette all' uman vivere; ma però ſe queſte applicazioni non ſono ordinate al Santo Timor di Dio tantoſto perdono tutto il lor pregio, perchè *Timor Dei ſuper omnia ſe ſuperpoſuit*. Eſſo è quaſi il Prefetto, e Direttore degli Studj sì divini, che umani; e vuol per ſe ſteſſo il primo luogo in ciaſcheduna Cattedra, tanto che la ſteſſa Sapienza, avvenga che la più ſublime fra le facoltà litterarie, da Eſſo dee apprendere li ſuoi principj: *Initium ſapientiæ Timor Domini* (12), e dal Medeſimo unicamente può ſperar la corona d' ogni perfezione, ed inſieme il premio: *Corona Sapientiæ timor Dei* (13); e per maggiormente incorraggire i Giovani ſtudenti ad ordinare tutte le loro ſcolaſtiche fatiche al ſolo Timor Santo di Dio pare, che il Profeta Iſaìa diceſſe (14): *Divitiæ ſalutis ſapientia, & ſcientia: Timor Domini ipſe eſt theſaurus ejus*. Le vere ricchezze, a diſtinzione delle terrene, chiamanſi di *Salute*, perchè portano ſeco la Grazia di Dio in

V ter-

(10) Inſtit. par. 2. cap. 4.
(11) Cap. 25. ver. 13.
(12) Pſal. 110. ver. 9.
(13) Eccl. 1. ver 22.
(14) Cap. 33. ver. 5.

terra, e l' eterna Gloria in cielo. Queste s' acquistano col Dono della Sapienza, cioè mediante una risoluta volontà d' operare unicamente per l' ultimo fine; e della scienza coll' applicarsi indefessamente ad apprendere il modo, con cui si possa riuscire nel predetto loro scopo. Indi per conservar così preziose ricchezze l' unico mezzo sarà consegnarle alla custodia del Santo Timor di Dio: *Timor Domini ipse est thesaurus ejus*. Assistito il novello Chierico dalla fedel custodia del Timor di Dio non dee punto sgomentarsi pelle tentazioni, che possono occorrergli nella osservanza delle regole, e della vita comune, essendo più che certo Egli del divin ajuto, giusta la promessa dell' Ecclesiastico: *Timenti Dominum non occurrent mala, sed in tentatione illum conservabit, & liberabit a malis* (15). Dio stesso farà il suo Avvocato, e Protettore in sovvenirlo, e difenderlo. Nè v' è luogo a dubitare, che così succeda ad ogni Anima, che teme Dio; ma ben si rifletta, che Dio non vuole sempre operare di potenza assoluta, variando il metodo della sua providenza; ma vuole, che Noi cooperiamo colli suoi ajuti per i nostri vantaggi spirituali; e perciò nel citato Testo si propone per ultimo mezzo: *Et prepara animam tuam ad tentationem*. Dee chiunque star pronto, ed apparecchiato a ricevere in ogn' istante la Tentazione, e combatterla per quanto può dalla sua parte per non soccombere. Tal preparazione consiste principalmente nella compostezza del tratto in ogni tempo, ed in tutti i luoghi tanto nello studio, quanto nella ricreazione, da cui S. Carlo voleva escluso qualunque discorso inutile, e vano, non che offensivo della carità. Con uno stesso zelo raccommandava, che nel tempo dell' Orazione, o di studio ciascheduno attendesse al proprio impiego; che ogni atto comune, ogni cenno del Superiore fosse un comando impreteribile; e soprattutto, che l' osservanza di ciascheduna Costituzione fosse l' Anima di tutto il Seminario, acciocchè in ogn' Alunno potesse avverarsi il detto dell' Appostolo (16): *Quicum-*

que

(15) Cap. 33. ver. 1.
(16) Ad Galat. cap. 6. ver. 16.

que hanc regulam secuti fuerint, *pax super illos*, *& misericordia super Israel Dei*. Con questa commendabile diligenza, ed attenzione i Giovani trovansi sempre preparati a qualunque contrario assalto; e nel goder poscia Essi la tanto necessaria pace interna, ed esterna, danno evidenti segni della loro vocazione, e della sincera volontà d' approfittarsi non solo nelle scienze, ma anche nella disciplina Ecclesiastica. Che se poi in qualche dura circostanza pare loro di arrestarsi, tuttavia non debbono sgomentarsi, attesochè la divina Providenza benignamente supplirà alla pusillanimità del loro spirito, alla mancanza del loro talento, e ad ogn' altra loro urgenza, perchè il Signore gli ama, e li considera come suoi Figliuoli, e come gli Eletti del suo Popolo Isdraelitico.

8. Colla solita direzione di S. Carlo resta a vedere, come i Seminaristi debbansi contenere co i loro Prossimi. Nel loro Prelato dovevano riconoscere l' Immagine di Dio, la Luogotenenza di Gesù Cristo, il Vescovo delle loro Anime, il Padre, il primo Mobile, e Tutore del Seminario. In di lui vece dovevano rispettare, ed ubbidire il Rettore, ed altri Ministri tutti impegnati al loro bene. Tra compagni amarsi con reciproca benevolenza, ed unirsi in un sol corpo, ed in un' Anima sola col vincolo d' una sincera Carità; e perchè questa non restasse mai diminuita ordinava, che niuno fosse chiamato col titolo di *Reverendo*, o di *Signore*, ma col semplice suo Nome, e Cognome; che niuno si pavoneggiasse pel proprio talento, o altra sua azione, per non esser di mortificazione agli Altri, e per non dar motivo d' invidia; che i loro discorsi tendessero sempre alla pietà, ed alle scienze; e nel sentire gli altrui difetti, o nel vederli, procurassero iscusarli, se poteano, e cercassero di rimediarvi con prudenza; e non potendo farlo, a titolo di sola carità secretamente li riferissero al Superiore; ed allorchè questi riprendeva alcuno, era grave delitto eziandio il ricercarne il Delatore. Le private amicizie tra di loro erano stimate come un contagio; perciò niuno potea ricevere cosa alcuna dall' altro senza espressa licenza del Rettore, nè ingerirsi nell' altrui

impiego, nè toccarsi neppur per giuoco, nè discorrere, nè trattare a solo; ma tutti in comune doveano discorrere, e trattarsi per apprendere da i virtuosi discorsi, e dalle modeste azioni de i Compagni il modo del vivere onesto. Anche più circospetti doveano essere nel trattare cogli Esteri, de' quali doveano eziandio suggirne l' incontro; e per tal motivo era ad Essi vietato l' accostarsi alla Portaria; ed in caso, che vi fossero chiamati, non era loro lecito calarvi senza il permesso del Rettore. Con chiunque parlassero era loro inculcato a mantenere sempre una esemplar modestia, sfuggire ogni discorso inutile, speditamente sbrigarsi, massimamente se sopravveniva qualche atto comune, da cui niuno era dispensato senza precisa necessità, e che non si potesse differire. In somma non eravi Persona, che si portasse in Seminario, la quale non fosse ricevuta, trattata, e licenziata con obbligante civiltà, e benevolenza, perchè il Santo Fondatore voleva, che i suoi Alunni sin dalla loro più tenera età incominciassero a trattar tutti con fraterna Carità; ed apprendessero l' urbanità del tratto, ed il modo di cattivarsi l'animo, e la benevolenza d' ogni sorta di Persone.

9. Premesso come i Giovani debbano portarsi dentro di Loro stessi, ed esternamente col Prossimo, resta ad osservare in qual modo possano acquistarsi, e mantenersi in Grazia di Dio. Su di questo essenzialissimo Punto l' Appostolo S. Paolo dà in poche parole una gran Lezione: *Ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia; ipsi gloria in secula. Amen* (17). Iddio certamente è il Principio, Mezzo, e Fine della nostra prima nascita, ed in tutto il corso di nostra vita, senza il cui special ajuto non siamo capaci di avere neppure un buon pensiero, non che di proferire una buona parola, perchè al dir dell' Appostolo: *Ex ipso omnia*, ed altrove: *Omnia ex Deo* (18): mercecchè Egli è la prima causa efficiente, e senza di Esso nulla può effetuarsi. Ciò supposto, con ottima ragione S. Carlo così spesso ripeteva a' suoi Alunni,

(17) Rom. cap. 11. ver. 35.
(18) Corin. cap. 11. ver. 12.

ni, che fossero ricordevoli, e grati alla segnalata grazia da Dio fatta Loro nella vocazione allo stato Ecclesiastico, e nell' introdurgl' in Seminario per apprenderne gli obblighi. Per abilitarsi poi ad eseguirli, com' è dovere, ottimo mezzo sarà aver sempre fisso nella mente: *Omnia per ipsum*. Riconoscere Dio per Sovrano Maestro, e primario Direttore, che dispone, dirige, e perfeziona ogni azione coll' avvivar la memoria, aprir l' intelletto, e disporre la volontà a ben incominciare, e meglio proseguire le applicazioni, gli studj, e l' osservanza delle regole. Per maggiormente avvalorare ciocchè fin qui s' è detto, siegue l' Appostolo: *Et in ipso omnia*, val a dire: in Esso, e nella sua Misericordia, che il tutto conserva, preserva, e sostiene, dee stabilirsi, e fondarsi la Virtù, poichè senza di Lui volere ogni studio già fatto in qualunque più difficile Facoltà a forza di stenti, e di fatiche acquistata, sarebbe affatto perduto, e di niuna utilità. Quindi ne siegue, che siccome tutte le Acque escono dal Mare, e nel Mare ritornano; così pure la vera Virtù, che da Dio ha l' origine, il progresso, ed il fine, ad Esso va a tornare, come al suo centro. *Ipsi gloria*, per far risaltare la di Lui Potenza, che diede il principio, ed il progresso; e la divina Bontà, che la perfezionò; nè tal Gloria appagasi di questo basso Mondo, ma inalzasi sopra lo stesso Empireo: *Secula*, per tutta l' Eternità, qual appunto è l' unico oggetto del Seminario nell' istradare i Giovani a rendersi degni Ministri del Signore, ed utili Operarj per la Diocesi.

10. Conchiude il Sacro Concilio intorno alle religiose applicazioni de i Giovani: *Cathedrali, & aliis loci Ecclesiis diebus festis inserviant*. I giorni festivi, essendo interamente consecrati al Signore, nell' intermettersi gli studj, è ben ragionevole, che i Giovani interamente s' impieghino nel divin servigio. Notisi qui, che si propone la Chiesa Cattedrale, e tantosto siegue colla congiuntiva: *& aliis Ecclesiis*. Ad uno stesso oggetto nel proporsi la Fabbrica del Seminario dicesi: *Propè ipsas Ecclesias*, cioè le Cattedrali, e subito s' aggiunge: *vel alio Loco convenienti, ab Episcopo eligen-*

gendo. Dal che manifesto apparisce, che li Padri del Concilio proposero in primo luogo il servigio della Chiesa Cattedrale, per essere Ella la più qualificata, e la più degna; ma non però escludevano l' altre del Luogo stesso, rilasciandone il destino alla prudenza del Vescovo, che facilmente comprende, dove siavi maggior bisogno pel servigio di Dio. Questo medesimo vie più si conferma nel prescriversi la divisione de i Giovani, dove espressamente si dice, che parte ne applichi al Ministero delle Chiese, quando che lo giudichi spediente: *Partim, cum ei opportunum videbitur, Ecclesiarum ministerio addjiciet*: Qui neppure si nomina la Chiesa Cattedrale, e ben si vede, che al Vescovo spetta il riconoscere, e determinare a qual Chiesa possa Egli inviare li suoi Seminaristi. In vigore di queste facoltà S. Carlo nei giorni festivi in conveniente porzione inviava i Giovani al servigio della Chiesa Metropolitana; e voleva che gli altri esercitassero le Sacre Funzioni nella maestosa Chiesa, presso il Seminario da Esso Lui fabbricata. Altrove fu detto (19), che uno stesso metodo è stato introdotto nel Seminario di Palestrina dal Signor Cardinale Stoppani emolo sempre delle saggie sollecitudini del S. Arcivescovo a pro di esso suo Seminario. E qui è altresì da rammentarsi il Decreto della Sacra Congregazione del Concilio emanato li 5. Giugno 1723. e poscia ripetuto li 9. Giugno 1725. contra li Canonici della Chiesa Cattedrale della Città vecchia di Malta, che contrariavano al Vescovo il trasferire quel Seminario nella Valletta (20).

11. Da quel tanto, che fin ad ora s' è riferito, chiaramente apparisce, che il Seminario non dee considerarsi come membro del Capitolo della Chiesa Cattedrale; anzi in una *Capuana* il primo Settembre 1607. fu dichiarato, che forma il Seminario un corpo da Esso affatto distinto (21); ed il Barbosa (22), seguitato dallo Scarfantonio (23) afferma, che

(19) Vedi il cap. 3. n. 15.
(20) Vedi il cap. 3. n. 4.
(21) Barb. Apost. dec. collect. n. 154. n. 15. Pignat. tom. 9. cons. 81. n. 83.
(22) In Collect. V. *Clerici* & V. *Seminarium*, & Mans. cons. 589. n. 11.
(23) Tom. 3. addit. XIV. n. 14.

che questa è stata sempre la mente della Congregazione de' Riti. Ciò supposto, ragionevolmente ne siegue, che li Seminaristi nelle Sacre Funzioni giammai debbano framischiarsi fra il Clero Capitolare, posto che siano semplici Benefiziati, o Chierici, perchè sarebbe troppo mostruoso, che un Corpo si confondesse coll' altro (24); per la qual cosa li Prefetti, ed il Rettore medesimo sì nel Coro, che nelle Processioni, andando il Clero sotto una sola Croce, per conservare l'Ordine Gerarchico, debbono avere il primo luogo tra li Seminaristi (25); e questi debbono precedere al Clero Secolare; ed in ispecie a i Parrochi (26), ed a i Canonici delle Collegiate (27). Che se poi sì gli uni, che gli altri alzano la propria Croce, il Seminario dovrà andare dopo quella della Chiesa Cattedrale. Con una stessa regola li Seminaristi dovranno ricevere le Ceneri, la Palma, la Candela benedetta, ed anche l'Incenso. Su di ciò può nascere la difficoltà, se debbano i Seminaristi incensarsi dal Diacono nelle Messe Solenni, e dal Suddiacono col Piviale ne i Vesperi, overo da altro Ministro d' Ordine inferiore. Proposto un tal dubbio al Pignatelli ottimamente rispose (28), che debba eseguirsi giusta la consuetudine sempre approvata, e riconosciuta qual legge dal Ceremoniale Romano, e dalla Sacra Congregazione; nè punto disdice, che li semplici Chierici siano incensati dal Suddiacono, e dal Diacono, allorchè lo stesso praticavasi dal Vescovo esercitando li Pontificali nel mentre che dopo il Clero andando Egli per la Chiesa, incensava non solo il Popolo, ma anche li Catecumeni, e gli stessi Energumeni (29).

12. *Festis diebus inserviant*. Ne i giorni Festivi, non Feriali, come pretese il Capitolo di Albi nel promovere le se-

(24) Scarfant. loco cit.

(25) Idem n. 16. & 17.

(26) Barbos. in cit. Apost. Decis: coll. 156. num. 3. Pignat. tom. 9. cons. n. 81. & de Ferrar. V. *Seminarium* n. 71.

(27) Pignat. l. c. n. 80. & de Ferrar. ex *Fundana* 20. Decemb. 1601.

(28) Tom. 6. cons. 49.

(29) Austor. de Eccl. Hierarch. lib. 2. c. 3. & cap. 4. §. 3. de Mystica Liturgiæ contemplatione.

seguenti Istanze in Congregazione de' Riti. *An sit servandus prætensus usus, quod duo ex Clericis Seminarii inserviant Cathedrali diebus ferialibus, a celebratione secundæ Missæ inclusivè, Missis conventualibus, & usque ad finem aliarum functionum de mane? = An omnes, vel major pars dd. Clericorum teneantur assistere diebus ferialibus Processionibus, Associationibus, Expositionibus Venerabilis, & similibus aliis Functionibus fieri solitis? = An Capitulum, Canonici, & Hebdomadarii, qui ob prætensum defectum Clericorum Seminarii Cantum in prætensa Missa Conventuali prætermiserunt, & prætermittunt, inciderint in Pœnas Interdicti, Suspensionis a Divinis, ac respectivè Excommunicationis comminatas in Præcepto Episcopi? =* A i due primi di questi dubbj li 19. Settembre 1710. fu data la *negativa*; e rispetto al terzo fu soggiunto, che ricorressero al Vescovo per l' Assoluzione dalle Censure: perchè sebbene, come fu già osservato (30), per qualchè pubblica necessità ne i giorni Feriali può il Prelato inviare i Seminaristi al servizio della Chiesa, ciò però non può pretendersi dal Capitolo, che non ha su di Essi alcun Gius; imperocchè il Concilio nella Instituzione de i Seminarj non mai pensò a provedere le Chiese Cattedrali di Chierici, ma soltanto la Diocesi di buoni Sacerdoti Confessori, e Parrochi, e per abilitare i Giovani a tal fine fa di mestieri, che ne' giorni feriali applichino Essi senza distrazioni agli Studj loro prescritti (31).

13. Resta finalmente a considerarsi perchè si dica: *Inserviant*: non *Intersint*, come si legge allorchè giornalmente debbono assistere al sacrosanto Sacrificio della Messa; ed eccone pronta la ragione, perchè i Seminaristi in Coro non adempiscono al loro dovere colla sola presenza (32); ma alla presenza loro aggiunger debbono l' opera, o almeno la pronta volontà di operare ad ogni cenno del Maestro di Cerimonie. Il Frances segnatamente additò, che ad Essi spetta

(30) Cap. VI. n. 1.

(31) Barbos Collect. Apost. dec. 667. n. 6. & 7. Frances de Eccles. Catted. cap. 18. n. 598. Scarfant. tom. 3. addit. 38. n. 23.

(32) Ventrig. §. Unic. n. 5.

ta (33) *Et quidem ex sua Constitutione teneantur omnibus diebus festivis in Ecclesia Cattedrali inservire, ita ut in Altaribus ministrent, & in Choro Opera Ministrorum exerceant ipsum incensando, & alia faciendo &c.* Sicchè secondo una tal Dottrina, congiunta colla pratica di più Chiese Cattedrali, li Seminaristi debbono intervenire in Coro al Matutino, allorchè si canti co i Parati; alle Messe, ed alli Vesperi, per ivi esercitarvi gli Ordini minori, se gli hanno ricevuti; ovvero per disporsi a ricevergli; e là, dove evvi la consuetudine, per ministrare anche l' Ordine Suddiaconale, e Diaconale. Soprattutto ciascheduno di Essi dee essere sempre pronto, e disposto ad ubbidire ad ogni cenno del Maestro di Ceremonie, ad effetto che per sua cagione non abbia a nascere alcuno, benchè minimo, disordine nelle Sacre Funzioni. Perchè appunto le medesime riuscissero con maggior esemplarità, e maestà dovuta al Divin Servigio, S. Carlo inculcava, che i Seminaristi destinati a ministrare preventivatamente esercitassero con esattezza la loro Incombenza; ed il Rettore, per accertarsi della pratica, e per riconoscere l' attenzione in alzarsi, o sedere degli Operanti giusta li Sacri Riti, ed osservare la Modestia di tutti gli altri, all'improvviso dovea comparire ovunque intervenivano li Giovani, e ritrovandosi Egli impedito se ne dovea accertare mediante altre prudenti Persone. (34). Concludasi pertanto, che li Chierici del Seminario sono obbligati a quelle Funzioni Corali della mattina, e della sera, che si fanno dal intero Capitolo della Chiesa Cattedrale, o d' altra Chiesa, alla quale saranno espressamente applicati dal Vescovo; non però mai dovranno i Medesimi eseguire cosa alcuna, che riguarda il comodo privato di chi che sia; come sarebbe, se qualche Canonico volesse, che assistesse alla sua Messa, o altra privata Funzione; e molto meno se riguardasse qualche di Lui contingenza affatto estranea dal Ministero del Sacro Altare; mercecchè, come altrove fu accennato, il Seminario

 è sta-

(33) Francesc. sup. cit. n. 597.
(34) Instit. part. 3. c. 6.

è ſtato iſtituito per formare buoni Eccleſiaſtici, non per ſomminiſtrar Serventi alla Chieſa Cattedrale, e molto meno al Capitolo, ovvero a' Canonici in particolare, co i quali non hanno eſſi Seminariſti alcuna correlazione. Su di ciò S. Carlo ne fu tanto geloſo, che dandoſi il caſo, che qualcuno di loro doveſſe uſcire dal Coro, ed occorrendo anche dalla Chieſa, ordinò eſpreſſamente, che ne richiedeſſe il permeſſo al ſuo Vicario Generale, ed in di lui aſſenza a quello, che in ſua vece era ſtato deſtinato dal Rettore del Collegio, nè mai dal Prefetto del Coro (35).

CAPO IX.

Numero, ed Uffizio de i Deputati per i Seminarj.

1. DOpo eſſerſi trattato di ciò, che il Sacro Concilio ha determinato per l' Erezione de' Seminarj, pella ſcelta de' Giovani, e pelle loro Applicazioni sì ſcolaſtiche, che ſpirituali, conviene eſaminare ora il metodo, che il medeſimo Concilio propone per il Governo loro: *Quæ omnia, atque alia ad hanc rem opportuna, & neceſſaria Epiſcopi ſinguli cum conſilio duorum Canonicorum ſeniorum, & graviorum, quos ipſi elegerint, pro ut Spiritus Sanctus ſuggeſſerit, conſtituent, eaque ut ſemper obſerventur, ſæpius viſitando operam dabunt*; e poco dopo ſu lo ſteſſo propoſito parimente ſoggiunge: *iidem Epiſcopi cum conſilio duorum de Capitulo, quorum alter ab Epiſcopo, alter ab ipſo Capitulo eligatur; itemque duorum de Clero Civitatis, quorum quidem alterius electio ſimiliter ab Epiſcopo, alterius verò ad Clerum pertineat ex fructibus integris &c.* Da queſti due Paſſi del Concilio ben ſi vede, che di tre ſpecie ſono i Deputati; della prima ſono i due Canonici più vecchi,

(35) Inſtit. part. 3. c. 6.

chi, e più gravi dal Vescovo scelti dal Corpo del Capitolo; della seconda sono altri due Canonici, l'uno eletto dal Vescovo, e l'altro dal Capitolo stesso; e della terza sono i due del Clero della Città, l'Elezione dell'uno de' quali s'appartiene al Vescovo, e dell'altro al Clero. Evvi Opinione, che questo ultimo sia meglio destinarlo in tempo, che si celebra il Sinodo Diocesano, dove trovasi adunato tutto il Clero (1); ma non pertanto non si dissuade una tal Elezione in ogni occorrenza, giacchè il Concilio dice espressamente: *ex Clero civitatis*, e no *Diœcesis*. Qualche Vescovo più esatto suol eleggere altri quattro Deputati prescelti, come sopra, dal Capitolo, e dal Clero per consultar soltanto su l'Unione, e la Tassa de i Benefizj (2), come leggesi nel secondo riferito Paragrafo del Concilio: ma più comunemente, ed in ispecie nelle piccole Città per iscarsezza di Soggetti, si tralascia la Deputazione di questi Quattro, com'anche de i due Canonici più vecchi; ed in loro vece suppliscono gli altri Quattro, o in comune, o in particolare, secondo la loro abilità, o secondo che torni più a maggior vantaggio del Luogo pio. Di quali virtù i medesimi Eletti debbano esser adorni, lo dimostra il Concilio nel dare a i due primi le qualità: *Seniorum: & Graviorum*; e val a dire oltre la lunga serie degli anni, abbiano sempre congiunta l'esemplarità de' Costumi, in maniera che siansi resi Gravi, e Autorevoli; e quasi che neppure ciò basti immediatamente si soggiunge: *Prout Spiritus Sanctus suggesserit*. Di tanto peso è l'impiego dei Deputati, che oltre le accennate Qualità personali fa di mestieri, che il Vescovo nel nominarli preventivamente implori il divin Ajuto, ed il Lume speciale dello Spirito Santo, acciocchè colle prudenti loro insinuazioni possano Essi meglio dar ajuto, e cooperare alla più importante Opera pia, che sia nella Diocesi.

2. A prima vista questo Governo così imposto dal Concilio per li Seminarj pare, che non troppo sia dicevole all'Au-

 to.

(1) Monacell. tit. 12. for. 2. n. 2.
(2) Synod. Fulginaten. in Elenco Official.

torità del Vescovo, cui senza alcuna limitazione è affidata la piena Giurisdizione su l'intera Diocesi, laddove poi per il semplice Governo del Seminario in ogni atto sia Esso obbligato a chiederne, e a sentirne il parere dei Deputati. Oltre di che, essendo un tal Precetto positivo, dal Concilio Ecumenico ingiunto, e così spesso inculcato dalla Sacra Congregazione col preciso termine: *teneantur audire*, ne siegue, che trasgredito questo Precetto con grave omissione, oltre l'essere così di niun valore ciò, che in contrario si opera (3), credesi ancora, che in qualche caso simile Trasgressione non sia immune dalla Colpa, e nè anche dalla Pena di reintegrarne il Danno, se per questa ne sia avvenuto al Luogo pìo. Con tutto questo però convien dire, che da sì saggia Providenza del Concilio non ne deriva alcuno benchè minimo discapito, o disdoro al Carattere Vescovile. Ogni persona di senno ben sa, che l'Uomo è un composto di sostanza spirituale, e corporea: se fosse tutto spirituale, come gli Angeli dotati d'una perfettissima cognizione sì del Bene, che del Male, non avrebbe necessità di consiglio; e se fosse tutto corporeo, e materiale non sarebbe capace di riceverlo. Essendo pertanto l'Uomo un misto di ragionevole, e di irragionevole, quindi ne siegue, che negli Affari dubbj, ed incerti, per ridurgli al loro fine, fa di mestieri, che adoperi i Mezzi opportuni, tra' quali il primo è l'altrui Consiglio così spesso insinuato nella Sacra Scrittura: *Fili, sine consilio nihil facias, & post factum non pœnitebis* (4). *Qui autem agunt omnia cum consilio reguntur Sapientia* (5); e così in mille altri luoghi, ne' quali ci vien espressa la necessità, che abbiamo di pigliar lume dagli altrui Consigli negli Affari, che da un canto sono incerti, e dall'altro di rilievo; di modo, che ebbe a dire il Cardinal Fabio Albergati (6) = tra gli Uomini chi con meno „ di Consiglio procede nell'azioni sue, ovvero è sopra tut„ ti divinissimo, o stoltissimo = Veramente se Egli si crede

Di-

(3) Ventrig. §. Unic. n.6.
(4) Ecclesiastic. cap.32. ver.24.
(5) Proverb. cap.13. ver.10.
(6) Nelle morali lib.2. cap.5.

Divinissimo per la presunzione di saper tutto, bisogna che sia *Stoltissimo*, per non aver lume sufficiente a conoscere la preziosità dell' altrui Consiglio. Il provedimento dei Deputati, comandato dal Concilio a i Vescovi, acciocchè ascoltino il loro parere, non è punto disdicevole a' Prelati, anzi di sommo Decoro loro, perchè li mette in quella via di operare, nella quale secondo lo Spirito Santo possono esser sempre assistiti con celesti lumi dalla divina Sapienza. Può anche dirsi, che tal provedimento prendesse il Concilio, perchè venisse da ognuno ben compresa la somma premura, che Esso avea della Fondazione, del felice Governo, e dell' Avanzamento de' Seminarj; e perchè dando al Capitolo, ed al Clero in parte l'elezione de' Deputati, tutti riguardassero, come propria, questa Opera di pietà, onde ne abbracciassero di buon animo ogni suo Regolamento; e finalmente perchè a questa dovendo prima di ogn' altro contribuire la Mensa Vescovile, avessero li Prelati tanti Testimonj della loro integrità, quanti Consiglieri adoperavano in simili deliberazioni.

3. Prima di passare più oltre sarà bene esaminare in questo luogo l' accennato Decreto: *Tenetur audire, sed non sequi*, in cui pare siavi una manifesta Contraddizione, imperciocchè se il Vescovo è tenuto sentire il loro Consiglio, pare, che neppure possa esimersi dal seguitarlo; conciosiacosachè il sentirlo è Atto prudenziale, il seguitarlo è un Diritto dovuto alla ragion naturale. Ma se ben si riflette non contien in se alcuna discordanza, perchè il Concilio obbligò a sentire i Deputati pel vantaggio, che ridondar ne potea al Seminario; non volle poi obbligar il Vescovo ad eseguir il loro Parere, per sostener sempre la di lui piena Giurisdizione; e col certo supposto, che essendo Esso dotato di maggior discernimento, e scienza, mai non può dubitarsi, che nel sentire un saggio Consulto non abbia tosto a comprenderlo, e a dargli prontamente Esecuzione, secondo i dettami della ragione, che esser dee l'unica direttrice d'ogni azione umana. Egli però in tal caso per non derogar punto all' autorità

del

del suo Grado segua quell' indrizzo, che S. Francesco di Sales (7) diede per una simil contingenza ad una Superiora. „ Fate questo con tanta soavità, che le vostre inferiori non „ prendano occasione di perdere il rispetto dovuto al vostro „ Ufficio, nè di pensare, che abbiate bisogno di loro per „ governare; ma fate loro dolcemente conoscere senza dir- „ lo, che operate in tal guisa, per seguire la regola della „ modestia, ed umiltà, e ciò, che è ordinato dalle Costi- „ tuzioni „. Il prudente Prelato per mantener sempre il suo decoro farà bene, che proponga gli Affari occorrenti con una total indifferenza senza che mai palesi il suo Parere; e con tal disinvoltura trovasi sempre libero ad abbracciar l' uno, o l' altro partito, nè dà in questo modo alcun sentore d' aver bisogno dell' altrui Consiglio.

4. L' impiego dei Deputati si restringe soltanto a consultare, e ad assistere al Vescovo; nè ad Essi è permesso ingerirsi in cosa alcuna senza il di Lui ordine; di modo che S. Carlo volea, che neppure trattassero, ne discorressero co i Giovani senza la sua espressa licenza (8). Su questo principio nel Concilio Remense (9) a' Deputati insieme col Vescovo si dà la facoltà di approvare le Sigurtà, che si davano dagli Alunni nel loro primo ingresso, di permettere, o di negar loro la partenza dalla Diocesi. Nel Rotomagense (10) oltre il consiglio, da Esso loro si esige l' opera, e l' aiuto. Di fatto in qualche Seminario più ristretto, anche a soli quattro Deputati, con buona providenza s' assegna a ciascheduno secondo la propria abilità una special soprintendenza. Per esempio, ad uno quella della Campagna; all' altro de' Beni urbani, e dell' Economie; al terzo le Scuole; al quarto di maggior senno, e morigeratezza la Disciplina Ecclesiastica. In tal forma nell' atto, che ognuno esercita il proprio Uffizio, tutti danno anche a' Ministri, a' Maestri, ed a' Giovani stessi non piccola soggezione, e stimolo per adem-

(7) Lib. 6. Lettera 48.
(8) Instit. par. 1. cap. 3.
(9) Apud Labbè tom. 21. col. 699. num. 10. & 14.
(10) Apud Labbè tom. 21. col. 663. num. 8.

adempire al loro dovere; ed il Prelato, da cui il tutto dipende, ha la Consolazione d' esser meglio accertato delle occorrenze del Seminario, e con maggior di Lui agio può considerarle, e provedere secondo il bisogno.

5. La scelta dei Deputati, se ben si riflette, fu una delle più acconcie Disposizioni del Sacro Concilio. Nel darne Egli l' elezione al Capitolo, ed al Clero distintamente, volle impegnare i suddetti due Ordini a scegliere i migliori Soggetti; e su di ciò molto più dovrà risaltare il discernimento del Vescovo, che dee riconoscergli, e valersene come Coadiutori, e Cooperatori dell' Opera più santa, ed alla sua Diocesi più proficua. I Deputati debbono essere riservati, e circospetti nel consultare in modo, che sottomettano il loro parere più tosto, che risolverlo di propria volontà. Se poi fossero Essi assistiti da veridiche, e forti ragioni, con tutta ingenuità son tenuti a difendere il sentimento loro; e molto più saranno astretti a parlare, se il Prelato non adempisse al proprio dovere; e se non soddisfacesse al suo contingente della Tassa, o volesse convertire in suo particolar comodo la roba del Seminario, contro il divieto della sa. me. di Benedetto XIII. sotto pena d' Interdetto (11). Dee altresì risplendere il loro Zelo in suggerire, e difendere i Diritti del Luogo pio, se il Vescovo si ritrovasse assente, e molto più nelle Vacanze della Sede, perchè altrimenti per lor cagione il Seminario soggiacerebbe a gravissimi discapiti, come talvolta in pratica è accaduto. Al contrario sarebbe troppo disdicevole al Vescovo, che il tutto affidasse al Consiglio dei Deputati, dovendo aver sempre presente il ricordo dell' Ecclesiastico (12): *Omnis consiliarius prodit consilium, sed est consiliarius in semetipso*. Tutti son facili a consigliare, ma ben pochi sono i capaci ad adempire sì scabroso impiego. Taluni privi d' esperienza, e di abilità consigliano a seconda dei Dettami della propria Opinione, e cresce vie più il male, se nell' opinar loro ostinatamente induransi. Altri preoccu-

(11) Bulla *Creditæ nobis &c.*
(12) Ecclesiastic. cap. 37. ver. 8.

cupati dal proprio loro comodo, da' Parenti, o dagli Amici, per non perdere le concepute speranze, nulla affatto riguardano al discapito del Seminario. Semmai il provido Vescovo incappasse in tali Consiglieri, è d' uopo, che richiami alla memoria quel detto dell' Ecclesiastico, e seriamente lo ponderi per evitar ogn' inganno (13): *A consiliario serva animam tuam; prius scito quæ sit illius necessitas, & ipse enim animo suo cogitabit*. Senta Egli con tutta pace li Deputati per ubbidire al Concilio; ma poi tra se stesso bilanci, se il loro Consiglio sia giusto; domandi, e riconosca le ragioni, perchè ciò suggeriscono, e se per avventura conoscesse, che queste avessero l' origine da qualche umano rispetto, la Prudenza vuole, che destramente le rigetti a tenore del fondamentale Decreto della Sacra Congregazione: *tenetur audire, & non sequi*.

6. Da quanto fin ad ora s' è riferito è necessario, ch' il Vescovo senta il parere de i Deputati; e convien anche, ch' il Medesimo possa sempre giustificare la Canonica Elezione di Essi, come in appresso si dirà (14). I Deputati poi, allorchè siano stati legittimamente eletti, non possono rimoversi senza gravissime cagioni (15). Tali sarebbero l' avanzata, o decrepita Età (16); una lunga, ed irrimediabil Infermità (17), che l' obbligasse a non uscir di Casa; il possesso di qualche Benefizio, che lo costringesse a dimorar altrove; ed anche una grave mancanza nel suo Impiego (18). Assistendo i Deputati al Vescovo negli affari del Seminario, sono esenti dal Coro, perchè si considerano applicati nel loro Uffizio, ed alla utilità della Chiesa (19). Lo stesso vale, se per questa stessa cagione si trovassero presso al Vicario Capitolare, ovvero al Vicario Apostolico, che parimente deb-

(13) Ecclesiastic. cap. 37. ver. 9.
(14) Vedi Cap. XI. num. 4. e Cap. XII. num. 6.
(15) *Oscen.* Octobris 1585. *Curien.* 1594. *Salernit. Papien.* 7. Iul. 1591. relát. in *Tricaricen.* 22. Mart. 1736.
(16) Nicol. in Flos. V. *Seminarium* num. 12. & *Bononien.* 5. Sept 1622.
(17) Pignat. tom. 9. conf. 81 n. 50. ex Cremonen. 5. Septem. 1602.
(18) Cit. *Tricaricen.* 24. Martii 1736. ad 3.
(19) Barbosa ad Trid. hic num. 28. Ventrigl. §. unic. n. 9.

debbono valersi del loro Consiglio (20). Premesse queste notizie generali, resta ad osservare in quali Materie debbansi consultare i due Canonici più Vecchi; in quali gli altri quattro Deputati, e riconoscere in quali affari il Vescovo non sia tenuto esigere il loro Consiglio. Questi di libera Facoltà del Vescovo si riducono a due: l' uno è intorno alla situazione del Seminario, allorchè per giusti motivi non può fabbricarsi vicino la Chiesa Cattedrale (21): l'altro si è la Sopraintendenza all'Esazione, giusta il Decreto emanato nell' *Oscense* del Mese di Ottobre 1585: *Præterquam in Exactione, quæ ad solum Episcopum spectat* (22): ed in una *Nullius* del 1595. si legge: *Præterquam in compulsione ad portionem Seminario debitam, cujus facultas ad solum Episcopum spectat* (23); e lo stesso fu confermato li 24. Marzo 1736. nella *Tricaricen.* in cui fu risposto: *Administrationem competere Episcopo cum consilio Deputatorum, præterquam in Exactione, quæ spectat ad solum Episcopum* (24). In tempo di Sede vacante le medesime Facoltà appartengono al Capitolo, ed in sua vece al Vicario Capitolare, che sostien le veci del Vescovo sì nel temporale, che nello spirituale, come fu dichiarato nella citata *Oscense*, sempre però col debito di sentir in tutt' altro il Parere de i Deputati, come sopra.

7. Il consulto de i due Canonici più Vecchi non oscuramente l' accennò lo stesso Concilio nelle parole: *quæ omnia*; in tutte quelle cose soprordinate vuole, che si esiga il loro Consiglio; e questo medesimo fu dichiarato in una *Mediolanen.* riferita dal Pignatelli (25): *In constituendis regulis universalibus Seminarii. In electione singulorum puerorum introducendorum. In electione librorum legendorum. In punitione discolorum. In visitationibus. In electione loci.*

Y In

(20) Monacel. tit. 6. num. 14. tom. 3.
(21) Vedi Cap. III. num. 4.
(22) Lib. 8. Decr. pag. 65.
(23) Ex lib. 8. Decr. pag. 97.
(24) Ex lib. 6. Decr. pag. 22.
(25) Tom. 9. conf. 81. num. 64. & Ventrigl. §. unic. num. 10.

In electione Magistrorum. In electione Confessoris. In eorumdem expulsione. Primieramente debbono dar il loro parere intorno a ciaschedun punto delle Regole, come si rileva dallo stesso Concilio: *Atque alia ad hanc rem opportuna, & necessaria Episcopi constituant*. Coerentemente alla riferita *Oscense* fu determinato, che il Vescovo fosse obbligato a sentire, ma non a seguitare l' opinione dei Deputati: *circa institutionem, disciplinam, & mores Clericorum* (26): Molto più si diffonde la *Salernitana*, in cui, oltre lo stabilimento delle Regole generali, s' aggiunge anche l' Elezione de i Giovani, de' Maestri, de' Libri, e del Confessore; la Punizione, e l' Espulsione de' Discoli; la Visita, ed ogn' altra cosa consimile; e così leggesi nel seguente Testo: *Eorum Consilium adhibendum, tam in constituendis regulis universalibus Seminarii, electione singulorum puerorum introducendorum, electione Magistrorum, librorum legendorum, Confessoris, inpunitione discolorum, & expulsione, visitatione, & similibus* (27). Ed in una *Fundana* propostosi il dubbio: *An Episcopus potuerit, & possit deputare Rectorem, aliosque Officiales Seminarii absque consilio Deputatorum*? li 26. Marzo 1689. fu risoluto *negativè* (28). Sicchè nel Seminario non può introdursi alcun Giovane, o Ministro senza esserne prima intesi i Deputati più Vecchi, e senza di Essi nè tampoco possono licenziarsi, chè perciò in un medesimo Paragrafo seguita il Concilio: *Discolos, & incorregibiles, ac malorum morum seminatores acriter punient, eos etiam, si opus fuerit, expellendo*. Finalmente con lo stesso Consiglio si dà piena Facoltà a' Vescovi di rimovere tutti gl' impedimenti, e di procurar diligentemente quelle cose, che Essi giudicheranno vantaggiose a conservare, e ad accrescere un Istituto sì pio, e sì Santo: *Omniaque impedimenta auferentes, quaecumque ad conservandum, & augendum tam pium, & sanctum Institutum pertinere videbuntur diligenter curabunt*.

8. Sa-

(26) Ex lib. 4. Dec. pag. 84.
(27) Ex lib. 6. Dec. pag. 22. & seqq.
(28) Ex lib. 39. Decr. pag. 129. &c.

8. Sarebbe affatto inutile ripetere in questo luogo le diligenze necessarie per consultare, e disbrigare le sopraccenate Materie, essendosene di già parlato d' alcune, e di altre se ne dovrà trattare nel Capo seguente; e perciò meglio si è il restringersi ora a dir qualche cosa sulle sole Constituzioni. Una Comunità senza le Leggi sarebbe appunto una Babilonia ripiena di Confusione, e di Disordine, al qual effetto s' insinua: *Atque alia ad hanc rem opportuna, & necessaria Episcopi singuli cum consilio constituent*. I savissimi Padri di Trento aveano già data una compita idea del Seminario; ma prevedendo colla loro avvedutezza, che molte cose praticabili in alcuni Luoghi riuscir non poteano in altri, però nel modo stesso, con cui rimisero Essi all'arbitrio de' respettivi Vescovi il sito, e la grandezza delle Fabbriche per i Seminarj insieme al numero de' Giovani, che vi si poteano mantenere, così pure quanto fosse stato necessario, ed opportuno al buon regolamento de' Seminarj, e de' Giovani lo lasciarono alla sola discretezza delli medesimi Vescovi; ed in questo fu tanto singolare il savio accorgimento del Vescovo Prenestino, la ch. mem. del Cardinale Giuseppe Spinelli, che per le Regole eccellenti, e per le prudentissime Costituzioni dal di Lui ampio intendimento raccolte, ed epilogate da tutto insieme lo Spirito di un S. Carlo Borromeo, e di altri gravissimi Prelati, e che Esso medesimo stabilì nel Seminario di Palestrina per tutto il buon regolamento di ogni cosa, così de' Ministri, e de' Maestri, e per rinovarvi la disciplina Ecclesiastica negli Alunni, restò, e sempre resterà memorabile il grande di Lui Pastorale zelo impegnato tutto al comun Bene, ed a quello in particolare, che aver deesi dal Seminario munito perciò da Esso lui con così sante, e saggie Leggi, le quali eseguite, come furongli proposte senza eccedenza di rigore, nè con superfluità alcuna di condiscendenza, subito fecero comparire al Pubblico i Giovani ben registrati, con convenevole aggiustatezza ben composti in tutto, e del tutto diversi da quelli di prima, di modo che se la Città tutta, e tutta quanta la Diocesi Prenestina ebbero a

 mi-

mirarne così nella quasi istantanea mutazione de' Giovani la molta saviezza del sì esperto zelante Pastore in ottimamente reggere, e pascere il Gregge a Lui più caro, quali erano i Seminaristi, ebbero altresì a dire di più ciò, che per sempre diranno, di essere stato l' Eminentissimo Spinelli un nuovo Fondatore del Seminario di Palestrina non tanto per averlo Egli trasferito, come si disse (29), dall' angusto primo suo sito alla più ampia Fabbrica fatta a spese proprie nell' antico Episcopio; ma tanto più per averlo Esso medesimo rinovato nello Spirito Ecclesiastico mediante gli ottimi regolamenti, che per legge sua nelle Regole, e nelle Costituzioni da Lui formate, e stabilite gli lasciò quali sicuri mezzi *opportuni*, e *necessarj* per corrispondere alle speranze dalla Diocesi fondate sul Seminario. In fatti a questo effetto le Costituzioni per il Seminario debbono essere stabilite sulle due accennate circostanze della Opportunità e della Necessità: *opportuna*, *&* *necessaria* = *constituent*. L' Opportunità riguarda, che siano fatte secondo la qualità del tempo, e del luogo; giusta la facilità, ed attività di quelli, che debbono eseguirle. La Necessità provede al semplice bisogno senza eccedere, o nella troppa indulgenza, ovvero nell' eccessivo rigore. Soprattutto, che sianvi le Ore determinate per la Meditazione, e per la Messa, per l' Ufficio della Madonna, e per la Lezione spirituale, per la Visita del Sacramento, e per gli Esami, pel Silenzio, e Studio, e tant' altro, che giornalmente tiene in continua applicazione i Giovani con tutto il vantaggio così della buona loro Educazione, come del loro molto avanzamento nelle Scienze.

9. Di tali sì provide Leggi, constituite, e fondate nella prudenza, e discretezza, fornito il Seminario, seguita il Concilio: *Eaque*, *ut semper observentur*, *sæpius visitando operam dabunt*. La legge non eseguita è di grave confusione al Legislatore, e di maggior pregiudizio a' Sudditi, che non ne riportano il desiderato vantaggio: per il che se in tutto, ovvero in parte la Legge non riuscisse praticabile, sarà sempre

(29). Ved. Cap. 3. num. 3.

pre meglio riformarla, che permetterne l' inosservanza. E' innegabile, che l'anima di un buon regolamento sia la perfetta distribuzione delle Ore assegnate a ciascheduna azione; e sarebbe molto desiderabile, che in ogni angolo del Seminario fosse registrato il celebre detto di S. Paolo (30): *Omnia autem honestè, & secundum ordinem fiant*. Certamente è un grande stimolo all' osservanza delle Constituzioni, la frequente visita del proprio Pastore, come diffusamente fu altrove osservato (31), e come si disse (32), che di continuo facea con ammirabile premura per il suo Seminario l'infatigabile zelo dell' odierno Vescovo Prenestino, il vigilantissimo Cardinal Gio: Francesco Stoppani. La sperienza fa altresì conoscere di essere accertatamente mezzo efficacissimo alla buona osservanza delle Leggi lo spesso ripeterne la loro lettura, rinovandosene così i sentimenti di esse, per cui San Carlo medesimo ne impose di ciò tutta la cura a i Vescovi della di lui Provincia (33): *Idem certas Seminarii Clericis constitutiones praescribat, quas frequenti eorum conventu in singulos menses legi curet, quo saepius repetitae, illorumque mentibus impressae serventur diligentiùs*. Nè di ciò soddisfatto il Santo Arcivescovo, voleva esser frequentemente informato delle piccole trasgressioni de' suoi Collegiali, per potervi sollecitamente rimediare, perchè sapea ben Egli, che dalli piccoli difetti con facilità si passa alli maggiori, come avverte il Savio: *Qui modica spernit, paulatim decidet* (34).

10. Il Trentino Concilio appena disbrigatosi dal Governo spirituale del Seminario, passa a provederlo di convenienti Assegnamenti; ed acciocchè questi siano meglio amministrati con una stessa premura ordina l' Elezione degli altri quattro Deputati: *Cum consilio duorum de Capitulo &c.... itemque duorum de Clero Civitatis &c.* Una stessa Regola fu confermata iu una *Curiense* del 1594. *Sacra Congregatio cen-*

(30) I. Corint. cap. 14. ver. 40.
(31) Ved. Cap. II. n. 12. 13. 14.
(32) Ved. Cap. III. num. 21.
(33) Conc. Provin. I. tit. 2. dec. 25.
(34) Eccl. cap. 19. ver. 1.

censuit, omnes quatuor Deputatos adhibendos esse in consilio in tota temporali administratione Seminarii (35). Alla medesima parimente si uniforma la *Nullius* del 1595. (36): *Sacra Congregatio censuit, omnes quatuor Deputatos, de quibus agitur in cap.* 18. *sess.* 23. *ver. Et quia adhibendos esse in consilio in administratione rerum ipsius Seminarii*. Dal che ne siegue, che non basta, che siano chiamati a consultare uno, o due, ma debbonsi invitare tutti Quattro, perchè tale è la mente del Concilio, dichiarata della Sacra Congregazione. Per meglio dilucidare una sì importante materia sarà bene qui trascrivere le seguenti due Risoluzioni; l'una è nella *Salernitana*, nella quale per terzo Dubbio fu proposto: *An alii quatuor sint deputandi, & deputati adhibendi sint in consilio tantummodò in taxatione, contributione fructuum, & unione beneficiorum, ut in aliis difficultatibus, ob quas Seminarii instructio, vel conservatio impediretur, aut perturbaretur, aut etiam in exactione, & temporalium administratione, tam dicti Seminarii, ut puta, deputatione, vel expulsione Ministrorum, & famulorum temporalium, expensis quotidianis, provisionis bladorum, quam etiam bonorum quorumcumque, & redditusum ipsius Seminarii, etiam ex beneficiis unitis, ut puta locationibus, concessionibus, aliisque contractibus, litibus?* A cui fu risposto (37): *Teneri Episcopum adhibere Deputatorum consilium tam circa instructionem, disciplinam, & mores, quam temporalium rerum administrationem*. Nel riferire l'altra Risoluzione data in una *Mediolanense* (38) per maggior chiarezza le si viene accompagnando una qualche breve riflessione: *Alii quatuor adhibendi sunt Deputati in consilio circa taxationem fructuum contributionis, circa unionem beneficiorum*. Quanto necessario sia il loro Consiglio nella tassa, e nell' unione de' Benefizj meglio si rileverà a suo luogo (39): *In dif-*

(35) Ex lib. Decr. pag. 65.
(36) Ibidem pag. 97.
(37) Sop. cit. nel num. 6.
(38) Riferita nel num. 7.
(39) Cap. XI. num. 4. e Cap. XII. num. 6.

difficultatibus, *ob quas Seminarii instructio*, *vel conservatio impediretur*, *aut perturbaretur*. Introducendosi qualche Lite, li Deputati medesimi sogliono dar il loro Nome, o in loro vece il Rettore. *In omni temporali administratione. In expulsione & deputatione Ministrorum. In expensis quotidianis. In provisionibus Bladorum. In administratione bonorum quorumcumque*, *ac redditùum ipsius*; e come dicesi nella riferita *Salernitana* nelle Locazioni, Concessioni, ed altri Contratti. Atteso dunque il preciso debito, che ha ciaschedun Vescovo di sentire il Consiglio dei Deputati in ogni affare sì spirituale, che temporale, non dee recar maraviglia se si legge, che S. Carlo, oltre le due annue Visite Generali, con tanta frequenza si portasse in Seminario assistito da i suoi Deputati; e che oltre le Congregazioni ordinarie adunate da Lui nel suo Palazzo in ogni martedì mattina, spesso in altri giorni ne facesse altre straordinarie. Di fatto praticandosi diversamente ne siegue, o che il Seminario non venga assistito con diligenza, ovvero, che non sia adempita la Volontà del Concilio; e forse a questa stessa omissione s'unisce anche l'evidente discapito del Luogo pio. Finalmente non deesi qui tralasciare l' opinione d'alcuni, che pretendono, che il rendimento de' Conti debba farsi in tempo del Sinodo (40); ma non trovandosi un tal' ordine nel Trentino, ovvero in alcuna Costituzione Apostolica, meglio dovrà dirsi, che simil Conto possa riceversi dal Vescovo in ogni tempo coll' assistenza de i quattro Deputati, se pure in qualche Diocesi non vi fosse la contraria Consuetudine (41).

CA-

(40) Piasec. in prax. Episcop. par. 1. cap. 2. art. I. num. 11. Barbos. de offic. & potest. Epis. par. 3. alleg. 93. num. 22.

(41) S. M. Bened. XIV. in Synod. Dioecès. cap. 11. num. 4.

CAPO X.

De' Ministri del Seminario; e se sia proficuo darne la Cura a qualche Ordine Regolare.

1. IL Sacro Concilio, in trattando dello stabilimento de' Seminarj, prima di tutt' altro pensò non solo alla Fabbrica de' medesimi, ma anche agli assegnamenti dovuti in essi ai Maestri, ed a' Ministri: *Et quia ad Collegii fabricam instruendam, & ad mercedem Praeceptoribus, & Ministris solvendam &c.* Di questi non se ne prescrive da Lui il numero preciso, perchè ciò dipende solo dalla maggiore, o minore grandezza del Seminario, e dal più, o dal meno di Gioventù dentro racchiusavi. Per esempio il Seminario di Milano di ampia, e di magnifica Fabbrica, e che ritenea quantità notabile di Alunni, avea bisogno senza dubbio d' un corrispondente numero di Ministri; e tali erano il Rettore, l' Amministratore, il Confessore, che abitava sempre in Seminario, il Perfetto degli studj, i Maestri, quanti ne bisognavano, i Prefetti, ed altri dieci d' inferior condizione; cioè lo Spenditore, il Dispensiere, il Portinajo, il Cameriere per gl' Infermi, e altro, che aveva cura della Mensa, e spazzava le Stanze; il Servidore del Rettore, che non essendo occupato, suppliva agli affari domestici; il Fornajo, lo Scopatore, che similmente assisteva al Fornajo, il Cuoco, ed il Sottocuoco. Qui per non eccedere, o troppo mancare si considera solamente quella quantità di Ministri, che si credono necessarj ad un mediocre, ma ben regolato, Seminario.

2. Il Rettore, come primo mobile, è altresì il più necessario; e dipendendo da Esso tutto il regolamento ne siegue, che debba essere questi arricchito di molte, ed ottime qualità, di modo che S. Carlo non dubitò di proporlo

porlo con i ſeguenti termini (1). *Rector igitur præ cæteris ſit ætate provectus, auctoritate gravis, ſpectata probitate, ab omni onere reſidendi ſolutus, peritus diſciplinæ clericalis, & ejus præcipuè, quæ ad Seminarium ſpectat; maximèque expediret, ut ex eorum numero deligeretur, qui olim in Seminario fuerint conſtituti, & Eccleſiaſticæ diſciplinæ retinens, ac ſtudioſus, & in iis ſit intelligens rebus, quæ ſunt temporalis adminiſtrationis; omnium primus, eique cæteri, cujuſque ordinis tam in Seminario præcipuè, quam in aliis degunt in functione munerum ſuorum, ac in aliis prorſus rebus, quæ ad Seminarii referuntur utilitatem, obtemperare teneantur*. Sono veramente molte, e grandi tutte queſte qualità, ma più che neceſſarie a chiunque dee preſiedere ad una adunanza di ſcelta Gioventù. Voleva il Santo, che il Rettore foſſe: *ætate provectus*, perchè di fatto i Padri de' Concilj Toletano IV. (2), e di Aquiſgrana I. (3) non conſegnavano i loro Giovani ſe non che: *probatiſſimo Seniori*. Dee eſſere Egli di matura età, poichè, ſe foſſe troppo giovane, non avrebbe la neceſſaria ſperienza; ſe troppo vecchio pochi ſarebbero i ſuoi allievi, e meno potrebbe operare pel Luogo pio; onde trovandoſi già nell' età virile credeſi, che poſſa riuſcire il più atto. = *Auctoritate gravis*: cioè, ch' abbia un natural grave, ed un autorevole portamento nell' aſpetto, nel diſcorſo, e nel tratto, con cui ſoſtenga il decoro del ſuo impiego, ma ſenza faſto, ed alterigia; anzichè ſappia coltivare il predetto ſuo naturale coll' interna Umiltà di ſe ſteſſo, ed una ben regolata Benevolenza verſo tutti, così che di tutti ſi concilj l' amore, ed il riſpetto, che ſenza di Lui particolar confidenza con veruno ſiano accompagnati dal ſolo timor vero filiale di tutti, e non giammai da quel ſervile, che capace ſol è d' inſinuare uno ſpirito vile, ed abbietto di troppo diſdicevole ne' Giovani, che ſi allevano per la direzione delle Anime. = *Spe-*

Z *ctata*

(1) Inſtit. 2. cap. 1.
(2) Concil. Tolet. IV. Can. 23.
(3) Concil. Aquiſgr. I. Can. 135.

Etata probitate. De i citati Concilj Toletano, e di Aquisgrana in uno leggesi: *Vitæ probatissimo*; e nell' altro: *Vitæ probabilis*; non essendo dovere, che sopraintenda ad altri Colui, che sin dalla gioventù non apprese l' idea di buon Discepolo colla perfetta subordinazione alle divine, ed umane Leggi, e colla pratica delle Virtù più adattate al suo stato. = *Ab omni onere residendi solutus*. E' necessario, che sia disoccupato da ogni altro Affare, che richiedesse la sua propria persona, poichè tutta la cura del Seminario, e de i Giovani ad Esso lui è consegnata; e perciò in ogn' istante è necessaria la di lui presenza, per prevedere, e provedere a tutti li bisogni sì spirituali, che temporali, che a ciascheduno occorrer potessero. = *Peritus disciplinæ clericalis, & ejus præcipuè, quæ ad Seminarium spectat; maximèque expedi et, ut ex eorum numero deligeretur, qui olim in Seminario fuerint instituti, & Ecclesiasticæ disciplinæ retinens, ac studiosus*. In verità è di somma importanza, che il Rettore sia perito nella clericale disciplina, e che ne sia studioso, e tenace Custode; anzichè abbia altresì Egli una piena cognizione delle regole del Seminario, acquistatavi col suo lungo soggiorno. Requisiti tutti di tanto rimarco, non essendo cotanto facili a ritrovarsi uniti in una stessa Persona, portano pur troppo sempre seco assai di affanno per determinare uno in Rettore di Seminario: e S. Carlo medesimo, non potendoli rinvenire in alcuno del suo numerosissimo Clero, alla fine risolvè d' istituire la piissima Congregazione degli Oblati con indicibile vantaggio de i suoi Seminaristi. *Et in iis sit intelligens rebus, quæ sunt temporalis administrationis*. Oltre le antidette condizioni, chi scieglier si dee per Rettore di un Seminario aver di più dee intendimento capace per soprintendere alla temporal amministrazione, conservazione, e miglioramento degli Stabili; così a spendere, ed esitar con vantaggio; come all' onesto mantenimento de' Giovani, e ad altre cose simili. In somma il Rettore doverebbe risplendere non tanto per gli ottimi costumi, per la disciplina Ecclesiastica, per la scienza, litteratura, ed economo-

nómìa, quanto per la ſtraordinaria Prudenza, perchè, ove alcuna di queſte doti gli manchi, ſubito il Seminario vien a riſentirſene con graviſſimo diſcapito, eſſendo alla di lui ſola diligente attenzione, e cura il tutto conſegnato; e perciò conchiude il Santo, che tutti quanti gli altri nel Seminario debbano eſſer a Lui ubbidienti, e riſpettoſi. Alcuni Concilj Provinciali per meglio accertarſi dell' abilità, probità, e diligenza sì del Rettore, che de' Maeſtri prima d' ammetterli negl' impieghi loro gli eſaminavano eſattamente, e n' eſigevano la profeſſione della Fede (4). Ottima providenza, ed al certo degna d' eſſer imitata da ogni Prelato; e non mai può cenſurarſi tal delicatezza procurandoſi così, che gli Alunni ſiano ammaeſtrati, e diretti con ſentimenti certi, e ſicuri: quindi è, che il B. Gregorio Barbarigo non dubitò licenziare dal ſuo Seminario un dotto, ed approvato Profeſſore di Filoſofia, ſoltanto perchè era ſtato Diſcepolo d' uno di ſoſpetta credenza.

3. I Maeſtri ſuccedano dopo del Rettore; ed Eſſi debbano eſſere pure, per quanto ſi può, della ſteſſa età, della ſteſſa gravità ſenza alterigia, e diſimpegnati da ogn' altro impiego incompatibile coll' uffizio loro. La ch. mem. del Cardinal Petra diede di queſti un pieno, e diſtinto dettaglio (5): *Plura ſiquidem, & quæ in omnibus obvia non ſunt, deſiderantur, ut quis idoneus Magiſter dici, & approbari valeat; videlicet, quod ſit honeſtus, pius, diſcretus, manſuetudinem, & humilitatem colat; ſit in ſermone verax, in judicando juſtus, in conſilio providus, in commiſſo fidelis, conſtans, in vultu opportunè rigidus; habeat peritiam docendi, facundiam dicendi, ſubtilitatem interpretandi, copiam diſſerendi*. Le prime qualità che ricercanſi in un idoneo Maeſtro ſono l' Oneſtà, e la Pietà. L' Oneſtà riguarda l' onoratezza, ed il candor de' coſtumi: la Pietà riguarda il culto di Dio, al cui onore indrizzar dee Egli le ſue applicazioni,

(4) Rothomagen. de Seminar. num. 17. *Burdigal.* In inſtit. cap. 2. *Eituricen.* tit. 29.

(5) Comment. Conſt. Apoſt. tom. 4. Conſt. 6. Johan. 22. n. 4.

ed insieme la carità del Prossimo, che con diligenza ammaestra. Allorchè nel Maestro risplendano queste belle qualità senza dlfficoltà Esso riuscirà discreto, e mansueto verso i suoi Studenti, umile in se stesso, e con facilità adempirà a tutte l'altre parti, che sono di preciso di Lui dovere. Il Sacro Concilio, a distinzione delle Università instituite per far Uomini di Stato, ed atti al Governo civile, erige i Seminarj, perchè in Essi si formassero Ministri capaci pel divin Servizio; e perciò con somma avvedutezza prescrisse la sorta degli Studj, co' quali volea, che vi si ammaestrassero i Giovani; ed ordinò, che nelle Scuole al Seminario unite non si dettassero se non le Materie che fossero determinate dal Vescovo: *Docebunt autem prædicti, quæ videbuntur Episcopo expedire*. Ancora la Sacra Congregazione dichiarò, che il Vescovo fosse tenuto esigere il Consiglio de i Deputati su de' Libri, che in Seminario leggere si debbono, acciocchè i Giovani non abbiano ad applicarsi ad altro, se non se a ciò, che può contribuire allo Stato sublime, a cui sono chiamati. Per questo stesso motivo deesi uniformare ogni buon Maestro alle Materie dal Superiore prescrittegli così, che nell' insegnarle alli Seminaristi ne sfugga Egli certe pellegrine, e cavillose Sentenze, con fissarsi solamente nelle Opinioni più certe, e più sicure. A tal riflesso ottimo era il documento suggerito dal B. Gregorio Barbarigo a i Professori di Sacra Teologia nell'ordinar loro, che dovessero = in tutti i conti se-
„ guir la dottrina di S. Tommaso, e di questa imbeverne
„ i discepoli, non già in iscritto, ma con ispiegarne il testo
„ della Somma stampata; e d'aver questo Santo per proprio,
„ ed unico Dottore, studiandosi d'affezionar gli Ascoltanti
„ verso la sua dottrina = Indi soggiungeva = Dopo d'aver
„ spiegati gli articoli dell'Angelico, non pongano in campo
„ altre Questioni; ma sì bene ne sviluppino le difficoltà,
„ dovendo Essi credere, che diverranno assai buoni Teologi
„ i loro Ascoltatori, se gl'istruiscano nella sola Dottrina di
„ S. Tommaso =. Allor che poi il Maestro di Grammatica, e di Rettorica dee spiegar qualche Testo di profano, o di gen-
tile

tile Scrittore, con cristiana, e religiosa sollecitudine procuri di ritrarne opportune conseguenze in vantaggio della Virtù, ed a depressione del Vizio, secondo che suggeriva S. Carlo (6): *Si quæ profana aliquandò exponent, & ad rectam disciplinam, egregiamque morum informationem præclaris interpetrationibus traducere conentur, ac in suis explicationibus aliquid ad laudabilem vitæ institutionem semper interponere studeant*. La bellissima Orazione indrizzata da S. Basilio il Magno a i Giovani, per ammaestrargl' in ciò, che hanno a ricavare, e a tenere nel leggere gli Scritti profani con profitto, potrà servire di esempio a i Maestri, come debbano insegnar loro cristianamente. A tal fine ha composto il P. Tommasini dell'Oratorio di Francia il suo Libro del *Modo d' insegnare, e leggere cristianamente i Poeti, e gli Storici*. Massimamente però il grande S. Agostino può servire a' Maestri di norma ne' suoi quattro Libri: *De Doctrina Christiana*. Sarebbe altresì molto desiderabile, che fosse stata data alla luce l' egregia Opera del Cardinal Silvio Antoniano su lo stile Ecclesiastico; ma supplì Egli con l' altra scritta ad istanza di S. Carlo su l' *Educazione Cristiana de i Figliuoli*, ben degna d' esser sempre per le mani dei Maestri, e Direttori della Gioventù.

4. Del Confessore è altresì un impiego non meno scabroso per un buon di Lui esercizio, che per la scelta di Chi bene lo eserciti. Dalla esecuzione diligentissima di tutte le parti di questo tanto Uffizio dipende onninamente la Coltura de i Giovani, non già come indrizzati nel Seminario all' acquisto delle Lettere, ma bensì come da incamminarvisi alla Scienza de' Santi tantopiù nobile, quanto il Cielo è più lontano dalla Terra, e senza il cui capitale, benchè dotti, pur sarebbero i Giovani un puro sale insipido, ed incapace a condire le Anime de i loro Prossimi. Il Trentino, trattando dell' Elezione de i Deputati più vecchi, stimolò il Vescovo ad implorarne lume dallo Spirito Santo. Nell' eleggere il Confessore fa di mestieri, che Egli raddoppi le suppliche stesse al divin

(6) Instit. par. 2. cap. 6.

vin Padre de' Lumi, e che ne richieda il consiglio non solo de i due Canonici più vecchi, ma anche de i più timorati di Dio. Sarà altresì molto vantaggioso per i Giovani, se il lor Confessore li regolerà secondo gli ammaestramenti santissimi suggeriti dall' incomparabil Maestro di Spirito, S. Francesco di Sales, alla sua Filotea (7); avvertendo però, che ivi trattavasi della direzione d' un' Anima già risoluta a ben vivere; laddove esso Confessore è tenuto a reggere, e a dirigere tante Anime quante sono gli Alunni tutti in età giovanile uniti nel Seminario per divenire Ministri di Dio, Dispensatori de' suoi divini Misterj, Edificatori del mistico Tempio del Signore, Medici delle Anime inferme, Candelieri ardenti, che a suo tempo debbono illuminare l' intera Diocesi. Per le quali cose tutte dee adoprare ogni premurosa sua sollecitudine il zelantissimo Vescovo per istabilire un buono, e degno Confessore nel suo Seminario. Giusta le Ordinazioni di Milano il Confessore doveva sempre risiedere in Seminario, acciocchè ivi fosse sempre pronto ad ogni spirituale bisogno, ed alle frequenti di Lui conferenze divote co' i Giovani, alli quali l' esemplarità, ed il fervore del Confessor presente era pure di pressante stimolo di avanzarsi non solo nella santa loro Educazione, ma anche di ben tenersi lontani dalli gravi difetti. Che se la strettezza del Luogo pio non permetterà la continua dimora nel Seminario d' un sì necessario Ministro, potrà il Confessore stabilitovi supplire colle frequenti sue Visite, sempre però mantenendo il suo spirituale Contegno, mediante le Regole, che da S. Carlo furono proposte, e che secondo il di Lui Spirito furono pubblicate col Titolo: *Il Direttore Spirituale de' Seminarj = con la Giunta delle Meditazioni per gli Esercizj spirituali proprie, ed adattate allo stato, e condizione della Gioventù ne' Collegj* (8). Per questo stesso effetto è molto anche adatta: *l' Istituzione de' Cherici conviventi ne' Seminarj Vescovili esposta in varj ragionamenti dal Canonico della Chiesa Metropolitana di Bene-*

ne-

(7) Introduzione alla vita divota lib. 1. cap. 4.
(8) In Venez. pres. Simone Occhi 1747.

nevento D. Giovanni Devita (9). Si è giudicato bene dar lume qui delle due suddette Opere, acciocchè il pio, e dotto Direttore maggiormente s' impegni a coltivare li Giovani colla divina Parola, e per ben istradargli alla pratica della Orazione mentale. Esercizj ambedue più che necessarj alla Gioventù, perchè se mediante li familiari Discorsi sono ammaestrati alla fuga del male, e ad abbracciar volentieri ciò, che riguarda il profitto delle loro Anime, internandosi Essi dipoi nella santa Meditazione, restano sempre più infiammati i Cuori loro a praticar le Virtù ad Essi suggerite. Finalmente il buon Vescovo, che vivamente desidera lo spiritual avanzamento de i suoi Alunni, non diminuirà punto la stima dovuta al Confessor ordinario, se ne i giorni precedenti a certe maggiori Solennità, concederà a' Giovani qualche sperimentato Straordinario, come comune si è la pratica.

5. I Prefetti, ed il Portinajo sono altresì necessarj in ogni Seminario. L' elezione de' primi da S. Carlo rilasciavasi al Rettore; e questi destinava due del medesimo Seminario di maggior senno, acciocchè assistessero agli altri della Camerata. Al contrario il Concilio Rotomagense ordina, che d' altronde siano prescielti i Prefetti, ciascheduno de' quali abbia la custodia di soli dieci Giovani; nè che presiedino quelli della Camerata se non nelle precise necessità del Seminario (10); e ciò, perchè in pratica riesce molto difficile, che un Seminarista la faccia da buon Prefetto con gli altri suoi eguali, co' quali ha di già contratta qualche confidenza, ne perciò esiger Esso può da' Compagni tutto il rispetto, del che può Egli non curarsi per non soggiacere alle altrui odiosità, per questo dissimulandone non pochi difetti. Suol pertanto più frequentemente praticarsi il deputare un qualche Sacerdote, o almeno un Alunno di età, e di studj maggiori, anzi prossimo al Sacerdozio, perchè sulla fiducia di presto così ascendere a tal grado vie più s' impegna

(9) In Napoli presso Benedetto Gessari 1757.
(10) De Seminar. num. 18.

gna fedelmente a regolare la sua Camerata, la quale senza una simile buona assistenza perderebbe il frutto di ogni buona educazione, La custodia della Porta d' ingresso ne' Seminarj più poveri suol consegnarsi a qualche Chierico avanzato, e desideroso di approfittarsi negli studj, per li quali sen vive nel Seminario. Questo Portinajo può chiamarsi l'Angelo tutelare del Seminario, perchè religiosamente custodendone Egli la Porta nulla v' entra di male, e nulla ne esce trafugato in pregiudizio del Luogo pio. Altrove fu osservato, che il Seminario chiamavasi il *Conclave*, ovvero *Monistero*, perchè dee essere affatto chiuso a persone del Secolo, e che non v' hanno ingerenza. S. Carlo custodiva con tal gelosìa li suoi Alunni, che non permetteva, che parlassero con alcuno senza il permesso del Rettore; e prudentemente riservò a se stesso la licenza di trattare con i Famigliari, e con gli stessi Deputati del Seminario (11); e ciò per esimere il Rettore da ogni impegno, e perchè i Giovani, non avendo apertura di coltivare le di loro corrispondenze, non si prendeano certi arbitrj, come spesso accade per l' incuria di usare sì sante cautele ne' Seminarj. Al Portinajo in qualche luogo suol darsi la cura del Refettorio, ed anche degl' Infermi, a' quali altrove assistono due Giovani destinati dal Rettore con preciso ordine di custodirgli, e servirli con tutta la possibile Carità, secondo che anche strettamente inculcava S. Carlo (12). Similmente nei poveri Seminarj il Cuoco, che per ragione del noto suo impiego dimora in Seminario, dee di più spazzarvi le stanze, e se gli è possibile farvi anche il Pane.

6. L' Esattore in qualche Luogo non abita in Seminario, ed altrove vi dimora con notabil sollievo del Rettore, e con profitto totale del Luogo pìo, mercè quelle frequenti conferenze, che possono agevolmente così fare l' uno coll' altro sù l' Economìa a buon regolamento delle Spese, e dei Provedimenti con tanto maggior utile, quanto fra loro saran-

(11) Instit. par. 1. cap. 1.
(12) Ibid. par. 3. cap. 7.

ranno più maturamente esaminati. La buona Economìa è per lo più il miglior Capitale di qualunque privata Famiglia; e così pure accade in ogni Seminario. Se fosse lecito potrebbesi individuar qui, che il Seminario tale era prima assai ben ristretto nel numero de i Giovani, e che datosene la cura di Esso ad accorti buoni Ministri si dilattò nella Fabbrica fino ad alimentarvisi cento in circa tra Convittori, ed Alunni. Mancata poscia la loro industria ritornò il medesimo Seminario al suo primiero essere fino a giungere anche alla gran miseria di non aver neppure li necessarj Maestri. Con altri molti simili Esempj si potrebbe qui far comprendere ad ogni buon Economo de' Seminarj, quanto mai rilevi il non tenere Stabili oziosi; il risecar ogni superfluo; ed il provedere con vantaggio ciò, che occorre, dovendosi certamente supporre, che non sia punto disdicevole ad un Seminario l'aggravarsi Esso per un tal fine di qualche debito, che poi estinguerà alla prima buona congiuntura. Evvi opinione, che il Canonico una volta destinato in questo impiego di Esattore non possa rimoversi senza gravi, e giuste Cause (13); seppure non debba così dirsi di un Canonico Deputato, come fu deciso in una *Tricaricense* li 24. Marzo 1736. La santa mem. di Benedetto XIII. per indennizare il Seminario da ogni sinistro accidente in una sua Constituzione prescrisse le seguenti rigorose cautele nella Elezione dell' Esattore (14): *Cæterum novæ taxæ exactio semper committatur personæ fide, & facultatibus idoneæ ab Episcopo, & Cathedralis Ecclesiæ Capitulo specialiter approbandæ, ac deputandæ, ita quidem, ut quoties Exactor hujusmodi negligens, aut minus idoneus repertus fuerit, illius culpam idem Episcopus, & Capitulum præstare debeat, & pro non exactis, atque deperditis respectivè de proprio teneantur; liceatque Seminario tàm contra Exactorem, quàm contra Deputatos, eorumque hæredes, quocumque tempore agere, ne dùm pro de-*

A a per-

(13) Barbosa de offic. & potest. Episc. alleg. 77. num. 31. & ad Trid. hic num. 9.

(14) Bulla incip. *Creditæ nobis*.

perditis, *sed etiam pro non exactis*, *ad præcisam taxæ faciendæ normam & quantitatem*. E poi avvertasi, che a cagione della suddetta Bolla non resta punto diminuita la Facoltà del Vescovo nel sopraintendere all'Esazione, come fu dichiarato alcuni anni dopo la pubblicazione della suddetta Bolla in una *Tricaricense* del 1736. *Administrationem competere Episcopo cum consilio Deputatorum*, *præterquam in exactione*, *quæ spectat ad solum Episcopum*.

7. Ma è duopo confessare, che quanto più è facile trattare delle qualità richieste nei Ministri, altrettanto è malagevole, ed arduo il ritrovar questi dotati di quelle Condizioni fin qui esposte. Dopo più, e più diligenze finalmente si presenterà al provido Prelato per essere Rettore nel Seminario qualcheduno di conveniente literatura; ma col farsene di lui una più esatta disamina si rileverà forse, che gli manca la Pratica del regolare i Giovani, e forse anche la Prudenza, unica diretrice d'ogni umana azione. Spesso anche accade, che taluno a sufficienza è fornito di Prudenza, Sperienza, e Dottrina; ma che però assuma Egli l'impiego, stimolato più dall'emolumento, che dalla pietà. Ne avviene così, che non essendo Egli padrone di se medesimo, facilmente inganna se stesso, il Luogo pio, il Vescovo, e la Diocesi, col dissimulare i difetti de i Giovani, e de' Ministri, che non adempiscono al lor dovere; e così il Seminario di giorno in giorno decade dal suo stato tanto nel materiale, che nel formale. A sollievo di ogni buon Vescovo, in travaglio per la scelta di buoni Ministri nel di Lui Seminario, sia il ricordarsi ciò, che la ch. mem. del Cardinal Francesco Barberini il Giovane era solito di spesso affermare, che già mai non ritrovavasi Egli in maggiori angustie, che quando dovea provedere di Rettore qualche suo Seminario. Ciò dicea Esso, benchè Cardinale di amplissima Giurisdizione, e Prefetto anche della stessa Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, d'onde potea averne ottimi Soggetti. Che far può di più un povero Vescovo? Ristretto Egli in una piccola Diocesi, se gli manca un Ministro è obbligato a grandi stenti mendicarlo, dounque gli riesce trovarlo;

e tro-

e trovatolo, bene ſpeſſo è neceſſitato Eſſo a diſſimulare non poche di Lui omiſſioni, per non ſoggiacere alle ſteſſe difficoltà, e forſe maggiori delle prime già ſperimentate.

8. Qualche zelante Prelato è indotto dalle noje del tanto ſuo penar per queſto ad introdurre nel Seminario qualche Ordine Regolare, da cui con tutto fondamento può ſperarne ottimi Miniſtri. Queſto ripiego però non vien ammeſſo dall'erudito Signor Canonico D. Giovanni de Giovanni, il quale intende provar con un intero Capo della di Lui ſtoria (15), che la cura de' Seminarj clericali non debbaſi mai conſegnare a' Regolari, ma che ſempre reſtar debba in piena Giuriſdizione del Veſcovo, per reggerla Eſſo medeſimo mediante l' opera de' Preti Secolari. Fonda lo Storico ſuddetto il ſuo Diſcorſo ſu quattro da Lui ſuppoſti pregiudizj; e queſti qui pienamente ſi rimettono al ſavio diſcernimento del prudente Leggitore, che ne potrà dare il convenevole giudicio. L' uno è quello degli ſteſſi Religioſi, i quali, al ſuo dire, avendo per primario oggetto la propria Perfezione mediante il Silenzio, le Aſtinenze, le Orazioni, e ſimili opere di Pietà, vengono di troppo divagati, e diſtratti dal lor fine principale nell'accudire all'altrui Governo. In ſecondo luogo rappreſenta Egli il diſcapito de' Giovani, i quali non ritrovandoſi in tal forma ſotto la piena giuriſdizione del Veſcovo, queſti non può avere di ciaſcheduno di Eſſi una diſtinta cognizione per applicarli a ſuo tempo giuſta la loro abilità, e ſecondo i biſogni della Dioceſi; e vuol confermare tal ſentimento coll'eſempio di San Carlo (16), il quale per un ſimile motivo diſpensò i Padri della Compagnia di Gesù dalla cura del ſuo Seminario, ed inſtituì la degniſſima Congregazione degli Oblati, col preciſo debito di eſſer ſempre ſoggetti, e ſubbordinati agli Arciveſcovi loro Prelati, e di abbracciare di buona voglia quell' impiego, che da i Medeſimi a loro foſſe dato in Seminario, ovvero nella Dioceſi. Un conſimil Metodo praticò il B. Gregorio Barbarigo

(15) Storia de Sem. Cler. cap. 16.
(16) Gioſſano Vita di S. Carlo lib. 2. cap. 3.

rigo adunando Egli nel Seminario di Padova un buon numero di Chierici, e di Sacerdoti, li quali con la direzione di alcune regole ivi religiosamente convivevano, e secondo il proprio talento vi venivano istruiti nelle belle Lettere, e nella Disciplina Ecclesiastica; onde erano Essi quasi una banda di Truppe sussidiarie, che ne' Casi servivano poi dovunque il Vescovo gli avesse impiegati. Soggiunge il citato Signor Canonico, per il terzo da Lui pensato Pregiudizio, il discapito, che ne ridonda alla Diocesi, la quale facilmente può restar priva de' migliori suoi Operarj. Nell' osservare gli Alunni del Seminario sin dalla loro più tenera età la quiete, e la pace, che godono i loro Direttori Regolari insensibilmente si affezionano al loro santo Instituto, e vie più inamoransi ad abbracciarlo sì nel sentire le loro pubbliche, e private esortazioni, dirette a ben educarli, come nel vedersi trattati da quelli con molta Carità, per cui alla fine risolvono gli Alunni di abbandonare la Diocesi, che a proprio di Lei solo vantaggio gli alimentò per più anni. Tanto avvenne bene spesso a S. Carlo; e perciò si credette pur Egli obbligato d' impetrare dal Pontefice Gregorio XIII. un Breve, in cui si proibiva, che verun Alunno potesse entrare in qualsivoglia Religione, se non che dopo compiuti i suoi Studj, e trascorsi tre anni dopo esser usciti dal Seminario (17). Il quarto Pregiudizio si fonda sull' assicuramento della Giurisdizione Vescovile, e se ne adduce l' esempio della Francia, dove quei Vescovi aveano data l' ingerenza de i loro Seminarj a diversi Ordini Religiosi; ma questi in vigore de i loro Privilegi principiarono a sottrarsi dalla giurisdizione dell' Ordinario, sin a prorompere in più manifeste disubbidienze. Propostosi il disordine nella solita Assemblea del Clero, di comun consenso fu risoluto di darne parte al Re per toglierlo più speditamente mediante la di lui suprema Autorità. Accertatosi questi di quanto accadeva tosto ordinò, che si escludessero i Religiosi da tutti i Seminarj del Regno

(17) Giossano cit. lib. 2. cap. 5.

gno (18). E' certo, che in altri tempi i Monaci con indicibil vantaggio della Chiesa si applicavano alla coltura della Gioventù; ma essendosi Essi esentati dalla Giurisdizione Vescovile, ne siegue, che oggi facciano un corpo totalmente separato, e distinto da i Preti Secolari, vivendo con principj, e con regole affatto diverse. E qui per maggior chiarezza si dee avvertire, che ciò, che dicesi de i Seminarj Vescovili non milita de i Collegj, dove i Giovani sono indirizati ad un fine affatto diverso, come in pratica s'osserva in Roma, dove più Collegi con somma edificazione sono diretti, e governati da diversi Ordini Religiosi.

9. Tornando ora all'assunto del citato di Giovanni pare, che in parte confermi il di lui sentimento l'oculatezza della Sacra Congregazione, a cui privativamente spetta il perpetuare qualche Ordine Religioso nel Seminario. Servadi esempio una *Americana* proposta li 13. Giugno 1722. In essa, non ostante le replicate premure del Vescovo, e i forti motivi, che si adducevano, acciocchè la sopraintendenza di quel Seminario fosse data alli Padri della Compagnia di Gesù, pure ne uscì il Decreto. *Pro facultate*; *ità tamen, ut Alumni nominentur ab Episcopo, & Seminarium sit sub patrocinio, protectione, & potestate Episcopi*. E ciò con ottima ragione, perchè il Trentino, nell'inculcare al Vescovo l'Erezione del Seminario, con tutta equità volle, che Esso solo avesse sul Medesimo piena giurisdizione, e che con questa fosse maggiormente impegnato a governarlo, e dirigerlo senza altra assistenza, che del semplice conseglio de i Deputati. All'opposto in pratica s'osserva, che il Seminario *Romano*, e più altri di cospicue Città dell'Italia, sono diretti da i Regolari, e da Essi giornalmente n'escono Giovani dotti, e savj a beneficio della Cristiana Repubblica; talmente che la sa. mem. di Benedetto XIV., in queste Materie versatissimo, non si mostrò alieno dall'introdurre nel suo Seminario Arcivescovile di Bologna li Chierici Regolari di S. Paolo, detti volgarmente

(18) Ex Thomass. in Vet. & Nov. Eccles. Discip. p. 2. lib. 1. cap. 102. num. 5.

mente i Padri *Bernabiti* (19). Forsi potrà conciliarsi questo diverso opinare col soggiungersi, che nelle Città riguardevoli, e nelle Metropoli, dove il Vescovo per la grandezza della sua giurisdizione, e per l' opulenza della sua Mensa, ha tutto il modo di esigere, e di farsi rendere il dovuto rispetto, l' assunto de' dimostrati pregiudizj, non è molto considerevole, perchè quella Religione, che assume l' impegno di regolare ivi un qualche Seminario, procurerà sempre di mantenervi il suo decoro, singolarmente con avere tutta la sua dipendenza per questo dal medesimo solo Vescovo, a riflesso della di cui grazia in eleggerla a tale ministero cercherà di sciegliere per il Seminario tra li suoi Soggetti li più savj, e più dotti; e questi di buona voglia vi concorreranno, e procureranno di adempire pienamente al loro dovere: laddove dalle Città di poca, o mediocre considerazione tutti se ne ritirano. Che se una Religione per impossessarsi della nuova fondazione in queste piccole Città da principio v' invia qualche buon Soggetto, appena giuntovi Esso, tediatosi del doloroso soggiorno, procura altra abitazione, per cui vengono sostituiti altri di minor prudenza, e di poca dottrina con notabil discapito del Seminario, e con maggior inquietudine del Vescovo.

10. Per Regola di chiunque ha introdotto, o pensa d' introdurre qualche Ordine Regolare nel suo Seminario, potrà servirgl' il sentimento riferito in una *Viglevanense* li 13. Gennajo 1714 (20). Un secolo prima quel Seminario era stato unito ad una Congregazione, per altro rispettabilissima; ma nel corso di alcuni anni fu ritrovato in sì povero stato, che convenne al Vescovo successore farvi lo stabilimento per venti Alunni. Appena passò Egli da questa all' altra vita, che di bel nuovo ricominciò la cattiva di Lui amministrazione; di modo che gli Alunni di concerto furono obbligati ritornarsene alle proprie Case. Perseverò il disordine dieci anni continui; finalmente in tempo di Sede vacante mossosi

a com-

(19) Ex Synod. Diocæs. de Seminar.
(20) Thes. Resol. tom. 9. in append. pag. 90. 91. & 92.

a compaſſione il Capitolo inſieme co i Deputati, ne fu meſſa in piedi la Lite, e furono propoſti dodici Dubbj, tra quali al noſtro propoſito ſono. = Se il Veſcovo poteſſe eſaminare, ed approvare gli Alunni, che erano di nomina del Rettore? = Se ſenza il permeſſo del Veſcovo poteſſe eſſo Rettore ammettere Convittori eſtradioceſani? = Se l' Amminiſtrazione debba farſi ſenza il conſenſo, e d' ordine del Prelato? = Se queſti abbia facoltà di eſigerne il Conto coll' aſſiſtenza de i Deputati? = E ſe con Eſſi a ſuo beneplacito poſſa viſitare sì lo ſpirituale, che il temporale del Seminario? = Non oſtante che queſte, ed altre ſimili facoltà dal Sacro Concilio foſſero manifeſtamente concedute al Veſcovo, ed in tempo di Sede vacante al Capitolo, pur convenne proporle, difenderle, e rattificarle con un nuovo Decreto ſopra i predetti Dubbj. Ottennero per altro i Religioſi, ch' i loro Maeſtri non foſſero ſoggetti all'eſame, nè alla approvazione del Veſcovo. Articolo di non piccola conſeguenza; imperciocchè ſe per diſgrazia i Medeſimi non aveſſero tutta l' abilità neceſſaria; ſe ſeguitaſſero Sentenze cavilloſe, e non ben fondate; o per altro motivo non adempiſſero al loro dovere, ecco che il Prelato ſi troverà fra maggiori imbarazzi. Lo ſtimolo della propria Coſcienza non gli permette il tacere. Se ricorre Eſſo a i Superiori dell' Ordine ne riporterà ſempre buone ſperanze, ma queſti non avranno ſempre modo di ſoddisfarlo. Se penſa ſperimentare le ragioni, che gli aſſiſtono, gli ſteſſi ſuoi Dioceſani più benaffetti a i Religioſi, che alla giuſtizia, faranno i primi a cenſurarlo; ed in Roma ſteſſa ſperimenterà grandi contrarietà dal Procuratore di quell' Ordine, e da i Cauſidici ſuoi difenſori.

11 Per conchiudere al miglior modo il preſente capitolo altro non reſta a ſoggiungere, ſe non che ogni buon Veſcovo, per eſimerſi dalla difficoltà di ritrovare buoni Miniſtri per il Governo del ſuo Seminario, e per non eſſer Egli in neceſſità di unirlo perpetuamente a' Regolari, uſaſſe l' unico rimedio, che ſugli propoſto dal Sacro Concilio, di vigilare con particolare ſua ſollecitudine sì nella ſcelta de i Giovani

vani da introdursi nel Seminario di sola buon' indole, e di sola buona volontà; come in procurare, che i Medesimi siano religiosamente ivi educati, ed ammaestrati nella Disciplina ecclesiastica; ed a far così questo applicaronsi con attenzione distinta, e per conseguenza con un ammirabile frutto i Borromei, i Barberighi sopra spesso lodati Protettori di questa Operetta (21), e tant' altri zelantissimi Prelati per li loro Seminarj, per cui di più esso Vescovo imiterà ancora il raro esempio de' predetti SS. Prelati con frequentemente esser presente nel Seminario alli Giovani per informarsi bene, e per riconoscere attentamente il loro profitto sì nello Spirito, che nelle Lettere; e ritrovandone taluno di maggior abilità, ed apertura, destramente lo consideri a debito tempo, potendolo prima esperimentare nella Prefettura di qualche Camerata, nel qual impiego dimostrando Egli zelo pella osservanza delle regole, attenzione, e prudenza ne' suoi doveri con tutto fondamento nell' aprirsi degli Studj potrà avanzarlo al Magistero di qualche Scuola; e con questi manifesti suoi requisiti nella vacanza del Rettore senza ricercarlo altrove, nel Seminario medesimo lo avrà della condizione appunto, che lo desiderava S. Carlo: *maximèque expediret, ut ex eorum numero deligeretur, qui olim in Seminario fuerint instituti*. Di fatto, essendo stato Egli in questo Soggiorno sin dalla tenera sua età, lo riconoscerà, ed amerà, come la sua propria Casa; ed essendogli l' osservanza delle Regole anche più minute non men nota, che in pratica per più Anni, ne viene per conseguenza indubitata, che non gli riuscirà difficile il farla perfettamente adempire dagli altri; e che per atto di sua gratitudine al Seminario, dal quale ha avuto tutto il suo essere, si riconoscerà Egli obbligato a promovere seriamente i vantaggi del Medesimo non solamente per ciò, che riguarda l' Economia, il felice avanzamento de i Giovani, ed il proprio decoro, ma molto più per quello, che appartiene alla maggior consolazione del Vescovo, e alla utilità della Dioccesi. Su questa stessa idea il Si-

(21) Ved. Cap. II. num. 5.

Signor Cardinale Stoppani indefesso vigilantissimo Pastor Prenestino, nel riconoscere qualche maggior abilità, e profitto in alcuni Giovani del suo Seminario permette ad Essi, che vi rinnovino per un secondo corso i loro studj di Filosofia, o di Teologia, avendo Esso principalmente proveduta ad uso loro una scelta Libreria ad effetto, che dopo un triennio i Medesimi si presentino ad un nuovo, e più rigoroso Esame, e quelli, che meglio si porteranno saranno prescelti in servigio del Seminario; e agli altri l' Eminenza Sua, come Padre amoroso, si esibisce provederli nella Diocesi secondo la loro attività, e capacità.

CAPO XI.

Sussidio della Tassa assegnata ai Seminarj; e come Questa debbasi fissare, e possa esigersi.

1. ALlo stato economico è ben di dovere, che sottentri la Tassa assegnata per primo sussidio del Seminario. Dicesi *Sussidio*, perchè se il Seminario potessesi erigere altrimenti, o se si potesse mantenere con una qualche Eredità, o in altra maniera, in tal caso non avrebbe luogo questo soccorso (1). E' indubitato, che alla Tassa soggiacciono tutti i Beneficj della Diocesi, a riserva di quelli nominatamente eccettuati nel chiaro testo „ *Ex fructibus integris = Beneficiorum quorumcumque*. Quanto più comune si è questa Imposizione, altrettanto da taluni si crede, e si dice irragionevole, il che provenir non può se non o dall' attacco al proprio loro interesse, o dal non comprendere Essi la natura di ciaschedun Benefizio. Sin da principio di questa Opera (2) fu dimostrato, che nel corso di dieci, e più secoli i Beni delle Chiese erano amministrati in comune, ed in

Bb

(1) Ventrig. §. Unic. num. 1. & alii passim.
(2) Ved. Cap. I. num. 5. e 7.

in comune ſervivano a ſoſtenere, ed educare religioſamente il Clero. Su queſto fondamento li Padri del Concilio accertatiſi del'a preciſa neceſſità di fare rifiorire la Diſciplina eccleſiaſtica, riaſſunſero quaſi quell' autorità, con cui gli antidetti Beni erano ſtati diviſi in diverſe porzioni; e con ottima ragione Eſſi gravarono queſte d' una conveniente Taſſa per formare un certo numero di Eccleſiaſtici in ſervigio della Chieſa ſteſſa. Alla riferita ragione, ſi aggiunge l'altra più forte ſuggerita da i Sacri Canoni, che ſenza minima ambiguità ſtabiliſcono, che ogni pio Teſtatore laſcia a prò dell' Anima ſua, nè mai a comodo del Sacerdote = *Ille, qui donat pro redemptione animæ ſuæ, non pro commodo Sacerdotis offerre probatur* (3); e quindi avviene, che i Beni Eccleſiaſtici ſono chiamati: *patrimonium pauperum* (4): *eſca pauperum* (5), di modo che altrove ſi aggiunge: *Non illa noſtra ſunt, ſed pauperum* (6): *Quidquid habent Clerici pauperum eſt* (7). Ciò ſuppoſto, volendo il Sacro Concilio provedere a i Giovani di buon' indole, e di buona volontà, ma che per iſcarzezza di Beni di fortuna ſon incapaci venir a ſtato di degni Miniſtri del Santuario, Eſſo obbligò ſenza minima difficoltà non ſolo i Benefiziati a ſoccorrergli, ma anche ordinò, che in loro ſollievo s' applicaſſero eziandio gli ſteſſi Benefizi.

2. La S. M. di Benedetto XIII. diede un gran lume alla preſente materia, mediante la nota ſua Coſtituzione (8), ſull' erezione, e per la manutenzione de i Seminarj; ſiccome altresì la ragguardevole Iſtruzione ſull' impoſizione, ed eſazione della Taſſa di ſuo ordine inviata ai Veſcovi dell' Italia, ed Iſole adiacenti. Dovendoſi pertanto trattare d'una materia, che ſpeſſo ha ſuſcitati, e tutto giorno ſommove graviſſimi litigj, ſovente avrà qui luogo l' autorità della ſuddetta

(3) Cap. *Pontifices* 3. cauſ. 12. q. 3.
(4) Cap. *Quia juxta* 59. cauſ. 16. q. 1.
(5) Cap. *Apoſtolicos* 13. cauſ. 12. q. 2.
(6) Cap. *Si privatum* 26. cauſ. 12. q. 1.
(7) Cap. *Quoniam* 68. cauſ. 16. q. 1.
(8) Incipit. *Creditæ nobis*.

detta Costituzione, e della medesima Istruzione Benedettina. In tanto per maggior cautela si è stimato bene, ed opportuno premettere la formola del Decreto della Imposizione dal Monacelli proposta (9).

Nos &c. Episcopus &c:

Cum Seminarium Ecclesiasticum in hac Civitate erectum, *pro manutentione Puerorum, Magistrorum, & Inservientium redditus sufficientes non habeat, eidem propterea congruè providere volentes, infrascriptam portionem, seu partem, fructuum nostræ Mensæ, & aliorum beneficiorum Ecclesiasticorum hujus Civitatis, & Diœcesis, Collegio prædicto applicandam* cum consilio consultorum Deputatorum *ad formam decreti Concilii cap.* 18. *seß.* 23. *de refor., auctoritate nobis in eodem Decreto tributa, detrahendum duximus, prout præsenti nostro Decreto* pro nunc *in quantitate infrascripta detrahimus,* taxamus, *& præfato Collegio, seu Seminario applicamus, ac annis singulis tam per nostram Mensam, quam per Capitulum, & cæteros Beneficiatos, infrascriptos solvi, & contribui debere mandamus; videlicet.*

Mensa Episcopalis scuta...
Capitulum Cathedralis scuta...
Capitulum Collegiatæ N. scuta...
Parochialis Ecclesia N. scuta...
Beneficium simplex sub invocatione N. in Ecclesia N. scuta...
Beneficium simplex Abbatia nuncupat. N. loci N. scuta...
Ecclesia Abbatialis S. N. P. P. Ordinis Casiniensium N. scuta...
Beneficium simplex Abbatia nuncupat. S. N. P. P. Ord. Camaldulensium N. scuta...
Prioratus S. N. Ecclesiæ N. Ord. Regular. S. N. scuta...

N. Episcopus N.

N. N. Consultor Deputatus Capituli ab Illustrissimo Episcopo.

(9) In Formul. tom. 1. tit. 12. For. 2.

N. N. Consultor Deputatus Capituli pro Capitulo.
N. N. Consultor Deputatus Cleri ab Illustrissimo Episcopo.
N. N. Consultor Deputatus Cleri pro Clero.
N. Cancellarius Episcopalis rogatus &c.

3. In questa Formola si suppone, che il Seminario sia già eretto: *In hac Civitate erectum*; ed a questo sentimento con forte impegno aderisce il Pignatelli, il quale soggiunge inoltre di doversi restituire l' esatto prima dell' Erezione del Seminario, perchè non le muraglie, ma gli Alunni collegialmente uniti solamente lo costituiscono (10). Altri però più Autori, riferiti dall'Antonelli (11), affermano, che a distinzione della unione de' Beneficj, possa non solo farsi dal Vescovo la Tassa prima della detta canonica Erezione, poichè Essa serve così per riconoscerne la somma, che può esigersi, e per quindi risolvere qual numero di Giovani possa ammetterersi nel Seminario da erigersi; ma dippiù che anche prima di erigerlo sia lecito esigere la medesima Tassa, per farne le proviste necessarie (12). Di fatto il Concilio per primo motivo di tal Imposizione suggerisce quello: *ad fabricam introducendam*. Che se la fabbrica dee principiarsi colle somme della Tassa, e questa dovrà essere prima stabilita, e l'esazione sua fatta prima, molto più avrà ciò luogo pella provista de i necessarj Utensili, e di tutt'altro, che occorre per istabilire un intero Collegio. Qualche Clero essendo ricorso a S. Pio V. per la soverchia somma della Tassa, questi rispose, che i Seminarj non eretti prima delli 11. Luglio 1567. dovessero restituire, o compensare ciò, che avevano esatto oltre il cinque per cento, colla espressa riserva: *nisi tamen non appareat totum illud, quod amplius exactum erit, jam fuisse verè conversum in præparamenta necessaria, aut aliam similem operam Seminarii* (13): donde è manifesto, che il Santo Pontefice approvò l' esazione fatta prima dell' Erezione;

(10) Tom. 8. conf. 36.
(11) De regim. Eccl. lib. 3. c. 8. num. 9.
(12) Monacell. loc. cit. num. 3. ex Ventrigl. §. unico n. 38. & Card. de Luca ad Conc. hic num. 16.
(13) Ex Pignatel. t. 9. consult. 81. n. 126.

ne; ed anche l' eccedente Somma esatta, allorchè fosse stata impiegata per gli opportuni preparativi. Similmente nella Costituzione Benedettina espressamente si ordina, che la Tassa si stabilisca: *tàm pro erectione novi Seminarii, quàm pro supplemento reddituum Seminarii jam erecti* (14). Coerentemente leggesi nella Istruzione „ Li rimedj prescritti „ dal Sacro Concilio di Trento alla Sess.23. cap. 18. de re- „ form. per l'erezione de' Seminarj debbono ancora adope- „ rarsi per la loro conservazione „ (15). E' dunque certo, che la Tassa fu determinata principalmente per la Erezione del Seminario, e forse di ciò dubitandosi, ottimamente supplì la Sacra Congregazione nella *Urbinaten. Sanctorum liminum* 10. Marzo 1663. (16). Supposte per tanto le predette autorità dee conchiudersi, che nella suddetta Formola il Monacelli dice: *in hac Civitate erectum* a maggior sola cautela piuttosto, che per precisa necessità.

4. In essa Formola vi si aggiunge: *cum consilio Deputatorum.* Questi secondo il Trentino, seguitato dalla Bolla Benedettina, debbono essere canonicamente eletti, e debbono esser chiamati, acciocchè dicano il loro parere; mercecchè con questa condizione il Vescovo riceve la sua facoltà sul Seminario; e per conseguenza non valendosi Egli de i mezzi dal Concilio prescritti, ne seguirebbe la nullità dell' Atto, giusta la nota regola: *Quæ contrà jus fiunt, debent uti pro infectis haberi* (17). Per evitare dunque qualunque dubbiezza, che in avvenire su di ciò ne potesse nascere, ottimamente dicesi nel Decreto della proposta Formola essersi inteso il consiglio de i Deputati consultori, e dopo il registro della Tassa imposta sopra ciaschedun Benefizio si aggiunge la sottoscrizione del Vescovo, ed anche quella di ciascun Deputato col suo nome, e cognome, e l' assertiva della loro elezione, se fatta dal Capito-

(14) Constit. Bened. dict. §. 1.
(15) Istruz. Bened. det. n. 1.
(16) Riferita nella Istruzione suddet.
(17) Cap. 64. de regulis juris n. 6. l. *Non dubium* C. de legib. & cap. *Imperiali* caus. 25. q. 2. Vide Pignat. t. 1. consult. 180. n. 7. & alii passim.

pitolo, o dal Clero, ovvero dal Vescovo per parte dell'uno, o dell' altro corpo. Per verificare tutto ciò sensata providenza sarà, che nell' Archivio del Seminario sempre si conservi in forma pubblica l' elezione di ciaschedun Deputato concorrente all' Imposizione fatta dal Vescovo, perchè di fatto tra l' eccezioni date alla Tassa di Trani nel 1763. l' una fu l' illegittima elezione del Deputato del Clero per ordine del Vescovo seguita dal Capitolo della Chiesa Cattedrale. Per maggior sussistenza poi di questo Decreto fa di mestieri, che il Cancelliere lo pubblichi alla presenza di due Testimonj, non famigliari del Vescovo, nè in verun modo aderenti alla Curia, per rimovere ogni sospetto d' alterazione; e la copia dell' intero Atto collocarla, e gelosamente conservarla nell' Archivio del Seminario, come già si è detto (18). Le stesse diligenze debbonsi pontualmente eseguire allorchè la Tassa si accresce, o si diminuisce; lo che essendosi tralasciato nella diminuzione della Tassa pel Capitolo della Chiesa Cattedrale di Palestrina diè impulso ad una seriosa lite tra Esso, ed il Seminario proposta li 29. Gennaro 1724.

5. Nella surriferita formola saviamente s' aggiunge la clausola: *pro nunc taxamus*, acciocchè sempre più sia manifesta la libera facoltà del Vescovo in accrescere, ò diminuire la Pensione. Quando poi possa Egli venire all' una, ovvero all' altra risoluzione in appresso si disaminerà; ma prima convien vedere sin a qual somma la Medesima possa stabilirsi. S. Carlo non dubitò di farla ascendere sin al dieci per cento (19). Può credersi, che lo stesso esempio fosse seguitato da molti altri Vescovi, del che perciò riclamandone qualcuno de i loro Cleri presso S. Pio V. questi approvò la detta somma ne i Seminarj eretti prima delli 11. Luglio 1567., ordinando Esso per altro, che in avvenire non si potesse esigere più del cinque per cento (20). Di fatto li 25. Febbraro 1605. furono rigettate l' istanze del Clero di Girgento,

(18) Ved. Cap. III. num. 16.
(19) Con. Provin. 1. par. 2.
(20) Pignat. tom. 9. consf. 81.

to, che si credeva gravato del quattro per cento; e forse attesa qualche straordinaria urgenza in una *Materana* fu approvato anche il più del cinque (21). Molto più benigna si è la Costituzione Benedettina: *Porro ejusmodi taxa juxtà locorum qualitatem respondere debeat summæ scutorum trium pro quolibet centenario proventuum beneficii; & si necessitas urgeat, augeatur usque ad summam quinque pro centenario, itá ut nunquam minus scutis tribus, neque major scutis quinque pro quolibet centenario, & anno* (22). Attesa una tal legge il Vescovo potrà fissarla al tre per cento, e come attentamente avvertì la ch. mem. di Monsignor Rigante (23), nelle precise necessità: *si necessitas urgeat* accrescerla fin al cinque; ma per non dar incentivo ad inquietudini, sarà sempre bene avere presenti i motivi addotti dal Concilio nel decretare questa Imposizione: *Quia ad Collegii fabricam instituendam, & ad mercedem præceptoribus, & ministris solvendam, & ad alendam juventutem, & ad alios sumptus certi redditus erunt necessarii*. Datasi pertanto l'ipotesi, che siasi proveduto a tutto ciò, insieme con li suoi annessi, e connessi, quali sarebbero i necessarj Utensilj, e Grascie, ognun vede, che cessando la causa, necessariamente dee cessare il Sussidio. All'opposto, se per una Lite perduta, per la caduta di un Edificio, o altri simili motivi, il Seminario si ritrovasse notabilmente al di sotto, non solo sarà necessario accrescer la Tassa; ma quando anche non vi fusse altro modo, si dovrebbe imporla di nuovo. Il Cardinal Sebastiano Tanara ritrovò nel Seminario di Veletri otto soli Alunni, ed un semplice Maestro di Grammatica: a tal vista il provido Cardinale accrebbe gli Alunni fin al numero di venti, e perchè Essi non avessero a partirne se non che avanzati al Sacerdozio, moltiplicò le Scuole, e li Maestri giusta il decreto del Concilio; e per la loro sussistenza formò la Tassa fin allora non mai imposta. Appena si divulgò questa delibera-

(21) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* num. 3.
(22) Ibid. §.2.
(23) Ad reg. 13. Cancell. num. 82.

berazione, che subito ne fu fatto ricorso in Sacra Congregazione del Concilio (24), allegando li ricorrenti tra gli altri motivi quello della centenaria, a cui fu risposto, che la medesima Tassa non potevasi considerare dalla conclusione del Concilio, e nè tampoco dalla Erezione del Seminario, ma soltanto dal giorno della sua imposizione, la quale può dal Vescovo effettuarsi, ogni qualvolta conosce Egl' il bisogno della sua Chiesa (25).

6. La Tassa è altresì un' opera, che merita tutta l' equità, e la prudenza di un zelante Prelato. Il Trentino desidera, che ogni Chiesa Cattedrale abbia il suo Seminario, sempre però *pro modo facultatum*, *& Diœcesis amplitudine*. In una Diocesi pertanto di poca giurisdizione, scarsa di Benefizj, e questi per lo più insufficienti a sostenere i proprj pesi, non che a somministrare a i Possessori la congrua necessaria, ognun ben vede, che il richiedere nella medesima alcuno, benche piccolo, Sussidio, sarebbe troppo contrario alla Ecclesiastica moderazione, tanto che ciò vien considerato dalle Leggi medesime, come un atto di inumanità: ***Inhumanum enim nimis in collectione affligere, cui deberet ex Collectis, si esset necessitas, misereri*** (26); e questo è tanto vero, che simili poveri Benefizj vengono esentati dal pagare le decime Parrocchiali (27), benchè imposte per gravissime urgenze della Chiesa Universale (28). Supposto un tal principio con tanta maggior ragione li suddetti Benefizj dovranno esimersi dalla Tassa, che solamente con tutta equità deesi al Seminario applicare. Per questo appunto si segnalarono li miei Predecessori nel Governo della Chiesa di Montalto, li quali per non aggravare indiscretamente la Diocesi, procurarono erigere il Seminario mediante li Beni d' un Conventino soppresso, e l' unione d' alcune pie disposizioni, essendosi

(24) Thesau. resol. 24. Aug. 1723. & Ursaja Discep. 88. tom. 5. par. 2.
(25) Ursaja loc. cit. num. 51.
(26) Cap. 4. de censib.
(27) Velasquez. de privileg. pauper. part. 1. quæst. 37. num. 7.
(28) Extravag. unica de decimis.

dosi già veduto, che la stessa Sacra Congregazione frequentemente nelle povere Diocesi fa per fin supplire alle veci del Seminario colle pubbliche Scuole di Grammatica, e del canto Gregoriano (29).

7. Il discreto Prelato nell' imporre questa Tassa dee prima di tutto spogliarsi di ogni parzialità. Il Sacro Concilio sottopose ad essa Tassa tutti li Benefizj: *Beneficia quaecumque* senza alcuna limitazione, o riserva; però Esso ancora, qual Padre comune dee sottoporvi tutti, secondo che vedrà esser di giustizia per ciascuno. In una *Tropien.* addì 27. Settembre 1603. fu dichiarato, che li semplici Benefizj, e le Pensioni non debbano gravarsi più delle Cure (30): e di gran lunga più riprensibile sarebbe, se Egli tralasciasse, ovvero allegerisse la propria sua Mensa. Quella stessa indifferenza, che praticar si dee con i Benefizj in particolare, vie più deesi esercitare cogli altri tutti in generale. Se per l' Erezione, e per la Manutenzione del Seminario bastasse di Tassa il tre per cento, ma per renderlo più numeroso, e magnifico si accrescesse Essa al quattro, egli è certo, che inutilmente verrebbero aggravati i benefizj, e con essi tutti i Luoghi pii della Diocesi, tanto che la detrazione sarebbe ingiusta, e come tale l' esatto si dovrebbe restituire (31). Per non errare in questo, che per se è cotanto scabroso, la prima regola sarà ciò, che si prescrive nella Istruzione Benedettina = Dovrà ogni Ordinario imporre a tutti quelli, che „ sono obbligati al pagamento di essa (la Tassa), l'esibire „ nella sua Cancellaria dentro un Termine conveniente la „ *Notula* giurata dell' annue rendite, che detratte le spese, „ come si è detto di sopra, da' benefizj, o Beni da loro pos„ seduti, ed obbligati alla predetta Tassa, come per appun„ to si tratta nell' esazioni delle Decime Papali = (32). Ma come che non basta richiedere le Notule, per sicurezza maggiore debbonsi queste esaminare da persone pratiche, e disin-

(29) Ved. Cap. 3. num. 21.
(30) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* n. 4.
(31) Ventrigl. §. Unic. num. 41.
(32) Istruz. det. num. 19.

tereſſate, ſe fedelmente ſia, o no, ſtato riferito l' introito, e l'eſito de i peſi, e delle ſpeſe anneſſe; e ſe religioſamente ſia ſtato eſpoſto il ſopravanzo, ſu di cui deeſi fiſſare la Detrazione (33). Così appieno rilevaſi dalle parole: *ex integris fructibus*, cioè de i frutti liberi, ed immuni da ogni peſo, o ſia anneſſo al Benefizio, o ſia pel mantenimento degli Stabili, o per ſoſtenerne le ragioni, come pure per raccogliere, e conſervare li frutti ſteſſi, il ſopravanzo de' quali è ſottopoſto alla Taſſa (34). Che ſe taluno foſſe riconoſciuto infedele, o diſubbidiente nel notare, e nell'eſibire l' introito, e l'eſito, potrà ſervirgli d' eſempio ciò, che avvenne in una *Terracinenſe*, o *Setina*. Ivi l'Abate Commendatario, ed i Monaci di Foſſanova non vollero dare la detta *Notula* col ſuppoſto d' eſſerne eſenti; ciò non oſtante il Viſitatore Apoſtolico, che allora dirigeva le ſuddette Chieſe unite, ſi appigliò al ripiego di liquidare lo ſtato di quella inſigne Badìa, mediante i Teſtimonj, ed i Periti, formandone ſecondo la legale loro relazione un equa Taſſa per eſſa Badìa. Dopo alcuni anni la creduta Eſenzione fu propoſta in Sacra Congregazione; e non oſtante la preteſa *aperitione oris* de' Bollati Privilegj ſuppoſti, fu ſoſtenuta l' impoſta Taſſa, ed i Ricorrenti ſotto li 9. Settembre 1752. furono coſtretti a pagarla ſin dal giorno dell' Impoſizione, ordinandoſi dippiù, che pel tempo avvenire ſi fiſſaſſe lo ſtato del Seminario, e della Badìa ſteſſa (35), mentre ſupponevaſi queſta gravata, e quello a ſufficienza proviſto.

8. La mancanza certamente derivò dall'Abate anteceſſore; e con tutto queſto il di Lui Succeſſore fu obbligato al pagamento colla facoltà per altro a queſto di averne il regreſſo contro la eredità di quello, nel che fu riſoluto lo ſteſſo pelle Penſioni, poichè eſſendo il credito del Seminario reale, per conſeguenza aver doveva Eſſo l' ipoteca ſopra tutti i Beni del Titolare, per la regola generale ſtabilita dal Con-

(33) Card. de Luca, De Benef. diſc. 88. n. 4. & alibi paſſim.
(34) Ventrig. §. Unic. num. 20.
(35) Vide Theſ. Reſol. ſub die 17. Jun. 19. Aug. & 9. Septembris 1752.

Concilio, il quale espressamente ordina a' Benefiziati, che paghino: *non modò pro se, sed pro pensionibus, quas aliis forsitan ex dictis fructibus solverent, retinendo tamen pro rata quidquid pro dictis pensionibus illis erit solvendum*: la qual regola vale non solo nelle Pensioni vitalizie, ma anche nelle perpetue, le quali sono assegnate ad un Capitolo, ovvero ad una Religione (36). Ancorchè e il Capitolo, e la Religione risiedessero fuor di Diocesi, con tutto ciò deesi pagar la Tassa da Essi al Seminario della Diocesi, in cui sono Pensionarj, come fu ordinato al Capitolo di S. Marco di Roma, il qual gode un annua Pensione di scudi cento su d'una Badìa unita alla Mensa Vescovile di Osimo (37). Supposto però, che nell' atto dell' Imposizione il Papa con amplo, e litteral privilegio abbia esentato il Pensionario dal peso della predetta Ipoteca, il Titolare dovrà pagare, oltre la Pensione, anche l' intera Tassa (38). Tornando ora al Decreto della *Terracinen.*, la liquidazione dello Stato sì del Seminario, come de i Beni da tassarsi, è tanto necessario, che frequentemente viene ordinato, e risoluto dalla Sacra Congregazione (39), come unico mezzo per comporre le Controversie vertenti per il più, o per il meno; ed affine di rendere tale Stato più certo, e più sicuro suol questo rilevarsi dall' Entrate, e dall' Esito di un decennio.

9. Il Sacro Concilio volle, che tutti i Benefizj pagassero la Tassa; ma pure molti per la loro povertà ne vanno esenti, come poco anzi fu osservato, e molti altri ne vengono privilegiati. Per privilegio alcuni furono dispensati dal Concilio medesimo, ed altri per indulto speciale Apostolico. De i primi trovasi espressa la regola in una *Roman.* risoluta li tre Febbrajo 1646. *Sacra &c. citatis, & auditis interesse habentibus, censuit nullum esse exemptum è contributione*

(36) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* n. 4. Pignat. tom. 9. consult. 8 1. n. 132. 133. & 134.

(37) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* n. 4.

(38) Istruz. Benedet. det. n. 5.

(39) Vide *Prænestin.* 29. Jun. 1724. *Setin.* 24. Septem. 1735., & alibi passim.

Seminarii, nisi qui nominatim a Sacro Concilio Tridentino in cap. 18. Sess. 53. de refor. exprimuntur, etiamsi sint Praelati, familiares Papae, & S. R. E. Cardinales, quamvis Camerales; nec eis suffragari privilegia exemptionis, nisi in dictis privilegiis fuerit facta specialis, & individua derogatio Concilii Lateranensis, nec non expressa mentio, quasi possessionis exigendi antè hujusmodi privilegia pro Seminario ex Beneficiis, & pensionibus possessis (40). Al riferito decreto può aggiungersi la risoluzione di una *Spoletan.* 30. Settembre 1710. De' Prelati domestici del Papa ne parla una *Cesenaten.* 20. Giugno 1705. (41); e per i Signori Cardinali evvi l'*Adrien.* 3. Decembre 1622., ed una *Tudertin.* 15. Aprile 1628. (42), e più altre ne sono riferite dal Nicolio (43); e tutti questi espressamente sono nominati nella soprallodata Costituzione Benedettina: *Eidem vero taxae omnia, & singula Beneficia saecularia, & regularia per quoscumque, etiam venerabiles Fratres nostros S. R. E. Cardinales, nec non nostros, & pro tempore existentis Romani Pontificis familiares, & Camerae nostrae Apostolicae Clericos, ministros, ac officiales quoscumque praesentes, & futuros obtenta, & in posterum obtinenda subjici, & ad illius solutionem perpetuò teneri decernimus, statuimus, & mandamus* (44). Lo stesso si ripete nell' Istruzione del medesimo Santo Pontefice Benedetto XIII., dove al nostro caso si dice „ Nè suffragare „ a questi verun privilegio d' esenzione, se in essi non si fa „ una speciale, ed individua deroga al Sacro Concilio, ed „ una espressa menzione del pagamento, che facevasi al Se- „ minario dalli predetti Benefizj, e Pensioni avanti, che i „ benefizj fossero stati conferiti, e le pensioni fossero state „ assegnate a i predetti Personaggi (45).

10. Fissatasi così per tanto la Tassa ne siegue il dovuto paga-

(40) Ex Thes. Resol. in Romana 12. Feb. 1724.
(41) Ex Monacel. tit. 16. For. 10. n. 22.
(42) Ex Barbos. ad Trid. hic.
(43) In flosc. V. *Seminarium* n. 5.
(44) Incip. *Creditae nobis* §. 1.
(45) Istruz. Benedet. det. num. 5.

pagamento di Essa. Il primario motivo di tale Imposizione si è certamente: *ad alendam juventutem*; ed essendo questa fissata d'anno in anno, deesi soddisfare nel principio dell'anno giusta la nota regola: *Annua si debes, tunc incipias caput anni* (46); e può richiedersi lo stesso primo giorno dell'anno (47); ma la Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari li 8. Marzo 1588. ordinò, che si pagasse anticipatamente di quadrimestre, in quadrimestre, esigendosi però altrove in ogni trimestre (48), ed in qualche Diocesi posticipatamente, e ciò per la consuetudine de' Luoghi. Il Concilio ordina l'esazione, *quavis appellatione, & allegatione, quæ executionem impediat, non obstantibus*. In una *Interamnen.* fu preteso non soddisfarla sul falso supposto, che il Seminario fosse abbondantemente provisto, e dovendosene formare il suo stato, fu proposto il dubbio: *An Parochi, Beneficiati, Confraternitates, cæterique omnes comprehensi in taxa Seminarii conciliaris Interamnæ facta de anno 1653. per cl. mem. Cardinalem Rappaciolum Episcopum, cogendi sint coram Curia Episcopali ad solutionem ejusdem taxæ pro terminis decursis, & decurrendis, quacumque appellatione suspensiva, & quibuscumque inhibitionibus Urbis non obstantibus in Casu &c.* Li 11. Maggio 1720. senza altro ritegno fu risposto: *affirmativè & amplius*; e lo stesso fu confermato in una *Terracinen.* o *Setin.* li 9. Settembre 1752. Pratica costante si è, che fissatasi una volta la Tassa, non possasi Essa sospendere per qualunque, benchè forte motivo; ed eccone su di ciò i termini precisi dell'Istruzione Benedettina „ Sintanto che dalla Congregazione deputata da „ sua Beatitudine non sarà approvata la nuova Tassa, che „ s'è per lo passato pagata al Seminario, il pagamento della „ quale Tassa non può essere in veruna maniera ritardato „ da qualunque inibizione, che si spedisca da qualunque „ Tri-

(46) *L. a nobis. L. In singulos. L. secunda L. filiæ meæ* ff. de annuis legat.
(47) Surdus de aliment. tit. 4. quæst. 17. n. 7.
(48) Ventrig. §. Unic. num. 38. & de Ferrar. V. *Seminarium* num. 40.

„ Tribunale (49). Una volta adunque, che la Taſſa ſia approvata dalla predetta Congregazione, certamente per maggior ſua forza, non ſi può impedirne, ne toglierne da che ſiaſi il ſuo effetto. E' bensì da rifletterſi, che nella Coſtituzione Benedettina non ſi dice coſa alcuna ſu l' eſigenza della Taſſa, perchè vuolſi, che ſpontaneamente ſe ne depoſiti il pagamento di Eſſa: *Epiſcopi, & Capitula, portiones, ſeu quotas ſibi obtingentes juxtà præfatam taxam quolibet anno realiter, & cum effectu deponere teneantur penès Exactorem deputatum* (50); e circa all' Eſattore può ſentirſi ciò, che fu detto altrove (51), ſoggiungendoſi qui unicamente, che per una pronta eſazione della Taſſa ſi ordina a i Veſcovi dal Sacro Concilio a procedere contro li negligenti, avvengachè graduati in dignità: *Ad hanc portionem ſolvendam..: non modò pro ſe, ſed pro penſionibus.... per cenſuras eccleſiaſticas, & alia juris remedia compellantur, etiam vocato ad hoc, ſi videbitur, auxilio brachii Sæcularis*. E queſto ſteſſo rigore ha ſempre conſervato, e conſerva la Sacra Congregazione (52) ſenza mai permetterne il ritardo, come ſopra ſi è dimoſtrato. Semmai il Veſcovo medeſimo foſſe quegli, che mancaſſe ad una parte cotanto eſſenziale del ſuo miniſtero, col non isborſare il ſuo contingente, ſoggiacerebbe a i giuſti medeſimi riſentimenti preſcritti in caſo, che negligentaſſe Egli l'erezione del Seminario, riferiti nel Capo III. numero 13.

11. Dal generale venendo ora a trattare de i Benefizj in particolare, giuſta l' ordine ſuggerito dal Concilio, che in primo luogo fa menzione della Menſa Veſcovile: *Menſæ Epiſcopalis*: eſſendo al Veſcovo privativamente affidata la Cura del Seminario, come di lui unico Tutore, e Curatore, anzi per meglio dire, Padre amoroſo, ogni ragion vuole, che anche prima d' ogn' altro Egli colle ſue rendite incominci

ad

(49) Inſtruz. det. num. 19.
(50) Bul. Benedic. cit. §. 3.
(51) Ved. Cap. X. num. 6.
(52) Ventrig. §. Unic. n. 40. Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 7. Ferrar. V. *Seminarium* n. 54.

ad erigerlo, e che con ſincera coſtanza lo mantenga, per poſcia coll' efficacia del ſuo eſempio allettare il ſuo Clero a pronto contribuire ad un' opera così ſanta. Sarebbe troppo diſdicevole al carattere, ed alla perſona di un Veſcovo, ſe ſconvolto il buon ordine, pretendeſſe obbligare i Sudditi al pagamento della Taſſa, che Eſſo medeſimo traſcura ſoddisfare, non eſſendo quelli più di Lui ſteſſo a queſto obbligati dal Sacro Ecumenico Concilio, da più ſommi Pontefici, e da replicati Decreti della Sacra Congregazione (53), ſecondo ſoggiunge pure l' Iſtruzione Benedettina „ Eſſendo la contribu„ zione del Seminario un vero debito, a cui gli Ordinarj, „ e gli altri, che hanno il peſo di pagare, ſono obbligati „ *tam in Foro Poli*, *quam in foro fori*, ed al qual paga„ mento in caſo di retinenza non ſi mancherà dalla Congre„ zione particolare deputata da noſtro Signore ſu queſte „ materie, d' aſtringere, e far aſtringere ſecondo i termini „ di giuſtizia „ (54). Se mai però la Menſa Veſcovile non foſſe in iſtato di ſoccombere a tal peſo, ſarà prudenza del Veſcovo farlo dichiarare dalla Sacra Congregazione, per eſimerſi da ogni cenſura, e per aver modo così di eſercitare con maggior libertà quel diritto, che ciò non oſtante gli reſta ſul Seminario, come fu rilevato in una *Aquilejen.* li 17. Gennajo 1597. (55). In tal modo ſempre più farà Egli apparire la ſua integrità; e tanto più ſe alla mancanza del denaro, ſuppliſſe Egli con altrettanto più di ſollecitudine nel governare il Seminario, e nel premuroſo aſſiſtere agli affari, ed alla buona educazione de i Giovani. Può per altro ben darſi, che la Menſa non paghi la taſſa, perchè il Veſcovo eſpreſſamente la ricomprò, dando qualche eccedente ſomma (56); oppure mediante qualche certo aſſegnamento, come appunto praticò la ch. mem. del Cardinale Antonio Barberini, che nella erezione di queſto Seminario Preneſtino obbligò la ſua Menſa

(53) Barboſ. de Offic. & poteſt. Epiſcopi alleg. 77. n. 2. Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 96. Monacel. tit. 12. for. 2. n. 3.

(54) Iſtruz. Benedet. det. num. 4.

(55) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 105.

(56) Barboſ. de Jur. & Poteſt. Epiſcopi in addit. ad alleg. 77. n. 2.

ſa Veſcovile a contribuirgli ſcudi cento l'anno. Quanto ſi dice del Veſcovo, s' avvera altresì dell' Abate, e della di Lui Menſa Abaziale, allorchè abbia piena giuriſdizione con territorio ſeparato, ed abbia eretto, o che tra poco penſi di erigere il Seminario (57).

12. *Et Capituli*. Anche la Menſa Capitolare, o ſia della Chieſa Cattedrale, o Collegiata, o Recettizia, è tenuta a queſto peſo; e nè punto ſuffraga, che il Capitolo, o i Canonici ſiano eſenti dalla giuriſdizione del Veſcovo (58). Dovrà per altro eſimerſi ciò, che ad Eſſi deriva dalle diſtribuzioni quotidiane, le quali, come ricompenſa perſonale, ſono immuni da tal contribuzione. Nel caſo poi, che tutte l'entrate del Capitolo conſiſteſſero in diſtribuzioni ſottentra la regola riferita nella Iſtruzione Benedettina: „ Che ſe li „ Canonici non hanno prebenda, e ſe tutta l'entrata con- „ ſiſte nelle diſtribuzioni, non ſi devono queſti Canonici „ aſtringere al pagamento a proporzione di tutta l'entrata, „ ma di due delle tre parti della medeſima, facendo in „ queſto caſo le dette due parti la figura della prebenda, „ e la terza delle diſtribuzioni ſecondo la vera intelligenza „ delle riſoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio „ (59); ed in queſto ſteſſo ſenſo pare, che debbanſi intendere li due Decreti dal Pignatelli riferiti (60). La ripartizione delle tre parti, o ſia ſoſtituzione della Prebenda ordinata anche dal Trentino (61), ha luogo ſoltanto in quelle Chieſe, nelle quali gli Aſſenti partecipano delle diſtribuzioni quotidiane così dette impropriamente, e che debbonſi chiamare più toſto frutti, ed emolumenti de' Miniſtri della Chieſa (62): ma dove al contrario tutte l'entrate ſi ripartiſcono *inter præſentes*, cioè a quei, che perſonalmente aſſiſtono al divin Servigio, non ha luogo la ſuddetta Sottrazione, avven-

(57) Barboſ. ad Trid. hic.
(58) Nicol. in floſc. V. *Seminarium* n. 6. & Pignat. tom. 9. conſ. 81. n. 108.
(59) Inſtruz. det. num. 7.
(60) Pignat. Tom. 9. conſult. 81. n. 58., & 109.
(61) Seſſ. 21. cap. 3. de Ref.
(62) Card. de Luca ad Trid. diſc. 25. num. 14.

avvengachè queſte diſtribuzioni aſcendano a notabil Somma, e non ſi dividano di giorno in giorno, ma nel fine dell'anno per dar luogo all'Eſazione, o per altri motivi (63); e ciò, perchè con tal diminuzione ſi verrebbe a defraudare il ſervigio della Chieſa, e agli Aſſiſtenti ſi toglierebbero quei emolumenti, che loro competono, come mercede, e ſalario delle loro fatiche. Di fatto li Medeſimi non ſoggiaciono al caritativo Suſſidio, che in alcune Dioceſi è ſolito darſi al nuovo Veſcovo; e nè tampoco alle decime Pontificie, ſecondo che eſpreſſamente diceſi nella Stravagante: *de Decimis*; anzi che neppure ſoggiaciono allo Spoglio della R. C. Apoſtolica (64), ma debbonſi tali Spogli interamente agli Eredi, anche dopo il corſo di trenta anni (65). Ciò ſuppoſto, le vere Diſtribuzioni quotidiane giammai poſſono taſſarſi, come appunto non poſſono taſſarſi i Legati pii laſciati con obblighi di Meſſe (66).

13. Per le quotidiane Diſtribuzioni ſuddette vi è la loro eccezione nella Iſtruzione Benedettina, dove ſi ſoggiunge: „ In caſo poi, in cui foſſero ſtati uniti al Capitolo, o alle Pre- „ bende alcuni Beneſizj, acciò colle rendite di queſti ſi co- „ ſtituiſſero le Diſtribuzioni quotidiane a proporzione dell' „ annue entrate de' Beneſizj uniti, il Capitolo, o li Preben- „ dati ſarebbero obbligati al pagamento della Taſſa al Semi- „ nario, come pure più volte è ſtato riſoluto dalla Sacra „ Congregazione del Concilio *in Narnien.* 2. *Aprile*; *&* „ 30. *Maii* 1651. *Et in Lucana* 29. *Jan.* 1686. (67). Siegue inoltre la ſurriferita Iſtruzione = Ciò, che riguarda il „ Capitolo, ſi ſoggiunge, che per regolare la Taſſa non ſi „ dovranno calcolare i Legati pii delle Meſſe, che ad Eſſo „ ſono ſtati laſciati, ſiccome nemmeno le Limoſine, che ſi fan- „ no alle di Lui Sagreſtie; ma ſolamente le rendite fiſſe, e

(63) Fagn. in cap. *Olim* de verbor. ſignif. num. 46. & 49. Nicol. in floſc. V. *Seminarium* num. 6. Pignat. conſult. 81. num. 15. tom. 9. Rigant. ad reg. 13. Cancel. num. 64. & 65.

(64) Vide Theſ. Reſol. in *Neapolit. ſpolii* 27. Jul. 1737. §. *Diſtributiones*.

(65) Monet. de diſtrib. quotid. part. 3. quæſt. 3. num. 18., & 19.

(66) Nicol. in floſc. V. *Seminarium* num. 6. Panimol. dec. 21. num. 1.

(67) Iſtruz. Benedet. det. num. 8.

„ ftabili di quefte, ancorchè tali rendite provengano da' Le-
„ gati pii, giufta la rifoluzione della Sacra Congregazione
„ del Concilio *in Sabinen. 23. Jun.* 1640. = (68). Quefta
è del tenor feguente: *Archypresbiterum*, & *Canonicos Collegiatæ Ecclefiæ Montis Rotundi teneri contribuere Seminario, non tamen pro portione, quæ cedit in ufum quotidianarum diftributionum, nec etiam pro legatis piis pro celebratione miffarum relictis, prout nec ex incertis, & eleemofynis Sacriftiæ elargitis, fed tantum ex illius redditibus certis conftitutis, etiam fi provenientibus a legatis piis*. Evvi chi riflette, che in quefta maniera foffero rifoluti due Dubbj: uno rifpetto alli Canonici; ed a quefto fu rifpofto, che non fuffero tenuti: *pro legatis piis: pro celebratione Miffarum relictis*; l' altro rifpetto alli Legati lafciati alla Sagreftia; ed a quefto fu rifpofto: *fed tantum ex illius redditibus certis conftitutis, etiamfi provenientibus a piis legatis*; e ciò appunto, come fi è veduto, è quello, che ripete la lodata Iftruzione „ ma folamente le rendite fiffe, e ftabili di effe,
„ cioè delle Sagriftie, ancorchè le medefime provengano da'
„ Legati pii „. Donde fi pretende, che i Benefizj fiano fottopofti alla Taffa foltanto *ex integris fructibus*, come dice il Concilio, cioè per quei beni, che hanno la total qualità Ecclefiaftica; e tali fono gli affegnati alla piena fuffiftenza de' Benefiziati; ovvero, che ad Effi fiano ftati lafciati per fupplire alla loro povertà. Al contrario l' Entrate de' Legati pii, benchè trasferite a favore del Benefizio, ritengono tuttavia la qualità laicale, nè mai fono comprefe Effe nell' Entrate Ecclefiaftiche, come offervano gravi Autori (69); e debbonfi confiderare, come femplice mercede dell' adempimento degli obblighi alle medefime Entrate anneffi; e così furono decife l' iftanze del Clero di Mormanno in una *Caffanen.* 30. Marzo 1737.

14. Nel modo, ch' è tenuta la Menfa Vefcovile, e la Menfa

(68) Iftruz. Benedet. det. num. 9.

(69) Card. de Luca de Benefic. difc. 96. n. 5. Piton. de controv. Patr. alleg. 21. num. 3. Rota dec. 101. coram Bunozet. jun.

Menſa Capitolare, dee anche ſoggiacere ogn' altro Beneſizio; ed in primo luogo i Parrochi, i quali oltre al parlar generale per Eſſi del Concilio (70) ſono a ciò aſtretti, anche perchè, ſecondo l' antica diſciplina per tanti ſecoli praticata, era ſpecial lor incombenza ritenere nella Caſa Parrocchiale, ed ammaeſtrare nello ſtato Eccleſiaſtico la Gioventù (71). Per le Parrocchie dell' Indie avanti Clemente VIII. 2. Settembre 1603. fu decretato, che doveſſeſi ſottrarre la Congrua dovuta al mantenimento del Parroco (72); ma giuſta l' Iſtruzione Benedettina non poſſono i Parrochi eſentarſi dal contribuire a ſimile Impoſizione ancor che le rendite della Parrocchia non aſcendano alla Congrua di cento ſcudi, e molto meno per i loro Proventi, che diconſi certi *de incertis* (73). Lo ſteſſo dee affermarſi di tutti gli altri Beneſizj, avvengachè la lor nomina ſpetti a Perſone di ſpecialiſſima individuazione (74); ovvero ſe la nomina, o l' iſtituzione competeſſe a qualche Religione, o Moniſtero affatto eſente (75), e non oſtante, che la collazione apparteneſſe al Veſcovo di altra Dioceſi (76); o pure ſe il Beneſizio per qualunque altro titolo ſpettaſſe al Seminario d' altra Dioceſi (77); ſoltanto poſſono i Beneſizj eſſerne eſenti, ſe nella lor fondazione vi foſſe ſtata fatta l' eſpreſſa contraria riſerva approvata eziandio dal Veſcovo nell' atto della Erezione (78). Speſſo avviene, che un Beneſizio abbia il Titolo in una Dioceſi, e nell' altra i Beni; e ſu tale difficoltà comun è il parere, che la Taſſa competa là, dove ha il Titolo, perchè i Beni ſi conſiderano come membri del loro capo (79), eccettuatone il caſo, che

 dove

(70) Iſtruz. Benedet. det. num. 10.
(71) Ved. Cap. I. num. 6.
(72) Nicol. in floſc. V. *Seminarium* num. 4.
(73) Pignat. tom. 5. conſult. 57. num. 13.
(74) Ivi num. 11.
(75) Ivi, & Barboſ. ad Trid. hic num. 22.
(76) Pignat. tom. 8. conſult. 13. n. 4.
(77) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 136.
(78) Ibidem n. 137. Nicol. in floſc. V. *Seminarium*.
(79) Inſtruz. Benedet. det. num. 11. Urſaja tom. 5. par. 2. diſcep. 24. n. 11., & 12.

dove sono i Beni non siavi altra Chiesa fabbricata avanti l' acquisto di essi Beni, e che ad Essa Chiesa, e non al primo Titolo siano quelli stati lasciati. In questa circostanza i medesimi Beni sarebbero ipotecati a favore del Seminario della Diocesi, in cui esistono (80).

15. Le difficoltà più frequenti, e più intrigate, che in ciò occorrer sogliono, sono per lo più originate dall' unione de i Benefizj. Diasi il caso, che un Benefiziato, ovvero un Abate Commendatario abbia uniti uno, o più Benefizj esistenti in diverse Diocesi. Per togliere le questioni, che in detto caso possono nascere, fa di mestieri esaminare, se l' unione sia fatta: *æquè principaliter*; ovvero: *subjectivè*. Se nel primo modo, tanto che ciaschedun Benefizio resti nella sua primiera onorificenza, grado, e diritto, tutti i Benefizj dovranno pagare la Tassa, ma però ciascheduno rispettivamente al Seminario della Diocesi, in cui si ritrova. Se l' unione loro fu fatta nel secondo modo, cioè *subjectivè*, allora restando il Benefizio unito, come accessorio, o vogliam dire in grazia dell' altro principale, cui fu unito, siccome questo soggiace alla Tassa del Seminario della Diocesi, nella quale Esso trovasi per li beni proprj, così anche per li Beni del benefizio, o benefizj a Lui uniti soggiacerà alla medesima Tassa, e si dirà, che i Benefizj così uniti sono soggetti alla stessa Tassa (81). Un dubbio al contrario proposto è celebre; se l' Abate dei Santi Pietro, ed Andrea, attesa la dismembrazione fattagli con autorità Apostolica d' una Grancìa situata in altra Diocesi, dovesse pagare al Seminario di Taranto l' intera Tassa, o pure il contingente de i Beni allora posseduti? Sotto li 12. Agosto 1749. *Deberi pro rata bonorum dumtaxàt possessorum*; e lo stesso fu confermato li 27. Agosto 1748., e li 9. Maggio 1750. In una *Sorrentina* fu controverso il pagamento della Tassa col supposto, che il Titolo del Benefizio non fosse in quella Diocesi, e che la maggior parte de' suoi Beni stasse fuori del

(80) Ibid. ut supr.
(81) Pignat. tom. 8. consult. 23. Nicol. V. *Seminarium* num. 3.

del di lei riftretto; ma attefa la *centenaria* li 15. Dicembre 1750. fu condannato il Benefiziato al pagamento; e nella nuova udienza avuta li 16. Gennajo 1751. fu ripetuto il Decreto: *in decifis*, *& amplius*. Così pure in una *Terracinen.* o *Setin.* addì 9. Settembre 1752. non furono intefe l'iftanze dell' Abate di Foffa nuova, che ricufava di pagare la Taffa al Seminario di Terracina, perchè gran parte delle fue entrate erano nella Sicilia; ed un confimil Decreto fi vede in una *Trojan.* 15. Aprile 1579. verificandofi ciò ancorchè ne i detti Beni dopo l' unione veniffe fabbricata qualche Chiefa (82).

16. Il Decreto del Sacro Concilio: *Beneficiorum quorumcumque*, *etiamfi nullius Diœcefis*, ci chiama ad offervare nuove controverfie. I Parrochi, i Benefiziati, e Luoghi pii della Badìa della SS. Trinità per lo paffato *Nullius*, e poi unita, e *fubjectivè* incorporata alla Menfa Vefcovile di Malta, come originarj di un Territorio feparato, pretendevano Effi tutti non effer foggetti alla contribuzione della Taffa; ma propoftofi il dubbio li 6. Decembre 1738. fu loro rifpofto: *Teneri pro nunc in fumma per peritos taxata*, *& amplius*. La Badìa di Caftel Durando era pur *Nullius* con territorio feparato; ciò non oftante ad iftanza dell' Arcivefcovo d' Urbino li 13. Novembre 1593. fu ordinato, che foffero taffati non folo i Parrochi, ed i Beneficiati, ma anche lo fteffo Abate Commendatario coll' obbligo al Seminario di ricevere alcuni Alunni della fteffa Badìa. Così pure fu rifoluto in una *Theatina*: *Ex dicti Monafterii redditibus*, *quamvis fit nullius Diœcefis*, *effe contribuendum ad Seminarium Archiepifcopi Theatini*, *fi Archiepifcopus eft aliis Epifcopis dicto Monafterio vicinior* (83): per il che fempre più fi conferma, che gli Abati *Nullius*, e i loro Beneficiati, fin tanto che nella propria giurifdizione non erigono il Seminario, fempre faranno tenuti contribuire a quello del Vefcovo più vicino (84), dovendo però abbonare a' Medefimi ciò, che impie-

(82) Pignatel. tom. 8. confult. 13. num. 4.
(83) Ex Thef. Refol. C. C. in Append. tom. 8. pag. 193. Venet. edition.
(84) Ventrig. §. Unic. num. 20.

piegano per l'onorario de i Maestri di Teologia, o Grammatica in vantaggio de' loro sudditi, ed anche le spese, che occorrono per sostener i diritti della Badìa stessa (85). Finalmente una specie di Benefizj sono le Cappellanìe perpetue, che si conferiscono in Titolo; e perciò anch' Esse saranno obbligate alle Tassa, il che non vale, quando siano ammovibili (86).

17. Venendo a i Regolari, ed alle Monache è chiaro il Testo del Sacro Concilio: *omnium Monasteriorum non tamen Mendicantium*. Dell' Ordine de' Mendicanti sono principalmente li Domenicani, li Minori Conventuali, gli Eremiti di S. Agostino, e li Carmelitani (87). A questi, come a' Servi di Maria S. Pio V. approvò l' esenzione della Tassa su i loro Beni in comune posseduti (88). Nè a' medesimi fu tolto un tal Privilegio dalla Bolla, e nè tampoco dalla Istruzione Benedettina, attesochè sì l' una, che l' altra in proposito dalla Tassa pienamente s' uniformano alle disposizioni del Trentino. Di fatto la Sacra Congregazione del Concilio addì 5. Luglio 1749. in una *Ascolana* in Puglia esimette li PP. Conventuali, ed Agostiniani, come in una *Tranense* de i 14. Maggio 1763. Oltre li due suddetti Ordini a' Mendicanti furono aggiunti li PP. Domenicani, Carmelitani, e li Servi di Maria, come pure li PP. della Compagnia di Gesù attesa la Costituzione di S. Pio V., che numera tra Mendicanti le loro Case professe, e gli stessi loro Collegj (89). Nella suddetta *Tranense* furono esclusi li PP. di S. Giovan di Dio, non ostante la Bolla d' Urbano VIII. (90), in cui loro si comunicano le grazie a' Mendicanti concedute, perchè al parere del Pignatelli tal comunicazione non gli esime dalla Tassa atteso il pregiudizio del terzo, che non può intendersi privato del suo dirit-

(85) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* n. 7., Pignat. tom. 9. consult. 81. n. 90. Barbos. ad Trid. hic n. 15., & alii ab eo cit. Rota in recen. tom. 1. part. 4. decis. 234. num. 21.

(86) Instruz. Benedet. det. num. 12.

(87) Cap. *Religionum* §. *Sanè* de religios. domib. in 6.

(88) Const. *Romanus Pontifex* 44. §. 2.

(89) *Dum indefessæ* 131. §. 2. & Nicol. in flosc. V. *Seminarium* num. 9.

(90) Incipit. *Sacrosanctum* 18. §. 2.

ritto con clausole solo generali (91); ma essendo i Medesimi di bel nuovo ricorsi, e provando d' aver ricevuto lo Spedale di Barletta coll' obbligo d' occuparsi soltanto nella Ospitalità sotto pena della caducità a favore della Comunità fondatrice, addì 17. Decembre 1763. ne nacque il Decreto: *Prævio recessu a decisis, bona pro manutentione Hospitalis Baruli non teneri*. Di gran lunga più astruse furono l' istanze de i PP. Celestini unitamente coll' altre undici Congregazioni Monacali dell' Italia. Questi allegarono a lor favore la Bolla di S. Pio V. (92) confermata da Clemente VIII., Paolo V., ed Alessandro VII. In detta Bolla espressamente si legge, che i loro Beni presenti, e futuri siano immuni: *ab omni contributione, collatione, & taxa pro Collegiis Seminariorum Ecclesiasticorum, tàm Ordinaria, quàm Apostolica auctoritate, in quocumque loco, & imposita hucusque, & deinceps quandocumque facienda & imponenda*. E tanto più questa Grazia pare, che abbia il suo vigore, perchè giusta la Bolla: *Creditæ nobis &c.* fu ad Essi ciò conceduto *disertè, & expressè, & ex causa verè, & propriè onerosa* (93), atteso il notabil sussidio dato nella guerra contro il Turco. Prima di essa Costituzione Benedettina in una *Oppiden. contributionis* a dì 16. Novembre 1715. furono così esentati; e più altri Decreti per loro favorevoli riferisce il Pignatelli (94); Ma come che tali Decreti emanarono prima del privilegio *Piano*; ovvero perchè riguardano li Monaci esistenti solo fuor dell' Italia, quindi è, che in una *Terracinen.* o *Setin.* li 9. Settembre 1752. fu risposto: *Quoad Monachos videatur particulariter*; e così pure nella citata *Tranen.* fu soggiunto: *Quo ad PP. Cælestinos videatur particulariter*. Tornando ora agli Ordini Mendicanti, S. Pio V. a questi unì li PP. Minimi di S. Francesco di Paola (95), ed anche i Gesuiti (96). Clemen-

(91) Pignat. Consult. 9. num. 17.
(92) *Decet & expedit.* 143. in Bullar. Casinen. tom. 1.
(93) §. I. Pignat. d. consult. 9. sub num. 17. tom. 7.
(94) Ibid ut supr.
(95) Bulla *Apostolicæ &c.* dat. 9. Novemb. 1567.
(96) Bulla *Romanus Pontifex &c.* dat. 29. Novemb. 1567.

mente VIII. vi poſe i Padri Carmelitani Scalzi (97). I Padri Certoſini credono avere lo ſteſſo privilegio autenticato eziandio dalla Sacra Congregazione li 13. Maggio 1587. (98); ma non eſſendo ſtato poſſibile ritrovarne la ſpedizione del Breve pell' accennato Decreto, tal aſſertiva fu giudicata ſuppoſitizia (99). Una ſteſſa fede dovrà eſigere la preteſa eſenzione de i Priorati dell' Archiſpedale di S. Spirito, ſintanto che non compariſca il Breve della conceſſione, o almeno la giuſtificazione fattane, diceſi, in una *Reatina* li 6. Settembre 1603. (100). Il Sacro Concilio pensò obbligare: *Milites cujuſcumque Militiæ, aut Ordinis*; e colla preciſa clauſula ſoggiunge: *Fratribus S. Joannis Hieroſolymitani dumtaxdt exceptis*. In oggi, oltre i Cavalieri di Malta, ſono eſentati anche i Vicarj, che eſercitano la Cura nelle Chieſe Parrocchiali unite alla loro Religione (101): anzi tutti quelli, che per qualunque titolo dimorano ne i loro Benefizj (102). Gli altri Ordini Militari poi, e più altri Regolari per l' indulgenza de i Sommi Pontefici hanno in tal forma dilatati i loro Privilegi, che a i Seminarj non ne reſta altro, che la ſemplice aſſertiva del Sacro Concilio.

18. Le riferite Eſenzioni riguardano ſoltanto ciò, che appartiene allo ſteſſo ſuddetto Ordine Geroſolimitano; che perciò queſti Cavalieri non ſono immuni dalla Taſſa allorchè poſſedono Benefizj Eccleſiaſtici, benchè per l' addietro ſpettaſſero a qualunque Ordine, o Moniſtero ſuppreſſo, e così fu dichiarato in perſona de' medeſimi Cavalieri (103); ed anche per li Benefizj uniti, o che in avvenire s' uniranno alle loro Commende a tenore della ſeguente Coſtituzione Benedet-

(97) Incipit. *Romanum Pontificem &c.* dat. 20. Aug. 1603.

(98) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 113.

(99) In *Majoricen.* 10. Maii 1727.

(100) Nicol. in floſc. V. *Seminarium* n. 8. Pignat. tom. 7. conſult. 9. per totam.

(101) Barboſ. ad Trid. hic n. 31. Pignat. tom. 9. conſult. 81. n 94.

(102) Bulla Gregorii XIII. incip. *Quæ magis* dat. 23. Martii 1580. Barboſ. de off. & pot. Epiſcopi alleg. 77. n. 22., & ad Trid. hic n. 32.

(103 Pignat. tom. 3. conſult. 58. n. 13. & tom. 9. conſult. 81. n. 67., e l' Iſtruzion. Benedet. det. n. 14.

nedettina: *Ac omnia insuper Beneficia Sæcularia, Prioratibus, Commendis, & Bailatibus Ordinis Fratrum S. Joannis Hierosolymitani quomodocumque unita, aut de cætero unienda.... subiici, & ad illius solutionem perpetuò teneri decernimus &c.* (104). Ciò, che dicesi de' Cavalieri di Malta, s' avvera di ogni altra Religione dal Concilio, o per qualche Privilegio eccettuata, benchè de i Mendicanti; e ciò con tutta giustizia, perchè la Tassa non cade su li Beni del Monistero, ma su quelli del Benefizio unito, come individualmente fu risoluto in una *Camerinen.* 31. Gennaro 1582. (105), seppure i Benefizj stessi nell' atto della unione non vengano con facoltà Apostolica esentati (106). Lo stesso vale intorno alle Pensioni, dalle quali dee sempre detrarsi la quota al Seminario spettante (107). Molto meno potranno esimersene i Monisterj dopo la Costituzione di Benedetto XIII. in cui si legge: *Declarantes ab ea exemptos esse Regulares prò iis tantum Beneficiis, vel fructibus, quorum ratione ipsis Apostolica Sedes disertè, & expressè, & ex causa verè ac propriè onerosa indulsit, ut ab onere taxæ pro Seminario exempti sint* (108); e lo stesso si ripete *ad verbum* nell' Istruzione (109), poichè il Concilio esime quei Collegi, *in quibus tamen Seminaria discentium, vel docentium ad commune Ecclesiæ bonum promovendum &c.* Quindi l' insigne *Collegio di S. Bonaventura* de' Padri Conventuali di Roma prese motivo di non pagare la Tassa al Seminario di Veletri per un Benefizio ivi posseduto, allegando in suo favore l' unione fatta con Breve di Sisto V. al detto Collegio. Pure li 24. Aprile 1723. fu obbligato Esso Collegio alla contribuzione; e ciò a cagione, che esiste in Roma, senza apportar alcun vantaggio alla Diocesi di Veletri, motivo per cui dal Concilio furono esentati li Collegj; e perchè l' unione non

E e esime

(104) §. I. *Luculenter de hac re*. Pignat. tom. 1. consult. 223.
(105) *Si ex plurib.* Ursaja t. 5. n. 2. discep. 24. num. 13. ad 16., & 20.
(106) Idem n. 25. & 49.
(107) Pignat. tom. 1. consult. 338.
(108) Costitu. Bened. cit. §. 1.
(109) Ibid. ut supr. num. 13.

esime il Benefiziato da i pesi annessi al Benefizio unito (110). Con queste stesse ragioni la Badìa di Chiaravalle unita al *Collegio Romano* fu obbligata pagare la Tassa al Seminario di Camerino; che se poi il *Collegio Clementino* li 26. Febbrajo 1659. fu esentato dal pagare la sua quota al Seminario di Città di Castello, ciò derivò, perchè Clemente VIII. nell' unirgl' il Priorato di S. Egidio, espressamente dichiarò, che lo liberava *etiam a contributionibus a S. Concilio Tridentino præfixis* (111). Per maggior lume del citato testo del Concilio convien sentire ciò, che ne dice l' Istruzione Benedettina: „ La Sacra Congregazione del Concilio ha „ dichiarato, che la predetta esenzione ha luogo ne' Collegj de' Secolari, e non de' Religiosi, che hanno preteso d' esserne esenti per il motivo d' insegnar la Grammatica, e li Casi di Coscienza, tanto a' suoi Religiosi, „ quanto ad altre persone, che andavano alle loro Scuole, „ la Sacra Congregazione (112) ha dichiarato doversi detrarre la spesa, che fanno per li salarj de' Lettori, e fatta „ la detta detrazione, paghino sopra il resto la Tassa al „ Seminario (113). E' altresì certo, che i Religiosi, i quali hanno Benefizj uniti, sono tenuti alla Tassa sin tanto, che concludentemente non provano il contrario (114). Nè bastono le semplici congetture, o presunzioni (115), mentre sin tanto, che non fanno costare la natura de i Benefizj, cioè se liberi, o no, saranno sempre obbligati al pagamento (116).

19 A i Religiosi, soggiunge l' Istruzione Benedettina (117): „ Subentrano le Monache, che pure sono tenute alla con- „ tribuzione, o sia Tassa per il Seminario a proporzione dell' „ entrate, che hanno, ed osservata nella liquidazione dell'en- „ trate la regola pure esposta di sopra, dovendo Esse ri- „ flet-

(110) Vid. Thes. Resol. in d. *Veliternen*. §. *Denique*.
(111) Vid. ut sup. §. *Addi potest*.
(112) Ex *Brocboren*. 1571.
(113) Ibid. n. 14., & Ventrig. §. Unic. num. 35.
(114) Pignat. tom. 9. consult. 81. n. 56.
(115) Ferrar. V. *Seminarium* n. 28., Et *Cornetan*. 28. Jul. 1696.
(116) Pignat. supr. cit. n. 68.
(117) Istruz. Bened. supra det.

„ flettere, che ſe non vi foſſero i Seminarj, non avrebbe-
„ ro Confeſſori, e Direttori idonei per l' Anime loro, e pe-
„ rò è regola generale, che i Beni poſſeduti dalle Monache,
„ per i quali pagano gli altri peſi Eccleſiaſtici, non ſiano
„ immuni dalla contribuzione del Seminario (118), ſe non
„ hanno un Titolo ſpecialiſſimo d' eſenzione dal detto pa-
„ gamento, ed avvengachè più volte ſucceda, che dalle Mo-
„ nache s' allega il Titolo della povertà per eſentarſi dal
„ pagamento, ſembra neceſſario l' avvertire, che il Titolo
„ della povertà ſuffraga a quelle Monache (119), che non
„ hanno entrate, e che vivono di pure elemoſine, o pure
„ a quelle Monache, che benchè poſſiedono alcuni Beni de-
„ ſcritti, e taſſati nel libro delle Decime, ed altri peſi Ec-
„ cleſiaſtici, ſono però ſtate eſentate dal pagamento delle
„ predette Decime, e peſi per il Titolo della loro povertà,
„ come altre volte ha riſoluto la Sacra Congregazione del
„ Concilio (120). Di fatto ſi ſuppone, che per il Titolo
della povertà, così ſpeſſo dalle Monache declamato, il Cardi-
nal de Luca s' induceſſe a credere, che le medeſime non
ſono tenute alla Taſſa (121). Aggiungono Eſſe anche l'altro
motivo di non poter praticare la vita comune cotanto in-
culcata dal Trentino (122); ma non oſtante queſti riclami
pure in una *Tranenſe* ſotto li 14. Maggio 1763. li Moniſteri
Dioceſani furono aſtretti ſoccombre a tal peſo; e lo ſteſſo
afferma il Pignatelli, ſe poſſiedono Beni aſſegnati loro nell'
atto della fondazione, oppure acquiſtati in vigore di qual-
che unione, per li quali pagano tutti li peſi Eccleſiaſtici (123);
e molto più ciò avrà vigore ſe loro foſſe ſtato unito qualche Be-
nefizio non oſtante, che foſſero eſſi Monaſterj dell' Ordine
de' Mendicanti.

Ee 2 20. Per

(118) Sac. Cong. Conc. in *Caputaquen.* 1586. in reſponſ. ad 5. lib. 4. Dec. pag. 159. & ſeq. &c.

(119) Sac. Cong. in *Catanien.* 20. Martii 1595. lib. 9, Dec. p. 9.

(120) In *Patavin.* 1573. lib. 1. Decr. pag. 97. a tergo, & in *Avenionen.* 22. Aug. 1609. lib. 12. Decr. pag. 73. a tergo, & 64.

(121) Conc. Triden. diſc. 25. n. 15.

(122) Idem Seſſ. 25. de Regular. cap. 1.

(123) Idem tom. 1. conſ. 223. num. 7.

20. Per conclusione della presente materia resta a dire qualche cosa su gli Spedali, Confraternite, Fabbriche della Chiesa, e Monti di Pietà. Gli Spedali puramente laicali, nè mai canonicamente eretti, certamente non soggiaciono a tal peso (124); al contrario i medesimi sono tenuti, se si danno in Titolo, o in Commenda, secondo che espressamente ordina il Concilio: *quæ dantur in titulum vel commendam*; nel qual caso assumono la qualità Ecclesiastica; lo che non succede, quando diansi in semplice amministrazione eziandio ad un Chierico (125). Altri credono diversamente, perchè il Concilio non individua l' amministrazione temporale, o perpetua (126). Così pure se ad Essi fosse stato unito qualche Benefizio, per la di cui rata parimente sarebbero obbligati (127); e lo stesso ha luogo, se avessero pagato per lospazio di trent'anni (128); ed altresì se Essi, ovvero qualche Confraternita pensasse rinunziare al privilegio di ritenervi l' Alunno (129). Le Confraternite poi, abbiano, o non abbiano Benefizj uniti, debbono pagare a proporzione del fruttato di tutte le loro entrate, detrattone però sempre li Pesi alle medesime annessi non ostante, che siano erette nelle Chiese de' Regolari (130); e soltanto nella Tassa non si comprendono: *summas pecuniarias, quæ a Confratribus quolibet mense, vel anno, vel per modum eleemosynæ, vel in vim statutorum contribuuntur* (131). Le Fabbriche delle Chiese, che hanno gli assegnamenti delle Decime, e che per qualsisia Capo sono venute in mano de' Laici, ancora così Esse pagando altri sussidj Ecclesiastici, giusta il Sacro Concilio di Trento

(124) Istruz. Bened. det. num. 16. ex *Gravlen.* 23. Jun. 1594. & Barbos. de off. & Potest. Ep. alleg. 77. num. 8. & Trid. hic num. 20.

(125) Ventrig. §. Unic. num. 21.

(126) Cit. Istruz. ex *Messanen.* 2. Aug. 1596. & Barbos. ad Trid. hic n. 20., & 25.

(127) Idem num. 23. ex Fusc. de Visit. l. 1. c. 16. num. 10. & Thob. Mont. cons. 61.

(128) Pignat. tom. 1. consult. 294.

(129) Nicol. in flosc. V. *Seminarium* num. 9.

(130) Cit. Istruz. *Ex Lucan.* 13. Maii 1628. & Ventrig. §. Unic num. 32.

(131) Bulla Bened. *Creditæ nobis &c.* §. I.

to, non possono esentarsi dal pagamento della Tassa; il che pure ha luogo rispetto a' Monti di Pietà (132), se ad Essi pure saranno stati uniti i Benefizj; e ciò in vigore de' medesimi Beneficj uniti.

CAPO XII.

Altro sussidio della Unione de i Benefizj, e delle pie Disposizioni da unirsi ai Seminarj.

L'Unione de i Benefizj, postoche sia il secondo caritativo sussidio assegnato da i Padri del Concilio per il mantenimento, e maggior profitto del Seminario, pure in pratica può dirsi, che il medesimo sia il primo, allorche vi concorra la Pastoral sollecitudine del provido Vescovo, che con accuratezza si vaglia delle seguenti regole ad Esso lui suggerite dall'i sovra lodati Padri: *Nec non beneficia aliquot simplicia, cujuscumque qualitatis, & dignitatis fuerint, vel etiam præstimoniales portiones nuncupatas, etiam ante vacationem, sine divini cultus, & illa obtinentium præjudicio huic Collegio applicabunt, & incorporabunt*. Meritano in primo luogo una particolar riflessione le parole: *Huic Collegio applicabunt, & incorporabunt*. L'incorporare è lo stesso, che di due corpi tra di loro affatto distinti, e separati, se ne forma un solo; e non basta, che i medesimi siano semplicemente ideati, ma è necessario, ch' entrambi abbiano la loro fisica, e real sussistenza. Ciò supposto, se il Seminario non fosse canonicamente eretto, e non formasse un vero, e legittimo Collegio mediante l'introduzione, e convivenza degli Alunni co i rispettivi loro Direttori, e Maestri, giammai il suo Prelato colle sole facoltà ordinarie potrebbe applicargli alcun Benefizio. Tralasciate qui le molte risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio su tal emergenza

(132) Sac. Cong. Conc. in *Messanen.* 2. Aug. 1596.

za riferite dal Corrado (1), per ora ci appagheremo della Decisione di Rota allegata comunemente da i Canonisti, come primario fondamento di così innegabil principio (2). In essa dunque propostosi il dubbio, se potesse farsi l' Unione allorche il Seminario non era ancor eretto, o almeno se fosse sufficiente il possesso presone dopo l' erezione? A ciò magistralmente fu risposto: *Et quantum attinet ad primam difficultatem, Domini fuerunt concordes, quod unio Seminario nondum erecto fieri non possit, & quod ad hunc effectum requiritur præparatio Domus conductæ, vel emptæ, & introductio puerorum, ut fuit resolutum in causa Oxomen. Beneficii 24. Octobris 1611. coram Illustriss. Card. Sacrato in decisione 316. num. 3. & seqq. p. 2. in Recent. ubi refert sententiam Congregationis Illustrissimorum Interpretum Concilii Tridentini, & alias Decisiones Rotales; latè prosequitur Garc. de benef. p. 12. cap. 2. 193. cum pluribus seqq., & admittit Gonz. super reg. 8. glos. 5. §. 7. n. 68., qui licet n. 75. teneat, quod cessante fraude, unio facta Seminario nondum erecto valeat, quem sequitur Moder. discep. for. cap. 248. num. 91., & cap. 358. n. 5. tamen ista sententia, ut advertit Garc. in loc. cit. num. 169. in fin., est contra declarationes Congregationis Concilii, & contra sententiam Rotæ.*

Quantum attinet ad secundam difficultatem, aliqui ex Dominis dicebant, quod ad effectum possessionis sufficit, quod Œconomi deputati acceperint possessionem, etiam de facto, ad effectum, ut dicatur esse in possessione, seu detentione. Bald. cons. 135. num. 2. & 3. l. 2., ubi loquitur de misso in possessione a Prætore nulliter procedente, contra quem uti possessorem datur actio spolii. DD. in l. justè possidet, ff. de acq. possess. Aym. cons. 18. num. 8. & benè Mohed. decis. 20. de restitu. spol. Cæterum respondebatur ab aliis Dominis, quod conclusio procederet, si Oeconomi voluissent acquirere possessionem, nedùm nomine Seminarii, sed etiam

(1) Prax. benef. L. 4. c. 8. num. 33. 34., & 35.
(2) In Recent. dec. 373. part. 4. tom. 2. coram Coccino 1299., & 1406.

etiam nomine proprio, quia isto casu falsitas versatur tantum circà causam possessionis, quare non impediret acquisitionem, quia non deficeret voluntas possidendi, aut nomine proprio, aut nomine Seminarii l. 2. §. si a pupillo, l. quod vulgo, ff. pro empt., & facit tex. in l. eum in corpus 36. ff. acquir. rer. domin. prout Bart. & Jas. in l. si is ad quem num. 2. ff. de acquir. hæred., & fuit in causa Maceraten. Hæreditatis 4. Junii 1596. coram Card. Pamphilio. Sed in hoc casu, si Seminarium non erat erectum, quia pueri nondum erant introducti, non poterunt Oeconomi *acquirere quasi possessionem, quia noluerunt acquirere nomine proprio, sed nomine Seminarii, quod cum non sit erectum, possessio est ex falsa causa circà factum, hoc est circà existentiam Seminarii, & ideò est nullius considerationis, nec producit juris effectus l. 1. §. hæc verba, ff. ne vis fiat ei. Bald. d. consf. 35. num. 2. l. 2. Port. Imol. consil. 75. num. 11. & facit tex. in l. si me in vacuam ff. de acquir. poss.*

2. Dalla suddetta Resoluzione ne nasce un altra difficoltà egualmente necessaria a considerarsi, ed è: se datasi la Canonica erezione del Seminario, in progresso di tempo venga questo meno per mancanza d' entrate, per debiti, o per ristaurare il Seminario medesimo, si cerca se spiri anche l' unione de i Benefizj? Il Garzia (3) difende acremente la parte negativa, lo che dee intendersi dell' unione perfetta, e che appieno ha conseguito il suo effetto mediante la vacanza, ed il possesso preso del Benefizio unito, perchè sin tanto, che questo non vaca, resta sempre sospesa l' Unione, atteso che vacando in tempo, in cui l'atto non può eseguirsi, ne siegue ancora, che neppure possa l' atto perfezionarsi, stante l' assenza de i Giovani, per il mantenimento de' quali è fatta l' unione: cessando dunque la causa, convien dire, che cessi anche l' effetto (4). In proposito del suddetto dubbio acconciatamente parmi di riferire qui la *Ferentina* proposta,

(3) De Benef. p. 12. c. 2. num. 199. & Ventrig. §. Unic. num. 17.
(4) *L. inter stipulantem § Sacram.* ff. de verb. oblig. ibi Jas. n. 8., & 9. L. *qui res §. aream* de solut. Idem in Garc. in addit. ad num. 201.

sta, e decisa li 16. Gennaro 1762. Ivi sin dal 1687. era stato eretto il Seminario, ed unitagli una Cappellanìa di Giuspatronato della Comunità colla riserva della nomina d' un Alunno in ogni quinquennio. Nel 1700., o perchè il Seminario era chiuso, o perchè non si ritrovava l' unione, la detta Cappellanìa fu impetrata da taluno, che pacificamente la ritenne sin al 1736. Fratanto nel 1727. la S. M. di Benedetto XIII. aderendo alla supplica avanzatagli a nome della Comunità, e de' Cittadini di Ferentino, mediante il Segretario di Stato, ordinò, che col consenso de' medesimi la riferita Cappellanìa si unisse al Seminario. Non ostante un ordine sì espresso, il Vescovo tralasciata la formal unione, nè richiesto l' espresso consenso de i Comunisti, semplicemente sottoscrisse il mandato *de immitendo*, ed il Vicario Generale ne diede il possesso al Seminario presenti li Priori, il Governatore della Città, ed il Locotenente del Preside della Provincia, a cui era stato diretto l' ordine Pontificio. Con tal fondamento dal 1736. sin al 1760. il Seminario senza alcuna contraddizione godè li beni della Cappella, e la Comunità nominò in ciaschedun quinquennio il suo Alunno, sempre però colla protesta di tornare al suo primiero gius in qualunque modo, e tempo venisse meno il Seminario. Nel detto anno 1760. attesi li molti debiti contratti, lo stesso fu chiuso per un biennio, che perciò l' Alunno nominato dal Pubblico, vedendosi escluso dal Seminario destramente impetrò dalla Dataria Apostolica la Cappellanìa suddetta col supposto, che l' Unione del 1687. fosse stata invalida per la provista fattane nel 1700., e perchè l' altra unione non aveva alcun vigore per non essere stata fatta lecitamente, e senza il consenso esplicito della Comunità, e finalmente per le proteste della medesima Comunità ripetute nell' atto di ciascuna nomina. Ma non ostante questi, ed altri consimili motivi fu annullata l' Impetra, attesoche, come suppongo, l' Unione legittimamente fatta nel 1687. coll' effetto seguito non potea dirsi tolta per mezzo dell' Apostolica provista, e molto meno poteva aver forza

con-

contro l' Unione la protesta de' Comunisti per la semplice temporanea sospensione.

3. Tra le più ardue, e delicate operazioni permesse al Vescovo, giustamente dee dirsi, che siano le Unioni de i Benefizj, perchè più frequentemente sono soggette alle importune censure de i Concorrenti, sempre anelanti d'impetrar Benefizj a costo di qualunque lite. Providamente S. Carlo previde queste, ed altre somiglianti contraddizioni, che perciò nel suo primo Concilio Provinciale propose la formola del decreto a' suoi Suffraganei, del quale Egli stesso si valse (5). Altra minuta più diffusa fu suggerita dal Corrado (6). Finalmente il Monacelli propose una terza formola, alquanto più ristretta, ma che contiene in sostanza tuttociò, che in tal materia può desiderarsi. Quindi è, che a maggior comodo d'ogni Vescovo s'è stimato bene qui trascriverla.

N. Episcopus N.

Animadvertentes annuos redditus, & proventus hactenus per Antecessores nostros Episcopos, Seminario Ecclesiastico hujus Civitatis *assignatos* pro sustentatione Alumnorum, Rectoris, & Magistrorum, & aliorum Ministrorum *cum Taxa Beneficiorum minimè sufficere, & ob eorumdem redditu um tenuitatem, & diminutionem secutam, Seminarium prædictum ferè destitutum existere. Proinde vacantibus ad præsens duo perpetua simplicia Beneficia Ecclesiastica nullibi personarum residentia requirentia, nec affecta, sub invocationibus videlicet Sanctorum N. N. in Ecclesia N. hujus Civitatis (seu Diæcesis) cum consilio R. R. D. D. N. N. præfati Seminarii quatuor Deputatorum præsentium, & nobiscum convenientium præmissorum intuitu illa per obitum illorum ultimorum possessorum extrà Romanam Curiam nunc vacantia: Nec non alia dua similia Beneficia Ecclesiastica, nempè Sanctorum N., & N. in Ecclesia N. loci N. erecta, quæ ad præsens N., & N. obtinent, per eorumdem cessum, vel decessum, aut aliàs quocumque alio modo vacabunt, etiamsi ultimo dicta duo* Be-

(5) Fol. 13.
(6) Prax. benef. lib. 4. cap. 8. n. 5.

Beneficia ad præsens non reservata, neque affecta tempore illorum vacationis fuerint Sedi Apostolicæ reservata juxtà formam ejusdem Sac. Concil. Trid. ex tunc pro tunc cum illorum vacationis casus occurret, dictorum Beneficiorum omnium fructus, redditus, & proventus, cum omnibus juribus, & actionibus suis, eidem Collegio, seu Seminario auctoritate ejusdem Concilii, ac etiam nostra ordinaria, ac aliàs omni &c. unimus, annectimus, incorporamus, & applicamus, sinè tamen quo ad duo ultima Beneficia illa obtinentium præjudicio. Ita ut tam Beneficiorum nunc vacantium, quam aliorum duorum vacaturorum, postquam vacaverint, possessionem corporalem, realem, & actualem, nec non fructus, redditus, & proventus iidem Deputati per seipsos, vel per alios vigore præsentis decreti capere, percipere, & apprehendere nomine Collegii possint, & valeant: Ac virtute unionis, annexionis, incorporationis, & applicationis prædictæ eorumdem Beneficiorum fructus in utilitatem, & necessitates Seminarii absque alia licentia, vel decreto convertere liberè, & licitè possint. Et ità decernimus, unimus, & incorporamus omni meliori modo. Datum &c.

N. Episcopus N.

Supradictum Decretum unionis lectum, latum, & publicatum fuit in mansionibus Episcopalis Palatii N. per Illustrissimum, & Reverendissimum D. N. Episcopum die ..... cum consilio, & præsentia præfatorum R. R. D. D. N.N. & N.N. quatuor Seminarii Deputatorum, ibidem præsentibus N., & N. Testibus ad omnia in dicto decreto contenta adhibitis, atque rogatis.

4. Non ha dubbio, che l'Unione possa effettuarsi in ogni tempo subito, pochi, o molti anni dopo seguita l'erezione (7); anzichè evvi opinione, che possa farsi anche nel primo principio del Seminario (8). Sempre però chi la fa, dee aver piena giurisdizione sul Benefizio unito, e su di quel-

(7) Corrad. l. c. n. 19. Antonel. De Reg. Eccl. l. 3. cap. 8. num. 9.

(8) Apud Ventrigl. §. Unic. numer. 41. Ricc. in prax. p. 3. resol. 414. cap. 12.

quello, a cui vuol unirlo (9). Ciò ſuppoſto, non potrà il Veſcovo vnire al ſuo Seminario i Benefizj eſiſtenti fuor di Dioceſi, benchè abbiano gli effetti in Dioceſi, ſecondo che milita anche nella impoſizione della Taſſa (10). Così neppure potrà unire quelli dati in Commenda, o in Titolo a qualche Moniſtero, o Religione, lo che però non ha luogo, ſe queſti foſſero ſtati ſecolarizati (11). Suppoſta dunque nel Prelato la legittima facoltà, dee egli aver per prima maſſima la regola ingiunta dalli Sacri Canoni (12), che in qualunque unione è d' uopo, che vi concorra l' utilità, e neceſſità, che perciò ſul principio della formola ſi aſſegna la cauſa di queſto atto: *Animadvertentes annuos redditus = Seminario = Aſſignatos = cum taxa = minimè ſufficere*. Primieramente diceſi *cum Taxa*, perchè queſta dal Sacro Concilio fu aſſegnata come primo caritativo ſuſſidio, e l' Unione come ſecondo, dal che ne ſiegue, che ſin tanto che non ſiaſi effettuata la fiſſazione della Taſſa, non può venirſi all' applicazione de i Benefizj, il che è tanto vero, che ſenza la detta prevenzione ſarebbe queſta affatto nulla (13). Anzi fa di meſtieri, che la Taſſa ſteſſa ſia fatta con tutte le circoſtanze dal Concilio preſcritte. In prova di queſto avvertaſi, che li 11. Gennaro 1744. in una *Puteolan.* fu dato di nullità ad una Unione, perchè la Taſſa era ſtata ſtabilita da tre Canonici ſenza il conſiglio dei quattro Deputati. La neceſſità può darſi per la povertà del Seminario, che non ha entrate ſufficienti a mantenere un conveniente numero di Giovani; e l' utilità deriva dalla ſcarſezza degli Eccleſiaſtici nei Concorſi delle Parrocchie, in ſentire le Confeſſioni, e coltivar la Dioceſi. L' una, e l' altra dee eſſere vera, e reale, e non imaginaria; per il che la

 Ro-

(9) Cap. *Sicut unire* 8. de exceſſ. Prælat. C. *Expoſuiſti* 33. de præbend C. *conſultationibus* 4. & C. *paſtoralis* 7. de donation. Clement. *una* 2. de reb. Eccl. non alienand.

(10) Vedi il cap. 11. n. 14.

(11) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 47., & De Ferraris V. *Unio* n. 69.

(12) Cap. *Expoſuiſti* 33. de Præbend., & cap. *dudum* 1. de reb. Eccl. non alienand.

(13) Cor. Coccin. dec. 595. num. 2. in Recen. dec. 361. n. 7. part. 2. & Cor. Cavaler. dec. 472. num. 2. Antonel. De Reg. Eccl. 1. 3. C. 8, n. 10.

Rota Romana non volle approvare l' unione fatta a cagione d' acquiſtar un Predio, perchè ivi li Giovani poteſſero godervi aria più ſalubre, ed in eſſo (ne i Predj per queſto uniti) poteſſero oneſtamente ricrearſi (14).

5. E' comun ſentimento, che nelle Unioni fatte dal Papa baſti l' enunciativa di una giuſta cauſa; ma quelle del Veſcovo debbono eſſere premunite di rilevanti, e forti motivi (15), i quali giammai poſſono preſumerſi (16), ma convien farli coſtare come veri, e patenti, altrimenti l' atto ſarebbe affatto nullo (17). Innoltre eſſendo l' Unione, di cui ſi tratta; *acceſſoria*, o *nuncupativa*, mediante la quale il Benefizio laſcia la ſua original condizione (18), e diviene acceſſorio, o ſia porzione del Seminario, cui ſi uniſce; ed eſſendo queſta una commutazione di volontà, eſige per conſeguenza un più ſerioſo eſame, ſe ridondi in maggior utilità, e neceſſità al pubblico bene. S. Carlo, benchè impegnatiſſimo in vantaggio de' Seminarj, pure trattando di tal materia ebbe a ſoggiungere: *Niſi fortaſſè quædam, vel Eccleſiæ parochiali, quæ tenuiori cenſu eſt, vel aliæ Eccleſiæ, vel loco, operive pio potius tribuenda, adiungendave cenſuerit pro ratione facultatis ſibi Canonum jure, Tridentinoque Concilio datæ, ac permiſſæ* (19). In fatti chi non vede, che ſarebbe inevidente diſcapito della pubblica utilità, e neceſſità, ſe ſu la ſemplice ſperanza della buona riuſcita d' uno, o di due Giovani, ſi tralaſciaſſe riguardare, e provedere alle occorrenze d'una miſerabil Parrocchia, o ad un'opera pià, dalla quale iſtantaneamente ne riſulterebbe evidente vantaggio in profitto, e coltura delle Anime? Su tal propoſito è memorabile l' *Aſcolana*, in cui una Chieſa ſin dal 1571. unita a quel Seminario,

(14) Mediolan. prætenſæ unionis 16. Novembris 1594. coram Oran. apud Ferr. in Biblioth. V. *Seminarium* n. 58.

(15) Barboſ. de offic. & poteſt. Epiſc. a lleg. 66, n. 16.

(16) Antonel. de Reg. Eccl. lib. 3. cap. 8. *n.* 27.

(17) Apud. Ferrar. V. *Unio* n. 21. Garz. de benef. p. 12. c. 2. n. 113. Reinfeſt. 6. l. 3. Decret. tit. 12. num. 71.

(18) *Arg.* Cap. *Recolentes* 3. §. final. de ſtatu. Monach. & Cap. *Acceſſorium* 24 de reg. juris in 6.

(19) Concil. Provin. V. part. 3.

rio, il primo Settembre 1753. per maggior comodo del Popolo fu rilaſciata in ſoſtegno d'una povera Parrocchia. Al contrario in una *Nicoteren.* delli 10. Luglio 1706. non fu approvata l'erezione di ſei Canonicati fatta col capitale di ſcudi ottocento al Seminario ſpettanti. Con una ſteſſa ſuperiorità la S. Congregazione rigettò le iſtanze dell' Arciveſcovo di Colonia, che per fare l' erezione del Seminario richiedeva la ſuppreſſione della Congregazione detta de' *Fratenſi*, non oſtante, che alli Religioſi ſopravivventi ſi eſibiſſe tutto il neceſſario ſoſtegno, e che per aſſicuramento di quelle Parrocchie per ogni parte inſidiate da' Luterani, e Calviniſti foſſe oltremodo neceſſario provederle di buoni Parrochi (20).

6. Alle ſuddette due condizioni deeſi aggiungere il conſiglio dei quattro Deputati: *Quatuor Deputatorum præſentium, & nobiſcum convenientium*; lo che è tanto neceſſario, che ſenza il loro conſiglio l'atto ſarebbe affatto nullo (21): imperciocchè con queſta legge fu conceduta al Veſcovo la facoltà della Unione, e ciò credo, perchè meglio ſi eſaminaſſero la cauſe della medeſima. Per non giuſtificarſi il detto conſiglio la Rota era in procinto di approvare l'Impetra d' un Benefizio unito al Seminario, ſe il Veſcovo non l'atteſtava, come fatto proprio, d'aver richieſto Egli il parere delli Deputati (22). Ma ſe per diſgrazia queſti foſſe premorto, o per altro accidente non aveſſe potuto ciò effettuare, certamente il Seminario avrebbe dovuto ſoccombere con notabil ſuo diſcapito. Per evitar dunque ſomiglianti diſcapiti con tutta prudenza ſi eſprime nel Decreto, non ſolo il richieſto conſiglio, ma per maggior cautela ſi aſſeriſce anche la preſenza, ed unanime conſenſo delli ſteſſi Deputati. Finalmente ſi conchiude nella formola, che il Cancelliere Veſcovile pubblichi il Decreto alla preſenza di due Teſtimonj non famigliari del Veſcovo, nè aderenti alla Curia per togliere ogni ſoſpetto di antidata. Non ſi controverte, che diver-

(20) Sub die 8. & 28. Jul. & Aug. 1724.

(21) Barboſ. alleg. 77. n. 3. Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 101. Antonel. de Regim. Eccl. lib. 3. De Beneſ. c. 8. num. 7.

(22) De Graſſis dec. 132. tit. de reb. Eccleſ. non alienand.

diverſe ſono le prove dell' Unione; per eſempio la pubblica voce, e fama, l'antichiſſimo poſſeſſo, gli atti giuriſdizionali eſercitati ſu li beni del Beneficio, le gabelle pagate a nome del medeſimo, e più altre accennate, e con gravi autorità confermate dal De Ferraris (23): ma la prova più certa, ed autorevole ſarà ſempre un ſavio Decreto fatto legalmente in atto, o fuori di Sacra Viſita con rogito del Cancelliere, ſottoſcritto eziandio dal Veſcovo, da i Deputati preſenti, e da i Teſtimonj (24), ed alla comparſa di tal documento nulla dubito, che debba ammutolire l'animoſità di qualunque Pretendente.

7. Premeſſe così neceſſarie notizie, torniamo ora al Decreto del Concilio noſtro primario oggetto: *Beneficia aliquot ſimplicia*. Diceſi alcuni Beneficj, perchè l' applicazione dee eſſere in quella ſola quantità, che ſia ſufficiente all'utilità della Dioceſi, ed alla neceſſità del Seminario. Molto meno ſarebbe approvata la generica unione di tutti i Benefizj della Dioceſi (25), che perciò il Monacelli nella ſua formola individua ciaſchedun Beneficio in particolare, aggiungendo per maggior chiarezza il Titolo del medeſimo, la Chieſa, in cui è fondato, il nome, e cognome del Poſſeſſore. Debbono eſſere i Benefizj ſemplici ſenza obbligo perſonale, e quindi non poſſono unirſi li Canonicati eretti nelle Chieſe Collegiate, avvengachè per qualunque conſuetudine non ſiano tenuti alla reſidenza (26). Seguita il decreto del Concilio: *Cujuſcunque qualitatis, & dignitatis fuerit*. Propriamente parlando le Dignità ſono quelle, che hanno la giuriſdizione, e la precedenza, ma in oggi ſonovi certe Badìe di ſemplice Titolo, e ſi conſiderano come Benefizj ſemplici. *Vel etiam Præſtimonia, vel Præſtimoniales portiones nuncupatus*: e val a dire quello ſtipendio, che detratto da i beni Eccle-

(23) V. *Unio*. n. 81.

(24) Corrad. prax. benef. l. 4. c. 8. n. 20.

(25) Barboſ. De Poteſt. Epiſc. alleg. 77. n. 29., & ad Concil. Triden. hic n. 35. aliiq. paſſim, & Bened. XIII. Bulla *Credite* §. 4.

(26) Nicol. in floſc. V. *Seminarium* num. 11., & Barboſ. ad Triden. hic num. 36.

Ecclefiaftici fuol dividerfi tra Canonici, ovvero tra Chierici in vantaggio del loro onefto trattamento; e quando quefto affegnamento fia ftabile, e perpetuo, affume la natura di Benefizio (27), e non avendo anneffo l'obbligo perfonale potrà unirfi al Seminario.

8. Il Sacro Concilio fucceffivamente comanda, che le Unioni fi facciano: *fine cultus divini*, *& illa obtinentium præjudicio*. Se in effe v'occorreffe qualche pregiudizio nel divin fervigio, non approverebbefi l'Unione; come per efempio, fe aveffe anneffa la Cura delle Anime (28), attefa la diminuzione di un Operario cotanto neceffario nella Vigna del Signore; anzichè neppure dee difmembrarfi alcuna parte delle di lei entrate, come rilevafi da una *Lancian.* (29); e fu lo fteffo motivo evvi opinione, che non poffano applicarfi le Cappellanìe, ed altre pìe Difpofizioni, che hanno obblighi di Meffe, o altre opere di Pietà, per non defraudare la mente del Teftatore, ed il divin Servigio (30). Al che può ben foggiungerfi, che fe negl' ingiunti obblighi fi fconvolgeffe in tutto, ovvero in parte la volontà del Teftatore certamente il Vefcovo non glie li dee unire, perchè trafcenderebbe le fue facoltà. Ma fe le Meffe, per efempio, non fono fiffe, e le Cappellanìe fogliono darfi in Titolo (31), poffono ben applicarfi, attefoche adempiendofi le medefime dal Rettore, ovvero da i Maeftri, ne fiegue, ch' il Seminario avendo in Cafa giornalmente la Meffa, li Giovani poffono affiftervi fenza alcun divagamento. E qui riflettafi, che fi ponga, o no nel Decreto della Unione la claufula: *fupportatis tamen Beneficiorum*, *& Cappellaniarum oneribus*, fempre reftano nel lor vigore gli obblighi al Benefizio intrinfecamente fin dalla Erezione prefcritti, sì rifpetto alle Mef-

(27) Cap. *quoniam* 8. de conceffione Præbend. in 6.

(28) Nicol. in Flof. V. *Seminarium* Pignat. tom. 9. confult. 81. n. 120., & n. 141. Rota inter Recent. part. 13. Decif. 165. n. 4. e 5., & Part. 12. Decif. 230., n. 6., e 7.

(29) Apud Lotter. de re benef. Ventriglia §. Unic. n. 15.

(30) Rignant. ad Reg. 13. Cancell. n. 97.

(31) Pignat. tom. 9. confult. 81. n. 42.

Messe, che all'Elemosine ordinate, e per la manutenzione dell' Altare, ovvero della Chiesa, in cui fu eretto. Al contrario non è lecita l' Unione de i capitoli spettanti alla Sacrestìa, ovvero alla Fabbrica di qualche Chiesa, benchè sia la Cattedrale, o altro luogo pìo con diminuzione del loro primiero instituto (32).

9. In secondo luogo si ordina: *Et* (sinè) *illa obtinentium præjudicio*; perchè il Benefiziato essendone legittimo Possessore, troppo resterebbero offesi i diritti della giustizia, se gli si apportasse alcun danno. Per lo stesso motivo non dee applicarsi il Benefizio, ch' è per vacare a favore di qualche determinata persona, atteso il Gius su di esso preventivamente acquistato (33). Quindi ne siegue, che il Seminario non può percepirne li frutti, se non dopo la morte del Possessore, o altra legittima vacanza. In una *Tricaricense* li 10. Febbraro 1748. il Clero d' Armento fu obbligato a reintegrare quanto aveva esatto da un Benefizio posseduto dal Vescovo Guardiense, e con facoltà appostolica dallo stesso ritenuto dopo il possesso del Vescovo. Lo stesso milita se il Benefizio unito si rassegna dal Possessore a favore d' altra terza persona, ovvero se nella vacanza s' impetra dalla Datarìa, sempre però colla espressa clausula, che con tal rassegna, o Impetra non mai s' intenda derogata, o invalidata l' Unione fatta in esecuzione del Decreto del Concilio di Trento, secondo che espressamente si eccettua nella XIII. Regola della Cancellerìa: *Non tamen Concilii Tridentini auctoritate, nec non pro fundatione, seu dotatione, augumento, vel conservatione Collegiorum, & aliorum piorum religiosorum locorum ad fidei Catholicæ defensionem, & propagationem bonarum artium*. Più formole delle suddette clausule sospensive riferisce il Corrado (34). Il medesimo osserva, che tal ora le dette Impetre sono così frequenti, che il Seminario non mai può avere il possesso pacifico del Benefizio. E qui non

(32) De Ferrar. V. *Unio* n. 60.
(33) De Ferrar. V. *Unio* n. 70.
(34) Prax. benef. l. 4. C. 8. n. 7. 8. 9.

non debbo tralasciar l' opinione dell' Antonelli, il quale afferma, che se il Papa conferisce il Benefizio ad altrui istanza senza far menzione della Unione già fatta, la provista è nulla: al contrario sarà valida, allorchè il Papa la faccia di moto proprio, ed in tal caso vien sospeso l' effetto della Unione sin che il Benefizio di nuovo non vachi (35). Su tal proposito il suddetto Corrado riferisce, che per dar fine una volta a queste sospensioni un zelante, ed accorto Deputato s' indusse al temperamento di concertar col Provisto, che cedesse al Seminario il Benefizio colla riserva della pensione sopra li frutti del medesimo. Il Pignatelli è di parere, che per maggior cautela neppure giovi il chiedere dalla Santa Sede la conferma della Unione (36). Un miglior espediente propongono altri, ed è, che il Vescovo subito spedito il Decreto faccia prendere possesso del Benefizio, e che sollecitamente raccolgansi i frutti pendenti nel tempo della vacanza, acciocchè avendo l' Unione il pieno suo effetto possa dirsi con tutta verità, che lo stesso non vaca. In tal forma il celebre Panimolla già Vicario Generale di Palestrina superò l' importunità d' un Prelato, ch' aveva impetrato un pingue Benefizio unito a questo Seminario, e quanto più questi s' ingegnava di dargliene distinte notizie, altrettanto il Panimolla era costante in rispondere, ch' in Diocesi non vacava alcun Benefizio, perchè di fatto il Seminario già del preteso godevane l' Entrate.

10. Il Concilio con quello stesso zelo, con cui sostenne le ragioni del Benefiziato, mantenne anche illese quelle dovute a i Padroni, avvegnachè abbiano il semplice Gius di nominare, che per ciò Egli dichiara: *Vocatis quorum interest* (37). E qui per maggior cautela deesi avvertire, che questo consenso non può mai presumersi, neppure stante l' assertiva del Vescovo, ovvero del Legato a Latere, ma con pubblico documento manifestameute dee costare. Anzi che se molti

Gg fosse-

(35) De Reg. Eccl. lib. 3. c. 8. num. 15.
(36) Tom. 9. consult. 81. n. 70.
(37) Sess. 7. de R. c. 6. ex cap. *Suggestum* 10. de I. P. & c. *Pastoralis* 7. de Donation.

fossero li Padroni ciaschuno concorrer dee ad un tal atto (38), perchè di fatto, unendosi perpetuamente il Benefizio, ciascheduno di Essi per sempre ne perderebbe la nomina. Su tal riflesso prudentemente li Padri del Concilio Provinciale Rotomagense del 1581. inculcarono, che si persuadessero li Padroni a permettere l'Unione de i loro Benefizj al Seminario (39). Questo consenso, quanto più comunemente richiedesi ne i Padronati laicali, altrettanto si controverte negli Ecclesiastici. Il Concilio medesimo prescindendo da questi diede motivo a tal questione: *Cum Patronorum consensu si de jure patronatu laicorum sit* (40). E quindi alcuni credono, che non si richiegga il consenso de i Padroni Ecclesiastici (41). Ma in oggi il dubbio è fuori d' ogni controversia, atteso che la S. M. di Benedetto XIII. per via di ampliazione nella sua Bolla: *Creditæ* §. 4. espressamenae comanda: *Ordinarii locorum eidem Seminario unire, & applicare possint, ac debeant Beneficia simplicia cuiusque qualitatis, & dignitatis fuerint, etiam juris patronatus Ecclesiastici*. Sicchè colla suprema autorità, che ha il Pontefice sopra tutti i Benefizj in tal Constituzione dichiara, che li Benefizj semplici nominati da qualche Università, o Collegio di Religiosi, o Chierici di qualunque Dignità, o semplice Benefiziato, benchè essi Benefizj abbiano l' origine da Patrimonio laicale, i Vescovi senza alcuna ambiguità colle facoltà ordinarie possono, e debbono unirgli al Seminario. Il Corrado con particolar attenzione esamina li casi, ne' quali il Padronato laicale può divenir Ecclesiastico (42); ma le maggiori difficoltà, credo, possono occorrere ne' Padronati misti. Di questi la Bolla nulla affatto determina: pure per darne una tal qual regola può dirsi, che quando il maggior numero de' Padroni sia di Ecclesiastici, in tal caso è in libertà del Vescovo unir-

(38) Antonell. sup. cit. num. 19.
(39) Apud Labbè tom. 21. col. 663. num. 5.
(40) Seff. 24. de R. c. 15.
(41) Barbos. De Jure, & Potest. Episc. alleg 66. n. 31. Reinffest lib. 3. Decret. tit. 12. n. 75.
(42) Prax. benef. l. 4. c. 2. n. 38., & seq.

unirgli, attesochè la maggior, e più degna parte tira a se la minore, e men degna. In tal maniera possono darsi più, e diversi casi difficili a prevedersi, che perciò su di questi rimettiamo il prudente Vescovo al consulto de i Dottori, che di proposito trattano su le riserve Apostoliche.

11. Gli Autori più aderenti agli antichi Canoni (43) credono, che in qualunque unione si richiegga il consenso del Capitolo della Chiesa Cattedrale. Altri al contrario assolutamente lo escludono, ed in particolare là, dove per legittima consuetudine tal diritto è prescritto. Questo parere tanto più ha forza nelle Unioni fatte a favore del Seminario, nelle quali il Vescovo opera colle facoltà concedutegli dal Trentino, che sol tanto gli prescrive il consiglio de i Deputati senza dir nulla del Capitolo (44). Lo stesso dee dirsi del Rettore della Chiesa, nella quale è eretto il Beneficio, tanto più, che se ad Essa il Benefiziato dee render qualche Servigio, questo non gli si toglie nella Unione (45). Così pure credesi affatto inutile la presenza del Benefiziato nell' atto dell' Unione, e molto meno sarà necessario il di Lui consenso, seppure non avesse il Gius padronato sul Beneficio stesso (46); e ciò, perchè nella Unione non gli si apporta alcun pregiudizio. Dovrebbe per altro ascoltarsi Esso, ed il Procuratore del Benefizio, allorchè avessero giusti motivi di riclamare contro l' Unione (47).

12. E' dunque fuor di ogni dubbio, che il Padrone Laico debba dare il suo consenso; e come Possessore di tal diritto, mediante l' autorità del Vescovo, ovvero della S. Sede, secondo le occorrenze, potrà Egli stesso permutarlo, donarlo, ed anche lasciarlo per testamento, come leggesi accaduto in una *Uxentina* molto adattata alla presente materia.

(43) Clem. 2. de reb. Eccl. non alienand. & Clem. *non in agro* de stat. Monach.

(44) Ventrig. §. Unic. n. 47. Corrad. in prax. benef. l. 4. c. 8. Antonell. de Reg. Eccle. l. 3. c. 8. num. 22.

(45) Abb. in c. *expesuisti*. n. 7. de præbend.

(46) Ex Clem. *Si una* 2. de reb. Eccl. non alienand.

(47) Arg. C. *Si quis Præsbyterorum* in 6. ibiq. Gloss. & Barbos. l. 3. Jur. Eccle. C. 16. n. 41.

Un certo Minutello fondò un Benefizio, e rispetto al Giuspadronato lasciò, che „ sia sempre, ed *inperpetuum* del Si-
„ gnor Angelo de Pandis, e suoi Eredi, e Successori, a'
„ quali perpetuamente riserva col detto gius l'onorario di
„ presentare, e nominare „ Successivamente Giovanni figliuolo del detto Angelo nel suo ultimo testamento dispose di tal Gius „ che *post mortem* del medesimo si debba aggre-
„ gare al nuovo Seminario da farsi coll'intelligenza, e be-
„ neplacito tanto di Monsignor Illustrissimo di questa pre-
„ detta Città, quanto con ordine della Sacra Congregazio-
„ ne *servatis servandis* „ Erettosi il Seminario, il di lui Procuratore prese il possesso de i beni del Benefizio senza alcun riclamo di Francesca figlia di Angelo, e Francesca Saveria figliuola di Giovanni suddetto col supposto, che con ciò ad Esse non si apportasse alcun danno, mentre durava il solito quadrimestre; sicchè a debito tempo, le Medesime vennero alla nomina del Benefiziato; e non potendo questi esserne ammesso al possesso, le predette Donne fecero ricorso in Sagra Congregazione, sul motivo, che Giovanni non poteva toglier loro quel Gius dal Fondatore lasciato perpetuamente *agli Eredi*, *e Successori* di Angelo. Per parte del Seminario si soggiungeva, che il Vescovo poteva unire i Benefizj semplici col consenso del Padrone, come erasi in tal caso praticato; che sù di questo le Avversarie non avevano alcun diritto, perchè il Fondatore lo riservò agli Eredi, e Successori senza esprimere manifestamente, che si conservasse nella agnazione, e famiglia di Angelo; che perciò lo stesso era semplicemente un Gius Ereditario (48), lo che dee credersi, ancorchè vi fosse sufficiente motivo di supporlo misto (49), difficoltà a sufficienza tolta dallo stesso Fon-

(48) Lambert. de Jurepatr. lib. 1. part. 2. artic. 16. n. 6. & seqq. Lotter. de re Benef. lib. 2. quæst. 11. n. 9. & seqq. Tondut. quæst. Benef. part. 3. cap. 197. n. 16. Piton. de controv. Patron. allegat. 69. n. 5., & alleg. 91. n. 34.

(49) Garzia de Benef. part. 5. cap. 9. n. 93. Antonell. de temp. Legal. lib. 2. cap. 11. n. 10., & seqq. Ricc. de Jurepat. resol. 223. n. 6. Card. de Luca eod. Tit. disc. 22. num. 2.

Fondatore, mediante le parole *suoi Eredi, e Successori*, in vigore delle quali potea ben passare agli Estranei (50). Su tali motivi Francesca Saveria non doveva pretendervi cosa alcuna, atteso, che essa non fu Erede di Angelo, ma di Giovanni, e ben doveva per conseguenza eseguire il fatto del di Lei Padre; ed ancora Francesca figliuola di Angelo, di cui non essendo questa stata Erede, non poteva pretendere, nè avere alcun diritto al Padronato. All'efficacia di queste ragioni li 18. Settembre 1754. la Sacra Congregazione dichiarò valida l' Unione fatta dal Vescovo.

13. *Quod locum habeat*, così il Concilio, *etiamsi Beneficia sint reservata, vel affecta, nec per resignationem ipsorum beneficiorum uniones, & applicationes suspendi, vel ullo modo impediri possint, sed omnino quacumque vacatione, etiamsi in Curia effectum suum sortiantur, & quacumque Constitutione non obstante*. Prima di considerare questo proposto testo deesi premettere, che essendo il Pontefice Luocotenente, e Vicario di Cristo in Terra con tutto fondamento le obblazioni fatte a Dio nella fondazione de i Monasteri, de' Benefizj, o di qualunque altra opera di Pietà, tutte sono in di Lui potestà di conferirle, ed applicarle a chiunque giudica Egli più espediente. Su tal fondamento può Esso riservare a se stesso la collazione de' Benefizj, commutare le opere di Pietà secondo, che giudica più proprio; e specialmente così esigendo il decoroso trattamento de' Cardinali, de i Familiari, e primarj Ministri del Sommo Pontefice: ed impiegandosi questi a Benefizio della Chiesa universale, è ben ragionevole, che dalla Chiesa stessa siano convenientemente, e secondo il loro grado proveduti. Premesso un tal principio si espongono le citate parole del Concilio: *Quod locum habeat, etiamsi Beneficia sint reservata, & affecta*; cioè, che l' Unione debba farsi in tempo abile, come prima della vacanza, o prima, che diasi luogo alla riser-

(50) Ciarlin. controver. forens. cap. 1. n. 18., & seqq. Ricc. de Iurepat. resol. 232. num. 1.

ferva, ed alla affezzione (51); ovvero possono ancora intendersi, che tenga l' Unione fatta in tempo della riserva, ma che intanto ne resta sospeso il suo effetto, finchè sopravvive il Benefiziato dalla Santa Sede proveduto (52).

14. Deesi pure premettere, che due specie di riserva, ed affezioni si danno. L' una detta *eventuale*, *o temporale*; l' altra *fissa*, *ed invariabile*. La prima così chiamasi, perchè dipende dall' accidente, e dal tempo, come avviene ne i Benefizj, che vacando in certi Mesi sono di libera collazione dell' Ordinario, ed in altri sono riservati, ed affetti alla S. Sede. Li Benefizj della prima sorte possono senza difficoltà unirsi coll' espressa condizione, che s' intendono uniti, se vacano tanto ne i Mesi riservati al Papa, che in quelli rilasciati al Vescovo; e se una delle suddette condizioni si togliesse, l' Unione sarebbe nulla, perchè fatta in fraude (53). Avrebbe per altro tutto l' effetto, se le si aggiungesse la Clausula *primo vacatura* (54), perchè per Essa in niun modo si pregiudica a' diritti della Santa Sede. Al contrario, se il Vescovo non volesse unire i Benefizj vacanti ne' suoi Mesi, neppure potrà unire quelli, che vacano ne i Mesi al Papa riservati (55), non suffragando le parole *etiamsi reservata*, *& affecta*, come sopra fu accennato, ed ottimamente fu fermato in una *Puteolana* li 11. Gennaro 1744. assistita con gravi autorità, e reiterate dichiarazioni della Sagra Congregazione (56). Su tal proposito è graziosa la *Giennen.* Aveva quel Vescovo fatta una Unione; ma vacando il Benefizio nel suo Mese la dichiarava nulla per conferirlo alli suoi Nepoti; ed a' suoi Famigliari; se poi vacava nel Mese

(51) Antonel. de regim. Eccl. l. 3. cap. 8. n. 3.

(52) Corrad. prax. benef. l. 4. c. 8. n. 39. 40., & 41. & cit. Antonel. ex decis. Rotæ coram Caval.

(53) Barbos. ad Trid. hic n. 38. 45.

(54) Ibid. n. 47.

(55) Pignat. tom. 9. consult. 81. n. 72.

(56) Fagnan. in cap. *sicut unire* n. 36., & seq. de excess. Prælat Garz. de Benef. p. 12. c. 2. n. 102. Clericat. discept. foren. vol. 1. tit. de Benef. discep. 76. num. 10.

ſe al Papa riſervato, colla pretenſione, che foſſe valida la ſteſſa Unione, come ſopra fatta, l' applicava al Seminario. Illuſione troppo manifeſta, ſecondo che dichiarò la Rota (57). In tal caſo ſuppone il Ventriglia, che conferendo il Veſcovo tali Benefizj a' ſuoi, debba reintegrarne l' equivalente al Seminario, o con proprj denari, ovvero mediante l' effettiva Unione di altri Benefizj (58). Quindi è, che la Datarìa per evitare qualunque fraude non è ſolita di ammettere le Unioni fatte in tempo della vacanza occorſa a pro della Santa Sedé (59), dalla quale poſſono altresì unirſi li Benefizj vacanti a pro del Veſcovo, cedendo queſti a quel Gius, che gli compete (60); anzi che talora fu rigettata l' Unione fatta nell'ultima ſua infermità dal Poſſeſſore (61); avvertendoſi, che ſe il Veſcovo è negligente in provedere tal Benefizio, appena traſcorſo il preſcritto termine, il medeſimo diviene riſervato al Papa, e non potrà Egli unirlo al Seminario, nè ad altro luogo pio (62).

15. Il gran punto è, che l' Unione ſia fatta con tutte le debite cautele, e poſcia non dee dubitarſi, che non ſia per avere il ſuo pieno effetto, ſenza che poſſa impedirla neppure la regola del triennale (63). Serva d' eſempio la cauſa *Potentina*, propoſta la prima volta in Sagra Congregazione del Concilio li 7. Aprile 1753. col falſo ſuppoſto, che nella Unione non foſſe ſtato eſeguito quel tanto, che ſi ordina dal Concilio, e nella Coſtituzione Benedettina; ma riconoſciutoſi tutto il contrario, ſotto li 12. Maggio furono rigettate le cavillazioni del Pretenſore. Queſti però ſenza perderſi d' animo inſiſtette, perchè ſi formaſſe lo Stato del Seminario, facendo anche di nuovo eſaminare gli atti dell' Unione; ma con tutte queſte iſtanze ſotto li 3. Dicembre

(57) Giennen. Præſtimonii 17. Apr. 1594. coram Planchetto.
(58) §. Unic. num. 44.
(59) Nicol. in floſc. V. *Seminarium* num. 11.
(60) Antonel. De Regim. Eccl. lib. 3. c. 8. n. 6. ex dec. S. C. teſte Zerol.
(61) Idem Nicol.
(62) Zerolla in prax. Epiſc. V. *Unio* §. 7. ver. *ſecundum dubium*.
(63) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 145.

bre 1757. non potè ottener altro, che un *in decisis*, *&* *amplius*. Trovò Egli modo di far comparire la Dataria, quasi che restassero pregiudicate le di Lei ragioni, sul qual motivo novamente esaminatisi li meriti di questa causa, dopo due dilazioni li 12. Agosto 1758. ne nacque il perentorio Decreto: *In decisis in casu, de quo agitur, & amplius*. Si è creduto proprio riferire con qualche circostanza questa causa, acciocchè serva di regola al prudente Vescovo nel fare le Unioni con matura attenzione, ed affinchè in ogni occorrenza abbia modo di difenderle. Facciasi riflessione col Pignatelli di essere inutile il richiedere dalla Santa Sede l'approvazione delle Unioni fatte dal Vescovo in esecuzione del Concilio di Trento, o come Delegato Egli Apostolico (64). Di fatto soggiunge il Corrado aver veduto in pratica, che più Benefizj vacati ne i Mesi riservati, ed anche in Curia per morte, o per rassegna, riconosciutosi, che li medesimi erano uniti al Seminario fu dichiarato l' Impetra nulla, ed invalida, e che ciò succedesse ad Esso medesimo col vantaggio di riportarne poi altro Benefizio di maggior frutto (65).

16. L' altra specie d' affezione, che come si disse, chiamasi fissa, ed invariabile, perchè in qualunque tempo vachi il Benefizio, la di lui Collazione sempre appartiene alla Santa Sede. In quest' ordine debbono primieramente annoverarsi: *Monasteria, Prioratus, Beneficia Concistorialia, necnon aliqua alia indespensabiliter necessaria esse, ac fore pro congrua sustentatione S. R. E. Cardinalium, & Romani Pontificis Ministrorum, & Sedi Apostolicæ actualiter inservientium*; ed altrove per maggior chiarezza s' individuano. *Veros, & proprios Papæ Familiares, Nuncios Apostolicos, & Prælatos Congregationum, quibus iidem S. R. E. Cardinales intersunt, Secretarios dumtaxat, memoratis Seminariis uniri, & applicari numquam possint* (66). Similmente si giudicano affetti li Benefizj quantunque semplici, che si ritengono da

(64) Tom. 9. consult. 81. num. 70.
(65) In prax. benef. l. 4. c. 8. n. 40.
(66) Const. Bened. quæ incip. *Credita nobis* §. 5.

da' Camerali (67), da i Cardinali, e dagli ſteſſi loro famigliari (68); come ancora li poſſeduti da i Protonotarj Apoſtolici, eziandio *extra numerum*, e da i Curiali, che eſercitano la Romana Curia (69). Nè tampoco può il Veſcovo unire li Benefizj, che Egli ottenne avanti la ſua promozione al Veſcovado, atteſa la loro affezione alla Santa Sede (70); e lo ſteſſo dee dirſi del Benefizio nullamente una volta unito da Eſſo, ovvero dal Veſcovo anteceſſore, giudicandoſi ſempre devoluto (71). In ſomma convien conchiudere, che tutti li Benefizj riſervati nella Eſtravagante: *Ad regimen de præbendis*, rinovata nella *prima regola* della *Cancellarìa*, non poſſono al Seminario unirſi; e poſto che la S. M. di Benedetto XIII. rilaſciaſſe ſu di ciò qualche maggior facoltà a' Veſcovi, pure poco dopo fu la facoltà medeſima di bel nuovo riſtretta mediante un Editto dalla ch. M. del Cardinal Corradini Datario emanato per ordine dello ſteſſo Benedetto XIII.; laonde volendo il Veſcovo far qualche Unione è neceſſario, che ſia molto oculato in rintracciare qualunque affezione per non cimentare il Seminario in diſpendioſe Liti (72). Per maggior erudizione non deeſi tralaſciare da parte il dubbio propoſto in Sacra Rota; ſe il Cardinal Veſcovo, che ha l'Indulto di conferire li Benefizj riſervati, poſſa unire anche quelli, che hanno doppia riſerva, per eſempio per la famigliarità di qualche Cardinale, o perchè vacano in Curia? In una deciſione di Rota (73), fu riſpoſto affirmativamente; ma in oggi è affatto proibito atteſo il Breve di Urbano VIII. dato li 15. Luglio 1632. per eſtenſo riferito dal Corrado, che diffuſamente tratta di tal materia (74).

17. Le unioni ſin qui oſſervate ſono quelle, che può

 effet-

(67) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 140.
(68) Monacel. tit. 2. form. 9.
(69) Theſ. reſol. in *Puteolan.* 11., & 25. Jan. 1744.
(70) Corrad. in prax. benef. l. 4. c. 8. n. 45.
(71) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 146., & Nicol. in floſc. V. *Seminarium* n. 10.
(72) Barboſ. ad Trid. hic n. 41.
(73) Coram Cavaler. deciſ. 627.
(74) Prax. benef. l. 4. c. 8. n. 44.

effettuare il Vescovo in vigore della facoltà dal Sacro Concilio concedutagli. Resta ora a considerare quelle, che fece il Concilio stesso, e le altre ancora dalla somma liberalità de i Romani Pontefici accordate a i Seminarj, d' onde ogni prudente Vescovo potrà rilevarne sempre nuovi motivi per accrescere lo Stato del suo Seminario, e la coltura a pro della sua Diocesi; prima di tutto premettendosi però, che al Seminario possono unirsi le pie disposizioni allorchè *de jure*, ò *de facto* non è facile in pratica di porle in esecuzione, coll' avvertenza sempre, che nella necessaria commutazione dell' ultima loro volontà per unirle, debbono concorrervi le giuste, e necessarie cause, il consenso degli Eredi, ovvero degli Esecutori testamentarj, e che non s' apporti verun pregiudizio a chi che sia (75). Tornando ora al Trentino; per provedere Egli con minore spesa alle Scuole, ordina, che le *Scolasterìe*, *e Letture*, alle quali è annesso l'obbligo d' insegnare, siano al Seminario applicate; e per maggior profitto de i Giovani, e minor dispendio del Luogo pio, prescrive, che i Lettori medesimi, essendo essi capaci, adempiano a questo loro debito, altrimenti surroghino altri da approvarsi dall' Ordinario; ed a ciò siano astretti, eziandio colla sottrazione de' frutti, non ostante qualunque appellazione. Che se poi saranno Essi negligenti, il Vescovo di piena autorità sostituirà altri Soggetti capaci. Indi soggiunge, che li predetti insegnino quelle sole Materie, che si crederanno dal Vescovo più espedienti. In avvenire poi tali ufficj, o dignità, comunemente chiamate *Scolasterie*, non si conferiscano se non se a Dottori, o Maestri licenziati in Sacra Teologìa, ovvero nel Gius Canonico, e ad altre persone idonee, le quali da se medesime possano adempire al loro dovere, e facendosi altrimenti la provista dichiarasi nulla, ed invalida, non ostante qualunque privilegio, o consuetudine, avvegnachè immemorabile.

18. Dalla sostanza di sì savio Decreto ben si vede, quanto

(75) Barbos. de Offic., & potest. Episc. part. 3. alleg. 83. n. 7., & in Trid. sess. 22. de Ref. C. 6. Moneta de commut. ult. Voluntat. C. 6. n. 83.

to ſolleciti foſſero quei Padri in procurar tutti li mezzi per lo ſtabilimento de i Seminarj; e perchè li Giovani foſſero imbevuti di ſana dottrina non vollero, che queſta foſſe in libertà de i Lettori, ma che dal Veſcovo ſi deſtinaſſe giuſta le neceſſità della ſua Dioceſi. Applicò altresì il Concilio tutte l' Entrate, che in alcune Chieſe impiegavanſi per gli alimenti, e per i buoni iſtradamenti de i Giovani. Deeſi però avvertire, che ciò non milita, ſe colle medeſime Entrate foſſe ſtato eretto qualche Collegio, e principalmente ſe foſſe di Giuſpadronato (76). Ciò non oſtante a tal eſempio varj Concilj Provinciali ordinarono, che li Collegj *ipſo facto* foſſero uniti al Seminario (77). Ma la Ch. M. del Cardinal Lanfredini, verſatiſſimo in tali materie, prevedendo, che ſe il Collegio *Campana* ſi foſſe unito al ſuo Seminario di Oſimo, ne ſarebbe ridondato grandiſſimo vantaggio a quella Dioceſi, non pensò a dar Eſſo eſecuzione a queſto decreto, ma ricorſe alla S. M. di Clemente XII., acciocchè colla ſua Pontificia poteſtà faceſſe una tal Unione, come in effetto lo ſteſſo Pontefice ſi degnò ordinare con ſommo utile, e decoro dell' uno, e dell' altro Luogo pio. Con maggior facilità poſſono unirſi le Laſcite fatte pel mantenimento delle pubbliche Scuole (78), e le Cattedre già erette (79; ſempre però ſogliono unirſi coll' eſpreſſo obbligo, che eſſendo Eſſe trasferite in Seminario queſto debba eſſer ſempre aperto a i Giovani, che hanno il Gius di concorrervi, come appunto gli Alunni del Seminario non poſſono eſſer eſcluſi dalle Scuole dalla Città mantenute, quantunque ſiano aperte ne' Monaſterj Religioſi (80), ſenza che queſti poſſano pretenderne alcuna recognizione (81).

19. Di gran lunga più frequenti ſono gl' Indulti da i

 Ro-

(76) Ventrig. §. Unic. n. 11.
(77) Meclinien. Ann. 1570. Rotomagen. 1581. Burdigalen, 1583. In inſtitutionib., & Leg. Seminarii cap. 1. Apud Labbè tom. 21. col.601. 684., & 815.
(78) Pignat. tom. 9. conſult. 81. n. 95.
(79) Barboſ. de offic., & poteſt. Epiſc. alleg. 77. n. 62., & ad Conc. hic n. 53.
(80) Pignat. loc. cit. n. 121.
(81) Idem num. 123.

Romani Pontefici conceduti in pro de' Seminarj specialmente dell' Italia, dove al riflettere del Barbosa, li Vescovati sono più frequenti, e per conseguenza più ristretti, e più poveri. Serva di esempio quello di *Montalto*, ove non eranvi Cattedre, ne Scuole Ecclesiastiche, che al Seminario applicar si potessero; e molto meno era praticabile la Tassa, e l'Unione de i Benefizj per la loro estrema scarsezza, anzi quasi tutti appena capaci a sostenere i pesi loro ingiunti. In questo povero stato certamente non era possibile venire alla Erezione del Seminario, se non avesse supplita la Pietà de i Sommi Pontefici, che primieramente gli applicarono le scarse Entrate, ed il Conventino soppresso de i Padri Agostiniani. Per addattare il detto Conventino ad un conveniente uso, fu necessario valersi de i sopravvanzi de i Luoghi pii della Diocesi, come apparisce dal Decreto della Sacra Congregazione del Concilio li 4. Settembre 1655., in cui fu approvata l'applicazione della metà degl' inesatti dello Spedale di Montelpero amministrato da quella Comunità. E per dar maggior sussistenza ad Opera sì necessaria, posteriormente gli furono assegnati scudi cento annui del Legato pio Biondi, destinato in dote delle povere Zitelle. Ciò, che succedette in Montalto, avvenne, e spesso avviene in più altre Diocesi, delle quali ne riferiremo alcune riportate nel Tesoro delle Risoluzioni della Sacra Congregazione. Nell' Isola di *Lipari* da più d' un Secolo erasi pensato di venire alla Erezione del Seminario, atteso che la medesima era abitata da poveri Pescatori, e la Gioventù non poteva trasferirsi in terra ferma per apprendervi le lettere. Su tal motivo il Vescovo si offrì dare della sua povera Mensa scudi ducento annui, e supplicò la Sacra Congregazione, che gli si applicassero altri scudi ducento delli cinquecento annui lasciati dal Dottor Rossi per l' Erezione d' uno Spedale, giacchè per questo bastava l'entrata di soli scudi ducento, come attestarono gli Esecutori testamentarj nel dare a questa richiesta il lor consenso. Per maggiormente ottenere una tal grazia fu dimostrato, che la stessa

Sa-

Sacra Congregazione più volte concedette ad alcuni Seminarj li superflui d' altri Spedali, come in una *Sarsinense* 10. Aprile 1645. nella riferita di *Montalto*, e in una *Melevitana* 18. Febbraro 1690. A vista di questi esempj la Sacra Congregazione rescrisse li 20. Novembre 1733. *Consulendum Sanctissimum pro gratia applicationis scutorum* 200. *favore Hospitalis jam erecti, & residui favore Seminarii erigendi, nec non pro facultate imponendi pensionem perpetuam scutorum* 200. *annuorum super Mensa Episcopali, apposito lapide tùm in Seminario, quàm in Hospitali prædictis in memoriam pii Testatoris.*

20. Di gran lunga più controversa fu l' Unione ottenuta pel Seminario della Città della Pieve. Lodovico Manni lasciò due Capitali ascendenti in tutto a scudi tremila quattrocento, per mantenere due Giovani nello studio Legale, o Teologico in Perugia, o in Roma; perchè due Cappellani celebrassero due Messe la settimana coll' assegnamento di scudi ottanta l' anno; e perchè annualmente si dotassero due Zitelle povere, rilasciandone il Giuspadronato alla Comunità, ed al Capo della famiglia Manni. Essendosi da costoro penetrato, che il Vescovo aveva ottenuto un Breve Pontificio per applicare al Seminario la suddetta Eredità, fecero ricorso per la nullità della predetta Impetra; e portatasi reiteratamente la causa in Sacra Congregazione li 13. Gennaro 1731. fu determinato, che il Giuspadronato sì attivo, che passivo sempre spettasse alla Comunità, ed alla Famiglia Manni; che se nella nomina nasceva tra Essi discordia, dopo 15. giorni dalla notificazione, fatta loro dalla Curia Vescovile, fosse in libertà del Vescovo eleggere le due Zitelle dotande, e li due Giovani studenti, e che al Vescovo stesso appartenesse la prelazione della Nomina sì delle une, che degli altri, purchè questi non fossero assenti dalla Patria, giusta la mente del Testatore. Restò così pure risoluto, che dalla Comunità si eleggesse un Cappellano ammovibile coll' assegnamento di scudi quindici annui, e coll' obbligo di celebrare nella Chiesa del Seminario due Messe la settimana, alle quali sotto li

18. Ago-

18. Agosto 1731. ne furono aggiunte altre due, ed insieme coll' *amplius* fu confermato il decreto de i suddetti 13. Gennaro, sapendo appieno quei Padri, quanto meglio sarebbe stata impiegata l' Eredità predetta a pro del Seminario più, che nella sua prima instituzione.

21. Tralasciate più altre Unioni fatte dalla Santa Sede, ci restringeremo a quella promossa dalla chiara memoria del Cardinale Vincenzo Petra. Il dottissimo Cardinale appena compita la visita pastorale della sua Diocesi di Palestrina volle il ristretto degl' inesatti de i Luoghi Pìi, e riconosciutosi, che li medesimi ascendeano a circa sei mila scudi, alla prima restonne Egli sorpreso, di poi quasi ripreso spirito prudentemente soggiunse. „ Se s' inculca l' esazione „ senza dubbio succederà, come è avvenuto nelle prece„ denti Visite, atteso che parte per negligenza, e parte „ per umano rispetto alla fine ben poco sarà l' esatto, e „ tal somma Dio sa, come sarà impiegata, secondo che „ spesso in pratica si riconosce. Senza la suddetta Somma i „ Luoghi pìi convenientemente hanno adempiti alli loro „ obblighi; al contrario il Seminario ha non poca necessità „ d' essere accresciuto. Sarà per tanto meglio procurare l'ap„ plicazione di questi crediti a beneficio del Medesimo „. In effetto, appena tornato in Roma, ne ottenne il Breve dalla S. Mem. di Benedetto XIV., ma prima, che lo stesso fosse eseguito il prelodato Cardinale passò da questa all' altra vita. A tal novità qualche Ministro di alcun pio Luogo più intricato negli accennati Arretrati ne tripudiò; ed a spese degli stessi Luoghi pìi introdusse la lite contro l' Impetra del Breve, quasi che surretizia, ed orretizia. La ch. mem. del Cardinal Gentili successore del Petra suddetto per qualche tempo parve quasi alieno dal sostenere l' impegno del suo Antecessore; ma datosi il caso, che un giorno il suddetto Pontefice discorresse con esso Lui su di alcuni disordini, che succedeano nella Curia di Roma, il provido Cardinale gli presentò la memoria del suo Seminario, dove si rappresentava tutta la serie della lite. Il Papa Be-

Benedetto XIV. inteso ciò, che occorrea colla nota sua prontezza semplicemente gli soggiunse, che facesse portar la causa avanti il suo Uditore, a cui avrebbe Esso medesimo dato li suoi ordini: ed in verità furono questi di tal peso, che in una sola udienza li Ricorrenti dovettero ammutolire, ed il Seminario liberamente potette esigere, e valersi degli assegnamenti fattigli.

22. Per esperienza è ben noto a ciaschedun Vescovo, che non trovasi Diocesi senza quantità di Luoghi pii, e che le maggiori brighe occorrenti nelle Sacre Visite, sono appunto i di loro Sopravvanzi da più, e più anni, o ingiustamente ritenuti dall' uno, o dall' altro Uffiziale, o inesatti per prepotenza, o per morosità delli debitori, o per trascuratezza, o per condannabili riguardi di chi avea obbligo di esigerli. Al contrario in più Diocesi i Seminarj, o non sono ancor eretti, o se vi sono s' ammirano poveri, e meschini senza li necessarj Ministri, e Maestri, tanto maltenuti fino a comparire più tosto Alberghi di povera gente, che Case Religiose, instituite dal Sacro Universal Concilio a sol oggetto di ravvivare l'antico spirito Ecclesiastico in ciascheduna Diocesi, e provederla d' ottimi Operarj per l' edificazione de i Popoli, e del divin Servizio. Il buon Vescovo, che veramente ha a cuore una parte sì essenziale della sua Pastoral sollecitudine, e che vuol davvero promovere i vantaggi del Gregge alla sua Cura commesso, ad esempio delli sopralodati Cardinali, che mediante la loro ben nota dottrina, li molti impieghi con somma lode sostenuti, ed ancora per questo giusto impegno, lasciarono un eterno nome di loro stessi, faccia un esatta Visita, e riconosca con diligenza, se gli obblighi de i Luogi pii siano appieno soddisfatti. Riconosciutone l'adempimento, ed essendovi in Essi degli arretrati, pensi valersi della regola da San Paolo proposta: *Vestra abundantia illorum inopiam suppleat* (82). Prima però di venire a tal passo ogni prudenza richiede, che seriamente lo maturi tra se stesso, e coll' altrui consiglio preveda gli ostacoli, che possono occorrergli, col pre-

(82) Ad Corint. 2. c. 8. n. 14.

premunirsi di autentici documenti, facendo costare da' Libri stessi de i Luoghi pii le Somme arretrate, e da quanto tempo; così pure lo stato del Seminario, e le bisogna, che gli occorrono; ma sopra tutto le strettezze, e le urgenze, nelle quali trovasi la Diocesi d'esser proveduta di buoni Parrochi, e di Confessori. Con queste autentiche Fedi alla mano, fondatamente potrà Egli ricorrere alla Santa Sede, specialmente portandosi alla Visita de' Sacri Limiti, dove in iscritto, ed in voce con maggior facilità può esporre, ed impetrare la Grazia; e prima di partir da Roma preveda, e proveda alle Liti, che possono in questo occorrergli per aver modo di sopirle anche prima, che le medesime s' introducano. San Carlo medesimo impegnatissimo a promovere l' utile de i suoi Seminarj volle, che fossero devolute ad Essi le Multe, che nel tempo prefisso non erano state esatte da quelli Luoghi pii, alli quali sin da principio erano state applicate (83). Più altri Vescovi sogliono a dirittura applicare le Multe medesime al Seminario, specialmente provenienti dal mancamento di qualche Ecclesiastico, mentre siccome non seppe questi regolarsi negli obblighi del proprio suo stato, così è del tutto ragionevole, che la pena al suo delitto dovuta s' impieghi in profitto di coloro, che attualmente si esercitano in apprendere la disciplina Ecclesiastica, e si abilitano ad essere quasi altrettante Lucerne ardenti nella Casa del Signore pella esemplar edificazione del Popolo.

(83) Conc. Provin. I. part. 3. de pœnis.

IL FINE.

IN-

INDICE DELLE MATERIE.

A

B

Be-

se

D

Per

In-

Taſ-

T

V

pesi

I L F I N E.

			ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 20	all.	35	Abellis	Abelly
22	lin.	19	proposta	proposte
	lin.	22	quelli	quella
37	all.	25	punt. 4. 5. 2.	punt. 4. §. 2.
44	lin.	2	qnella	quella
	lin.	21	1728.	1723.
45	lin.	13	*imbueatur*	*imbuatur*
46	lin.	20	*esecutionem*	*executionem*
47	all.	10	Pigoat	Pignat.
54	lin.	21	Limiti	Limini
55	all.	43	Burdiglen.	Burdigalen.
56	lin.	25	*arte*	*actu*
59	lin.	21	*ferris*	*fereis*
60	lin.	6	blsogni	bisogni
65	lin.	2	*vettualia*	*vittualia*
	lin.	11	che meno	che non meno

Pag.	lin.		ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 65	lin.	20	fermavansi	fermansi
66	lin.	9	perfeziornarne	perfezionarne
70	lin.	21	*& cum*	*& num*
72	lin.	20	Concilo	Concilio
72	lin.	27	*examem*	*examen*
78	all.	9	Concil.	Constit.
79	lin.	4	ammetterlo	ammetterla
88	lin.	4	Derreti	Decreti
	lin.	26	*persoluturus*	*persoluturos*
107	lin.	26	1703.	160.
112	lin.	26	Sgnore	Signore
117	all.	12	Abellii	Abelly
123	lin.	25	*redetur*	*radetur*
125	lin.	18	*Hi namque è*	*Hi namquè*
130	lin.	33	continumente	continuamente
133	all.	23	dect.	decr.
135	lin.	30	averasi	avverasi
138	lin.	8	*est fidelis Sermo*	*est, fidelem Sermonem*
139	lin.	12	celebere	celebre
159	all.	29	*Austor*	*Auctor*
170	lin.	25	*incorregibiles*	*incorrigibiles*
174	lin.	9	della	dalla
180	lin.	7	erige	erigè
204	lin.	2	*Sess.* 53.	*Sess.* 23.
215	lin.	15	*ab omni*	*ab omni*
	lin.	31	Gesuiti	Gesuati
225	lin.	24	*personarum residentia*	*personalem residentiam*
226	lin.	3	*ex tunc*	*ex nunc*
227	all.	13	Eccl. 2. 3.	Eccl. 1. 3.
229	all.	20	& Aug.	& 19. Aug.
230	lin.	26	*dignitatis fuerit*	*dignitatis fuerint.*
	lin.	30	*nuncupatus*	*nuncupatas*
248	lin.	8	Limiti	Limini